

[196776]

Anno 2024

Sezione generale - Parte prima

LEGGI

Provincia autonoma di Trento

LEGGE PROVINCIALE

del 05 agosto 2024, n. 9

Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari
2024 - 2026

Continua >>>

*Repubblica Italiana**Provincia Autonoma di Trento***LEGGE PROVINCIALE** 05 agosto 2024 , n. 09**Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2024 - 2026****INDICE****Capo I - Modificazioni di leggi provinciali e altre disposizioni connesse all'assestamento del bilancio di previsione****Sezione I - Disposizioni in materia di entrate, di contenimento della spesa e di enti locali**

Art. 1 - *Integrazioni dell'articolo 4 della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18, relativo all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)*

Art. 2 - *Modificazioni dell'articolo 1 (Disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche) della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13*

Art. 3 - *Disposizioni in merito alla copertura della spesa per investimenti pubblici rilevanti per il territorio provinciale*

Art. 4 - *Modificazione dell'articolo 2 (Disposizioni per la riduzione e la razionalizzazione delle spese relative a incarichi di studio, ricerca e consulenza) della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19*

Art. 5 - *Integrazione dell'articolo 7 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di imposta immobiliare semplice (IMIS)*

Sezione II - Disposizioni in materia di personale e organizzazione

Art. 6 - *Limiti di spesa per il personale provinciale e abrogazione di una disposizione connessa*

Art. 7 - *Oneri per la contrattazione collettiva per gli arretrati del triennio contrattuale 2022-2024 e integrazione dell'articolo 4 della legge provinciale 13 marzo 2024, n. 3, relativo all'incremento degli oneri per la contrattazione collettiva 2022-2024*

Art. 8 - *Determinazione degli oneri per la contrattazione collettiva per il triennio contrattuale 2025-2027*

Art. 9 - *Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)*

Art. 10 - *Modificazioni della legge provinciale 30 luglio 2008, n. 13 (Istituzione della giornata dell'autonomia e disciplina dei segni distintivi della Provincia autonoma di Trento)*

Art. 11 - *Inserimento dell'articolo 22 bis nella legge provinciale 27 luglio 2012, n. 16 (Disposizioni per la promozione della società dell'informazione e dell'amministrazione digitale e per la diffusione del software libero e dei formati di dati aperti)*

Art. 12 - *Modificazione dell'articolo 10 della legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 (legge provinciale sul difensore civico 1982)*

Sezione III - Disposizioni in materia di coesione territoriale e politiche per la casa

Art. 13 - *Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)*

Art. 14 - *Modificazione dell'articolo 29 della legge provinciale 4 agosto 2022, n. 10, in materia di contributo integrativo alla locazione sul libero mercato*

Art. 15 - *Interventi per favorire l'acquisto da parte di giovani e famiglie numerose della prima casa di abitazione da recuperare*

Art. 16 - *Misure per il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare esistente*

Art. 17 - *Sostegno al pagamento dei canoni di locazione nelle zone periferiche e svantaggiate*

Art. 18 - *Modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)*

Art. 19 - *Ulteriori disposizioni in materia di politiche della casa*

Sezione IV - Disposizioni in materia di istruzione, giovani, cultura e sport

Art. 20 - *Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)*

Art. 21 - *Misure per la stabilizzazione del personale insegnante delle istituzioni formative provinciali*

Art. 22 - *Modificazioni della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977)*

Art. 23 - *Modificazione dell'articolo 7 bis della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani 2007)*

Art. 24 - *Modificazioni della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007)*

Art. 25 - *Modificazioni della legge provinciale 18 maggio 2021, n. 8 (Misure straordinarie per l'organizzazione dei venticinquesimi giochi olimpici invernali e dei quattordicesimi giochi paralimpici invernali 2026 e modificazioni della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, in materia di valutazione dell'impatto ambientale delle opere pubbliche)*

Art. 26 - *Integrazione dell'articolo 37 della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 (legge provinciale sullo sport 2016)*

Sezione V - Disposizioni in materia di turismo e sviluppo economico

Art. 27 - *Disposizioni in materia di codice identificativo nazionale e connesse modificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)*

Art. 28 - *Modificazioni della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002*

Art. 29 - *Integrazione dell'articolo 16 della legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8 (legge sulla promozione turistica provinciale 2020)*

Art. 30 - *Modificazione dell'articolo 12 (Disposizione transitoria concernente le aziende per il turismo) della legge provinciale 29 dicembre 2022, n. 19*

Art. 31 - *Modificazioni dell'articolo 13 bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica 2002)*

Art. 32 - *Modificazioni della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012)*

Art. 33 - *Modificazioni della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, concernente "Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di media montagna e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)"*

Art. 34 - *Modificazione dell'articolo 61 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)*

Art. 35 - *Modificazioni della legge provinciale 6 luglio 2023, n. 6 (legge provinciale sugli interventi a favore dell'economia 2023)*

Art. 36 - *Modificazioni della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca 2005)*

Art. 37 - *Modificazioni della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave 2006)*

Art. 38 - *Integrazioni dell'articolo 7 della legge provinciale 11 dicembre 2020, n. 14 (Disciplina della ricerca e delle concessioni minerarie e modificazioni della legge provinciale sulle cave 2006)*

Sezione VI - *Disposizioni in materia di politiche sociali, sanitarie, del lavoro e per la sicurezza stradale*

Art. 39 - *Modificazioni della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007)*

Art. 40 - *Modificazione dell'articolo 28 (Assegno unico provinciale) della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20*

Art. 41 - *Modificazioni dell'articolo 19 della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (legge provinciale sulle disabilità 2003), e dell'articolo 16 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011)*

Art. 42 - *Modificazioni dell'articolo 11 bis della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 (Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime)*

Art. 43 - *Integrazione dell'articolo 26 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)*

Art. 44 - *Modificazione dell'articolo 45 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010*

Art. 45 - *Integrazione dell'articolo 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010*

Art. 46 - *Modificazioni della legge provinciale 11 marzo 2008, n. 2 (Norme per la tutela e per la promozione dell'apicoltura), e abrogazione di disposizioni regolamentari connesse*

Art. 47 - *Modificazioni della legge provinciale 2 novembre 2022, n. 12 (Sistema provinciale per la politica attiva del lavoro e la realizzazione di interventi e servizi di pubblica utilità - progettone - e integrazione della legge provinciale sul lavoro 1983)*

Art. 48 - *Fondo per sostenere il costo del lavoro nei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi*

Art. 49 - *Integrazione dell'articolo 3 (Progetti per il miglioramento della sicurezza stradale) della legge provinciale 13 marzo 2024, n. 3*

Sezione VII - *Disposizioni in materia di agricoltura, territorio e protezione civile*

Art. 50 - *Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003)*

Art. 51 - *Integrazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987)*

Art. 52 - *Modificazioni della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)*

- 4 -

Art. 53 - *Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)*

Art. 54 - *Integrazioni dell'articolo 11 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche 1976)*

Art. 55 - *Modificazioni della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (legge provinciale sulla caccia 1991)*

Art. 56 - *Integrazioni dell'articolo 22 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 (legge provinciale sulla pesca 1978)*

Art. 57 - *Integrazione della legge provinciale 11 luglio 2018, n. 9 (Attuazione dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: tutela del sistema apicolturale)*

Art. 58 - *Integrazione dell'articolo 17 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento)*

Art. 59 - *Misure straordinarie per gli interventi relativi alle caserme dei corpi dei vigili del fuoco volontari*

Sezione VIII - Disposizioni in materia di contratti pubblici

Art. 60 - *Modificazioni dell'articolo 36 ter 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disposizioni organizzative per l'attività contrattuale e l'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento)*

Art. 61 - *Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993)*

Art. 62 - *Modificazioni della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016)*

Art. 63 - *Disposizioni transitorie per l'applicazione nell'anno 2024 dell'elenco prezzi relativo all'anno 2023*

Art. 64 - *Direttive per il riconoscimento di retribuzioni incentivanti ai segretari comunali*

Sezione IX - Disposizioni in materia di contabilità

Art. 65 - *Ulteriori disposizioni in materia di IRPEF*

Art. 66 - *Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri*

Art. 67 - *Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*

Capo II - Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione

Art. 68 - *Assestamento del bilancio di previsione*

Art. 69 - *Entrata in vigore*

Tabella A - *Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa inerenti l'assestamento del bilancio annuale 2024 e pluriennale 2024-2026 (articolo 66)*

Tabella B - *Copertura degli oneri (articolo 66)*

Tabella C - *Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 (articolo 67)*

- 5 -

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:

Capo I

Modificazioni di leggi provinciali e altre disposizioni connesse all'assestamento del bilancio di previsione

Sezione I

Disposizioni in materia di entrate, di contenimento della spesa e di enti locali

Art.1

Integrazioni dell'articolo 4 della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18, relativo all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 18 del 2017 sono inserite le parole: "Questo comma s'interpreta nel senso che fino alla data di abrogazione ivi stabilita l'esenzione è riconosciuta, senza soluzione di continuità, anche alle ONLUS che hanno perso tale qualifica a seguito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS)."

2. Dopo il comma 3 ter dell'articolo 4 della legge provinciale n. 18 del 2017 è inserito il seguente:

"3 quater. Ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto speciale e dell'articolo 82, comma 8, del decreto legislativo n. 117 del 2017 a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore di questo comma sono esentati dal pagamento dell'IRAP gli enti del terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017. L'agevolazione si applica nei limiti del regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"."

3. Alla fine del comma 4 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 18 del 2017 sono inserite le parole: "A decorrere dal periodo d'imposta 2024 queste agevolazioni si applicano nei limiti del regolamento (UE) n. 2023/2831."

4. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal comma 3 quater dell'articolo 4 della legge provinciale n. 18 del 2017, introdotto dal comma 2, si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 2

Modificazioni dell'articolo 1 (Disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche) della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13

1. Nel comma 2 bis dell'articolo 1 della legge provinciale n. 13 del 2019 le parole: "Per gli anni d'imposta 2022, 2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni d'imposta 2022 e 2023".

- 6 -

2. Dopo il comma 2 ter dell'articolo 1 della legge provinciale n. 13 del 2019 è inserito il seguente:

"2 quater. Per gli anni d'imposta 2024 e 2025, ai soggetti passivi aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a 30.000 euro è riconosciuta, ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto speciale, una deduzione dalla base imponibile di 30.000 euro. Questa deduzione non spetta ai soggetti passivi aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF superiore a 30.000 euro."

3. Nel comma 3 bis dell'articolo 1 della legge provinciale n. 13 del 2019 le parole: "per i periodi d'imposta 2022, 2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per i periodi d'imposta 2022, 2023, 2024 e 2025".

4. Alla copertura delle minori entrate derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 3

Disposizioni in merito alla copertura della spesa per investimenti pubblici rilevanti per il territorio provinciale

1. Per il finanziamento degli investimenti pubblici rilevanti per il territorio provinciale è autorizzato per il periodo 2024-2026 il ricorso all'indebitamento per complessivi 115,3 milioni di euro per l'anno 2025 e 84,7 milioni di euro per l'anno 2026 per far fronte a effettive esigenze di cassa, nel rispetto degli articoli 40, comma 2 bis, e 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nonché dell'articolo 3, commi da 16 a 21 ter, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. A tal fine la dotazione finanziaria di competenza del titolo 6 (Accensione prestiti), tipologia 0300 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio - lungo termine) dello stato di previsione delle entrate del bilancio per gli anni 2024-2026 è definita in 115,3 milioni di euro per l'anno 2025 e in 87,4 milioni di euro per l'anno 2026.

2. L'indebitamento previsto dal comma 1 può essere contratto dalla Giunta provinciale per una durata massima di ammortamento di trent'anni, con ammortamento comprensivo di quota capitale e quota interessi a un tasso massimo del 4 per cento.

3. L'ammortamento dell'indebitamento previsto dal comma 1 decorre rispettivamente dal 1° gennaio 2026 con riferimento all'anno 2025 e dal 1° gennaio 2027 con riferimento all'anno 2026. Alla copertura dei relativi oneri annui, calcolati per l'anno 2026 in 4.547.000 euro per quanto riguarda la quota interessi e in 2.056.000 euro per quanto riguarda la quota capitale, si provvede con la previsione, per l'anno 2026 e per gli anni successivi, di appositi stanziamenti nell'ambito della missione 50 (Debito pubblico), programma 01 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari), titolo 1 (Spese correnti) per quanto riguarda la quota interessi, e nell'ambito della missione 50 (Debito pubblico), programma 02 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari), titolo 4 (Rimborso prestiti) per quanto riguarda la quota capitale. Per gli anni successivi la copertura è assicurata con le entrate correnti di cui ai titoli 1, 2 e 3 del bilancio provinciale.

- 7 -

Art. 4

Modificazione dell'articolo 2 (Disposizioni per la riduzione e la razionalizzazione delle spese relative a incarichi di studio, ricerca e consulenza) della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19

1. Nel comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 19 del 2009 le parole: "Le predette direttive assicurano comunque, con riguardo alle agenzie e agli enti strumentali previsti dagli articoli 32 e 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006, una riduzione della spesa di almeno il 40 per cento rispetto alle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008 e 2009." sono soppresse.

Art. 5

Integrazione dell'articolo 7 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di imposta immobiliare semplice (IMIS)

1. Dopo la lettera a bis) del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 14 del 2014 è inserita la seguente:

"a ter) a partire dal periodo d'imposta 2024 gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si verificano i presupposti, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione è trasmessa quando cessa il diritto all'esenzione. Per i periodi d'imposta antecedenti al 2024 si applica l'articolo 10, comma 9;"

Sezione II

Disposizioni in materia di personale e organizzazione

Art. 6

Limiti di spesa per il personale provinciale e abrogazione di una disposizione connessa

1. Ai sensi dell'articolo 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 per tutto il personale provinciale appartenente al comparto autonomie locali e al comparto ricerca, compresa quella per il personale assunto a tempo determinato, in comando o messo a disposizione della Provincia, è autorizzata:

- a) per l'anno 2024 in 263.389.219 euro;
- b) per l'anno 2025 in 266.252.000 euro;
- c) per l'anno 2026 in 266.252.000 euro.

2. Ai sensi dell'articolo 85 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 per tutto il personale provinciale appartenente al comparto scuola è autorizzata:

- a) per l'anno 2024 in 587.185.600 euro;
- b) per l'anno 2025 in 585.624.000 euro;
- c) per l'anno 2026 in 584.749.000 euro.

3. La spesa prevista dai commi 1 e 2 comprende la quota degli oneri autorizzati dall'articolo 4, comma 1, della legge provinciale 13 marzo 2024, n. 3, riferita al personale

- 8 -

appartenente al comparto autonomie locali, al comparto ricerca e al comparto scuola.

4. Fermo restando il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dai commi 1 e 2, a decorrere dal 2025 la Giunta provinciale può istituire un fondo da destinare alle progressioni economiche e di carriera, comunque denominate, come disciplinate dalla normativa contrattuale vigente, entro un tetto massimo pari al 1 per cento dei predetti limiti di spesa.

5. Per il perseguimento delle finalità del comma 4, con riferimento al personale del comparto autonomie locali dipendente da enti diversi dalla Provincia ai quali si applica la contrattazione collettiva provinciale ai sensi dell'articolo 54 della legge sul personale della Provincia 1997, e per il personale delle scuole dell'infanzia equiparate e dei centri di formazione professionale, la Giunta provinciale formula direttive nell'ambito dei finanziamenti previsti dalle leggi provinciali che disciplinano i relativi enti. Con riferimento agli enti locali, le modalità per il perseguimento delle finalità previste dal comma 4 sono definite previo parere del Consiglio delle autonomie locali.

6. Per le finalità dei commi 4 e 5 la Giunta provinciale può destinare specifiche risorse nell'ambito di quanto stanziato con legge provinciale per i rinnovi contrattuali.

7. La spesa prevista dal comma 1 include le risorse del fondo previsto dall'articolo 14 della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22, per le assunzioni straordinarie di personale per l'accesso ai finanziamenti previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dal piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) e dal piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 (PNIEC).

8. La spesa prevista dal comma 2 include le risorse da destinare al riconoscimento delle posizioni retributive maturate nei confronti del personale a cui si applica il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento).

9. La spesa prevista dal comma 2 include le risorse del fondo per la valorizzazione del merito del personale docente prevista dall'articolo 87 bis della legge provinciale sulla scuola 2006.

10. La spesa prevista dai commi 1 e 2 include le quote da versare per la partecipazione del personale ai fondi sanitari integrativi.

11. Quest'articolo si applica a partire dal 1° gennaio 2024. A decorrere dalla stessa data sono abrogati l'articolo 11 (Limiti di spesa per il personale provinciale e abrogazione di una disposizione connessa) della legge provinciale n. 22 del 2021 e l'articolo 12 della legge provinciale 29 dicembre 2022, n. 20.

12. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 si provvede con gli stanziamenti disposti da questa legge sui capitoli di spesa del personale provinciale del comparto autonomie locali, del comparto ricerca e del comparto scuola.

Art. 7

Oneri per la contrattazione collettiva per gli arretrati del triennio contrattuale 2022-2024 e integrazione dell'articolo 4 della legge provinciale 13 marzo 2024, n. 3, relativo all'incremento degli oneri per la contrattazione collettiva 2022-2024

1. A completamento degli oneri della contrattazione collettiva provinciale per il triennio contrattuale 2022-2024, previsti dall'articolo 4 della legge provinciale 13 marzo 2024, n. 3, è autorizzata, a titolo di arretrati contrattuali, la spesa di 137.177.650 euro sul bilancio dell'esercizio finanziario 2024.

2. Il riparto dell'onere annuo previsto dal comma 1 tra i singoli comparti e aree di contrattazione previsti dall'articolo 54 della legge sul personale della Provincia 1997 è definito con le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.

- 9 -

3. I trasferimenti di risorse agli enti diversi dalla Provincia, volti a coprire gli oneri derivanti dal comma 1, sono effettuati con le modalità di finanziamento previste dalle leggi provinciali che disciplinano questi enti. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 60, comma 4 bis, della legge sul personale della Provincia 1997 i predetti enti, in sede di applicazione dei contratti collettivi, possono utilizzare risorse, a carico dei rispettivi bilanci, aggiuntive rispetto a quelle assegnate in sede di riparto tra i singoli comparti e aree di contrattazione.

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 3 del 2024 è inserito il seguente:

"2 bis. L'onere annuo derivante dalla contrattazione collettiva provinciale previsto dal comma 1 è incrementato di 20.669.500 euro per l'anno 2024 e di 22.461.500 euro dall'anno 2025. Per l'attuazione di questo comma si applica quanto previsto dai commi 4 e 5. Il predetto onere è ulteriormente incrementato di 333.000 euro per l'anno 2024 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2025 a favore del personale a cui si applica il decreto del Presidente della Repubblica n. 405 del 1988 nonché di 833.000 euro per l'anno 2024 e di 2.500.000 euro a decorrere dall'anno 2025 a favore del personale del comparto sanitario."

5. La spesa prevista dall'articolo 6, commi 1 e 2, è aumentata della quota degli oneri autorizzati dal comma 4 del presente articolo, con riferimento al personale appartenente al comparto autonomie locali, al comparto ricerca e al comparto scuola.

6. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede integrando gli stanziamenti disposti da questa legge con 137.177.650 euro per l'anno 2024, nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva).

7. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 bis dell'articolo 4 della legge provinciale n. 3 del 2024, introdotto dal comma 4, si provvede integrando gli stanziamenti disposti dalla presente legge con 21.835.500 euro per l'anno 2024 e con 25.961.500 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, stimato in 25.961.500 euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Art. 8

Determinazione degli oneri per la contrattazione collettiva per il triennio contrattuale 2025-2027

1. Per la contrattazione collettiva provinciale per il triennio contrattuale 2025-2027, relativa al personale degli enti a cui si applica la contrattazione collettiva provinciale in base all'articolo 54 della legge sul personale della Provincia 1997, nonché al personale delle scuole dell'infanzia equiparate e dei centri di formazione professionale, è autorizzata la spesa di 39.100.000 euro per l'anno 2025, di 79.000.000 euro per l'anno 2026 e di 119.700.000 euro a decorrere dall'anno 2027. Questa spesa è incrementata di 2.500.000 euro annui a decorrere dal 2025, da destinare al personale del comparto sanitario secondo le direttive impartite dalla Giunta provinciale all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale.

2. Il riparto della spesa prevista dal comma 1 tra i singoli comparti e aree di contrattazione previsti dall'articolo 54 della legge sul personale della Provincia 1997 è definito con le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.

3. I trasferimenti delle risorse previste dal comma 1 agli enti diversi dalla Provincia sono effettuati con le modalità di finanziamento previste dalle leggi provinciali che disciplinano questi enti. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 60, comma 4 bis,

- 10 -

della legge sul personale della Provincia 1997 i predetti enti, in sede di applicazione dei contratti collettivi, possono utilizzare risorse, a carico dei rispettivi bilanci, aggiuntive rispetto a quelle assegnate in sede di riparto tra i singoli comparti e aree di contrattazione.

4. La spesa prevista dall'articolo 6, commi 1 e 2, è aumentata della quota degli oneri autorizzati dal presente articolo, con riferimento al personale appartenente al comparto autonomie locali, al comparto ricerca e al comparto scuola.

5. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede integrando gli stanziamenti disposti da questa legge con 41.600.000 euro per l'anno 2025 e con 81.500.000 euro per l'anno 2026 nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, stimato in 122.200.000 euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Art. 9

Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)

1. Nel comma 7 dell'articolo 12 bis della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: "Annualmente è trasmesso al Consiglio provinciale l'atto organizzativo aggiornato comprensivo di tutte le modificazioni intervenute." sono soppresse.

2. Nel comma 1 bis dell'articolo 34 bis della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: "coadiuvato dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di personale o dal direttore generale" sono sostituite dalle seguenti: "coadiuvato dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di personale o dal direttore generale, o da dirigenti delegati da questi ultimi".

3. Nel comma 2 bis dell'articolo 34 bis della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: "coadiuvato dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di personale o dal direttore generale" sono sostituite dalle seguenti: "coadiuvato dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di personale o dal direttore generale, o da dirigenti delegati da questi ultimi".

4. Il comma 2 dell'articolo 40 della legge sul personale della Provincia 1997 è sostituito dal seguente:

"2. L'avviso dell'approvazione della graduatoria è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione."

5. Dopo il comma 5 ter dell'articolo 47 bis della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

"5 quater. La partecipazione in qualità di presidente o componente del collegio consultivo tecnico, previsto dall'articolo 215 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), della Provincia e dei suoi enti strumentali da parte del personale dei medesimi enti è svolto in orario di lavoro e dà diritto a un compenso determinato secondo quanto previsto dalla normativa statale."

6. Dopo il comma 1 dell'articolo 52 della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

"1 bis. La risoluzione del rapporto di lavoro decorre dalla prima data utile prevista dalla disciplina vigente in materia di accesso al trattamento pensionistico, secondo le modalità indicate dalla Giunta provinciale per i diversi comparti di contrattazione e le specifiche qualifiche e figure professionali cui si applica la contrattazione collettiva provinciale. Per esigenze inderogabili di servizio la Giunta provinciale può disporre il mantenimento in servizio, previo accordo con l'interessato. L'ente comunica all'interessato, almeno sei mesi prima del verificarsi della condizione

- 11 -

prevista, la risoluzione del rapporto di lavoro."

7. Dopo il comma 1 dell'articolo 59 della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

"1 bis. Le risorse autorizzate per i rinnovi dei contratti del pubblico impiego ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettera b), della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979), rappresentano limite esclusivamente per la quantificazione dei costi derivanti da disposizioni contrattuali che determinano maggiori oneri a carico del bilancio."

8. Dopo il comma 3 dell'articolo 67 bis della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

"3 bis. Il personale appartenente al corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento è assicurato contro gli infortuni occorsi in servizio e le infermità contratte per causa diretta di servizio mediante iscrizione all'assicurazione generale gestita dall'Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro (INAIL). Per quanto non compreso in questa copertura assicurativa possono essere attivate le assicurazioni previste dall'articolo 2 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi). Con deliberazione della Giunta provinciale sono disciplinate le modalità attuative di questo comma. L'onere derivante dall'applicazione di questo comma è compreso nei limiti di spesa di personale fissati ai sensi dell'articolo 63."

9. Gli articoli 30 e 60 bis della legge sul personale della Provincia 1997, nonché l'articolo 9 della legge provinciale 4 agosto 2022, n. 10, sono abrogati.

10. Il compenso previsto dall'articolo 47 bis, comma 5 quater, della legge sul personale della Provincia 1997, come introdotto dal comma 5 del presente articolo, e i relativi arretrati sono riconosciuti anche ai componenti e al presidente dei collegi consultivi tecnici costituiti prima della data di entrata in vigore della presente legge che non hanno ancora cessato l'attività, nei limiti delle risorse stanziare in bilancio con riguardo all'intervento.

11. Il comma 1 bis dell'articolo 52 della legge sul personale della Provincia 1997, introdotto dal comma 6 del presente articolo, si applica a partire dal 1° gennaio 2024.

Art. 10

Modificazioni della legge provinciale 30 luglio 2008, n. 13 (Istituzione della giornata dell'autonomia e disciplina dei segni distintivi della Provincia autonoma di Trento)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 13 del 2008 è inserito il seguente:

"4 bis. Nell'ambito delle celebrazioni della giornata dell'autonomia, o in altre ricorrenze legate alla storia dell'autogoverno e alle istituzioni autonomistiche, la Provincia può organizzare, direttamente o mediante i propri enti strumentali, eventi e manifestazioni previsti dall'articolo 4 della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 19, rivolti alla cittadinanza al fine di promuovere e diffondere i valori dell'autonomia."

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 13 del 2008 è inserito il seguente:

"2 bis. La Provincia, per il tramite dell'assessorato competente in materia di promozione della conoscenza dell'autonomia, coordina le iniziative per la valorizzazione dell'autonomia previste da quest'articolo avvalendosi delle strutture provinciali e degli enti strumentali competenti, al fine di garantire un'offerta organica e orientata alla crescita generale della percezione dell'istituzione e di accrescere il ruolo della Provincia quale punto di riferimento per la definizione delle politiche di autogoverno dei territori. Sono fatte salve le iniziative realizzate dal Consiglio provinciale."

- 12 -

Art. 11

Inserimento dell'articolo 22 bis nella legge provinciale 27 luglio 2012, n. 16 (Disposizioni per la promozione della società dell'informazione e dell'amministrazione digitale e per la diffusione del software libero e dei formati di dati aperti)

1. Dopo l'articolo 22, nel capo VIII, della legge provinciale n. 16 del 2012 è inserito il seguente:

"Art. 22 bis

Implementazione dell'intelligenza artificiale nell'azione amministrativa

1. Allo scopo di assicurare il buon andamento e l'efficienza dell'azione amministrativa e aumentare la qualità e la quantità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, la Giunta provinciale definisce con proprio provvedimento la strategia territoriale per l'applicazione dell'intelligenza artificiale alla pubblica amministrazione trentina. Questa strategia si fonda sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in funzione strumentale e di supporto all'attività della pubblica amministrazione, nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale, in una logica antropocentrica.

2. Al fine di dare attuazione alla strategia territoriale per l'applicazione dell'intelligenza artificiale è istituita una cabina di regia, quale organo di supporto della Giunta provinciale con funzioni consultive e propositive. La cabina di regia ha l'obiettivo di assicurare il coordinamento complessivo delle iniziative innovative della Provincia e degli enti strumentali relativamente agli aspetti infrastrutturali, all'adozione di strumenti e soluzioni già disponibili, alla formazione del personale, alla gestione degli aspetti etici, di trasparenza, responsabilità e sicurezza, garantendo agli interessati la conoscibilità del funzionamento dell'intelligenza artificiale e la tracciabilità del suo utilizzo.

3. Le funzioni propositive previste dal comma 2 possono riguardare anche il ricorso a strumenti innovativi di regolamentazione per l'intelligenza artificiale (regulatory sandbox), quali spazi tecnico-normativi sperimentali e temporanei per i soggetti che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale, finalizzati a connettere operatori del settore ed enti regolatori, nonché a fornire un ambiente controllato che agevoli lo sviluppo e la validazione dei sistemi innovativi di intelligenza artificiale.

4. La cabina di regia è istituita per la durata della legislatura con deliberazione della Giunta provinciale, che ne definisce la composizione e ne disciplina l'organizzazione e le modalità di svolgimento delle attività.

5. Il presidente della cabina di regia può invitare a partecipare alle riunioni i dirigenti delle strutture provinciali e degli enti strumentali in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché soggetti esperti nelle specifiche tematiche oggetto di trattazione.

6. Le funzioni di segreteria della cabina di regia sono svolte dalla struttura provinciale competente in materia di digitalizzazione. Per la partecipazione alla cabina di regia non spettano compensi o rimborsi spese.

7. Nel rispetto dei limiti di spesa previsti dall'articolo 63 della legge provinciale 3 aprile 1997 n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), l'atto organizzativo della Provincia previsto dall'articolo 12 bis, comma 7, della medesima legge provinciale istituisce un'unità di missione semplice temporanea aggiuntiva rispetto a quelle previste dall'articolo 12 quinquies, comma 3, della legge sul personale della Provincia 1997 e dall'articolo 16 (Unità di missione temporanee per lo svolgimento di particolari funzioni), comma 1, lettera b), della legge provinciale 29 dicembre 2022, n. 20, per svolgere i compiti connessi al processo di implementazione e monitoraggio delle soluzioni di intelligenza artificiale a livello provinciale. L'unità di missione semplice ha il compito di sperimentare l'utilizzo di applicazioni, sistemi, strumenti e soluzioni di intelligenza artificiale in ambito provinciale, all'interno dei processi e dei sistemi della Provincia. L'incarico dirigenziale conferito per la direzione della struttura non è computato nel contingente massimo dei dirigenti stabilito dall'articolo 21, commi 1 e 7, della legge sul personale della Provincia 1997. In

- 13 -

considerazione delle specifiche esigenze per le quali è istituita, la struttura prevista da quest'articolo cessa il 31 dicembre 2028."

Art. 12

Modificazione dell'articolo 10 della legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 (legge provinciale sul difensore civico 1982)

1. Nel comma 3 dell'articolo 10 della legge provinciale sul difensore civico 1982 le parole: "Se sono lavoratori in quiescenza che svolgono l'incarico a titolo gratuito, inoltre, spetta loro anche il rimborso delle spese sostenute per viaggi effettuati dal luogo di residenza alla sede dell'ufficio." sono soppresse.

2. Il comma 1 trova applicazione per le nomine disposte successivamente all'entrata in vigore di questa legge. Per le cariche in essere continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

Sezione III

Disposizioni in materia di coesione territoriale e politiche per la casa

Art. 13

Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 ter della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

"2 bis. L'indicatore composito costituisce lo strumento di individuazione dei territori nei quali attuare le politiche provinciali di coesione territoriale, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta provinciale."

2. Nel comma 3 dell'articolo 1 ter della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: "La Giunta provinciale con successive deliberazioni, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, individua le politiche pubbliche oggetto di applicazione dell'indicatore previsto dal comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "La Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, può individuare altre politiche pubbliche cui applicare l'indicatore previsto dal comma 2".

3. Dopo l'articolo 24 quater della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

"Art. 24 quinquies

Progetto sperimentale per la rivitalizzazione delle aree geografiche a rischio di abbandono

1. Al fine di favorire la coesione territoriale e contribuire al consolidamento dei valori comunitari, la Provincia approva un progetto sperimentale per la rivitalizzazione dei centri abitati che sono a rischio di abbandono per ragioni demografiche, sociali ed economiche. Il progetto persegue, in particolare, l'incremento della popolazione di questi centri abitati, attraverso il recupero e la riqualificazione a fini abitativi del patrimonio edilizio esistente.

2. Il progetto sperimentale prevede un sostegno finanziario per il recupero e la riqualificazione degli immobili e delle relative pertinenze, situati nei comuni individuati con deliberazione della Giunta provinciale, applicando l'indicatore composito di cui all'articolo 1 ter, oppure uno o più degli indicatori che concorrono a formarlo. Il contributo è concesso nella misura

massima del 40 per cento della spesa ammessa, per un massimo di 80.000 euro per unità abitativa.

3. Il contributo è riconosciuto a favore di persone fisiche che recuperano o riqualificano immobili di cui sono proprietarie o titolari di un diritto reale di godimento, o che lo diventeranno entro il periodo di tempo stabilito con deliberazione della Giunta provinciale. Le unità abitative oggetto degli interventi devono essere destinate ad abitazione principale del richiedente o devono essere locate a canone moderato entro il termine definito con deliberazione della Giunta provinciale. La destinazione dell'unità abitativa ai sensi di questo comma deve durare almeno dieci anni dalla fine dei lavori; detto vincolo è annotato al libro fondiario.

4. Nel caso di acquisto dell'unità abitativa oggetto di recupero o riqualificazione, successivo alla data di approvazione del bando, il contributo è maggiorato nella misura massima del 20 per cento dell'importo contrattuale, al netto degli oneri fiscali, e nella somma massima di 20.000 euro.

5. La Giunta provinciale con propria deliberazione, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale e del Consiglio delle autonomie locali, stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione di questo articolo, e in particolare:

- a) le modalità di presentazione della domanda;
- b) le tipologie di intervento e la spesa ammissibile;
- c) i requisiti e le condizioni per l'accesso al contributo, nonché i criteri per la formazione della graduatoria compresa la possibilità di riconoscere priorità per determinate categorie, con particolare riguardo alle domande relative a interventi edilizi realizzati su immobili situati nei centri storici;
- d) la disciplina relativa al cumulo con altri contributi o agevolazioni previsti dalla Provincia o, se la normativa statale lo consente, dallo Stato;
- e) i casi e i criteri di rideterminazione o di decadenza del contributo;
- f) gli ulteriori criteri per l'eventuale riparto di risorse residue a seguito della concessione dei contributi previsti da questo articolo.

6. A supporto dell'attuazione del progetto sperimentale la Provincia realizza e promuove interventi di informazione, sensibilizzazione, monitoraggio e valutazione dei risultati conseguiti e persegue il raccordo tra gli interventi previsti dal progetto e le azioni previste da altri strumenti di coesione territoriale."

4. Per i fini dell'articolo 24 quinquies della legge provinciale n. 3 del 2006, introdotto dal comma 3 di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 nell'ambito della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale).

Art. 14

Modificazione dell'articolo 29 della legge provinciale 4 agosto 2022, n. 10, in materia di contributo integrativo alla locazione sul libero mercato

1. Nel comma 1 dell'articolo 29 della legge provinciale n. 10 del 2022 le parole: "Per gli anni 2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2023, 2024 e 2025".

2. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2025 nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali).

- 15 -

Art. 15

Interventi per favorire l'acquisto da parte di giovani e famiglie numerose della prima casa di abitazione da recuperare

1. La Provincia può concedere un contributo in conto capitale ai giovani e alle coppie di giovani di età inferiore a quarant'anni e alle famiglie numerose per favorire l'acquisto di unità immobiliari esistenti da destinare a prima casa di abitazione, se esse richiedono interventi di recupero o di riqualificazione energetica.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione di quest'articolo, e in particolare:

- a) i requisiti e le condizioni per l'accesso al contributo;
- b) la misura del contributo ed eventuali maggiorazioni;
- c) le modalità e le condizioni per la concessione ed erogazione del contributo;
- d) gli eventuali divieti di cumulo con altri contributi o agevolazioni fiscali previsti dalla Provincia o dallo Stato;
- e) i casi e i criteri di rideterminazione o di decadenza del contributo.

3. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2025 nell'ambito della missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare).

Art. 16

Misure per il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare esistente

1. Per promuovere la realizzazione di interventi sul patrimonio immobiliare esistente, la Provincia può concedere un contributo a copertura degli interessi maturati su finanziamenti contratti con gli istituti di credito convenzionati per le spese relative a interventi di recupero o di riqualificazione energetica di unità immobiliari destinate o da destinare a prima casa di abitazione nonché di ulteriori unità immobiliari ad uso abitativo come individuate nella deliberazione della Giunta provinciale di cui al comma 2.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione di quest'articolo, e in particolare:

- a) i requisiti e le condizioni per l'accesso al contributo, nonché gli eventuali vincoli in capo ai beneficiari;
- b) le tipologie d'intervento e la spesa ammissibile;
- c) la misura del contributo, le modalità e le eventuali ulteriori condizioni per la concessione e l'erogazione del contributo, compresa la sua durata;
- d) le modalità e le condizioni di convenzionamento con gli istituti di credito e i criteri per la definizione del tasso d'interesse applicato;
- e) gli eventuali divieti di cumulo con altri contributi o agevolazioni fiscali previsti dalla Provincia o dallo Stato per le spese ammesse a finanziamento;
- f) i casi e i criteri di rideterminazione o di decadenza del contributo.

3. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa complessiva di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034 nell'ambito della missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare).

- 16 -

Art. 17

Sostegno al pagamento dei canoni di locazione nelle zone periferiche e svantaggiate

1. Per favorire l'incremento della popolazione insediata nelle zone periferiche e svantaggiate del territorio provinciale, la Provincia può promuovere azioni volte a riconoscere ai nuclei familiari che si trasferiscono in queste zone un incentivo economico per il pagamento del canone di locazione sul libero mercato. Il contributo è riconosciuto per un periodo di tre anni. L'incentivo può essere maggiorato dalla Giunta provinciale per i giovani e le coppie di giovani di età inferiore a quarant'anni e per le famiglie numerose, nonché per altri eventuali casi individuati dalla Giunta provinciale.

2. Con propria deliberazione la Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, definisce le disposizioni necessarie per l'attuazione di quest'articolo, e in particolare:

- a) i requisiti e le condizioni per l'accesso all'incentivo, compreso il termine entro cui trasferire la residenza;
- b) la misura del contributo, le modalità e le eventuali ulteriori condizioni per la concessione e l'erogazione del contributo;
- c) i criteri per l'individuazione delle zone interessate;
- d) i criteri per la ripartizione delle risorse disponibili tra le comunità e il territorio della Val d'Adige.

3. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali).

Art. 18

Modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)

1. L'articolo 62 della legge provinciale n. 21 del 1992 è sostituito dal seguente:

"Art. 62

Interventi per il risanamento di immobili a fini locativi

1. Per promuovere la realizzazione di interventi sul patrimonio immobiliare esistente e favorire il risanamento di immobili a fini locativi nelle zone periferiche e svantaggiate, individuate anche utilizzando l'indicatore composito di cui all'articolo 1 ter della legge provinciale n. 3 del 2006, la Provincia può concedere un contributo in conto capitale a favore di soggetti senza scopo di lucro individuati dalla deliberazione di cui al comma 2 che intendono risanare e concedere in locazione immobili di loro proprietà a soggetti con bisogni abitativi.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione di quest'articolo, e in particolare:

- a) i soggetti con bisogni abitativi destinatari degli alloggi risanati;
- b) i requisiti e le condizioni per l'accesso al contributo, nonché i vincoli in capo ai beneficiari;
- c) le tipologie d'intervento e la spesa ammissibile;
- d) la misura del contributo;
- e) le modalità e le eventuali ulteriori condizioni per la concessione e l'erogazione del contributo, nei limiti dello stanziamento di bilancio;
- f) gli eventuali divieti di cumulo con altri contributi o agevolazioni fiscali previsti dalla Provincia o dallo Stato per le spese ammesse a finanziamento;
- g) i casi e i criteri di rideterminazione o di decadenza del contributo."

- 17 -

2. Gli articoli 63, 64 e 65 della legge provinciale n. 21 del 1992 sono abrogati.

3. Le disposizioni sostituite e abrogate da questo articolo continuano a trovare applicazione nei confronti dei soggetti beneficiari dei contributi di risanamento a fini locativi già concessi alla data di entrata in vigore di questa legge.

4. Per i fini dell'articolo 62 della legge provinciale n. 21 del 1992, come sostituito dal comma 1, con la tabella A è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2025 nell'ambito della missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare).

Art. 19

Ulteriori disposizioni in materia di politiche della casa

1. Per il 2024, la Provincia è autorizzata a incrementare le dotazioni del fondo di garanzia per la prima casa, previsto dall'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per un importo complessivo di 2.000.000 di euro.

2. Per i fini di quest'articolo con la tabella A è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2024 nell'ambito della missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare).

Sezione IV

Disposizioni in materia di istruzione, giovani, cultura e sport

Art. 20

Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)

1. Nella lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sulla scuola 2006, dopo le parole: "della pace," sono inserite le seguenti: "del rispetto, delle pari opportunità,".

2. Dopo la lettera f bis) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserita la seguente:

"f bis a) promuovere l'educazione alla cittadinanza digitale, lo sviluppo delle competenze digitali, l'uso consapevole e responsabile delle tecnologie e il benessere digitale,".

3. Nel comma 2 bis dell'articolo 8 bis della legge provinciale sulla scuola 2006, dopo le parole: "anche promuovendo misure atte a non pregiudicare la pratica sportiva agonistica" sono inserite le seguenti: "e a sostenere gli studenti e le studentesse che praticano discipline sportive in modo continuativo".

4. Dopo il comma 2 ter dell'articolo 8 bis della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

"2 quater. Ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto speciale, per concorrere agli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica e garantire efficienza nell'organizzazione delle attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro a favore del personale delle scuole del sistema educativo provinciale individuate nell'articolo 8, comma 2, la Provincia può fornire in forma aggregata corsi rivolti a questo personale, effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)."

5. Dopo l'articolo 25 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

"Art. 25 bis

Convocazione degli organi collegiali in modalità telematica

1. Le sedute del consiglio dell'istituzione, del collegio docenti e delle sue articolazioni, nonché dei consigli di classe, fatte salve le riunioni per le valutazioni intermedie, per gli scrutini finali e per i procedimenti disciplinari a carico degli studenti, possono essere convocate e svolte in modalità telematica secondo le modalità stabilite con regolamenti interni degli organi collegiali, nel rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità, identificabilità, di pubblicità e regolare svolgimento delle sedute."

6. Il comma 2 bis dell'articolo 36 della legge provinciale sulla scuola 2006 è abrogato.

7. L'articolo 41 ter della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 41 ter

Pubblicazione dei dati dello stato occupazionale degli studenti

1. La Provincia, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e formative, anche paritarie, pubblica i dati del monitoraggio dello stato occupazionale degli studenti delle singole istituzioni con riferimento all'anno successivo al termine del percorso scolastico e formativo con indicazione dei settori di impiego e, per gli anni successivi, effettua indagini statistiche funzionali alla conoscenza del medesimo stato occupazionale."

8. Nel comma 1 dell'articolo 65 della legge provinciale sulla scuola 2006, dopo le parole: ", secondo quanto previsto dai piani di studio provinciali." sono inserite le seguenti: "Nelle attività di alternanza scuola - lavoro delle istituzioni scolastiche rientrano le attività per l'orientamento degli studenti."

9. Dopo il comma 2 ter dell'articolo 95 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

"2 quater. Per garantire continuità nell'attività amministrativo-contabile relativa ai progetti - finanziati, in tutto o in parte, con risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o del piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) - delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, i relativi dirigenti possono rinnovare, se risulta disponibile il medesimo posto e per un massimo di ulteriori due anni, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale amministrativo stipulati l'anno scolastico precedente. Il rinnovo ha ad oggetto contratti su posto disponibile vacante o non vacante, a condizione che il dipendente sia inserito nelle graduatorie d'istituto previste da quest'articolo o altri canali di reclutamento previsti con deliberazione della Giunta provinciale."

10. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 109 bis della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserita la seguente:

"a bis) promozione dell'educazione alla cittadinanza digitale, dello sviluppo delle competenze digitali, dell'uso consapevole e responsabile delle tecnologie, del benessere digitale;"

11. Dopo la lettera g) del comma 2 dell'articolo 109 bis della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserita la seguente:

"g bis) definizione di ambiti e tempistiche per l'utilizzo delle piattaforme e degli strumenti digitali a supporto della didattica per gli studenti, nonché per le comunicazioni e scambio di informazioni scuola - famiglia."

12. I commi 4 ter e 4 sexies dell'articolo 120 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono abrogati.

- 19 -

Art. 21

Misure per la stabilizzazione del personale insegnante delle istituzioni formative provinciali

1. Nell'anno 2025 è indetto un concorso straordinario per titoli e colloquio, in forma di lezione simulata, per la copertura di posti a tempo indeterminato nella figura professionale di insegnante delle istituzioni formative provinciali per l'insegnamento di discipline di tipo culturale e di tipo tecnico-pratico.

2. Il concorso è riservato agli insegnanti che, in possesso dei prescritti titoli di accesso, hanno prestato, negli otto anni scolastici o formativi precedenti la data di approvazione del relativo bando di concorso, almeno tre anni di servizio d'insegnamento nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali o paritarie del sistema educativo provinciale o nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e che sono iscritti nelle graduatorie, valide per il biennio formativo 2022-2024 e successivamente prorogate fino al 31 agosto 2025, per l'accesso al lavoro a tempo determinato del personale insegnante delle istituzioni formative provinciali. Nel bando sono definiti i fabbisogni, la tipologia delle prove d'esame e gli ulteriori titoli valutabili ai fini del concorso, differenziando il punteggio tra i titoli di servizio prestato presso le istituzioni scolastiche e formative pubbliche e presso quelle paritarie, e prevedendo in ogni caso l'attribuzione di uno specifico punteggio di almeno otto punti ogni tre anni per il servizio d'insegnamento effettivamente prestato con continuità per periodi non inferiori a tre anni nelle istituzioni formative provinciali. La valutazione dei titoli è effettuata dalla struttura provinciale competente. In esito al concorso, è formata una graduatoria di durata triennale. Per anno di servizio s'intende il servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni in relazione al singolo anno formativo.

Art. 22

Modificazioni della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977)

1. Dopo l'articolo 25 ter della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 è inserito il seguente:

"Art. 25 quater

Disposizioni sull'utilizzo del personale insegnante delle scuole dell'infanzia

1. La Giunta provinciale disciplina l'utilizzo presso le strutture provinciali competenti in materia di istruzione degli insegnanti delle scuole dell'infanzia provinciali per compiti connessi alla scuola, compresa la ricerca e la sperimentazione didattica ed educativa. Dopo tre anni scolastici consecutivi in utilizzo il personale insegnante perde la titolarità del posto presso la scuola dell'infanzia provinciale di assegnazione."

2. Dopo l'articolo 25 quater della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 è inserito il seguente:

"Art. 25 quinquies

Disposizioni per la valorizzazione del personale insegnante delle scuole dell'infanzia

1. La Giunta provinciale impartisce specifiche direttive all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale per il riconoscimento contrattuale della flessibilità di prestazione dell'orario di servizio del personale insegnante delle scuole dell'infanzia, nell'ambito degli oneri contrattuali già autorizzati."

3. Dopo il comma 2 quater dell'articolo 48 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 è inserito il seguente:

- 20 -

"2 quinquies. Il finanziamento per le spese previste dal comma 1, lettera c), come determinato ai sensi dei commi 2 bis, 2 ter e 2 quater, è aumentato di 85.000 euro una tantum per il solo anno scolastico 2023-2024. A partire dall'anno scolastico 2024-2025, il finanziamento è aumentato di 35.000 euro all'anno nonché una tantum, per il solo anno scolastico 2024-2025, di 167.000 euro."

4. Nel comma 3 dell'articolo 50 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 le parole: "fino a cinque unità" sono sostituite dalle seguenti: "fino a dieci unità".

5. Nel comma 3 dell'articolo 50 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 le parole: "o più di cinque" sono sostituite dalle seguenti: "o più di dieci".

6. Nel comma 3 dell'articolo 50 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 le parole: "cinque unità a tempo pieno" sono sostituite dalle seguenti: "dieci unità a tempo pieno".

7. Il comma 1 si applica a partire dall'anno scolastico 2025-2026, anche con riferimento a chi è già in utilizzo alla Provincia alla data del 31 agosto 2024.

8. Per i fini del comma 2 quinquies dell'articolo 48 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977, come modificato dal comma 3, con la tabella A è autorizzata la spesa di 287.000 euro per l'anno 2024 e di 35.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, nell'ambito della missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 01 (Istruzione prescolastica). Per gli anni successivi, alla copertura dell'onere a regime, quantificato in 35.000 euro annui, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

9. Per i fini del comma 3 dell'articolo 50 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977, come modificato dai commi 4, 5 e 6, con la tabella A è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2024 e di 180.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 nell'ambito della missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 01 (Istruzione prescolastica). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, stimato in 180.000 euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Art. 23

Modificazione dell'articolo 7 bis della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani 2007)

1. Alla fine della lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 bis della legge provinciale sui giovani 2007 sono inserite le parole: ", nonché sugli altri servizi erogati sul territorio provinciale, ivi inclusi quelli a supporto del benessere psicofisico dei giovani e quelli finalizzati all'orientamento professionale;".

Art. 24

Modificazioni della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007)

1. Nel comma 2 dell'articolo 9 della legge provinciale sulle attività culturali 2007, le parole: "promuove il coordinamento degli enti, degli istituti e delle associazioni operanti in ambito provinciale nel campo della ricerca storica riguardante il territorio del Trentino e sostiene in particolare l'attività della Società di studi trentini di scienze storiche, anche con ricorso allo strumento della convenzione" sono sostituite dalle seguenti: "promuove il coordinamento degli enti, degli istituti e delle associazioni operanti in ambito provinciale nel campo della ricerca storica riguardante il territorio del Trentino e ne sostiene l'attività, anche con ricorso allo strumento della convenzione".

2. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 25 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è sostituita dalla seguente:

- 21 -

"g) la previsione di un direttore, responsabile dell'attuazione e dello sviluppo del progetto culturale e scientifico del museo nonché della gestione nel suo complesso, al quale sono affidati i poteri di amministrazione del museo che non rientrano nella competenza del consiglio di amministrazione e del suo presidente. Per il conferimento dell'incarico da direttore si applica la disciplina per la nomina dei dirigenti della Provincia prevista dalla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997); il direttore è selezionato dalla Giunta provinciale tra soggetti in possesso di un'adeguata formazione ed esperienza professionale, coerente con le specifiche competenze tecnico-scientifiche necessarie per la direzione del museo. Il trattamento del direttore è definito nel contratto collettivo di lavoro provinciale per l'area dirigenziale; se il direttore è assunto con contratto a tempo determinato, il trattamento economico è stabilito dalla Giunta provinciale per la durata dell'incarico, tenuto conto delle caratteristiche del museo da dirigere e dei programmi da realizzare;"

Art. 25

Modificazioni della legge provinciale 18 maggio 2021, n. 8 (Misure straordinarie per l'organizzazione dei venticinquesimi giochi olimpici invernali e dei quattordicesimi giochi paralimpici invernali 2026 e modificazioni della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, in materia di valutazione dell'impatto ambientale delle opere pubbliche)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 8 del 2021 è inserito il seguente:

"3 bis. In relazione alle funzioni previste dal comma 3, il coordinamento provinciale garantisce anche l'accoglienza e l'ospitalità dei soggetti coinvolti nell'organizzazione dei giochi ed è autorizzato a sostenerne le relative spese."

2. Nel comma 1 dell'articolo 4 bis della legge provinciale n. 8 del 2021, dopo le parole: "per le olimpiadi e le paralimpiadi invernali 2026" sono inserite le seguenti: ", secondo quanto previsto dall'articolo 3 bis, comma 1, del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10 (Disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A."), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2024, n. 42".

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 bis della legge provinciale n. 8 del 2021 è inserito il seguente:

"1 bis. Ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 3, del decreto-legge n. 10 del 2024 la Provincia può disporre, anche su richiesta del comitato organizzatore dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 (OCOG), l'occupazione temporanea delle aree previste nei documenti di pianificazione del programma di realizzazione dei giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026 che rientrano nel territorio provinciale, se ciò risulta necessario ad assicurare la fruibilità e funzionalità degli impianti e delle infrastrutture e lo svolgimento dell'evento. In tal caso si applicano gli articoli 27 e 28 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (legge provinciale sugli espropri 1993)."

4. Dopo l'articolo 4 quinquies della legge provinciale n. 8 del 2021 è inserito il seguente:

"Art. 4 sexies

Misure di sostegno per la continuità della pratica sportiva su ghiaccio

1. In considerazione della partecipazione della Provincia all'organizzazione delle olimpiadi invernali e delle paralimpiadi invernali 2026 e della candidatura all'organizzazione della V edizione dei giochi olimpici giovanili invernali 2028, al fine di garantire la continuità della pratica delle discipline sportive su ghiaccio presso gli impianti sportivi inseriti nel piano complessivo delle opere olimpiche approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2023, la Provincia può concedere agli enti gestori o alle associazioni ed enti sportivi che utilizzano i suddetti

- 22 -

impianti contribuiti in conto capitale per la realizzazione di interventi volti a dotare i suddetti impianti di strutture o attrezzature che consentano la pratica sportiva su ghiaccio nell'intero arco dell'anno. L'ammontare del contributo è determinato nell'importo massimo di 200.000 euro e non può comunque superare il 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

2. La Giunta provinciale con propria deliberazione, stabilisce i criteri, le modalità ed eventuali condizioni per la concessione del contributo, anche con la finalità di avvicinare i giovani allo sport, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione di questo articolo.

3. I contributi previsti da questo articolo sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato."

5. Per i fini del comma 3 bis dell'articolo 2 della legge provinciale n. 8 del 2021, introdotto dal comma 1, con la tabella A è autorizzata la spesa di 5.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 nell'ambito della missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 01 (Sport e tempo libero).

6. Per i fini dell'articolo 4 sexies della legge provinciale n. 8 del 2021, introdotto dal comma 4, con la tabella A è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2024 nell'ambito della missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 01 (Sport e tempo libero).

Art. 26

Integrazione dell'articolo 37 della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 (legge provinciale sullo sport 2016)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 37 della legge provinciale sullo sport 2016 è inserito il seguente:

"3 bis. Per garantire la continuità delle attività svolte dal comitato provinciale del CONI, dal comitato provinciale del CIP e dai soggetti indicati nel comma 1 sul territorio provinciale, la Giunta provinciale può anche assicurare, tramite l'Opera universitaria, la disponibilità del compendio sportivo che, per le predette attività, è stato oggetto dell'accordo di programma previsto dall'articolo 7 ter della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (legge provinciale sullo sport 1990), nonché il sostenimento delle spese di gestione e funzionamento del suddetto compendio."

2. Per i fini del comma 3 bis dell'articolo 37 della legge provinciale sullo sport 2016, introdotto dal comma 1, con la tabella A è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2024 e di 110.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 nell'ambito della missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 04 (Istruzione universitaria). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, stimato in 110.000 euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Sezione V

Disposizioni in materia di turismo e sviluppo economico

Art. 27

Disposizioni in materia di codice identificativo nazionale e connesse modificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)

1. Con riferimento agli esercizi alberghieri, agli esercizi extra-alberghieri e agli alloggi per uso turistico disciplinati dalla legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002), nonché agli agriturismi che svolgono le attività previste dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge provinciale 30 ottobre 2019, n. 10

(legge provinciale sull'agriturismo 2019), ai campeggi, campeggi-villaggio e campeggi parco per vacanze previsti dalla legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012), ai rifugi alpini e ai rifugi escursionistici previsti dalla legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993), si applicano gli obblighi di acquisizione, esposizione e indicazione del codice identificativo nazionale (CIN) previsti dalla normativa statale in materia. La Giunta provinciale può dettare disposizioni operative per garantire l'interoperabilità e il raccordo del sistema informativo provinciale del turismo con le banche dati nazionali e per l'attuazione di questo comma.

2. Per la violazione degli obblighi di acquisizione, esposizione e indicazione del CIN si applicano le sanzioni amministrative nella misura prevista dalla normativa statale. Alle attività di controllo e vigilanza e all'applicazione delle sanzioni amministrative provvedono i soggetti individuati dalle leggi provinciali di settore con riferimento alle singole tipologie turistico-ricettive individuate dal comma 1, secondo quanto previsto dalle medesime leggi di settore.

3. Alla fine del comma 1 dell'articolo 37 bis della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 sono inserite le parole: ", secondo quanto stabilito con deliberazione della Giunta provinciale. I comuni accedono al sistema informativo del turismo per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo di loro competenza".

4. Alla fine del comma 2 dell'articolo 37 bis della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 sono inserite le parole: "Resta fermo quanto previsto dalla normativa statale in materia di locazioni turistiche gestite in forma imprenditoriale."

5. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) articolo 37 ter della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002;
- b) comma 4 bis dell'articolo 43 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002;
- c) articolo 30 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13;
- d) articolo 37 della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22;
- e) articolo 42 della legge provinciale 4 agosto 2022, n. 10.

6. L'articolo 37 ter, ad eccezione del comma 2 bis, della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 e le altre disposizioni indicate nel comma 5 del presente articolo continuano ad applicarsi fino alla data individuata ai sensi della normativa statale per l'applicazione degli obblighi di acquisizione, esposizione e indicazione del CIN, ancorché abrogati.

Art. 28

Modificazioni della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002

1. L'articolo 13 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002, nonché l'articolo 8 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 20, e l'articolo 49 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, sono abrogati.

2. Nel comma 1 sexies dell'articolo 13 bis della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 le parole: "; il visto di corrispondenza previsto dall'articolo 13 attesta anche la conformità alle disposizioni adottate ai sensi del comma 1 quater, lettere a), b) e b bis)" sono soppresse.

3. Alle istanze di visto di corrispondenza presentate prima della data di entrata in vigore di questa legge continua ad applicarsi l'articolo 13 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002, ancorché abrogato.

- 24 -

Art. 29

Integrazione dell'articolo 16 della legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8 (legge sulla promozione turistica provinciale 2020)

1. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 della legge sulla promozione turistica provinciale 2020, dopo le parole: "differenziabile con riferimento a singole agenzie territoriali d'area" sono inserite le seguenti: "e anche con riferimento a singoli ambiti territoriali".

Art. 30

Modificazione dell'articolo 12 (Disposizione transitoria concernente le aziende per il turismo) della legge provinciale 29 dicembre 2022, n. 19

1. Nel comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale n. 19 del 2022 le parole: "fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2025".

Art. 31

Modificazioni dell'articolo 13 bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica 2002)

1. La rubrica dell'articolo 13 bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 è sostituita dalla seguente: "Contributi per iniziative e manifestazioni di rilievo provinciale".

2. Nel comma 1 dell'articolo 13 bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 le parole: "a soggetti diversi da quelli previsti dagli articoli 6, 9, 12 ter e 12 quater" sono sostituite dalle seguenti: "a soggetti diversi dalla società per la promozione territoriale e il marketing turistico del Trentino prevista dall'articolo 14 della legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8 (legge sulla promozione turistica provinciale 2020), da quelli finanziati ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge e da quelli che possono accedere ai contributi previsti dall'articolo 18 della legge stessa".

Art. 32

Modificazioni della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012)

1. Il comma 1 dell'articolo 9 e l'articolo 10 della legge provinciale sui campeggi 2012, nonché l'articolo 65 della legge provinciale 16 giugno 2017, n. 3, sono abrogati.

2. All'inizio della lettera k bis) del comma 1 dell'articolo 21 della legge provinciale sui campeggi 2012 sono inserite le parole: "salvo che il fatto costituisca reato,".

3. All'inizio della lettera k ter) del comma 1 dell'articolo 21 della legge provinciale sui campeggi 2012 sono inserite le parole: "salvo che il fatto costituisca reato,".

4. All'inizio della lettera k quater) del comma 1 dell'articolo 21 della legge provinciale sui campeggi 2012 sono inserite le parole: "salvo che il fatto costituisca reato,".

5. Alle istanze di visto di corrispondenza presentate prima della data di entrata in vigore di questa legge continua ad applicarsi l'articolo 10 della legge provinciale sui campeggi 2012, ancorché abrogato.

- 25 -

Art. 33

Modificazioni della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, concernente "Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di media montagna e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)"

1. Nel comma 4 quater dell'articolo 4 della legge provinciale n. 20 del 1993 le parole: ", espressa nell'ambito di una conferenza di servizi appositamente indetta ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo). La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione la composizione della conferenza di servizi e approva le altre disposizioni necessarie per l'attuazione di questo comma" sono soppresse.

2. Nel comma 4 dell'articolo 27 bis della legge provinciale n. 20 del 1993 le parole: ", espressa nell'ambito di una conferenza di servizi appositamente indetta ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge provinciale sull'attività amministrativa. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione la composizione della conferenza di servizi e le altre disposizioni necessarie per l'attuazione di questo comma" sono soppresse.

Art. 34

Modificazione dell'articolo 61 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)

1. Nel comma 3 dell'articolo 61 della legge provinciale sul commercio 2010 le parole: ", nel limite massimo di 20.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite massimo di 28.000 euro".

2. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 nell'ambito della missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 02 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori).

Art. 35

Modificazioni della legge provinciale 6 luglio 2023, n. 6 (legge provinciale sugli interventi a favore dell'economia 2023)

1. Nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale sugli interventi a favore dell'economia 2023 le parole: "stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e applicati in via prevalente sul territorio provinciale" sono sostituite dalle seguenti: ", nonché fra i contratti collettivi territoriali di primo livello, stipulati dalle associazioni dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".

2. Alla fine della lettera d) del comma 2 dell'articolo 17 della legge provinciale sugli interventi a favore dell'economia 2023 sono inserite le parole: ", anche per il monitoraggio finalizzato alla prevenzione di infortuni sul lavoro".

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 della legge provinciale sugli interventi a favore dell'economia 2023 è inserito il seguente:

"1 bis. Le disposizioni specifiche adottate ai sensi dell'articolo 6 possono individuare i beneficiari degli aiuti previsti dal presente articolo anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 3."

- 26 -

4. Nel comma 1 dell'articolo 31 della legge provinciale sugli interventi a favore dell'economia 2023 le parole: "La Giunta provinciale adotta le deliberazioni previste dall'articolo 6 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge. Fino all'adozione della nuova disciplina attuativa" sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'adozione delle deliberazioni della Giunta provinciale previste dall'articolo 6".

5. Dopo il comma 3 dell'articolo 31 della legge provinciale sugli interventi a favore dell'economia 2023 è inserito il seguente:

"3 bis. In prima applicazione degli aiuti per investimenti per la transizione ecologica, la tutela dell'ambiente, l'economia circolare e l'efficienza energetica concessi nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis), fino alla data individuata con deliberazione della Giunta provinciale possono essere riconosciute spese sostenute prima della data di presentazione della domanda anche oltre il termine di diciotto mesi previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera e), ma comunque entro i trenta mesi precedenti tale data."

Art. 36

Modificazioni della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca 2005)

1. Nel comma 7 dell'articolo 8 della legge provinciale sulla ricerca 2005 le parole: "dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio)" sono sostituite dalle seguenti: "dalla normativa provinciale che disciplina gli interventi a sostegno dell'economia".

2. Nel comma 2 dell'articolo 12 ter della legge provinciale sulla ricerca 2005 le parole: "dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)" sono sostituite dalle seguenti: "dalla normativa provinciale che disciplina gli interventi a sostegno dell'economia".

3. Nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 della legge provinciale sulla ricerca 2005 le parole: "nell'ambito dell'articolo 5 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6" sono sostituite dalle seguenti: ", nell'ambito delle misure previste a tal fine dalla normativa provinciale che disciplina gli interventi a sostegno dell'economia".

4. Nel comma 2 dell'articolo 17 della legge provinciale sulla ricerca 2005 le parole: "dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese)" sono sostituite dalle seguenti: "dalla normativa provinciale che disciplina gli interventi a sostegno dell'economia".

5. Nella lettera d) del comma 2 dell'articolo 18 della legge provinciale sulla ricerca 2005 le parole: "ivi compreso quello previsto dall'articolo 5 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6" sono sostituite dalle seguenti: "compreso quello previsto a tal fine dalla normativa provinciale che disciplina gli interventi a sostegno dell'economia".

6. Nella lettera f) del comma 2 dell'articolo 18 della legge provinciale sulla ricerca 2005 le parole: "dai criteri per l'applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6" sono sostituite dalle seguenti: "dai criteri per l'applicazione della normativa provinciale che disciplina gli interventi a sostegno dell'economia".

- 27 -

Art. 37

Modificazioni della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave 2006)

1. Nel comma 10 bis dell'articolo 4 della legge provinciale sulle cave 2006, dopo le parole: "o nel caso di modifiche" sono inserite le seguenti: "amministrativo-procedurali".

2. Alla fine del comma 10 bis dell'articolo 4 della legge provinciale sulle cave 2006 sono inserite le parole: "Le modifiche previste da questo comma, ad eccezione dello stralcio di aree non esaurite o non ripristinate, costituiscono adeguamento tecnico-amministrativo che non comporta variante del piano cave."

3. Nell'alinnea del comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: "se ciò è previsto dal piano regolatore generale o dagli altri strumenti di pianificazione di livello provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "se ciò è previsto dal piano regolatore generale e dagli altri strumenti di pianificazione di livello provinciale o se è consentito dalla normativa vigente".

4. Nella lettera c) del comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale sulle cave 2006, dopo le parole: ", come definite dalla normativa urbanistica provinciale vigente" sono inserite le seguenti: "e impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili".

5. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

"2 bis. I materiali di scavo che non si configurano come rifiuto, provenienti da opere pubbliche o di interesse pubblico, da invasi o da discariche di porfido esaurite, possono essere depositati temporaneamente nelle aree del piano cave, previo parere vincolante della struttura provinciale competente in materia mineraria sulla compatibilità dell'intervento con la corretta e razionale coltivazione del giacimento."

6. L'articolo 14 della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 14

Strutture e impianti di cava

1. Con l'autorizzazione o la concessione oppure con una loro successiva integrazione il comune può consentire, con le modalità previste dell'articolo 8, di installare all'interno dell'area autorizzata o concessa oppure in un'area individuata specificamente nel programma d'attuazione comunale, comprese le aree di discarica dismesse, strutture o impianti per la coltivazione della cava e la lavorazione del materiale ivi estratto nonché del materiale depositato ai sensi dell'articolo 5, comma 2 bis.

2. Se l'attività di escavazione o di ripristino risulta attiva, negli impianti destinati alla frantumazione e vagliatura e nelle strutture di lavorazione del materiale estratto in cava può essere lavorato anche il materiale di cava proveniente da altre aree estrattive del piano cave nonché terre e rocce da scavo, se non si configurano come rifiuto.

3. Negli impianti mobili per la frantumazione e la vagliatura può essere lavorato, oltre al materiale estratto nella cava in cui sono installati, esclusivamente materiale proveniente da altre aree estrattive del piano cave e terre e rocce da scavo che non si configurano come rifiuto, destinati alla sistemazione finale della cava.

4. Le strutture e gli impianti previsti da quest'articolo devono avere dimensioni e caratteristiche costruttive commisurate al volume di materiale da coltivare previsto dal progetto autorizzato; nel caso di impianti di lavorazione del materiale estratto, il riferimento è costituito dal volume di materiale potenzialmente coltivabile nell'intera area estrattiva individuata dal piano cave. Le strutture e gli impianti devono essere rimossi entro la scadenza dell'autorizzazione o della concessione alla coltivazione della cava; possono non essere rimossi se entro lo stesso termine è rilasciato un titolo abilitativo edilizio, quando ammesso dallo strumento urbanistico. A garanzia dell'obbligo di rimozione degli impianti e delle strutture diversi dagli impianti mobili di cui al

- 28 -

comma 3 è dovuta la cauzione prevista dall'articolo 8.

5. La Giunta provinciale, previo parere della struttura provinciale competente in materia mineraria, individua le strutture e gli impianti che possono essere installati e utilizzati senza autorizzazione o concessione, fermo restando l'obbligo di rimozione previsto dal comma 4. La relativa deliberazione considera solo strutture e impianti di limitate dimensioni, nonché quelli la cui installazione è resa obbligatoria dalle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro, definendone le eventuali caratteristiche morfologiche e cromatiche.

6. Nelle aree individuate dal piano cave di proprietà comunale o frazionale in cui insistono cave di porfido il programma di attuazione può individuare aree non ricomprese nei lotti, anche relative a discariche dismesse, nelle quali soggetti diversi dai titolari di concessione o autorizzazione di cava possono installare impianti e strutture di cava e lavorare il solo materiale proveniente dall'area estrattiva. Queste aree sono concesse in esito a una procedura comparativa previa presentazione di idonea garanzia, anche di carattere finanziario, e sono rimosse alla scadenza della concessione."

7. Nel comma 1 dell'articolo 32 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: "ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 14" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 14".

8. Dopo il comma 7 sexies dell'articolo 37 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

"7 septies. Per le aree individuate nel piano cave per le quali, alla data di entrata in vigore di questo comma, non è prevista una destinazione urbanistica, i comuni individuano tale destinazione mediante l'approvazione di una variante semplificata al piano regolatore generale ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Nel caso di mancata adozione preliminare della variante entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di questo comma la Giunta provinciale, previa diffida, attiva l'intervento sostitutivo previsto dall'articolo 192 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige). Nelle aree esaurite, fino all'entrata in vigore della variante il titolare dell'autorizzazione o della concessione di cava può continuare a lavorare nelle strutture e negli impianti di cava, ai sensi dell'articolo 14; entro sei mesi dall'entrata in vigore della variante sono rimosse le strutture e gli impianti non compatibili con la destinazione urbanistica individuata."

Art. 38

Integrazioni dell'articolo 7 della legge provinciale 11 dicembre 2020, n. 14 (Disciplina della ricerca e delle concessioni minerarie e modificazioni della legge provinciale sulle cave 2006)

1. Nel comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 14 del 2020, dopo le parole: "Se la Provincia intende procedere direttamente a ricerche minerarie," sono inserite le seguenti: "anche tramite studi preliminari in collaborazione con università o enti di ricerca,".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 14 del 2020 è inserito il seguente:

"2 bis. Per gli studi preliminari non è richiesta la pubblicazione prevista dal comma 1 e non si applica il comma 2."

Sezione VI

Disposizioni in materia di politiche sociali, sanitarie, del lavoro e per la sicurezza stradale

Art. 39

Modificazioni della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007)

1. Nel comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: "favoriscono le autonome iniziative in campo sociale realizzate dai soggetti privati previsti da quest'articolo" sono sostituite dalle seguenti: "valorizzano l'apporto dei soggetti privati previsti da quest'articolo nella realizzazione di attività in campo sociale e nell'attuazione degli interventi socio-assistenziali, anche in partenariato con enti locali e Provincia".

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è inserito il seguente:

"4 bis. Gli enti locali e la Provincia, in particolare, coinvolgono gli enti del terzo settore nella realizzazione degli interventi individuati nel capo V attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale in materia."

3. La rubrica dell'articolo 22 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è sostituita dalla seguente: "Modalità di realizzazione degli interventi socio-assistenziali".

4. Il comma 1 dell'articolo 22 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è sostituito dal seguente:

"1. In attuazione dei principi costituzionali di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, gli interventi socio-assistenziali sono realizzati privilegiando modalità che prevedono la collaborazione con gli enti del terzo settore e il loro coinvolgimento nella programmazione, nella progettazione e nell'organizzazione degli interventi."

5. Il comma 2 dell'articolo 22 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è abrogato.

6. Il comma 3 dell'articolo 22 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è sostituito dal seguente:

"3. Gli interventi socio-assistenziali sono realizzati con le seguenti modalità:

- a) gestione diretta da parte della Provincia o degli enti locali, secondo le rispettive competenze, anche mediante la stipula di convenzioni con altri enti pubblici;
- b) corresponsione di tariffe, anche mediante buoni di servizio, ai soggetti accreditati, secondo modalità non discriminatorie;
- c) affidamento di un contratto pubblico a uno o più tra i soggetti accreditati;
- d) co-progettazione con gli enti del terzo settore accreditati;
- e) concessione di contributi a soggetti accreditati, secondo quanto previsto dall'articolo 36 bis;
- f) stipula di convenzioni con le organizzazioni di volontariato e con le associazioni di promozione sociale accreditate."

7. La rubrica dell'articolo 23 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è sostituita dalla seguente: "Disposizioni relative all'erogazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari".

8. I commi 1 e 5 dell'articolo 23 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 sono abrogati.

9. Nella rubrica dell'articolo 36 bis della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: "interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili" sono sostituite dalle seguenti: "interventi socio-assistenziali".

10. Nel comma 1 dell'articolo 36 bis della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: "relative alla realizzazione di servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili" sono sostituite dalle seguenti: "relative alla realizzazione, in

- 30 -

partenariato con i suddetti enti, di servizi e interventi socio-assistenziali".

Art. 40

Modificazione dell'articolo 28 (Assegno unico provinciale) della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 28 della legge provinciale n. 20 del 2016 è inserito il seguente:

"5 bis. Nell'ambito dell'assegno unico, si tiene conto anche del canone di locazione per la prima casa di abitazione al fine di facilitare le famiglie che possono trovarsi in temporanea difficoltà economica."

Art. 41

Modificazioni dell'articolo 19 della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (legge provinciale sulle disabilità 2003), e dell'articolo 16 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011)

1. Nel comma 4 bis dell'articolo 19 della legge provinciale sulle disabilità 2003 le parole: "La gestione del marchio può essere attribuita agli enti strumentali della Provincia previsti dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)." sono soppresse.

2. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 19 della legge provinciale sulle disabilità 2003 è inserito il seguente:

"4 ter. Il marchio previsto dal comma 4 bis può essere istituito dalla Provincia, che svolge le funzioni di ente di certificazione per la sua assegnazione, assicurando la separazione tra le funzioni di certificazione e le funzioni di gestione dei servizi che sono oggetto di certificazione. La Giunta provinciale definisce con deliberazione le modalità di attuazione di questo comma disciplinando, in particolare, il processo di certificazione, i ruoli e le funzioni dei soggetti coinvolti nel processo di certificazione e l'eventuale quota di compartecipazione ai costi sostenuti dalla Provincia per il rilascio della certificazione."

3. Nel comma 2 dell'articolo 16 della legge provinciale sul benessere familiare 2011, dopo le parole: "livello locale che nazionale" sono inserite le seguenti: ", nonché all'articolo 19, comma 4 ter, della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (legge provinciale sulle disabilità 2003)".

4. Alla fine del comma 2.1 dell'articolo 16 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 sono inserite le parole: "Questo comma non si applica agli operatori che partecipano ai processi di certificazione previsti dall'articolo 11 di questa legge e dall'articolo 19, comma 4 ter, della legge provinciale sulle disabilità 2003."

Art. 42

Modificazioni dell'articolo 11 bis della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 (Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime)

1. Le lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 11 bis della legge provinciale n. 6 del 2010 sono abrogate.

2. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 11 bis della legge provinciale n. 6 del 2010 è sostituita dalla seguente:

"d) dei servizi sociali territoriali e dei corpi di polizia locale, designati dal Consiglio delle

- 31 -

autonomie locali;".

3. Il comma 3 dell'articolo 11 bis della legge provinciale n. 6 del 2010 è sostituito dal seguente:

"3. Possono far parte del gruppo interistituzionale rappresentanti del commissariato del Governo per la Provincia di Trento e delle forze dell'ordine, previa intesa con le amministrazioni di appartenenza. Possono inoltre essere invitati a partecipare agli incontri del gruppo rappresentanti di altri enti pubblici e di enti del terzo settore."

Art. 43

Integrazione dell'articolo 26 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)

1. Dopo il comma 7 bis dell'articolo 26 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:

"7 ter. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate, nell'ambito del finanziamento all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, misure volte a favorire il recupero straordinario delle liste d'attesa, anche compartecipando agli oneri a carico dei cittadini che ricorrono a prestazioni svolte intramoenia, definendo criteri, condizioni e modalità per l'attuazione delle predette misure; tali misure costituiscono livello aggiuntivo rispetto alle altre misure adottate per il medesimo fine con il piano operativo provinciale per il recupero delle liste di attesa."

2. Per i fini del comma 7 ter dell'articolo 26 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010, introdotto dal comma 1, con la tabella A è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2024 e 500.000 euro per l'anno 2025 nell'ambito della missione 13 (Tutela della salute), programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria).

Art. 44

Modificazione dell'articolo 45 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

1. Alla fine del comma 3 bis dell'articolo 45 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 sono inserite le parole: "Il piano considera la necessità di assunzione di psicologi da destinare al sostegno di malati oncologici."

Art. 45

Integrazione dell'articolo 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

1. Dopo il comma 6 bis dell'articolo 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:

"6 bis 1. Al fine di sviluppare nuovi modelli gestionali volti ad aumentare l'efficienza nella cura del paziente e a garantire continuità delle terapie farmacologiche, la Provincia promuove, nell'ambito del finanziamento all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, la realizzazione di progetti da parte della medesima Azienda, volti in particolare all'automazione del processo di allestimento delle terapie oncologiche e alla distribuzione diretta di farmaci nei presidi ospedalieri dei territori periferici."

Art. 46

Modificazioni della legge provinciale 11 marzo 2008, n. 2 (Norme per la tutela e per la promozione dell'apicoltura), e abrogazione di disposizioni regolamentari connesse

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 2 del 2008 è inserito il seguente:

"2 bis. In materia di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali e in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali o all'uomo si applica la normativa statale."

2. L'articolo 4 della legge provinciale n. 2 del 2008 è abrogato.

3. La rubrica dell'articolo 5 della legge provinciale n. 2 del 2008 è sostituita dalla seguente: "Disposizioni in materia di profilassi".

4. Nel comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 2 del 2008, dopo le parole: "dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali o all'uomo".

5. I commi 2 e 3 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 2 del 2008 sono abrogati.

6. L'articolo 6 della legge provinciale n. 2 del 2008 è abrogato.

7. La rubrica dell'articolo 7 della legge provinciale n. 2 del 2008 è sostituita dalla seguente: "Disposizioni in materia di nomadismo".

8. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 2 del 2008 è abrogato.

9. Nel comma 4 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 2 del 2008, dopo le parole: "come stabilito dal regolamento" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa statale in materia".

10. L'articolo 16 della legge provinciale n. 2 del 2008 è sostituito dal seguente:

"Art. 16

Vigilanza e sanzioni

1. All'Azienda provinciale per i servizi sanitari sono affidati compiti di vigilanza sull'applicazione di questa legge. L'azienda può avvalersi della collaborazione del personale del corpo forestale e della polizia municipale.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) il pagamento di una somma da 120 euro a 360 euro in caso di violazione degli articoli 8 e 10 e delle relative norme regolamentari;
- b) il pagamento di una somma da 150 euro a 700 euro per le violazioni dell'articolo 11 e delle relative norme regolamentari.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione degli obblighi in materia di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali, e in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali o all'uomo, si applicano le sanzioni amministrative previste dalla normativa statale.

4. Le sanzioni amministrative previste dal comma 2 sono raddoppiate in caso di recidiva. Per la loro applicazione si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

5. L'emissione dell'ordinanza di ingiunzione o di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge n. 689 del 1981 spetta al direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari o ai dirigenti dell'azienda da questo previamente incaricati. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono introitati nel bilancio dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari."

11. Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Provincia 8 agosto 2012, n. 14-89/Leg concernente "Regolamento concernente l'esecuzione della legge provinciale 11 marzo 2008, n. 2 (Norme per la tutela e la promozione dell'apicoltura)", sono abrogati.

- 33 -

Art. 47

Modificazioni della legge provinciale 2 novembre 2022, n. 12 (Sistema provinciale per la politica attiva del lavoro e la realizzazione di interventi e servizi di pubblica utilità - progettone - e integrazione della legge provinciale sul lavoro 1983)

1. Nel comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 12 del 2022, dopo le parole: "connessi allo svolgimento degli obblighi di servizio pubblico relativi ai suddetti servizi," sono inserite le seguenti: "comprensiva di un margine di utile ragionevole,".

2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 12 del 2022 è sostituita dalla seguente:

"d) supporto alle attività di miglioramento della qualità della vita e del territorio, svolte in ambito di sicurezza integrata nelle forme e con gli strumenti previsti dal decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, e gestione di situazioni emergenziali in materia di protezione civile."

3. Nella lettera d) del comma 2 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 12 del 2022, dopo le parole: "connessi allo svolgimento degli obblighi di servizio pubblico," sono inserite le seguenti: "comprensiva di un margine di utile ragionevole,".

4. Nel comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 12 del 2022, dopo le parole: "sostenuti per lo svolgimento degli obblighi stessi" sono inserite le seguenti: ", comprensiva di un margine di utile ragionevole".

Art. 48

Fondo per sostenere il costo del lavoro nei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi

1. In relazione ai rinnovi contrattuali sottoscritti nel 2024 per il personale dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi, la Provincia istituisce un fondo per sostenere il costo del lavoro nell'ambito dei predetti servizi svolti dagli enti del terzo settore e dagli altri soggetti privati senza scopo di lucro per conto della Provincia e degli altri enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato di cui all'articolo 79 dello Statuto speciale. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati i criteri di ripartizione del fondo e le disposizioni per l'attuazione di questo articolo. I trasferimenti delle risorse agli enti diversi dalla Provincia sono effettuati con le modalità di finanziamento previste dalle leggi di settore che disciplinano questi enti.

2. Fermo restando quanto previsto dalla normativa di settore, il fondo previsto dal comma 1 è utilizzato, per le finalità previste dal medesimo comma, anche per finanziare le rinegoziazioni delle condizioni contrattuali volte a ripristinare l'equilibrio sinallagmatico.

3. Il comma 3 dell'articolo 63 della legge provinciale 8 agosto 2023, n. 9, e il comma 2 dell'articolo 23 della legge provinciale 13 marzo 2024, n. 3, sono abrogati.

4. Per i fini di questo articolo è stanziato in bilancio l'importo di 6.100.000 euro per l'anno 2024, 17.800.000 euro per l'anno 2025 e 19.500.000 euro per l'anno 2026 nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, stimato in 19.500.000 euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

- 34 -

Art. 49

Integrazione dell'articolo 3 (Progetti per il miglioramento della sicurezza stradale) della legge provinciale 13 marzo 2024, n. 3

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 3 del 2024 sono inserite le parole: ", anche mediante cessione in proprietà".

Sezione VII

Disposizioni in materia di agricoltura, territorio e protezione civile

Art. 50

Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003)

1. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 15 ter della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente:

"1 ter 1. Al fine di favorire l'economia circolare la Provincia, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di stato, può inoltre concedere contributi fino al 50 per cento della spesa ammessa per la realizzazione, da parte di aziende agricole singole o associate e di consorzi o cooperative costituiti tra imprese agricole, di strutture, impianti o attrezzature di lavorazione dei materiali derivanti dal trattamento effettuato tramite gli impianti previsti dal comma 1 ter, funzionali all'ottenimento di prodotti destinati a essere impiegati agronomicamente."

2. Il comma 2 dell'articolo 42 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituito dal seguente:

"2. Per poter beneficiare degli interventi di cui al comma 1, i criteri e le modalità per l'attuazione delle iniziative previsti dall'articolo 3 stabiliscono, a seconda delle specie allevate, i seguenti requisiti:

- a) la densità di capi allevati in azienda in termini di rapporto UBA per ettaro di superficie destinata all'alimentazione del bestiame;
- b) la capacità produttiva in unità foraggiere dell'azienda, compreso il pascolo, rispetto al fabbisogno alimentare del bestiame allevato;
- c) le dotazioni necessarie per la gestione delle deiezioni."

3. Il comma 3 dell'articolo 42 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è abrogato.

4. Nel comma 6 dell'articolo 54 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 le parole: "s'intendono gli eventi considerati negli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 204 del 1° luglio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "s'intendono gli eventi naturali avversi considerati nella normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di stato nel settore agricolo".

5. Per i fini del comma 1 ter 1 dell'articolo 15 ter della legge provinciale sull'agricoltura 2003, introdotto dal comma 1, con la tabella A è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2025 nell'ambito della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare).

- 35 -

Art. 51

Integrazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987)

1. Dopo il comma 5 quater dell'articolo 95 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 è inserito il seguente:

"5 quinquies. Negli impianti di stoccaggio dei depuratori provinciali possono essere conferiti da parte di soggetti terzi rifiuti della medesima tipologia di quelli prodotti dai depuratori medesimi, nel rispetto delle condizioni fissate dall'Agenzia della depurazione."

2. Dopo il comma 2 ter dell'articolo 96 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 è inserito il seguente:

"2 quater. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le tariffe per la gestione dei rifiuti previsti dall'articolo 95, comma 5 quinquies; alle operazioni di stoccaggio e smaltimento del vaglio prodotto dai rifugi alpini ed escursionistici, dotati delle attrezzature di grigliatura degli scarichi fognari previste dal piano stralcio al piano provinciale di risanamento delle acque per i rifugi alpini ed escursionistici, provvede la Provincia con oneri a proprio carico, nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato."

3. Il comma 2 quater dell'articolo 96 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987, introdotto dal comma 2 del presente articolo, si applica anche alle operazioni di stoccaggio e smaltimento del vaglio prodotto dai rifugi alpini ed escursionistici autorizzate a decorrere dal 1° luglio 2024.

4. Per i fini del comma 2 quater dell'articolo 96 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987, introdotto dal comma 2, con la tabella A è autorizzata la spesa di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 nell'ambito della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 04 (Servizio idrico integrato). Per gli anni successivi alla quantificazione dell'onere si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Art. 52

Modificazioni della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)

1. Nel numero 2) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 18 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: "quadro conoscitivo di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "quadro conoscitivo di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a)".

2. Dopo il numero 2) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 18 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

"2 bis) di nuove aree destinate alla realizzazione di esercizi alberghieri, escluse le residenze turistico-alberghiere, realizzati secondo criteri che consentano l'innalzamento della qualità dell'offerta turistica e che rispondano a elevati standard di qualità architettonica ed efficienza energetica, solo con riguardo ad aree agricole di cui all'articolo 37 delle norme di attuazione del PUP contigue ad aree già insediate e se sono dimostrati, con la valutazione dello strumento di pianificazione territoriale prevista dall'articolo 20 integrata con idonee valutazioni di carattere socio-economico in ordine alle esigenze di qualificazione e completamento dell'offerta turistica del territorio di riferimento, l'assenza di soluzioni alternative, con riferimento al possibile e razionale utilizzo delle aree esistenti o già insediate, e la coerenza con il carico insediativo massimo definito per quel territorio;"

3. Nel comma 4 dell'articolo 70 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: "La Giunta provinciale si esprime sui ricorsi presentati ai sensi del comma 2,

sentito il parere della struttura provinciale competente in materia di tutela del paesaggio" sono sostituite dalle seguenti: "La Giunta provinciale si esprime sui ricorsi presentati ai sensi del comma 2, sentito il parere della struttura provinciale competente in materia di tutela del paesaggio, respingendo oppure accogliendo, anche con prescrizioni, il ricorso".

4. Il comma 2 quinquies dell'articolo 119 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è sostituito dal seguente:

"2 quinquies. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 quater, se l'attività alberghiera è cessata da almeno un anno il comune, con variante semplificata al PRG ai sensi dell'articolo 39, comma 1, può imprimere all'area esclusivamente una destinazione residenziale ordinaria, attraverso l'apposizione del vincolo di destinazione."

Art. 53

Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007:

- a) il comma 2 dell'articolo 107;
- b) il comma 8 dell'articolo 108;
- c) il comma 5 dell'articolo 109;
- d) il comma 5 dell'articolo 110.

2. Dopo la lettera i bis) del comma 1 dell'articolo 111 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è inserita la seguente:

"i ter) il pagamento di una somma pari al 20 per cento del costo dell'intervento in caso di mancata esecuzione degli interventi di rinverdimento e delle opere di regimazione previsti dall'articolo 98, comma 1, lettera e). In questi casi il dirigente del dipartimento competente in materia di foreste determina, sulla base delle voci dell'elenco prezzi vigente previsto dall'articolo 13 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), la somma dovuta ed emette la relativa ingiunzione di pagamento; per questa sanzione è escluso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);".

3. Il comma 2 dell'articolo 111 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è abrogato.

4. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 111 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è inserito il seguente:

"2 ter. Le sanzioni previste dal comma 1, lettere a), b) e b bis), non si applicano in caso di varianti in corso d'opera comprese entro il 10 per cento delle misure di progetto autorizzato ai sensi dell'articolo 16 e non superiori, rispettivamente, a duecento metri cubi di terreno movimentato e a un'ara di superficie trasformata, a condizione che vengano autorizzate ai sensi dell'articolo 16 entro la conclusione dei lavori."

5. Nel comma 4 dell'articolo 112 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: "1 bis" sono sostituite dalle seguenti: "1 bis, lettera b)".

6. Nel comma 1 dell'articolo 113 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: "All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni quinquennio, la Giunta provinciale fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo." sono soppresse.

- 37 -

Art. 54

Integrazioni dell'articolo 11 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche 1976)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 è inserito il seguente:

"1 bis. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata dalla Giunta provinciale ogni cinque anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - media nazionale - verificatasi nei cinque anni precedenti. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie aggiornata è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, per difetto se è inferiore."

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 è inserito il seguente:

"2 bis. Per le sanzioni previste da quest'articolo il trasgressore è ammesso a pagare una somma ridotta del 30 per cento rispetto alla somma corrispondente alla misura ridotta prevista dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 689 del 1981, se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione."

3. Per la prima applicazione dell'articolo 11, comma 1 bis, della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976, introdotto dal comma 1 del presente articolo, la Giunta provinciale procede all'aggiornamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il comma 2 bis dell'articolo 11 della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976, introdotto dal comma 2 del presente articolo, si applica alle infrazioni accertate dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 55

Modificazioni della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (legge provinciale sulla caccia 1991)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 46 della legge provinciale sulla caccia 1991 sono inseriti i seguenti:

"2 bis. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata dalla Giunta provinciale ogni cinque anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - media nazionale - verificatasi nei cinque anni precedenti. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie aggiornata è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, per difetto se è inferiore.

2 ter. Per le sanzioni previste da quest'articolo il trasgressore è ammesso a pagare una somma ridotta del 30 per cento rispetto alla somma corrispondente alla misura ridotta prevista dall'articolo 16, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione."

2. Nel comma 2 dell'articolo 47 della legge provinciale sulla caccia 1991 le parole: "spetta al dirigente del servizio faunistico" sono sostituite dalle seguenti: "spetta al dirigente del dipartimento competente in materia di fauna selvatica".

3. Nel comma 1 dell'articolo 48 della legge provinciale sulla caccia 1991 le parole: "dal dirigente del servizio faunistico" sono sostituite dalle seguenti: "dal dirigente del dipartimento competente in materia di fauna selvatica".

4. Nel comma 1 dell'articolo 49 della legge provinciale sulla caccia 1991 le parole: "il dirigente del servizio faunistico" sono sostituite dalle seguenti: "il dirigente del dipartimento

competente in materia di fauna selvatica".

5. Il comma 2 dell'articolo 49 della legge provinciale sulla caccia 1991 è sostituito dal seguente:

"2. In relazione alle violazioni previste dal comma 1 e, fermo restando quanto previsto dai commi 2 bis e 2 ter, in relazione alle violazioni previste dall'articolo 46, comma 1, lettera b), primo periodo, e lettere l), m) e o), a definizione del procedimento penale e del procedimento amministrativo, anche se è stato effettuato il pagamento in misura ridotta o l'oblazione, il dirigente del dipartimento competente in materia di fauna selvatica dispone la sospensione del permesso annuale o del permesso d'ospite annuale fino a tre anni, con effetto dall'inizio dell'anno venatorio successivo a quello in cui è stato definito il procedimento. A tal fine l'anno venatorio inizia con la prima domenica di settembre e si conclude il 31 gennaio dell'anno seguente."

6. Dopo il comma 2 dell'articolo 49 della legge provinciale sulla caccia 1991 sono inseriti i seguenti:

"2 bis. In relazione alla violazione prevista dall'articolo 46, comma 1, lettera m), la sospensione del permesso annuale o del permesso d'ospite annuale si applica se la violazione riguarda:

- a) le prescrizioni tecniche concernenti l'omessa o l'incompleta annotazione o l'omessa o l'incompleta denuncia degli abbattimenti di specie soggette ai programmi di prelievo previsti dall'articolo 28, oppure l'omessa denuncia di uscita;
- b) la disciplina dell'accompagnamento.

2 ter. In relazione alla violazione prevista dall'articolo 46, comma 1, lettera o), la sospensione del permesso annuale o del permesso d'ospite annuale si applica se la violazione riguarda un abbattimento che determina il mancato rispetto della ripartizione fra riserve dei capi da abbattere.

2 quater. La sospensione del permesso annuale o del permesso d'ospite annuale non si applica se il trasgressore comunica spontaneamente la violazione commessa al personale di vigilanza, per avviare gli accertamenti rispetto alla relativa violazione.

2 quinquies. Nel periodo della sospensione del permesso annuale o del permesso d'ospite annuale il trasgressore non può esercitare la caccia e non possono essergli rilasciati altri tipi di permesso."

7. I commi 3, 4 e 6 dell'articolo 49 della legge provinciale sulla caccia 1991 sono abrogati.

8. Per la prima applicazione dell'articolo 46, comma 2 bis, della legge provinciale sulla caccia 1991, introdotto dal comma 1 del presente articolo, la Giunta provinciale procede all'aggiornamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Il comma 2 ter dell'articolo 46 della legge provinciale sulla caccia 1991, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applica alle infrazioni accertate dopo la data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 56

Integrazioni dell'articolo 22 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 (legge provinciale sulla pesca 1978)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 22 della legge provinciale sulla pesca 1978 è inserito il seguente:

"3 bis. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni cinque anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - media nazionale - verificatasi nei cinque anni precedenti. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie aggiornata è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, per difetto se è inferiore."

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 22 della legge provinciale sulla pesca 1978 è inserito il seguente:

"4 bis. Per le sanzioni previste da quest'articolo il trasgressore è ammesso a pagare una somma ridotta del 30 per cento rispetto alla somma corrispondente alla misura ridotta prevista dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 689 del 1981, se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione."

3. Per la prima applicazione dell'articolo 22, comma 3 bis, della legge provinciale sulla pesca 1978, introdotto dal comma 1 del presente articolo, la Giunta provinciale procede all'aggiornamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il comma 4 bis dell'articolo 22 della legge provinciale sulla pesca 1978, introdotto dal comma 2 del presente articolo, si applica alle infrazioni accertate dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 57

Integrazione della legge provinciale 11 luglio 2018, n. 9 (Attuazione dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: tutela del sistema alpicolturale)

1. Dopo il comma 1 quinquies dell'articolo 1 della legge provinciale n. 9 del 2018 è inserito il seguente:

"1 sexies. Per l'attuazione delle misure previste da questo articolo e, in particolare, l'abbattimento e gli interventi volti al ripristino della naturale diffidenza nei confronti dell'uomo e delle sue attività dei soggetti appartenenti alle specie previste dal comma 1, anche con riferimento alla realizzazione di studi volti all'individuazione di nuove modalità operative e al ricorso a nuove tecnologie, la Provincia stanZIA per il 2024, 50.000 euro. Per assicurare la tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica l'abbattimento è autorizzato ai sensi del comma 1 in caso di comportamenti pericolosi, anche senza attacchi di persone con contatto fisico, nel rispetto del limite fissato ai sensi del comma 1 ter."

2. Per i fini del comma 1 sexies dell'articolo 1 della legge provinciale n. 9 del 2018, introdotto dal comma 1, con la tabella A è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024 nell'ambito della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione).

Art. 58

Integrazione dell'articolo 17 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della legge provinciale n. 9 del 2011 è inserito il seguente:

"1 bis. La prevenzione degli incendi comprende anche lo svolgimento degli adempimenti connessi alla valutazione e alla qualificazione dei tecnici manutentori degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio, nonché il rilascio della relativa attestazione, secondo quanto previsto dalla normativa statale in materia. Resta ferma la possibilità di stipulare convenzioni con il corpo nazionale dei vigili del fuoco per avvalersi del suo supporto nello svolgimento di questi adempimenti."

- 40 -

2. Per i fini del comma 1 bis dell'articolo 17 della legge provinciale n. 9 del 2011, introdotto dal comma 1, con la tabella A è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 nell'ambito della missione 11 (Soccorso civile), programma 01 (Sistema di protezione civile). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, stimato in 150.000 euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Art. 59

Misure straordinarie per gli interventi relativi alle caserme dei corpi dei vigili del fuoco volontari

1. In considerazione dell'aumento dei costi dei progetti di interventi relativi alle caserme dei vigili del fuoco volontari ammessi a contributo ai sensi dell'articolo 21 bis della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi), e per i quali il contributo non è stato ancora concesso alla data di entrata in vigore della presente legge, la cassa provinciale antincendi può utilizzare risorse del proprio bilancio per finanziare l'aumento dei costi dei progetti revisionati anche per l'aggiornamento all'elenco prezzi vigente previsto dall'articolo 13 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993). Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati i criteri e le modalità per l'attuazione di questo comma.

2. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 2.600.000 euro per l'anno 2025 nell'ambito della missione 11 (Soccorso civile), programma 01 (Sistema di protezione civile).

Sezione VIII

Disposizioni in materia di contratti pubblici

Art. 60

Modificazioni dell'articolo 36 ter 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disposizioni organizzative per l'attività contrattuale e l'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento)

1. I commi 1, 2 e 2 bis dell'articolo 36 ter 1 della legge provinciale n. 23 del 1990 sono abrogati.

2. Nel comma 3 dell'articolo 36 ter 1 della legge provinciale n. 23 del 1990 le parole: "previste da questo articolo" sono sostituite dalle seguenti: "di centrale di committenza e di centrale di acquisto e soggetto aggregatore".

3. Nel comma 3 dell'articolo 36 ter 1 della legge provinciale n. 23 del 1990 le parole: "stipulando una convenzione ai sensi dell'articolo 16 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992). Nella programmazione dell'attività dell'agenzia si tiene conto della disponibilità dell'amministrazione aggiudicatrice a mettere a disposizione le risorse ai sensi di questo comma. Per le predette finalità e ove la convenzione lo preveda," sono sostituite dalle seguenti: "stipulando appositi accordi. Per queste finalità e se l'accordo lo prevede".

Art. 61

Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993)

1. Nella lettera h) del comma 2 dell'articolo 13 bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, dopo le parole: "del progetto" sono inserite le seguenti: ", delle relative varianti".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono inseriti i seguenti:

"1 bis. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti, secondo quanto previsto dalla normativa statale. Questo comma si applica a decorrere dalla data prevista dalla normativa statale, salvi i casi in cui è già stato affidato l'incarico di progettazione o è già stata avviata la relativa procedura di affidamento.

1 ter. Il comma 1 bis si applica ai lavori pubblici d'importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea."

3. Nel comma 1 dell'articolo 46 bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "per un valore pari al 5 per cento dell'importo stesso" sono sostituite dalle seguenti: "per un valore pari al 20 per cento dell'importo stesso".

4. Il comma 4 dell'articolo 46 bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è sostituito dal seguente:

"4. L'anticipazione è erogata all'appaltatore nei termini previsti dalla normativa statale, a seguito dell'effettivo inizio dei lavori, anche in caso di consegna anticipata dei medesimi prima della stipula del contratto e comunque previa costituzione da parte dell'appaltatore di idonea garanzia fideiussoria."

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 46 bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1996 è inserito il seguente:

"4 bis. Nell'esercizio delle funzioni di coordinamento della finanza pubblica provinciale nell'ambito del sistema territoriale provinciale integrato ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto speciale di autonomia, in ogni caso l'anticipazione erogabile non può superare l'importo di 2 milioni di euro, o, in caso di contratti di importo superiore a 40 milioni di euro, il 5 per cento dell'importo di contratto."

6. Dopo il comma 2 dell'articolo 55 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è inserito il seguente:

"2 bis. Ai fini del comma 2, per importo del progetto s'intende l'importo dei lavori posti a base d'appalto, comprese le eventuali opzioni previste e con esclusione delle ulteriori voci comprese nel quadro economico."

7. Dopo la lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 58 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è inserita la seguente:

"b ter) le varianti a contratti in corso di esecuzione che derivano dall'applicazione delle clausole di revisione prezzi e dalla rinegoziazione delle condizioni contrattuali;"

8. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 58 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è inserita la seguente:

"e bis) controversie per prevenire e risolvere le quali è costituito il collegio consultivo tecnico;"

9. L'articolo 58.25 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e l'articolo 103 della legge provinciale 24 luglio 2008, n. 10, sono abrogati.

10. L'articolo 46 bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, come modificato dai commi 3 e 4, si applica con riguardo alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata dopo la data di entrata in vigore di questa legge.

- 42 -

Art. 62

Modificazioni della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016)

1. Il comma 2 bis dell'articolo 2 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 è abrogato.

2. Dopo l'articolo 5 ter della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 è inserito il seguente:

"Art. 5 quater

Copertura degli oneri di assicurazione del personale

1. Nei casi previsti dalla normativa statale la spesa inerente agli oneri di assicurazione del personale è assunta a carico del bilancio dell'amministrazione aggiudicatrice nell'ambito degli stanziamenti destinati alla spesa per appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture."

3. Dopo il comma 8 bis dell'articolo 10 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 è inserito il seguente:

"8 ter. Al fine di garantire la qualità della prestazione, gli incarichi relativi ai servizi di ingegneria e architettura sono affidati di norma distintamente con riguardo alla progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza, in considerazione della natura, specificità e contenuto omogeneo di ciascuna prestazione."

4. La lettera v) del comma 5 dell'articolo 17 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 è abrogata.

5. Il comma 2 dell'articolo 28 bis della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 è sostituito dal seguente:

"2. L'APAC verifica il possesso dei requisiti di ordine generale in capo al soggetto proponente e la completezza della documentazione."

Art. 63

Disposizioni transitorie per l'applicazione nell'anno 2024 dell'elenco prezzi relativo all'anno 2023

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 3 bis, della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, per i progetti in corso di elaborazione nella vigenza dell'elenco prezzi relativo all'anno 2023, quest'elenco può essere utilizzato per tutto l'anno 2024, a condizione che questi progetti siano approvati anche solo in linea tecnica entro il 30 settembre 2024 e che siano posti in gara entro il 31 dicembre 2024.

Art. 64

Direttive per il riconoscimento di retribuzioni incentivanti ai segretari comunali

1. La Giunta provinciale formula all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale apposite direttive per la previsione, nell'ambito della contrattazione collettiva, di criteri e condizioni in base ai quali le retribuzioni incentivanti previste dall'articolo 5 bis, comma 1, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono riconosciute ai segretari comunali, fermo restando il rispetto del principio di onnicomprensività della retribuzione nei casi previsti dalla normativa statale.

2. La Giunta provinciale formula all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale apposite direttive per il riconoscimento ai segretari comunali, nell'ambito della

contrattazione collettiva, di un incremento della retribuzione di posizione o di risultato anche connessa all'assunzione di responsabilità connesse alla garanzia di conformità dell'ente ai sistemi organizzativi obbligatori, inclusa la normativa in materia di anticorruzione, antiriciclaggio e protezione dei dati personali, nonché alla transizione digitale e in caso di assenza o vacanza per periodi significativi dei responsabili delle strutture organizzative, autorizzando a tal fine la spesa di 300.000 euro a partire dall'anno 2025.

3. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti da quest'articolo, si provvede integrando gli stanziamenti disposti da questa legge con 300.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, stimato in 300.000 euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Sezione IX

Disposizioni in materia di contabilità

Art. 65

Ulteriori disposizioni in materia di IRPEF

1. Nell'ambito della manovra di bilancio per il 2025, la disciplina delle agevolazioni dell'addizionale regionale all'IRPEF è modificata al fine di introdurre maggiore gradualità nell'imposizione, tenendo conto, in particolare, della presenza di figli a carico.

Art. 66

Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri

1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle missioni e programmi indicati nella tabella A sono autorizzate, per ciascuna missione e programma, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 67

Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 è riconosciuta la legittimità delle somme indicate dagli atti elencati nella tabella C.

2. Dall'applicazione del comma 1 non derivano ulteriori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio e indicate nella tabella C.

- 44 -

Capo II
Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione

Art. 68
Assestamento del bilancio di previsione

1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi 2024-2026 di cui all'articolo 2 della legge provinciale 8 agosto 2023, n. 10, sono introdotte le variazioni previste nell'allegato concernente "Assestamento del bilancio di previsione 2024-2026".

2. In relazione alle variazioni apportate dal comma 1, lo stato di previsione dell'entrata e della spesa presenta le seguenti variazioni:

- a) anno 2024: in termini di competenza + 1.015.464.465,83 euro; in termini di cassa + 2.014.053.708,18 euro;
- b) anno 2025: in termini di competenza + 419.839.996,60 euro;
- c) anno 2026: in termini di competenza + 352.683.096,39 euro.

3. In relazione alle variazioni apportate dal comma 1 sono approvati gli allegati al bilancio di cui all'allegato concernente "Assestamento del bilancio di previsione 2024 - 2026", previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011, per quanto modificati a seguito dell'assestamento del bilancio di previsione 2024-2026.

Art. 69
Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 05 agosto 2024

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Maurizio Fugatti

TABELLA A: Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa inerenti l'asestamento del bilancio annuale 2024 e pluriennale 2024 - 2026
(art. 66)

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	NOTE
01.03	MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Gestione economica, finanziaria, programmazione provveditorato (CAP. 151590 - 615930 - 615935 615936 - 908095)	GIÀ AUT.	33.389.357,03			
		NUOVO	44.389.357,03			
		VARIAZ.	+11.000.000,00			
01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (CAP. 151960 - 151965 - 153000 - 153050 - 153100 - - 157500 - 157550 - 158500 - 158650 - 158660 - - 158670 - 158675 - 158760 - 158765 - 158800 - - 158820 - 158900 - 158950 - 207200 - 908560)	GIÀ AUT.	60.048.424,41	24.312.240,00	17.866.700,00	+2.400.000,00 per il 2027
		NUOVO	71.994.488,97	32.429.685,44	21.647.240,00	
		VARIAZ.	+11.946.064,56	+8.117.445,44	+3.780.540,00	
01.08	Statistica e sistemi informativi (CAP. 150530 150532 - 153550 - 154500 - 154530 - 155000 - 747000)	GIÀ AUT.	42.222.987,03	29.686.074,25		
		NUOVO	42.337.973,51	34.836.074,25		
		VARIAZ.	+114.986,48	+5.150.000,00		
01.10	Risorse umane (CAP. 151530 - 151532 - 157270 - 157310 - 157510 - 905410 - 906000 - 908030 - 959511)	GIÀ AUT.		3.632.000,00	3.591.000,00	
		NUOVO		5.417.556,00	3.741.000,00	
		VARIAZ.		+1.785.556,00	+150.000,00	
01.11	Altri servizi generali (CAP. 151565 - 151580 - 151620 - 151625 - 152530 - 152535 - 157525 - 905400 - 907000 - 907400 - 908050 - 908060 - 908200)	GIÀ AUT.	3.365.808,73			
		NUOVO	3.395.808,73			
		VARIAZ.	+30.000,00			
04.01	MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO Istruzione prescolastica (CAP. 250500 - 250501 - - 250550 - 251000 - 251050 - 252701 - 252709 - 252725)	GIÀ AUT.	97.517.214,09	96.921.261,09	96.743.577,09	+4.000,00 per il 2027
		NUOVO	98.184.214,09	97.362.261,09	96.958.577,09	
		VARIAZ.	+667.000,00	+441.000,00	+215.000,00	

- 46 -

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	NOTE
04.02	Altri ordini di istruzione non universitaria (CAP. 252025 - 252050 - 252100 - 252110 - 252115 - 252150 - 252151 - 252700 - 252702 - 252703 - 252704 - 252705 - 252706 - 252707 - 252708 - 252710 - 252711 - 252712 - 252713 - 252714 - 252715 - 252720 - 252724 - 252730 - 252731 - 252732 - 252734 - 252736 - 252755 - 252756 - 252757 - 252770 - 252771 - 252800 - 252801 - 252840 - 252845 - 256000 - 259700)	<i>GIÀ AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	131.948.980,53 136.620.081,41 +4.671.100,88	122.351.987,91 129.812.601,03 +7.460.613,12	120.741.987,91 129.943.126,79 +9.201.138,88	+20.213.250,00 per il 2027 +19.242.000,00 per il 2028
04.03	Edilizia scolastica (CAP. 157550 - 252956 - 252957 - 252960 - 252961 - 252962 - 252964 - 252970 - 252971 - 252972 - 253540 - 253550)	<i>GIÀ AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	20.055.393,34 23.977.893,34 +3.922.500,00	20.188.964,70 20.277.922,77 +88.958,07	4.140.000,00 7.562.935,48 +3.422.935,48	+3.389.500,00 per il 2027 +5.000.000,00 per il 2028 +7.000.000,00 per il 2029 +9.876.106,45 per il 2031
04.04	Istruzione universitaria (CAP. 255325 - 311000 - 311100 - 311130 - 311150 - 312000 - 312100 - 312110 - 312130 - 313000 - 313100 - 314000 - 314010 - 441000 - 441080 - 444200 - 908500)	<i>GIÀ AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	104.334.987,83 119.471.068,83 +15.136.081,00	105.018.164,72 111.128.164,72 +6.110.000,00	110.935.875,98 103.221.794,98 -7.714.081,00	
04.06	Servizi ausiliari all'istruzione (CAP. 252200 - 252210 - 252760 - 252780 - 252950 - 254500 - 255200 - 255205 - 255207 - 745000)	<i>GIÀ AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	22.382.800,00 23.111.800,00 +729.000,00	21.365.100,00 22.345.100,00 +980.000,00		
	MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI					
05.01	Valorizzazione dei beni di interesse storico (CAP. 355050 - 356700 - 356705 - 356750 - 356751 - 356754 - 356850 - 357500 - 357502 - 357504)	<i>GIÀ AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	2.159.451,75 5.060.451,75 +2.901.000,00	359.451,75 1.309.451,75 +950.000,00		
05.02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (CAP. 207200 - 351000 - 351010 - 351050 - 351055 - 351150 - 351152 - 351154 - 351156 - 352000 - 352050 - 352055 - 352115 - 353000 - 353004 - 353050 - 353054 - 353100 - 353150 - 353200 - 353230 - 353240 - 353250 - 353251 - 353300 - 353350 - 353400 - 353410 - 354000 - 354050 - 354150 - 354200 - 354250 - 354251 - 354300 - 354350 - 354400 - 354410 - 354430 - 354500 - 356006 - 356710 - 357510 - 904050 - 904070 - 904073 - 904600 - 904602 - 907900 - 908020 - 908240 - 908500 - 908900)	<i>GIÀ AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	43.863.558,18 53.231.442,39 +9.367.884,21	29.355.603,69 35.447.477,12 +6.091.873,43	28.349.419,07 33.008.419,07 +4.659.000,00	+1.023.000,00 per il 2027 +1.000.000,00 per il 2028 +1.000.000,00 per il 2029

- 47 -

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	NOTE
06.01	MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO Sport e tempo libero (CAP. 358200 - 358212 - 358214 - 358300 - 358305 - 358310 - 358312 - 358313 - 358314 - 358315 - 358316 - 358318 - 358501)	<i>GIA' AUT.</i>	42.357.175,97	68.696.481,88	45.099.511,34	+476.060,00 fino al 2034
		<i>NUOVO</i>	46.675.675,97	84.927.541,88	46.300.571,34	
		<i>VARIAZ.</i>	+4.318.500,00	+16.231.060,00	+1.201.060,00	
06.02	Giovani (CAP. 255330 - 904076 - 904080 - 904087 - 904087)	<i>GIA' AUT.</i>	1.530.000,00	1.350.000,00		
		<i>NUOVO</i>	1.580.000,00	1.500.000,00		
		<i>VARIAZ.</i>	+50.000,00	+150.000,00		
07.01	MISSIONE 7 - TURISMO Sviluppo e valorizzazione del turismo (CAP. 157510 - 207200 - 615430 - 615432 - 615434 - 615444 - 615446 - 615448 - 615500 - 615501 - 615510 - 615540 - 615543 - 615545 - 615547 - 615550 - 615557 - 615634 - 615636 - 615639 - 615644 - 615645 - 615646 - 615647 - 615648 - 615660 - 615663 - 615665 - 615670 - 906700 - 906701 - 906702 - 906703)	<i>GIA' AUT.</i>	67.469.989,35	44.702.000,00	44.057.000,00	
		<i>NUOVO</i>	91.679.989,35	56.946.000,00	45.601.000,00	
		<i>VARIAZ.</i>	+24.210.000,00	+12.244.000,00	+1.544.000,00	
08.01	MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA Urbanistica e assetto del territorio (CAP. 157510 - 157550 - 207200 - 801001 - 801050 - 801100 - 801950 - 801952 - 802300 - 807970 - 808600 - 808601 - 808602 - 808603 - 808604 - 808620 - 808625)	<i>GIA' AUT.</i>	2.290.308,49	1.571.030,00	1.172.280,00	
		<i>NUOVO</i>	2.233.804,49	2.416.030,00	1.912.280,00	
		<i>VARIAZ.</i>	-56.504,00	+845.000,00	+740.000,00	
08.02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani: di edilizia economico-popolare (CAP. 651050 - 651055 - 651057 - 652010 - 652013 - 652015 - 652020 - 652030 - 652040 - 652045 - 652046 - 652047 - 652048 - 652052 - 652055 - 654000 - 654050 - 654054 - 654060 - 654070 - 654075 - 654500 - 655620 - 802350 - 802370)	<i>GIA' AUT.</i>	22.315.581,13	16.042.705,76	11.488.713,55	+1.000.000,00 fino al 2034
		<i>NUOVO</i>	35.803.922,13	38.042.705,76	12.488.713,55	
		<i>VARIAZ.</i>	+13.488.341,00	+22.000.000,00	+1.000.000,00	
09.01	MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Difesa del suolo (CAP. 805720)	<i>GIA' AUT.</i>	38.405.325,32	18.070.000,00	16.450.000,00	
		<i>NUOVO</i>	44.812.955,39	30.162.550,00	21.310.482,08	
		<i>VARIAZ.</i>	+6.407.630,07	+12.092.550,00	+4.860.482,08	

- 48 -

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	NOTE
09.02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (CAP. 803000 - 803015 - 803050 - 803550 - 803565 - 803570 - 803572 - 803574 - 803580 - 803581 - 803582 - 803583 - 803585 - 803600 - 803710 - 804850 - 805710 - 805712 - 907000)	<i>GIA' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIANZA</i>	4.758.000,00 4.966.000,00 +208.000,00	4.268.000,00 10.468.000,00 +6.200.000,00	4.000.000,00 10.078.000,00 +6.078.000,00	
09.03	Rifiuti (CAP. 803530 - 803540 - 803550 - 804500 - 804700)	<i>GIA' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIANZA</i>	9.818.317,03 26.818.317,03 +17.000.000,00			
09.04	Servizio idrico integrato (CAP. 207200 - 803565 - 804600 - 804601 - 804602 - 804603 - 804800 - 808905 - 808907 - 808908 - 809200)	<i>GIA' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIANZA</i>	13.527.704,64 26.612.704,64 +13.085.000,00	13.382.500,00 13.447.500,00 +65.000,00	9.800.000,00 9.835.000,00 +35.000,00	
09.05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione (CAP. 803620 - 805000 - 805050 - 805055 - 805065 - 805520 - 805521 - 805522 - 805523 - 805530 - 805543 - 805545 - 805560 - 805565 - 805580 - 805590 - 805591 - 805650 - 805670 - 805680 - 805700 - 805800 - 806000 - 806020 - 806030 - 806040 - 806050 - 806055 - 806085 - 806090 - 806200 - 806201 - 806220 - 806221 - 806240 - 806400)	<i>GIA' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIANZA</i>	27.472.587,25 34.186.902,25 +6.714.315,00	15.756.512,20 25.539.560,70 +9.783.048,50	14.609.720,00 19.056.535,00 +4.446.815,00	
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
10.01	Trasporto ferroviario (CAP. 615925 - 743350 - 743352 - 743354 - 745000)	<i>GIA' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIANZA</i>		24.200.000,00 25.300.000,00 +1.100.000,00	25.912.515,00 27.012.515,00 +1.100.000,00	+24.200.000,00 fino al 2033
10.02	Trasporto pubblico locale (CAP. 745000 - 745015 - 746000 - 746010 - 746020 - 746030 - 746050 - 746060)	<i>GIA' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIANZA</i>	194.489.987,95 224.854.201,37 +30.364.213,42	102.013.516,64 110.713.516,64 +8.700.000,00	76.756.408,04 89.126.408,04 +12.370.000,00	+77.610.000,00 per il 2027 +80.660.000,00 per il 2028 +81.220.000,00 per il 2029 +82.000.000,00 per il 2030 +84.260.000,00 per il 2031 +83.040.000,00 per il 2032 +83.770.000,00 per il 2033 +84.570.000,00 per il 2034 +3.040.000,00 per il 2035
10.03	Trasporto per vie d'acqua (CAP. 745050)	<i>GIA' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIANZA</i>		7.000,00 8.000,00 +1.000,00		

- 49 -

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	NOTE
10.04	Altre modalità di trasporto (CAP. 615614 - 615807 - 745100 - 907000)	<i>GIA' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>			0,00 300.000,00 +300.000,00	+19.900.000,00 per il 2027 +26.100.000,00 per il 2028 +6.100.000,00 per il 2029 +6.100.000,00 per il 2030 +6.100.000,00 per il 2031 +6.100.000,00 per il 2032 +6.100.000,00 per il 2033 +6.100.000,00 per il 2034 +6.100.000,00 per il 2035
10.05	Viabilità e infrastrutture stradali (CAP. 207200 - 408500 - 408501 - 408502 - 408503 - 408504 - 408505 - 408506 - 408507 - 408508 - 408509 - 408510 - 408515 - 408516 - 618035 - 741110 - 741111 - 741174 - 743000 - 743050 - 743052 - 743053 - 743150 - 743151 - 743152 - 743153 - 743154 - 743155 - 743156 - 743157 - 743158 - 743160 - 743161 - 743162 - 743163 - 743164 - 743165 - 743166 - 743167 - 743170 - 743172 - 743174 - 743200 - 743400 - 743500 - 743670 - 743680 - 743685 - 907000)	<i>GIA' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	250.813.467,40 273.368.430,01 +22.554.962,61	228.105.009,57 242.644.951,12 +14.539.941,55	131.946.031,61 230.782.185,22 +98.836.153,61	-2.568.337,90 per il 2027 +9.685.513,60 per il 2028 +35.448.400,00 per il 2029 -5.478.700,00 per il 2030 +115.726.493,55 per il 2031 +59.462.200,00 per il 2032 -570.100,00 per il 2033 +764.700,00 per il 2034 -640.600,00 per il 2035 -679.000,00 per il 2036 -719.800,00 per il 2037 -762.900,00 per il 2038 -808.800,00 per il 2039 -857.200,00 per il 2040 -908.700,00 per il 2041 +22.737.000,00 per il 2042
	MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE					
11.01	Sistema di protezione civile (CAP. 158600 - 806700 - 806720 - 806780 - 806900 - 806920 - 806930 - 807100 - 807531 - 807600)	<i>GIA' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	33.365.919,38 29.135.919,38 -4.230.000,00	19.808.000,00 31.388.000,00 +11.580.000,00	18.038.000,00 23.838.000,00 +5.800.000,00	
11.02	Interventi a seguito di calamità naturali (CAP. 807920 - 807940 - 807960 - 807961 - 807980 - 807990 - 808200 - 808220 - 808221 - 808224 - 808225 - 808240 - 808245 - 808246 - 808248)	<i>GIA' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	26.348.090,98 29.901.369,93 +3.553.278,95	6.450.000,00 6.670.000,00 +220.000,00		
	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
12.01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido (CAP. 250500 - 255250 - 401000 - 401010 - 401015 - 402040 - 403100)	<i>GIA' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	14.746.704,40 15.011.704,40 +265.000,00			

- 50 -

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	NOTE
12.02	Interventi per la disabilità (CAP. 401500 - 402041 - 402045 - 402047 - 402054 - 402200 - 402205 - 402213 - 402214 - 402500 - 404212 - 404214 - 404600 - 404650 - 441030 - 442040)	<i>GIA'AUT.</i> <i>NUOVO</i> VARIAZ.	53.985.451,12 54.391.780,18 +406.329,06	49.602.404,52 52.062.404,52 +2.460.000,00	47.490.350,00 47.500.350,00 +10.000,00	
12.03	Interventi per gli anziani (CAP. 255300 - 401500 - 402042 - 402053)	<i>GIA'AUT.</i> <i>NUOVO</i> VARIAZ.	76.833.000,00 86.988.000,00 +10.155.000,00	76.550.000,00 86.700.000,00 +10.150.000,00	76.160.000,00 86.160.000,00 +10.000.000,00	
12.04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale (CAP. 401000 - 401007 - 401020 - 402025 - 402048 - 402050 - 402051 - 402052 - 402055 - 402450 - 402460 - 402461 - 402462 - 402463 - 402610 - 402612 - 404070 - 404075 - 404100 - 404300 - 404302 - 404304)	<i>GIA'AUT.</i> <i>NUOVO</i> VARIAZ.	21.886.290,24 19.393.299,59 -2.492.990,65	16.740.579,14 22.614.819,14 +5.874.240,00	13.927.650,00 14.311.905,00 +384.255,00	+253.215,00 per il 2027
12.05	Interventi per le famiglie (CAP. 402020 - 402030 - 402038 - 402060 - 402065 - 402066 - 402600 - 402601 - 402602 - 402603 - 402604 - 402605 - 402606 - 402607 - 402608 - 402609 - 402614 - 402616 - 402627 - 404202 - 404203 - 404204 - 404205 - 404206)	<i>GIA'AUT.</i> <i>NUOVO</i> VARIAZ.	119.535.364,08 126.841.763,05 +7.306.398,97	116.770.000,00 116.889.733,60 +119.733,60	116.270.000,00 116.208.500,00 -61.500,00	-2.000.000,00 per il 2029
12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi: sociosanitari e sociali (CAP. 157550 - 401000 401002 - 401003 - 401030 - 401031 - 401035 - 402043 - 402044 - 402402 - 404000 - 404002 - 404050 - 904000)	<i>GIA'AUT.</i> <i>NUOVO</i> VARIAZ.	4.768.000,00 6.343.000,00 +1.575.000,00	970.000,00 6.470.000,00 +5.500.000,00	780.000,00 5.780.000,00 +5.000.000,00	+9.000.000,00 per il 2027
12.08	Cooperazione e associazionismo (CAP. 402000 - 402150 - 904100 - 904102 - 908245)	<i>GIA'AUT.</i> <i>NUOVO</i> VARIAZ.	3.856.578,00 5.015.343,59 +1.158.765,59	2.004.000,00 3.704.000,00 +1.700.000,00	1.354.000,00 2.654.000,00 +1.300.000,00	
MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE						
13.01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA (CAP. 441000 - 441020 - 441100 - 441150 - 441151 - 441155 - 441156 - 441157 - 441275 - 442000)	<i>GIA'AUT.</i> <i>NUOVO</i> VARIAZ.	1.342.516.902,76 1.383.682.622,26 +41.165.719,50	1.335.130.755,44 1.355.830.755,44 +20.700.000,00	1.350.791.457,00 1.350.691.457,00 -100.000,00	

- 51 -

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	NOTE
13.05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari (CAP. 157550 - 317350 - 444000 - 444005 - 444100 - 444110 - 444112 - 444230 - 444315 - 445000 - 445005 - 445100)	<i>GIÀ' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	152.907.307,73 570.457.307,73 +417.550.000,00	22.993.877,28 36.893.877,28 +13.900.000,00	51.074.180,00 56.744.180,00 +5.670.000,00	-56.253.051,47 per il 2027 -13.282.051,47 per il 2028 -66.312.051,47 per il 2029 -23.258.000,00 per il 2030 +1.992.000,00 per il 2031 +1.992.000,00 per il 2032 +1.992.000,00 per il 2033 -102.668.000,00 per il 2034 +155.406.000,00 per il 2035
13.06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN (CAP. 441310)	<i>GIÀ' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	0,00 289.920,21 +289.920,21			
13.07	Ulteriori spese in materia sanitaria (CAP. 441270 - 444000)	<i>GIÀ' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	0,00 200.000,00 +200.000,00	0,00 500.000,00 +500.000,00		
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'						
14.01	Industria, PMI e Artigianato (CAP. 151655 - 151660 - 612750 - 612755 - 612756 - 612758 - 612800 - 612807 - 612808 - 612809 - 612820 - 612822 - 612823 - 612855 - 612860 - 612861 - 612865 - 612870 - 612875 - 612876 - 612880 - 612885 - 612900 - 612921 - 612935 - 612945 - 612947 - 615600 - 615604 - 615605 - 615606 - 615607 - 615608 - 615609 - 615611 - 615612 - 615613 - 615615 - 615616 - 615618 - 615620 - 615625 - 615637 - 615675 - 615680 - 615690 - 615705 - 615805 - 617400 - 617475 - 617476 - 617477 - 617480 - 617482 - 617484)	<i>GIÀ' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	80.057.930,26 141.589.282,08 +61.531.351,82	45.435.752,52 82.416.420,52 +36.980.668,00	27.798.614,46 35.684.430,33 +7.885.815,87	+7.147.142,87 per il 2027 +4.870.000,00 per il 2028 +4.270.000,00 per il 2029 +4.270.000,00 per il 2030 +4.270.000,00 per il 2031 +4.270.000,00 per il 2032 +4.270.000,00 per il 2033
14.02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori (CAP. 615420 - 615425 - 615520 - 615524 - 615530 - 615630 - 615632 - 615682 - 615684)	<i>GIÀ' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	7.105.750,00 9.605.750,00 +2.500.000,00	3.270.000,00 4.840.000,00 +1.570.000,00	2.340.000,00 4.216.500,00 +1.876.500,00	
14.03	Ricerca e innovazione (CAP. 252965 - 252966 - 252967 - 252968 - 316940 - 316960 - 317000 - 317150 - 317160 - 317700 - 317726)	<i>GIÀ' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	82.576.761,45 109.249.516,45 +26.672.755,00	98.044.913,15 111.590.559,15 +13.545.646,00	94.315.066,30 107.597.925,93 +13.282.859,63	+48.952.526,00 fino al 2028

- 52 -

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	NOTE
14.04	Reti e altri servizi di pubblica utilità (CAP. 207200 - 612872 - 615150 - 615415 - 615416 - 615445 - 615447 - 615450 - 615685 - 615700 - 618120 - 747500 - 747515 - 747516 - 747517 - 747518 - 747519 - 747520)	<i>GLI'AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	10.624.363,09 10.739.363,09 +115.000,00	10.128.817,74 10.328.817,74 +200.000,00	10.128.817,74 10.308.817,74 +180.000,00	+5.608.817,74 fino al 2028
	MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					
15.02	Formazione professionale (CAP. 256420 - 256550 - 256552 - 256800 - 256810 - 256812 - 256815 - 256820 - 256822 - 256823 - 256824 - 256825 - 256830 - 256831 - 256832 - 256834 - 256836 - 256838 - 256840 - 256842 - 256860 - 256862 - 256870 - 256872 - 908080)	<i>GLI'AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	5.647.093,37 4.222.093,37 -1.425.000,00	6.047.660,00 7.222.660,00 +1.175.000,00	4.824.500,00 5.074.500,00 +250.000,00	
15.03	Sostegno all'occupazione (CAP. 407500 - 408000 - 408001 - 408002 - 408005 - 408006 - 408007 - 408008 - 408009 - 408010 - 408011 - 408012 - 408013 - 408014 - 408017 - 408018 - 408019 - 408021 - 408030 - 408032 - 408034 - 408036 - 408050 - 408550 - 618030)	<i>GLI'AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	72.158.000,00 70.858.000,00 -1.300.000,00	64.830.000,00 81.515.000,00 +16.685.000,00	61.030.000,00 67.130.000,00 +6.100.000,00	
	MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA					
16.01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare (CAP. 500500 - 500501 - 500502 - 500550 - 500551 - 500553 - 500555 - 500556 - 500557 - 500560 - 500565 - 500700 - 500900 - 500910 - 503150 - 503250 - 503300 - 503302 - 503305 - 506000 - 506030 - 506050 - 506100 - 506140 - 506150 - 506160 - 506165 - 507000 - 507002 - 507010 - 507030 - 507050 - 507052 - 507060 - 507070 - 507071 - 507100 - 507150 - 507520 - 509000 - 618050)	<i>GLI'AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	35.034.480,73 55.950.123,73 +20.915.643,00	14.531.069,52 28.598.472,52 +14.067.403,00	14.444.020,00 19.547.623,00 +5.103.603,00	
	MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI					

- 53 -

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	NOTE
18.01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (CAP. 202100 - 202101 - 202110 - 202112 - 202113 - 202114 - 202115 - 202116 - 203000 - 203001 - 203004 - 203006 - 203007 - 203010 - 203050 - 203100 - 203105 - 205050 - 205100 - 205150 - 205245 - 205250 - 205252 - 205300 - 205310 - 205320 - 205350 - 205360 - 205365 - 205465 - 205560 - 205581 - 205850 - 206500 - 206520 - 206550 - 617950 - 618155 - 618190 - 619000 - 619010 - 619011 - 619012 - 619013 - 906200 - 906900 - 906902 - 907000 - 908460 - 908465)	<i>GIÀ AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	588.299.690,29 634.305.216,90 +46.005.526,61	533.326.159,76 547.386.199,77 +14.060.040,01	531.261.292,66 538.192.232,66 +6.930.940,00	+10.413.193,78 per il 2027 +8.060.938,03 per il 2028 +11.060.938,03 per il 2029 +11.060.938,03 per il 2030 +11.060.938,03 per il 2031 +6.060.938,03 per il 2032 +6.060.938,03 per il 2033 +6.674.370,70 per il 2034 +10.038.643,24 per il 2035
19.01	MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo (CAP. 152160 - 152165 - 406000 - 406002 - 406004 - 406006 - 406500 - 406950 - 407000 - 407050 - 407051 - 904650 - 908160 - 908162 - 908243)	<i>GIÀ AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	2.632.421,20 3.332.421,20 +700.000,00	2.160.000,00 4.716.000,00 +2.556.000,00	2.040.000,00 2.860.000,00 +820.000,00	
19.02	Cooperazione territoriale (CAP. 908236 - 908244 - 908246 - 908250 - 908253)	<i>GIÀ AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	2.373.663,44 2.434.877,53 +61.214,09	2.019.220,68 2.139.220,68 +120.000,00	1.059.926,40 1.109.926,40 +50.000,00	+610.000,00 per il 2027
1) TOTALE NUOVE O ULTERIORI SPESE AUTORIZZATE			841.013.482,03	314.790.776,72	224.584.098,55	
2) TOTALE RIDUZIONI DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI			-9.504.494,65	0,00	-7.875.581,00	

TABELLA B: Copertura degli oneri (art. 66)

(in migliaia di euro)			
	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
1. Oneri complessivi da coprire:			
NUOVE O ULTERIORI SPESE AUTORIZZATE	841.013,5	314.790,8	224.584,1
Articolo 66 (Nuove autorizzazioni di spesa) (vedi totale 1 della tabella A)	841.013,5	314.790,8	224.584,1
MINORI ENTRATE	0,0	13.770,0	48.770,0
Articolo 1 - Disposizioni in materia di IRAP		770,0	770,0
Articolo 2 - Disposizioni in materia di addizionale regionale IRPEF		13.000,0	48.000,0
TOTALE ONERI DA COPRIRE	841.013,5	328.560,8	273.354,1

	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
2. Mezzi di copertura:			
RIDUZIONI DI SPESE	9.504,5	0,0	7.875,6
Articolo 66 (Riduzioni autorizzazioni di spesa) (vedi totale 2 della tabella A)	9.504,5	0,0	7.875,6
QUOTA MAGGIORI ENTRATE	454.818,0	328.560,8	265.478,5
QUOTA RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	376.691,0		
TOTALE MEZZI DI COPERTURA	841.013,5	328.560,8	273.354,1

Per gli esercizi finanziari successivi si provvede secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia

Tabella C: Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 (art. 67)

N.	Estremi Atto	Sintesi dell'oggetto	Importo in euro	Missione Programma Capitolo di bilancio Anno di imputazione
1	Determinazione del dirigente del Servizio gestioni patrimoniali e logistica n.600 di data 24/01/2024, modificata con determinazione n. 2125 di data 29/02/2024	Spesa per servizio sgombero neve	4.125,78	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Capitolo di bilancio 152000-002 Anno di imputazione 2024
2	Determinazione del dirigente del Servizio gestioni patrimoniali e logistica n.601 di data 24/01/2024	Spesa per servizio sgombero neve	4.037,70	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Capitolo di bilancio 152000-002 Anno di imputazione 2024
3	Determinazione del dirigente del Servizio gestioni patrimoniali e logistica n.602 di data 24/01/2024	Spesa per servizio sgombero neve	1.522,63	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Capitolo di bilancio 152000-002 Anno di imputazione 2024
4	Determinazione del dirigente del Servizio minoranze linguistiche locali e audit europeo n. 2728 di data 19/03/2024	Spesa per servizio trasmissioni televisive	1.800,01	Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Capitolo di bilancio 351152 Anno di imputazione 2024
5	Determinazione del Commissario straordinario riorg. SS47 Valsugana n. 4979 di data 16/05/2024	Spesa per indagini strutturali	109.929,16	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo di bilancio 743150 Anno di imputazione 2024
6	Determinazione del Dirigente dell'Agenzia per le opere pubbliche n. 5079 di data 17/05/2024	Spesa per percorso ciclopeditonale	10.363,75	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo di bilancio 743150 Anno di imputazione 2024
7	Determinazione del Dirigente del Servizio gestione strade n. 5197 di data 22/05/2024	Spesa per incarico progettazione	70.920,35	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo di bilancio 743052 Anno di imputazione 2024

- 56 -

N.	Estremi Atto	Sintesi dell'oggetto	Importo in euro	Missione Programma Capitolo di bilancio Anno di imputazione
8	Determinazione del Dirigente del Servizio gestione strade n. 5570 di data 29/05/2024	Spesa per manutenzione ordinaria strade	774,70	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo di bilancio 741050 Anno di imputazione 2023
9	Determinazione del Dirigente del Servizio gestione strade n. 5571 di data 29/05/2024	Spesa per sgombero neve	48.265,44	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo di bilancio 741050 Anno di imputazione 2024, 2025, 2026
10	Determinazione del Dirigente del Servizio gestione strade n. 5809 di data 04/06/2024	Spesa per manutenzione ordinaria strade	6.039,00	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo di bilancio 741052 Anno di imputazione 2024
11	Determinazione del Dirigente del Servizio gestione strade n. 5824 di data 04/06/2024	Spesa per manutenzione straordinaria strade	9.063,12	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo di bilancio 743050-001 Anno di imputazione 2024
12	Determinazione del Dirigente del Servizio gestione strade n. 5840 di data 04/06/2024	Spesa per manutenzione straordinaria strade	12.180,72	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo di bilancio 743050-001 Anno di imputazione 2024
13	Determinazione del dirigente del Servizio gestioni patrimoniali e logistica n. 5985 di data 06/06/2024	Spesa per servizio facchinaggio	29.974,51	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Capitolo di bilancio 151550-002 Anno di imputazione 2024
14	Deliberazione della Giunta provinciale n. 908 di data 21 giugno 2024	Spesa per quota adesione C.I.S.I.S	17.018,18	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Capitolo di bilancio 905000 Anno di imputazione 2024
15	Determinazione del Dirigente del Dipartimento protezione civile, foreste e fauna n. 7585 di data 17/07/2024	Spesa per esercitazioni del Corpo forestale	207,05	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Capitolo di bilancio 157255 Anno di imputazione 2024

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026

VARIAZIONE ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

**ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026
VARIAZIONE ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2024	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2025	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2026
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	previsione di competenza	560.646.427,30	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	FONDO DI CASSA ALL'1/1/2024	previsione di cassa	2.014.053.708,18		
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
10101	TIPOLOGIA 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	previsione di competenza	39.600.000,00	31.000.000,00	-26.000.000,00
		previsione di cassa	0,00		
10103	TIPOLOGIA 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	previsione di competenza	560.400.000,00	316.000.000,00	138.000.000,00
		previsione di cassa	0,00		
10000 TOTALE TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	previsione di competenza	600.000.000,00	347.000.000,00	112.000.000,00
		previsione di cassa	0,00		
TITOLO 2: Trasferimenti correnti					
20101	TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	previsione di competenza	6.359.658,49	28.366.748,51	3.722.263,33
		previsione di cassa	0,00		
20105	TIPOLOGIA 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	previsione di competenza	-3.825.625,84	4.108.945,25	1.303.855,55
		previsione di cassa	0,00		
20000 TOTALE TITOLO 2	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	2.534.032,65	32.475.693,76	5.026.118,88
		previsione di cassa	0,00		
TITOLO 3: Entrate extratributarie					
30100	TIPOLOGIA 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	previsione di competenza	329.000,00	20.000,00	20.000,00
		previsione di cassa	0,00		
30200	TIPOLOGIA 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	previsione di competenza	750.000,00	550.000,00	500.000,00
		previsione di cassa	0,00		

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE				
			VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2024	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2025	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2026
30400	TIPOLOGIA 400: Altre entrate da redditi da capitale	previsione di competenza	6.263.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
30500	TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti	previsione di competenza	-91.311.462,41	10.162.166,03	107.673.267,17
		previsione di cassa	0,00		
30000 TOTALE TITOLO 3	Entrate extratributarie	previsione di competenza	-83.969.462,41	10.732.166,03	108.193.267,17
		previsione di cassa	0,00		
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale				
40200	TIPOLOGIA 200: Contributi agli investimenti	previsione di competenza	5.504.573,74	38.932.136,81	42.563.710,34
		previsione di cassa	0,00		
40400	TIPOLOGIA 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	previsione di competenza	5.648.894,55	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
40000 TOTALE TITOLO 4	Entrate in conto capitale	previsione di competenza	11.153.468,29	38.932.136,81	42.563.710,34
		previsione di cassa	0,00		
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie				
50200	TIPOLOGIA 200: Riscossione crediti di breve termine	previsione di competenza	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
		previsione di cassa	0,00		
50300	TIPOLOGIA 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	previsione di competenza	0,00	-14.300.000,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
50000 TOTALE TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	previsione di competenza	5.000.000,00	-9.300.000,00	5.000.000,00
		previsione di cassa	0,00		
TITOLO 6:	Accensione Prestiti				
60300	TIPOLOGIA 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	previsione di competenza	-79.900.000,00	0,00	79.900.000,00
		previsione di cassa	0,00		
60000 TOTALE TITOLO 6	Accensione Prestiti	previsione di competenza	-79.900.000,00	0,00	79.900.000,00
		previsione di cassa	0,00		
TOTALE TITOLI		previsione di competenza	454.818.038,53	419.839.996,60	352.683.096,39
		previsione di cassa	0,00		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		previsione di competenza	1.015.464.465,83	419.839.996,60	352.683.096,39
		previsione di cassa	2.014.053.708,18		

VARIAZIONE ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026
VARIAZIONE ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2024	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2025	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2026
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		0,00	0,00	0,00
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
0101 PROGRAMMA 01	Organi istituzionali				
	TITOLO 1	Spese correnti			
		previsione di competenza	-2.000.000,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	-1.897.799,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	Organi istituzionali	previsione di competenza	-2.000.000,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	-1.897.799,00		
0102 PROGRAMMA 02	Segreteria generale				
	TITOLO 1	Spese correnti			
		previsione di competenza	290.000,00	290.000,00	290.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	550.086,00		
TOTALE PROGRAMMA 02	Segreteria generale	previsione di competenza	290.000,00	290.000,00	290.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	550.086,00		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE				
			VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2024	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2025	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2026
0103 PROGRAMMA 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	559.272,55	440.000,00	440.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	614.411,55		
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	previsione di competenza	11.000.000,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	11.000.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	previsione di competenza	11.559.272,55	440.000,00	440.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	11.614.411,55		
0104 PROGRAMMA 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	970.402,88	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	2.239.336,88		
TOTALE PROGRAMMA 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	previsione di competenza	970.402,88	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	2.239.336,88		
0105 PROGRAMMA 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.930.000,00	1.410.000,00	1.580.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	1.977.957,00		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	11.946.064,56	8.117.445,44	3.780.540,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	8.211.584,79		
TOTALE PROGRAMMA 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	previsione di competenza	13.876.064,56	9.527.445,44	5.360.540,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	10.189.541,79		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2024	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2025	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2026
0108 PROGRAMMA 08	Statistica e sistemi informativi				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	124.754,96	60.000,00	60.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	124.754,96		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	90.231,52	5.150.000,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	45.115,76		
TOTALE PROGRAMMA 08	Statistica e sistemi informativi	previsione di competenza	214.986,48	5.210.000,00	60.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	169.870,72		
0110 PROGRAMMA 10	Risorse umane				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	-16.598.121,96	-17.234.444,00	-19.200.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	6.144.791,04		
TOTALE PROGRAMMA 10	Risorse umane	previsione di competenza	-16.598.121,96	-17.234.444,00	-19.200.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	6.144.791,04		
0111 PROGRAMMA 11	Altri servizi generali				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	490.000,00	560.500,00	180.500,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	500.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 11	Altri servizi generali	previsione di competenza	490.000,00	560.500,00	180.500,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	500.000,00		
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	8.802.604,51	-1.206.498,56	-12.868.960,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	29.510.238,98		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE				
			VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2024	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2025	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2026
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio				
0401 PROGRAMMA 01	Istruzione prescolastica				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.567.000,00	341.000,00	215.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.280.000,00		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	280.000,00	100.000,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	140.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	Istruzione prescolastica	previsione di competenza	1.847.000,00	441.000,00	215.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.420.000,00		
0402 PROGRAMMA 02	Altri ordini di istruzione non universitaria				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	3.858.700,88	8.404.613,12	8.751.138,88
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.044.398,26		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	1.374.000,00	750.000,00	750.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	687.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	previsione di competenza	5.232.700,88	9.154.613,12	9.501.138,88
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.731.398,26		
0403 PROGRAMMA 03	Edilizia scolastica				
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	3.922.500,00	88.958,07	3.422.935,48
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.361.250,00		
TOTALE PROGRAMMA 03	Edilizia scolastica	previsione di competenza	3.922.500,00	88.958,07	3.422.935,48
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.361.250,00		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2024	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2025	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2026
0404 PROGRAMMA 04	Istruzione universitaria				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	60.000,00	610.000,00	852.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	60.000,00		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	15.076.081,00	5.500.000,00	-8.566.081,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	7.538.040,50		
TOTALE PROGRAMMA 04	Istruzione universitaria	previsione di competenza	15.136.081,00	6.110.000,00	-7.714.081,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	7.598.040,50		
0406 PROGRAMMA 06	Servizi ausiliari all'istruzione				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	729.000,00	980.000,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	729.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 06	Servizi ausiliari all'istruzione	previsione di competenza	729.000,00	980.000,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	729.000,00		
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	26.867.281,88	16.774.571,19	5.424.993,36
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	18.839.688,76		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE				
			VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2024	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2025	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2026
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali				
0501 PROGRAMMA 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	90.000,00	260.000,00	160.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di cassa	90.000,00		
		previsione di competenza	2.901.000,00	950.000,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	previsione di cassa	1.375.500,00		
		previsione di competenza	2.991.000,00	1.210.000,00	160.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.465.500,00		
0502 PROGRAMMA 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	7.933.733,61	5.568.873,43	5.136.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di cassa	8.077.565,44		
		previsione di competenza	2.934.150,60	2.023.000,00	1.023.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	previsione di cassa	1.467.075,30		
		previsione di competenza	10.867.884,21	7.591.873,43	6.159.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	9.544.640,74		
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali				
		previsione di competenza	13.858.884,21	8.801.873,43	6.319.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	11.010.140,74		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE				
			VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2024	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2025	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2026
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
0601 PROGRAMMA 01	Sport e tempo libero				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	4.118.500,00	5.755.000,00	725.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.363.500,00		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	200.000,00	10.476.060,00	476.060,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	Sport e tempo libero	previsione di competenza	4.318.500,00	16.231.060,00	1.201.060,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.363.500,00		
0602 PROGRAMMA 02	Giovani				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	50.000,00	150.000,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	24.450,00		
TOTALE PROGRAMMA 02	Giovani	previsione di competenza	50.000,00	150.000,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	24.450,00		
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	4.368.500,00	16.381.060,00	1.201.060,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.387.950,00		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2024	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2025	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2026
MISSIONE 07	Turismo				
0701 PROGRAMMA 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.170.000,00	2.014.000,00	2.014.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.156.608,00		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	23.510.000,00	10.700.000,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	12.210.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	previsione di competenza	24.680.000,00	12.714.000,00	2.014.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	13.366.608,00		
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	previsione di competenza	24.680.000,00	12.714.000,00	2.014.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	13.366.608,00		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE				
			VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2024	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2025	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2026
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
0801 PROGRAMMA 01	Urbanistica e assetto del territorio				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.068.504,00	925.000,00	820.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di cassa	1.241.812,00		
		previsione di competenza	-56.504,00	845.000,00	740.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	Urbanistica e assetto del territorio	previsione di cassa	-92.104,00		
		previsione di competenza	1.012.000,00	1.770.000,00	1.560.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.149.708,00		
0802 PROGRAMMA 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	13.488.341,00	22.000.000,00	1.000.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	previsione di cassa	5.744.170,50		
		previsione di competenza	13.488.341,00	22.000.000,00	1.000.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	5.744.170,50		
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	14.500.341,00	23.770.000,00	2.560.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	6.893.878,50		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE				
			VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2024	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2025	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2026
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
0901 PROGRAMMA 01	Difesa del suolo				
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	6.407.630,07	12.092.550,00	4.860.482,08
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.203.815,03		
TOTALE PROGRAMMA 01	Difesa del suolo	previsione di competenza	6.407.630,07	12.092.550,00	4.860.482,08
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.203.815,03		
0902 PROGRAMMA 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	2.700.000,00	2.700.000,00	2.718.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.428.198,00		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	208.000,00	6.200.000,00	6.060.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	120.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	previsione di competenza	2.908.000,00	8.900.000,00	8.778.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.548.198,00		
0903 PROGRAMMA 03	Rifiuti				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	270.000,00	270.000,00	270.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	252.739,00		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	17.000.000,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	9.000.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 03	Rifiuti	previsione di competenza	17.270.000,00	270.000,00	270.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	9.252.739,00		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		VARIAZIONE PREVISIONI		
			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
0904 PROGRAMMA 04	Servizio idrico integrato				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	10.000,00		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	13.075.000,00	55.000,00	25.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	6.537.500,00		
TOTALE PROGRAMMA 04	Servizio idrico integrato	previsione di competenza	13.085.000,00	65.000,00	35.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	6.547.500,00		
0905 PROGRAMMA 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	821.315,00	1.538.815,00	1.574.815,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	821.315,00		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	5.893.000,00	8.574.233,50	3.172.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	2.934.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	previsione di competenza	6.714.315,00	10.113.048,50	4.746.815,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	3.755.315,00		
0908 PROGRAMMA 08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.292.000,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	1.292.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	previsione di competenza	1.292.000,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	1.292.000,00		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE				
			VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2024	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2025	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2026
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	47.676.945,07	31.440.598,50	18.690.297,08
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	27.599.567,03		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE					
			VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2024	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2025	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2026	
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità						
1001 PROGRAMMA 01 TITOLO 1	Trasporto ferroviario					
	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
	TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di cassa	0,00		
			previsione di competenza	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00		
	TOTALE PROGRAMMA 01	Trasporto ferroviario	previsione di competenza	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa			0,00			
1002 PROGRAMMA 02 TITOLO 1	Trasporto pubblico locale					
	Spese correnti	previsione di competenza	1.332.213,42	8.700.000,00	12.370.000,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
	TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di cassa	1.332.213,42		
			previsione di competenza	29.072.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	14.561.000,00		
	TOTALE PROGRAMMA 02	Trasporto pubblico locale	previsione di competenza	30.404.213,42	8.700.000,00	12.370.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa			15.893.213,42			
1003 PROGRAMMA 03 TITOLO 1	Trasporto per vie d'acqua					
	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	1.000,00	0,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	0,00			
		previsione di competenza	0,00	1.000,00	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 03	Trasporto per vie d'acqua	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	0,00			

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE				
			VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2024	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2025	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2026
1004 PROGRAMMA 04	Altre modalità di trasporto				
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	300.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	0,00		
TOTALE PROGRAMMA 04	Altre modalità di trasporto	previsione di competenza	0,00	0,00	300.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	0,00		
1005 PROGRAMMA 05	Viabilità e infrastrutture stradali				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	4.355.000,00	-2.082.095,58	-1.984.491,20
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	5.147.289,00		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	22.554.962,61	24.319.741,55	105.410.353,61
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	47.619.294,94		
TOTALE PROGRAMMA 05	Viabilità e infrastrutture stradali	previsione di competenza	26.909.962,61	22.237.645,97	103.425.862,41
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	52.766.583,94		
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	57.314.176,03	32.038.645,97	117.195.862,41
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	68.659.797,36		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE				
			VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2024	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2025	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2026
MISSIONE 11	Soccorso civile				
1101 PROGRAMMA 01	Sistema di protezione civile				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	5.195.000,00	5.810.000,00	5.720.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	5.177.579,00		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	-4.480.000,00	10.780.000,00	5.000.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	-2.646.672,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	Sistema di protezione civile	previsione di competenza	715.000,00	16.590.000,00	10.720.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.530.907,00		
1102 PROGRAMMA 02	Interventi a seguito di calamità naturali				
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	3.553.278,95	220.000,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.776.639,47		
TOTALE PROGRAMMA 02	Interventi a seguito di calamità naturali	previsione di competenza	3.553.278,95	220.000,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.776.639,47		
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	previsione di competenza	4.268.278,95	16.810.000,00	10.720.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.307.546,47		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE				
			VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2024	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2025	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2026
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
1201 PROGRAMMA 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	865.000,00	532.300,00	502.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	842.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	previsione di competenza	865.000,00	532.300,00	502.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	842.000,00		
1202 PROGRAMMA 02	Interventi per la disabilità				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	406.329,06	810.000,00	10.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	406.329,06		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	1.650.000,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
TOTALE PROGRAMMA 02	Interventi per la disabilità	previsione di competenza	406.329,06	2.460.000,00	10.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	406.329,06		
1203 PROGRAMMA 03	Interventi per gli anziani				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	10.155.000,00	10.150.000,00	10.000.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	10.155.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 03	Interventi per gli anziani	previsione di competenza	10.155.000,00	10.150.000,00	10.000.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	10.155.000,00		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		VARIAZIONE PREVISIONI		
			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
1204 PROGRAMMA 04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	-1.952.990,65	17.267.240,00	384.255,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	-1.952.990,65		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	65.000,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	0,00		
TOTALE PROGRAMMA 04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	previsione di competenza	-1.952.990,65	17.332.240,00	384.255,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	-1.952.990,65		
1205 PROGRAMMA 05	Interventi per le famiglie				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	7.306.398,97	119.733,60	-61.500,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	7.306.398,97		
TOTALE PROGRAMMA 05	Interventi per le famiglie	previsione di competenza	7.306.398,97	119.733,60	-61.500,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	7.306.398,97		
1207 PROGRAMMA 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	2.380.979,81	1.100.000,00	1.100.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	1.651.795,00		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	1.500.000,00	5.500.000,00	5.000.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	750.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	previsione di competenza	3.880.979,81	6.600.000,00	6.100.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	2.401.795,00		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE				
			VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2024	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2025	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2026
1208 PROGRAMMA 08	Cooperazione e associazionismo				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.158.765,59	1.700.000,00	1.300.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.158.765,59		
TOTALE PROGRAMMA 08	Cooperazione e associazionismo	previsione di competenza	1.158.765,59	1.700.000,00	1.300.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.158.765,59		
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	21.819.482,78	38.894.273,60	18.234.755,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	20.317.297,97		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE				
			VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2024	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2025	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2026
MISSIONE 13 Tutela della salute					
1301 PROGRAMMA 01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	41.165.719,50	20.700.000,00	-100.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	40.915.719,50		
TOTALE PROGRAMMA 01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	previsione di competenza	41.165.719,50	20.700.000,00	-100.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	40.915.719,50		
1305 PROGRAMMA 05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari				
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	417.550.000,00	13.900.000,00	5.670.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	208.775.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	previsione di competenza	417.550.000,00	13.900.000,00	5.670.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	208.775.000,00		
1306 PROGRAMMA 06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	289.920,21	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	289.920,21		
TOTALE PROGRAMMA 06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	previsione di competenza	289.920,21	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	289.920,21		
1307 PROGRAMMA 07	Ulteriori spese in materia sanitaria				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	200.000,00	500.000,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
TOTALE PROGRAMMA 07	Ulteriori spese in materia sanitaria	previsione di competenza	200.000,00	500.000,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE				
			VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2024	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2025	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2026
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	previsione di competenza	459.205.639,71	35.100.000,00	5.570.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	249.980.639,71		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2024	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2025	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2026
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitivita'				
1401 PROGRAMMA 01	Industria, PMI e Artigianato				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	5.500.632,83	1.011.000,00	897.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	5.556.669,83		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	52.790.718,99	32.729.668,00	3.748.815,87
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	31.267.859,49		
TOTALE PROGRAMMA 01	Industria, PMI e Artigianato	previsione di competenza	58.291.351,82	33.740.668,00	4.645.815,87
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	36.824.529,32		
1402 PROGRAMMA 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	376.500,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	2.500.000,00	1.570.000,00	1.500.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.250.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	previsione di competenza	2.500.000,00	1.570.000,00	1.876.500,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.250.000,00		
1403 PROGRAMMA 03	Ricerca e innovazione				
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	25.562.755,00	12.435.646,00	12.172.859,63
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	13.396.392,50		
TOTALE PROGRAMMA 03	Ricerca e innovazione	previsione di competenza	25.562.755,00	12.435.646,00	12.172.859,63
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	13.396.392,50		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2024	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2025	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2026
1404 PROGRAMMA 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	115.000,00	20.000,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	115.000,00		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	180.000,00	180.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	0,00		
TOTALE PROGRAMMA 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	previsione di competenza	115.000,00	200.000,00	180.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	115.000,00		
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività'	previsione di competenza	86.469.106,82	47.946.314,00	18.875.175,50
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	51.585.921,82		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE				
			VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2024	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2025	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2026
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
1501 PROGRAMMA 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.139.380,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	previsione di competenza	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.139.380,00		
1502 PROGRAMMA 02	Formazione professionale				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	-1.425.000,00	1.175.000,00	250.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	-925.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 02	Formazione professionale	previsione di competenza	-1.425.000,00	1.175.000,00	250.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	-925.000,00		
1503 PROGRAMMA 03	Sostegno all'occupazione				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	-2.800.000,00	11.085.000,00	500.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	-2.800.000,00		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	1.500.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	750.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 03	Sostegno all'occupazione	previsione di competenza	-1.300.000,00	16.685.000,00	6.100.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	-2.050.000,00		
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	-1.525.000,00	19.060.000,00	7.550.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	-1.835.620,00		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2024	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2025	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2026
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
1601 PROGRAMMA 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.624.362,00	1.870.000,00	1.470.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di cassa	1.596.360,00		
		previsione di competenza	15.770.643,00	8.667.403,00	103.603,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	previsione di cassa	7.885.321,50		
		previsione di competenza	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	previsione di cassa	5.000.000,00		
		previsione di competenza	22.395.005,00	15.537.403,00	6.573.603,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	14.481.681,50		
TOTALE MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza	22.395.005,00	15.537.403,00	6.573.603,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	14.481.681,50		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE										
			VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2024	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2025	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2026						
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali										
1801 PROGRAMMA 01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	-45.046.908,30	4.366.166,03	3.222.166,03				
								di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
								previsione di cassa	-45.046.908,30		
	TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	40.276.526,61	12.170.040,01	6.060.940,00					
							di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
							previsione di cassa	-168.453,05			
	TOTALE PROGRAMMA 01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali		previsione di competenza	-4.770.381,69	16.536.206,04	9.283.106,03				
								di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
								previsione di cassa	-45.215.361,35		
TOTALE MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		previsione di competenza	-4.770.381,69	16.536.206,04	9.283.106,03					
							di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
							previsione di cassa	-45.215.361,35			

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2024	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2025	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2026
MISSIONE 19	Relazioni internazionali				
1901 PROGRAMMA 01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	236.000,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	700.000,00	2.320.000,00	820.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	previsione di cassa	350.000,00		
		previsione di competenza	700.000,00	2.556.000,00	820.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	350.000,00		
1902 PROGRAMMA 02	Cooperazione territoriale				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	60.000,00	120.000,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di cassa	60.000,00		
		previsione di competenza	1.214,09	0,00	50.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	Cooperazione territoriale	previsione di cassa	607,04		
		previsione di competenza	61.214,09	120.000,00	50.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	60.607,04		
TOTALE MISSIONE 19	Relazioni internazionali	previsione di competenza	761.214,09	2.676.000,00	870.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	410.607,04		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2024	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2025	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2026	
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti						
2001 PROGRAMMA 01 TITOLO 1	Fondi di riserva	previsione di competenza	228.761.387,47	91.570.549,43	143.433.221,41	
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
	TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di cassa	1.540.605.125,65		
			previsione di competenza	0,00	0,00	-3.909.017,40
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	Fondi di riserva	previsione di cassa	0,00		
			previsione di competenza	228.761.387,47	91.570.549,43	139.524.204,01
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.540.605.125,65			
2002 PROGRAMMA 02 TITOLO 1	Fondo crediti di dubbia esigibilità	previsione di competenza	148.000,00	-78.000,00	-78.000,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
	TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di cassa	148.000,00		
			previsione di competenza	-477.000,00	-1.000,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	previsione di cassa	0,00		
			previsione di competenza	-329.000,00	-79.000,00	-78.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	148.000,00			
2003 PROGRAMMA 03 TITOLO 1	Altri fondi	previsione di competenza	340.000,00	-350.000,00	-400.000,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE PROGRAMMA 03	Altri fondi	previsione di cassa	0,00		
			previsione di competenza	340.000,00	-350.000,00	-400.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00			

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE				
			VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2024	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2025	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2026
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	228.772.387,47	91.141.549,43	139.046.204,01
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.540.753.125,65		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE				
			VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2024	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2025	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2026
MISSIONE 50	Debito pubblico				
5001 PROGRAMMA 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	-3.151.000,00	-3.094.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	previsione di competenza	0,00	-3.151.000,00	-3.094.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
5002 PROGRAMMA 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	previsione di competenza	0,00	-1.425.000,00	-1.482.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
TOTALE PROGRAMMA 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	previsione di competenza	0,00	-1.425.000,00	-1.482.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	previsione di competenza	0,00	-4.576.000,00	-4.576.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONI		previsione di competenza	1.015.464.465,83	419.839.996,60	352.683.096,39
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.014.053.708,18		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		previsione di competenza	1.015.464.465,83	419.839.996,60	352.683.096,39
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.014.053.708,18		

ALLEGATI

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2024	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2025	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2026
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	previsione di competenza	560.646.427,30	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	FONDO DI CASSA ALL'1/1/2024	previsione di cassa	2.014.053.708,18		
10000 TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	previsione di competenza	600.000.000,00	347.000.000,00	112.000.000,00
		previsione di cassa	0,00		
20000 TITOLO 2	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	2.534.032,65	32.475.693,76	5.026.118,88
		previsione di cassa	0,00		
30000 TITOLO 3	Entrate extratributarie	previsione di competenza	-83.969.462,41	10.732.166,03	108.193.267,17
		previsione di cassa	0,00		
40000 TITOLO 4	Entrate in conto capitale	previsione di competenza	11.153.468,29	38.932.136,81	42.563.710,34
		previsione di cassa	0,00		
50000 TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	previsione di competenza	5.000.000,00	-9.300.000,00	5.000.000,00
		previsione di cassa	0,00		
60000 TITOLO 6	Accensione Prestiti	previsione di competenza	-79.900.000,00	0,00	79.900.000,00
		previsione di cassa	0,00		
TOTALE TITOLI		previsione di competenza	454.818.038,53	419.839.996,60	352.683.096,39
		previsione di cassa	0,00		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		previsione di competenza	1.015.464.465,83	419.839.996,60	352.683.096,39
		previsione di cassa	2.014.053.708,18		

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026
 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE		VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2024	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2025	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2026
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	272.839.871,83	189.436.251,03	183.613.605,12
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.609.003.770,41		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	726.624.594,00	226.828.745,57	165.551.491,27
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	389.049.937,77		
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	previsione di competenza	16.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	16.000.000,00		
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	previsione di competenza	0,00	-1.425.000,00	-1.482.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
TOTALE TITOLI		previsione di competenza	1.015.464.465,83	419.839.996,60	352.683.096,39
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.014.053.708,18		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		previsione di competenza	1.015.464.465,83	419.839.996,60	352.683.096,39
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.014.053.708,18		

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE		VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2024	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2025	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2026
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	8.802.604,51	-1.206.498,56	-12.868.960,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	29.510.238,98		
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	26.867.281,88	16.774.571,19	5.424.993,36
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	18.839.688,76		
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	13.858.884,21	8.801.873,43	6.319.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	11.010.140,74		
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	4.368.500,00	16.381.060,00	1.201.060,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.387.950,00		
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	previsione di competenza	24.680.000,00	12.714.000,00	2.014.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	13.366.608,00		
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	14.500.341,00	23.770.000,00	2.560.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	6.893.878,50		

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE		VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2024	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2025	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2026
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	47.676.945,07	31.440.598,50	18.690.297,08
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	27.599.567,03		
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	57.314.176,03	32.038.645,97	117.195.862,41
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	68.659.797,36		
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	previsione di competenza	4.268.278,95	16.810.000,00	10.720.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.307.546,47		
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	21.819.482,78	38.894.273,60	18.234.755,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	20.317.297,97		
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	previsione di competenza	459.205.639,71	35.100.000,00	5.570.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	249.980.639,71		
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	86.469.106,82	47.946.314,00	18.875.175,50
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	51.585.921,82		
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	-1.525.000,00	19.060.000,00	7.550.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	-1.835.620,00		
TOTALE MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza	22.395.005,00	15.537.403,00	6.573.603,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	14.481.681,50		

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE		VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2024	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2025	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2026
TOTALE MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di competenza	-4.770.381,69	16.536.206,04	9.283.106,03
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	-45.215.361,35		
TOTALE MISSIONE 19	Relazioni internazionali	previsione di competenza	761.214,09	2.676.000,00	870.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	410.607,04		
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	228.772.387,47	91.141.549,43	139.046.204,01
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.540.753.125,65		
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	previsione di competenza	0,00	-4.576.000,00	-4.576.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONI		previsione di competenza	1.015.464.465,83	419.839.996,60	352.683.096,39
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.014.053.708,18		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		previsione di competenza	1.015.464.465,83	419.839.996,60	352.683.096,39
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.014.053.708,18		

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
2024 - 2025 - 2026**

ENTRATE	VARIAZIONI CASSA ANNO 2024	VARIAZIONI COMPETENZA ANNO 2024	VARIAZIONI COMPETENZA ANNO 2025	VARIAZIONI COMPETENZA ANNO 2026	SPESE	VARIAZIONI CASSA ANNO 2024	VARIAZIONI COMPETENZA ANNO 2024	VARIAZIONI COMPETENZA ANNO 2025	VARIAZIONI COMPETENZA ANNO 2026
FONDO DI CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	2.014.053.708,18				DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
UTILIZZO AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE		560.646.427,30	0,00	0,00	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		0,00	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO		0,00	0,00	0,00					
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	600.000.000,00	347.000.000,00	112.000.000,00	TITOLO 1 - Spese correnti	1.609.003.770,41	272.839.871,83	189.436.251,03	183.613.605,12
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	2.534.032,65	32.475.693,76	5.026.118,88					
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	0,00	-83.969.462,41	10.732.166,03	108.193.267,17					
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	11.153.468,29	38.932.136,81	42.563.710,34	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	389.049.937,77	726.624.594,00	226.828.745,57	165.551.491,27
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	5.000.000,00	-9.300.000,00	5.000.000,00	TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie	16.000.000,00	16.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE FINALI	0,00	534.718.038,53	419.839.996,60	272.783.096,39	TOTALE SPESE FINALI	2.014.053.708,18	1.015.464.465,83	421.264.996,60	354.165.096,39
TITOLO 6 - Accensione Prestiti	0,00	-79.900.000,00	0,00	79.900.000,00	TITOLO 4 - Rimborso Prestiti	0,00	0,00	-1.425.000,00	-1.482.000,00
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titoli	0,00	454.818.038,53	419.839.996,60	352.683.096,39	Totale titoli	2.014.053.708,18	1.015.464.465,83	419.839.996,60	352.683.096,39
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.014.053.708,18	1.015.464.465,83	419.839.996,60	352.683.096,39	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.014.053.708,18	1.015.464.465,83	419.839.996,60	352.683.096,39
Fondo di cassa finale presunto	0,00								

EQUILIBRI DI BILANCIO 2024-2026

(stanziamenti attuali comprensivi del presente assestamento di bilancio 2024-2026)

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso	(+)	18.054.145,62	0,00	0,00
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	40.398.377,90	1.078.815,96	0,00
Entrate titoli 1-2-3	(+)	5.407.562.199,38	5.010.500.310,07	4.877.152.164,03
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	(-)	4.404.671.564,42	4.142.019.656,19	4.141.922.893,90
- di cui fondo pluriennale vincolato		1.078.815,96	0,00	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti	(-)	8.389.357,03	8.389.357,03	10.445.357,03
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
A) Equilibrio di parte corrente		1.052.953.801,45	861.170.112,81	724.783.913,10
Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	586.762.581,53	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	1.854.411.407,74	878.813.572,84	531.670.879,23
Entrate in conto capitale (titolo 4)	(+)	593.042.438,21	272.107.633,39	189.413.448,14
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazione di partecipazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensione prestiti (titolo 6)	(+)	0,00	115.300.000,00	84.700.000,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	(-)	4.137.851.403,96	2.174.788.934,29	1.549.274.520,94
- di cui fondo pluriennale vincolato		878.813.572,84	531.670.879,23	308.772.725,78
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	21.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	(-)	0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	71.681.175,03	57.397.615,25	28.706.280,47
B) Equilibrio di parte capitale		-1.052.953.801,45	-861.170.112,81	-724.783.913,10
Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	319.681.175,03	299.397.615,25	268.706.280,47
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	269.000.000,00	252.000.000,00	250.000.000,00
- di cui fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazione di partecipazioni	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	21.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
C) Variazioni attività finanziaria		71.681.175,03	57.397.615,25	28.706.280,47
EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)		0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali

A) Equilibrio di parte corrente		1.052.953.801,45	861.170.112,81	724.783.913,10
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H)	(-)	18.054.145,62	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		1.034.899.655,83	861.170.112,81	724.783.913,10

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME Dati da stanziamento comprensivi del presente assestamento al bilancio 2024-2026				
ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE (esercizio finanziario), art. 62, c. 6 del D.Lgs. 118/2011		COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	4.917.355.000	4.682.175.000	4.531.835.000
B) Tributi destinati al finanziamento della sanità	(-)			
C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A - B)		4.917.355.000	4.682.175.000	4.531.835.000
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)	(+)	983.471.000	936.435.000	906.367.000
E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(-)	8.389.357	8.389.357	8.389.357
F) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso	(-)			
G) Ammontare rate relative a mutui e prestiti che costituiscono debito potenziale	(-)	288.180.822	253.839.106	221.813.653
H) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame	(-)			6.603.000
I) Contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento	(+)			
L) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)			
M) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M = D-E-F-G-H+I+L)		686.900.821	674.206.537	669.560.990
TOTALE DEBITO - valore residuo				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	67.114.540	58.725.183	50.335.826
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	-	-	-
Debito autorizzato dalla Legge in esame	(+)	-	115.300.000	84.700.000
TOTALE DEBITO DELLA REGIONE		67.114.540	174.025.183	135.035.826
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		829.098.113	697.319.747	584.969.962
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento				
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		829.098.113	697.319.747	584.969.962

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA*
Esercizio finanziario 2024

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	483.710.000,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	483.710.000,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	-	0,00	0,00	0,00%
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	-			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	-			
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	-	0,00	0,00	0,00%
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	4.433.645.000,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	4.433.645.000,00			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0	0,00	0,00	0,00%
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00%
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00%
1000000	TOTALE TITOLO 1	4.917.355.000,00	0,00	0,00	0,00%
	Trasferimenti correnti				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	282.128.171,94	0,00	0,00	0,00%
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00%

2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	10.350.923,16			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	10.350.923,16			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00%
2000000	TOTALE TITOLO 2	294.479.095,10	0,00	0,00	0,00%
	Entrate extratributarie				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	81.565.634,58	684.992,02	685.000,00	0,84%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	4.256.761,17	882.640,08	883.000,00	20,74%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	148.015,02	56.636,85	57.000,00	38,51%
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	6.273.000,00	161,00	1.000,00	0,02%
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	103.484.693,51	1.694.940,34	1.695.000,00	1,64%
3000000	TOTALE TITOLO 3	195.728.104,28	3.319.370,29	3.321.000,00	1,70%
	Entrate in conto capitale				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00%
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	572.134.343,10			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	410.417.387,39			
	Contributi agli investimenti da UE	18.555.329,69			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00%
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00%
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	20.908.095,11	74.564,14	75.000,00	0,36%
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00%

4000000	TOTALE TITOLO 4	593.042.438,21	74.564,14	75.000,00	0,01%
	Entrate da riduzione di attività finanziarie				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00%
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	289.667.175,03	0,00	0,00	0,00%
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	25.014.000,00	0,00	0,00	0,00%
5000000	TOTALE TITOLO 5	319.681.175,03	0,00	0,00	0,00%
	TOTALE GENERALE (***)	6.320.285.812,62	3.393.934,43	3.396.000,00	0,05%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	5.727.243.374,41	3.319.370,29	3.321.000,00	0,06%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	593.042.438,21	74.564,14	75.000,00	0,01%

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). Pertanto, il FCDE di parte corrente comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA**
Esercizio finanziario 2025

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	484.790.000,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	484.790.000,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00%
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00%
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	4.197.385.000,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	4.197.385.000,00			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00%
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00%
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00%
1000000	TOTALE TITOLO 1	4.682.175.000,00	0,00	0,00	0,00%
	Trasferimenti correnti				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	166.447.565,82	0,00	0,00	0,00%
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00%

2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	16.325.156,92			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	16.325.156,92			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00%
2000000	TOTALE TITOLO 2	184.772.722,74	0,00	0,00	0,00%
	Entrate extratributarie				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	27.881.434,58	548.718,16	549.000,00	1,97%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	4.060.200,00	886.380,37	887.000,00	21,85%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	98.700,00	37.638,47	38.000,00	38,50%
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	10.000,00	161,00	1.000,00	10,00%
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	111.502.252,75	1.356.242,88	1.357.000,00	1,22%
3000000	TOTALE TITOLO 3	143.552.587,33	2.829.140,87	2.832.000,00	1,97%
	Entrate in conto capitale				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00%
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	262.064.633,39			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	177.312.749,42			
	Contributi agli investimenti da UE	24.113.226,54			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00%
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00%
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	10.043.000,00	1.462,04	2.000,00	0,02%
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00%

4000000	TOTALE TITOLO 4	272.107.633,39	1.462,04	2.000,00	0,00%
	Entrate da riduzione di attività finanziarie				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00%
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	269.397.615,25	0,00	0,00	0,00%
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
5000000	TOTALE TITOLO 5	299.397.615,25	0,00	0,00	0,00%
	TOTALE GENERALE (***)	5.582.005.558,71	2.830.602,92	2.834.000,00	0,06%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	5.309.897.925,32	2.829.140,87	2.832.000,00	0,05%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	272.107.633,39	1.462,04	2.000,00	0,00%

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). Pertanto, il FCDE di parte corrente comprende anche

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA**
Esercizio finanziario 2026

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	470.800.000,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	470.800.000,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00%
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00%
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	4.061.035.000,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	4.061.035.000,00			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00%
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00%
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00%
1000000	TOTALE TITOLO 1	4.531.835.000,00	0,00	0,00	0,00%
	Trasferimenti correnti				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	128.562.169,83	0,00	0,00	0,00%
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00%

2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	15.016.174,84			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	15.016.174,84			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00%
2000000	TOTALE TITOLO 2	145.578.344,67	0,00	0,00	0,00%
	Entrate extratributarie				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	27.496.724,58	552.472,43	553.000,00	2,01%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	4.040.200,00	877.364,52	878.000,00	21,73%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	98.200,00	37.445,84	38.000,00	38,70%
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	10.000,00	161,00	1.000,00	10,00%
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	168.093.694,78	1.214.491,56	1.215.000,00	0,72%
3000000	TOTALE TITOLO 3	199.738.819,36	2.681.935,35	2.685.000,00	1,34%
	Entrate in conto capitale				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00%
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	179.413.448,14			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	133.657.487,61			
	Contributi agli investimenti da UE	19.220.049,88			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00%
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00%
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00%

4000000	TOTALE TITOLO 4	189.413.448,14	0,00	0,00	0,00%
	Entrate da riduzione di attività finanziarie				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00%
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	238.706.280,47	0,00	0,00	0,00%
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
5000000	TOTALE TITOLO 5	268.706.280,47	0,00	0,00	0,00%
	TOTALE GENERALE (***)	5.335.271.892,64	2.681.935,35	2.685.000,00	0,05%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	5.145.858.444,50	2.681.935,35	2.685.000,00	0,05%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	189.413.448,14	0,00	0,00	0,00%

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). Pertanto, il FCDE di parte corrente comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

VARIAZIONI ALLE AUTORIZZAZIONI PLURIENNALI OLTRE IL 2026

ESCLUSE USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

(importi in euro)				
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	ANNO	STANZIAMENTO
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2 Spese in conto capitale	2027	+2.400.000,00
	01.10 Risorse umane	1 Spese correnti	2027	+250.000,00
			2028	+250.000,00
04 Istruzione e diritto allo studio	04.01 Istruzione prescolastica	1 Spese correnti	2027	+4.000,00
	04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria	1 Spese correnti	2027	+20.213.250,00
			2028	+19.242.000,00
	04.03 Edilizia scolastica	2 Spese in conto capitale	2027	+3.389.500,00
			2028	+5.000.000,00
			2029	+7.000.000,00
			2031	+9.876.106,45
05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	05.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2 Spese in conto capitale	2027	+1.023.000,00
			2028	+1.000.000,00
			2029	+1.000.000,00
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	06.01 Sport e tempo libero	2 Spese in conto capitale	2027	+476.060,00
			2028	+476.060,00
			2029	+476.060,00
			2030	+476.060,00
			2031	+476.060,00
			2032	+476.060,00
			2033	+476.060,00
			2034	+476.060,00
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2 Spese in conto capitale	2027	+1.000.000,00
			2028	+1.000.000,00
			2029	+1.000.000,00
			2030	+1.000.000,00
			2031	+1.000.000,00
			2032	+1.000.000,00
			2033	+1.000.000,00
			2034	+1.000.000,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	10.01 Trasporto ferroviario	1 Spese correnti	2027	+24.200.000,00
			2028	+24.200.000,00
			2029	+24.200.000,00
			2030	+24.200.000,00
			2031	+24.200.000,00
			2032	+24.200.000,00
			2033	+24.200.000,00
	10.02 Trasporto pubblico locale	1 Spese correnti	2027	+77.610.000,00
			2028	+80.660.000,00
			2029	+81.220.000,00
			2030	+82.000.000,00
			2031	+84.260.000,00
			2032	+83.040.000,00
			2033	+83.770.000,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	ANNO	STANZIAMENTO
10 Trasporti e diritto alla mobilità	10.02 Trasporto pubblico locale	1 Spese correnti	2034	+84.570.000,00
			2035	+3.040.000,00
	10.04 Altre modalità di trasporto	2 Spese in conto capitale	2027	+19.900.000,00
			2028	+26.100.000,00
			2029	+6.100.000,00
			2030	+6.100.000,00
			2031	+6.100.000,00
			2032	+6.100.000,00
			2033	+6.100.000,00
			2034	+6.100.000,00
			2035	+6.100.000,00
	10.05 Viabilità e infrastrutture stradali	1 Spese correnti	2027	-1.117.391,20
			2028	-2.928.291,20
			2029	-451.600,00
			2030	-478.700,00
			2031	-507.400,00
			2032	-537.800,00
			2033	-570.100,00
			2034	+764.700,00
			2035	-640.600,00
			2036	-679.000,00
			2037	-719.800,00
			2038	-762.900,00
			2039	-808.800,00
			2040	-857.200,00
			2041	-908.700,00
			2042	+22.737.000,00
		2 Spese in conto capitale	2027	-1.361.237,90
			2028	+12.703.513,60
			2029	+35.900.000,00
			2030	-5.000.000,00
			2031	+116.233.893,55
			2032	+60.000.000,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	12.04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1 Spese correnti	2027	+253.215,00
	12.05 Interventi per le famiglie	1 Spese correnti	2029	-2.000.000,00
	12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2 Spese in conto capitale	2027	+9.000.000,00
13 Tutela della salute	13.05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	2 Spese in conto capitale	2027	-56.253.051,47
			2028	-13.282.051,47
			2029	-66.312.051,47
			2030	-23.258.000,00
			2031	+1.992.000,00
			2032	+1.992.000,00
			2033	+1.992.000,00
			2034	-102.668.000,00
			2035	+155.406.000,00
14 Sviluppo economico e competitività'	14.01 Industria, PMI e Artigianato	2 Spese in conto capitale	2027	+3.487.142,87
			2028	+1.210.000,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	ANNO	STANZIAMENTO
14 Sviluppo economico e competitività	14.01 Industria, PMI e Artigianato	2 Spese in conto capitale	2029	+610.000,00
			2030	+610.000,00
			2031	+610.000,00
			2032	+610.000,00
			2033	+4.270.000,00
	14.03 Ricerca e innovazione	2 Spese in conto capitale	2027	+47.842.526,00
			2028	+48.952.526,00
	14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	1 Spese correnti	2027	+2.672.817,74
		2 Spese in conto capitale	2028	+2.672.817,74
			2027	+2.936.000,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	18.01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	1 Spese correnti	2028	+2.936.000,00
			2027	+2.832.166,03
		2 Spese in conto capitale	2027	+9.913.193,78
			2028	+8.060.938,03
			2029	+11.060.938,03
			2030	+11.060.938,03
			2031	+11.060.938,03
			2032	+6.060.938,03
			2033	+6.060.938,03
			2034	+6.674.370,70
			2035	+10.038.643,24
19 Relazioni internazionali	19.02 Cooperazione territoriale	1 Spese correnti	2027	+60.000,00
		2 Spese in conto capitale	2027	+550.000,00
20 Fondi e accantonamenti	20.01 Fondi di riserva	1 Spese correnti	2027	+126.599.470,96
			2028	+10.481.250,00
			2029	+25.314.395,00
			2030	+26.213.470,02
			2031	+27.098.415,00
			2032	+28.339.784,20
			2033	+29.334.205,00
			2034	+20.385.000,00
			2035	+35.445.545,97
		2 Spese in conto capitale	2027	-3.909.017,43
50 Debito pubblico	50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1 Spese correnti	2027	+116.000,00
			2028	+121.000,00
			2029	+126.000,00
			2030	+131.000,00
			2031	+136.000,00
			2032	+142.000,00
			2033	+147.000,00
			2034	+153.000,00
			2035	+159.000,00
			2036	+166.000,00
			2037	+172.000,00
			2038	+179.000,00
			2039	+187.000,00
			2040	+194.000,00
			2041	+201.000,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	ANNO	STANZIAMENTO
50 Debito pubblico	50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti	1 Spese correnti	2042	+209.000,00
			2043	+218.000,00
			2044	+226.000,00
			2045	+236.000,00
			2046	+245.000,00
			2047	+255.000,00
			2048	+265.000,00
			2049	+275.000,00
			2050	+287.000,00
			2051	+298.000,00
			2052	+310.000,00
			2053	+322.000,00
			2054	+335.000,00
			2055	+303.000,00
			2056	+133.000,00
	50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2027	-116.000,00
			2028	-121.000,00
			2029	-126.000,00
			2030	-131.000,00
			2031	-136.000,00
			2032	-142.000,00
			2033	-147.000,00
			2034	-153.000,00
			2035	-159.000,00
			2036	-166.000,00
			2037	-172.000,00
			2038	-179.000,00
			2039	-187.000,00
			2040	-194.000,00
			2041	-201.000,00
			2042	-209.000,00
			2043	-218.000,00
			2044	-226.000,00
			2045	-236.000,00
			2046	-245.000,00
			2047	-255.000,00
			2048	-265.000,00
			2049	-275.000,00
			2050	-287.000,00
			2051	-298.000,00
			2052	-310.000,00
			2053	-322.000,00
			2054	-335.000,00
			2055	+4.273.000,00
			2056	+4.443.000,00

NOTA INTEGRATIVA ALLL'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 – 2026

a) Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle variazioni alle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando l'illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo.

Di seguito si evidenziano gli elementi assunti alla base per la revisione degli stanziamenti di entrata del bilancio di previsione.

Per quanto concerne le entrate da devoluzioni di tributi erariali e da tributi propri, la crescita effettiva del sistema locale significativamente migliore rispetto alle previsioni sia del 2022 e che del 2023 ha consentito, da un lato, di iscrivere maggiori devoluzioni di tributi erariali sul 2024 e 2025 relative agli esercizi precedenti e, dall'altro, di innalzare i volumi delle entrate tributarie di competenza relativi a ciascuno degli anni 2024-2026. Per i tributi propri inoltre si è tenuto conto delle minori entrate derivanti dalla manovra di assestamento in esame che prevede l'estensione dell'esenzione, già dal 2024, attualmente prevista per i redditi fino a 25.000 euro, anche ai redditi da 25.000 a 30.000 euro. L'intera misura, incluso l'incremento di aliquota dello 0,5% per i redditi superiori a 50.000 euro (per la quota di reddito che eccede tale importo) viene prevista anche per il 2025.

Le entrate extratributarie sono state variate principalmente per tenere conto dei dividendi deliberati dalle Assemblee delle società controllate e partecipate dalla Provincia, nonché a seguito della rimodulazione di alcune poste in relazione ai tempi di introito.

Per quanto attiene i trasferimenti, sono state iscritte risorse relative al Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e sono stati rimodulati in base ai cronoprogrammi delle spese gli interventi cofinanziati dall'Unione europea e dallo Stato, ivi incluse i finanziamenti a valore sul PNRR e sul PNC.

Sul bilancio 2024 risulta inoltre possibile applicare un avanzo di amministrazione libero generato dalla gestione 2023 pari a 538,5 milioni di euro e una quota di avanzo vincolato pari a 22,1 milioni di euro, che si somma alla quota vincolata e accantonata già applicata al bilancio con atto amministrativo (deliberazione n. 790 del 2024) a seguito dell'approvazione da parte della Giunta provinciale del rendiconto generale della Provincia per un importo rispettivamente di 41,0 e 3,1 milioni di euro. L'avanzo vincolato e accantonato applicato al bilancio risulta quindi complessivamente pari ad euro 66,2 milioni di euro.

Per quanto attiene alle entrate da debito autorizzato e non contratto originariamente iscritto sul 2024, pari a 79,9 milioni di euro, è stato sostituito da risorse di competenza, mentre sul 2026 è stata autorizzata una quota aggiuntiva di debito autorizzato e non contratto dello stesso importo.

Le variazioni agli stanziamenti di spesa sono state formulate tenuto conto della necessità di:

- incidere sui determinanti della crescita del territorio, in particolare proseguendo nell'infrastrutturazione del territorio, al fine non solo di sostenere la domanda pubblica di investimenti ma anche di migliorare la competitività del sistema locale, nell'incentivazione dei progetti di investimento delle imprese, volti anche ad accrescere la produttività delle stesse, e nell'assicurare adeguati interventi di contesto;

- integrare le autorizzazioni disposte in sede di previsione iniziale a favore di settori quali l'welfare, l'istruzione, la cultura, lo sport, nonché quelle finalizzate alla salvaguardia del patrimonio ambientale e paesaggistico oltre che al presidio di tutti i territori, anche quelli periferici, garantito dagli enti locali, fattori essenziali per la tenuta del sistema nel suo complesso;
- completare il percorso di rinnovo dei contratti del settore pubblico 2022-2024 nonché impostare un analogo percorso per il contratto 2025-2027;
- destinare 400 milioni al finanziamento del nuovo polo ospedaliero e universitario del Trentino;
- rimodulare, in relazione alla relativa spendibilità, le autorizzazioni di spesa riferite ad alcuni interventi, con particolare riferimento alle opere pubbliche;
- garantire le risorse per il concorso agli obiettivi di finanza pubblica nazionale così come definiti dal Patto di garanzia, tenuto conto dell'accollo di una quota degli accantonamenti da parte della Regione Trentino – Alto Adige.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato determinato in conformità ai criteri del decreto legislativo n. 118/2011.

Non sono stati oggetto di svalutazione:

- i crediti da altre amministrazioni pubbliche, dalle agenzie e dagli enti strumentali della Provincia di cui alla L.P. n. 3/2006;
- le entrate tributarie sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale, nonché quelle che trovano un corrispondente stanziamento in uscita destinato ad essere versato in entrata o ad essere ridotto qualora non si verifichi l'entrata medesima.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato determinato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti. Le percentuali applicate alle variazioni delle entrate sono state calcolate tenendo conto dei dati di rendiconto relativi agli ultimi cinque anni.

Si rimanda all'allegato all'asestamento in commento "Composizione dell'accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità" la rappresentazione in dettaglio del Fondo per ciascun esercizio del bilancio 2024-2026.

Accantonamenti per spese potenziali

Sul risultato di amministrazione 2023 è stata accantonata la somma di 8,4 milioni di euro relativa al fondo contenzioso, importo che si riferisce alla stima delle probabili soccombenze operata dall'Avvocatura sulle vertenze pendenti. Con deliberazione della Giunta provinciale n. 790 del 31 maggio 2024 si è provveduto ad applicare al bilancio 2024 una quota di tale importo pari a 2,5 milioni di euro, riferita, sulla base delle valutazioni effettuate dall'Avvocatura, a contenzioso che potrebbe concludersi nel medesimo esercizio.

Accantonamenti al fondo perdite società partecipate

Sul risultato di amministrazione 2023 è stata accantonata la somma di 6,2 milioni di euro a copertura delle perdite pregresse delle società. In sede di asestamento si è provveduto altresì a stanziare circa 624 mila euro relativi a perdite di esercizio registrate nel 2023.

Accantonamento al fondo residui perenti

Sul risultato di amministrazione 2023 è stata altresì accantonata la somma di circa 138 mila euro relativa al fondo residui perenti, importo che copre interamente l'entità dei medesimi residui.

Entrate e spese ricorrenti

In appositi allegati alla presente Nota integrativa sono riportate le variazioni disposte con l'assestamento alle entrate ed alle spese ricorrenti e non ricorrenti.

b) Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione risultanti dal rendiconto 2023, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, dai mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Il risultato di amministrazione risultante dal rendiconto 2023 prevede somme vincolate per euro 63.147.321,27 e somme accantonate per euro 222.717.114,86 (inclusi 155 milioni di euro a titolo di stima dei maggiori ristori ricevuti dallo Stato per le minori entrate conseguenti agli effetti della pandemia negli anni 2020 e 2021). Gli elenchi analitici delle somme accantonate e vincolate sono riportati negli allegati a/1) e a/2) del rendiconto della Provincia del 2023 nonché in versione dettagliata nella relazione sulla gestione al rendiconto.

c) Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione 2023, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

In coerenza con le somme accantonate e vincolate sul risultato di amministrazione risultante dal rendiconto 2023, con deliberazione della Giunta provinciale n. 790 del 31 maggio 2024 è stata applicata una quota dell'avanzo vincolato pari a 41.046.685,20 euro e una quota di risorse accantonate per euro 3.123.614,65, mentre in sede di assestamento sono stati applicati euro 22.100.636,07 di quote vincolate, come indicate complessivamente nelle tabelle allegate alla presente Nota integrativa.

d) Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

L'elenco delle variazioni agli interventi programmati per spese di investimento è riportato nell'allegato alla presente Nota integrativa "Variazioni all'elenco dei programmi per spese di investimento finanziati con le risorse disponibili".

In apposito prospetto allegato alla presente Nota integrativa viene data dimostrazione della copertura finanziaria degli investimenti.

- e) Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi crono programmi.**

Non sono previste variazioni agli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato.

- f) Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore degli enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti**

L'elenco è riportato in apposito allegato alla presente Nota integrativa.

- g) Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata**

A bilancio non sono previsti oneri e impegni finanziari per tali strumenti.

- h) Elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nei relativi siti internet**

Di seguito si indicano gli organismi strumentali della Provincia autonoma di Trento, così come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 118/2011:

Agenzia del Lavoro

Agenzia per la Depurazione

Agenzia provinciale delle Foreste Demaniali

Agenzia provinciale per i Pagamenti

Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente

Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa

Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche

Istituto di Statistica della Provincia di Trento

Cassa Provinciale Antincendi

Di seguito si indicano gli enti strumentali della Provincia autonoma di Trento:

Azienda provinciale per i servizi sanitari

Centro servizi culturali Santa Chiara

Fondazione Ai Caduti dell'Adamello

Fondazione Bruno Kessler
Fondazione Dolomiti Unesco
Fondazione Don Lorenzo Guetti
Fondazione Edmund Mach
Fondazione Franco Demarchi
Fondazione Haydn di Bolzano e Trento
Fondazione Hub Innovazione Trentino
Fondazione Museo storico del Trentino
Fondazione Trentina Alcide De Gasperi
Istituto culturale cimbri
Istituto culturale mòcheno
Istituto culturale ladino
Istituto provinciale di ricerca, aggiornamento, sperimentazione educativi (IPRASE)
Istituzioni scolastiche e formative provinciali
Museo Castello del Buonconsiglio - monumenti e collezioni provinciali
Museo d'arte moderna e contemporanea
Museo etnografico trentino San Michele
Museo delle scienze
Opera universitaria
Parco Adamello – Brenta
Parco Paneveggio - Pale di San Martino

A seguito dell'approvazione dei bilanci, i relativi documenti sono consultabili nel sito internet degli organismi ed enti stessi.

i) elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

	Quota PAT al 31/12/2023
Aeroporto Valerio Catullo S.p.a.	14,46%
Autostrada del Brennero S.p.A.	7,93%

Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A.	0,73%
Cassa del Trentino S.p.A.	100,00%
Centro pensioni complementari regionali S.p.A.	0,99%
Euregio Plus SGR S.p.A.	45,00%
Interbrennero – Interporto Servizi doganali e intermodali del Brennero S.p.A.	63,01%
Istituto Trentino per l'Edilizia Abitativa S.p.A.	100,00%
Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A.	17,49%
Patrimonio del Trentino S.p.A.	100,00%
SET Distribuzione S.p.A.	13,87%
Società Finanziaria di Promozione della Cooperazione economica con i Paesi dell'Est Europeo – FINEST S.p.A.	1,18%
Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	5,00%
Trentino Digitale S.p.A.	90,70%
Trentino Riscossioni S.p.A.	91,89%
Trentino School of Management (TSM) Società consortile a responsabilità limitata per la formazione permanente del personale	64,60%
Trentino Sviluppo S.p.A.	100,00%
Trentino Trasporti S.p.A.	80,04%
Tunnel Ferroviario del Brennero Società di Partecipazioni S.p.A.	2,66%

RIEPILOGO VARIAZIONI ALLE ENTRATE RICORRENTI - NON RICORRENTI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RICORRENTE / NON RICORRENTE	VARIAZIONE ANNO 2024	VARIAZIONE ANNO 2025	VARIAZIONE ANNO 2026
<i>TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</i>					
1010100	TIPOLOGIA: 101 Imposte, tasse e proventi assimilati	Ricorrente Non ricorrente	39.600.000,00 0,00	31.000.000,00 0,00	-26.000.000,00 0,00
1010300	TIPOLOGIA: 103 Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	Ricorrente Non ricorrente	560.400.000,00 0,00	316.000.000,00 0,00	138.000.000,00 0,00
<i>TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI</i>					
2010100	TIPOLOGIA: 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Ricorrente Non ricorrente	7.062.867,11 -703.208,62	2.100.000,00 26.266.748,51	2.100.000,00 1.622.263,33
2010500	TIPOLOGIA: 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	Ricorrente Non ricorrente	0,00 -3.825.625,84	0,00 4.108.945,25	0,00 1.303.855,55
<i>TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</i>					
3010000	TIPOLOGIA: 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Ricorrente Non ricorrente	269.000,00 60.000,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
3020000	TIPOLOGIA: 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	Ricorrente Non ricorrente	0,00 750.000,00	0,00 550.000,00	0,00 500.000,00
3040000	TIPOLOGIA: 400 Altre entrate da redditi da capitale	Ricorrente Non ricorrente	5.963.000,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3050000	TIPOLOGIA: 500 Rimborsi e altre entrate correnti	Ricorrente Non ricorrente	-93.643.628,44 2.332.166,03	7.830.000,00 2.332.166,03	105.341.101,14 2.332.166,03
<i>TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>					
4020000	TIPOLOGIA: 200 Contributi agli investimenti	Ricorrente Non ricorrente	0,00 5.504.573,74	0,00 38.932.136,81	0,00 42.563.710,34
4040000	TIPOLOGIA: 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	Ricorrente Non ricorrente	75.000,00 5.573.894,55	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</i>					
5020000	TIPOLOGIA: 200 Riscossione crediti di breve termine	Ricorrente Non ricorrente	0,00 5.000.000,00	0,00 5.000.000,00	0,00 5.000.000,00
5030000	TIPOLOGIA: 300 Riscossione crediti di medio-lungo termine	Ricorrente Non ricorrente	0,00 0,00	0,00 -14.300.000,00	0,00 0,00

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RICORRENTE / NON RICORRENTE	VARIAZIONE ANNO 2024	VARIAZIONE ANNO 2025	VARIAZIONE ANNO 2026
TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI					
6030000	TIPOLOGIA: 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Ricorrente Non ricorrente	0,00 -79.900.000,00	0,00 0,00	0,00 79.900.000,00
TOTALE TITOLI		Totale Entrate di cui	454.818.038,53	419.839.996,60	352.683.096,39
		Ricorrente	519.726.238,67	356.950.000,00	219.461.101,14
		Non ricorrente	-64.908.200,14	62.889.996,60	133.221.995,25

STANZIAMENTI ASSESTATI ENTRATE RICORRENTI - NON RICORRENTI
(al netto del Fondo pluriennale di entrata e dell'Avanzo applicato)

TITOLI	TIPOLOGIE	R/NR	2024	2025	2026
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	Ricorrente	483.710.000,00	484.790.000,00	470.800.000,00
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	Ricorrente	4.433.645.000,00	4.197.385.000,00	4.061.035.000,00
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Non ricorrente	174.432.834,53	65.077.586,82	29.395.280,83
		Ricorrente	107.695.337,41	101.369.979,00	99.166.889,00
	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	Ricorrente	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	Non ricorrente	10.350.923,16	16.325.156,92	15.016.174,84
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Non ricorrente	60.000,00	0,00	0,00
		Ricorrente	81.505.634,58	27.881.434,58	27.496.724,58
	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	Non ricorrente	4.006.761,17	3.810.200,00	3.790.200,00
		Ricorrente	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	Tipologia 300: Interessi attivi	Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Ricorrente	148.015,02	98.700,00	98.200,00
	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	Non ricorrente	300.000,00	0,00	0,00
		Ricorrente	5.973.000,00	10.000,00	10.000,00
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	Non ricorrente	4.247.920,93	3.672.666,03	3.375.666,03
		Ricorrente	99.236.772,58	107.829.586,72	164.718.028,75
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	Non ricorrente	511.534.343,10	201.464.633,39	118.813.448,14
		Ricorrente	60.600.000,00	60.600.000,00	60.600.000,00
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	Non ricorrente	20.757.945,11	10.008.000,00	10.000.000,00
		Ricorrente	150.150,00	35.000,00	0,00
	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	Non ricorrente	0,00	0,00	0,00

TITOLI	TIPOLOGIE	R/NR	2024	2025	2026
		Ricorrente	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	Non ricorrente	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	Non ricorrente	48.770.241,92	37.047.615,25	28.356.280,47
		Ricorrente	240.896.933,11	232.350.000,00	210.350.000,00
	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	Non ricorrente	14.000,00	0,00	0,00
		Ricorrente	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Non ricorrente	0,00	115.300.000,00	84.700.000,00
TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Ricorrente	379.725.000,00	379.725.000,00	379.725.000,00
	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	Ricorrente	15.020.000,00	6.010.000,00	6.023.000,00
Totale complessivo			6.715.030.812,62	6.083.040.558,71	5.805.719.892,64
		di cui			
		Ricorrente	5.935.555.842,70	5.625.334.700,30	5.507.272.842,33
		Non ricorrente	779.474.969,92	457.705.858,41	298.447.050,31

RIEPILOGO VARIAZIONI ALLE SPESE RICORRENTI - NON RICORRENTI
(al netto del Fondo pluriennale vincolato degli anni precedenti)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RICORRENTE / NON RICORRENTE	VARIAZIONE ANNO 2024	VARIAZIONE ANNO 2025	VARIAZIONE ANNO 2026
MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
PROGRAMMA 01: Organi istituzionali					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	-2.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMMA 02: Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	290.000,00 0,00	290.000,00 0,00	290.000,00 0,00
PROGRAMMA 03: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	440.000,00 119.272,55	440.000,00 0,00	440.000,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	Ricorrente Non ricorrente	0,00 11.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMMA 04: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	0,00 970.402,88	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMMA 05: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	1.930.000,00 0,00	1.410.000,00 0,00	1.580.000,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente Non ricorrente	0,00 11.946.064,56	0,00 8.117.445,44	0,00 3.780.540,00
PROGRAMMA 08: Statistica e sistemi informativi					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	100.000,00 24.754,96	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente Non ricorrente	0,00 90.231,52	0,00 5.150.000,00	0,00 0,00
PROGRAMMA 10: Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	-16.598.121,96 0,00	-17.314.444,00 80.000,00	-19.200.000,00 0,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RICORRENTE / NON RICORRENTE	VARIAZIONE ANNO 2024	VARIAZIONE ANNO 2025	VARIAZIONE ANNO 2026
PROGRAMMA 11: Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	460.000,00 30.000,00	560.500,00 0,00	180.500,00 0,00
<i>MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</i>					
PROGRAMMA 01: Istruzione prescolastica					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	1.567.000,00 0,00	341.000,00 0,00	215.000,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente Non ricorrente	0,00 280.000,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00
PROGRAMMA 02: Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	7.615.684,88 -3.756.984,00	6.053.250,00 2.351.363,12	5.611.500,00 3.139.638,88
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente Non ricorrente	0,00 1.374.000,00	0,00 750.000,00	0,00 750.000,00
PROGRAMMA 03: Edilizia scolastica					
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente Non ricorrente	0,00 3.922.500,00	0,00 88.958,07	0,00 3.422.935,48
PROGRAMMA 04: Istruzione universitaria					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	60.000,00 0,00	610.000,00 0,00	852.000,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente Non ricorrente	0,00 15.076.081,00	0,00 5.500.000,00	0,00 -8.566.081,00
PROGRAMMA 06: Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	729.000,00 0,00	980.000,00 0,00	0,00 0,00
<i>MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI</i>					
PROGRAMMA 01: Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	90.000,00 0,00	260.000,00 0,00	160.000,00 0,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RICORRENTE / NON RICORRENTE	VARIAZIONE ANNO 2024	VARIAZIONE ANNO 2025	VARIAZIONE ANNO 2026
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente Non ricorrente	0,00 2.901.000,00	0,00 950.000,00	0,00 0,00
PROGRAMMA 02: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	5.739.000,00 2.194.733,61	4.386.000,00 1.182.873,43	4.736.000,00 400.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente Non ricorrente	0,00 2.934.150,60	0,00 2.023.000,00	0,00 1.023.000,00
<i>MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</i>					
PROGRAMMA 01: Sport e tempo libero					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	0,00 4.118.500,00	0,00 5.755.000,00	0,00 725.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente Non ricorrente	0,00 200.000,00	0,00 10.476.060,00	0,00 476.060,00
PROGRAMMA 02: Giovani					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	0,00 50.000,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00
<i>MISSIONE 07 TURISMO</i>					
PROGRAMMA 01: Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	470.000,00 700.000,00	470.000,00 1.544.000,00	470.000,00 1.544.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente Non ricorrente	0,00 23.510.000,00	0,00 10.700.000,00	0,00 0,00
<i>MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</i>					
PROGRAMMA 01: Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	1.068.504,00 0,00	925.000,00 0,00	820.000,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente Non ricorrente	0,00 -56.504,00	0,00 845.000,00	0,00 740.000,00
PROGRAMMA 02: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RICORRENTE / NON RICORRENTE	VARIAZIONE ANNO 2024	VARIAZIONE ANNO 2025	VARIAZIONE ANNO 2026
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente Non ricorrente	0,00 13.488.341,00	0,00 22.000.000,00	0,00 1.000.000,00
MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
PROGRAMMA 01: Difesa del suolo					
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente Non ricorrente	0,00 6.407.630,07	0,00 12.092.550,00	0,00 4.860.482,08
PROGRAMMA 02: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	2.700.000,00 0,00	2.700.000,00 0,00	2.700.000,00 18.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente Non ricorrente	0,00 208.000,00	0,00 6.200.000,00	0,00 6.060.000,00
PROGRAMMA 03: Rifiuti					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	270.000,00 0,00	270.000,00 0,00	270.000,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente Non ricorrente	0,00 17.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMMA 04: Servizio idrico integrato					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 10.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente Non ricorrente	0,00 13.075.000,00	0,00 55.000,00	0,00 25.000,00
PROGRAMMA 05: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	821.315,00 0,00	1.538.815,00 0,00	1.574.815,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente Non ricorrente	0,00 5.893.000,00	0,00 8.574.233,50	0,00 3.172.000,00
PROGRAMMA 08: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	0,00 1.292.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ					

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RICORRENTE / NON RICORRENTE	VARIAZIONE ANNO 2024	VARIAZIONE ANNO 2025	VARIAZIONE ANNO 2026
PROGRAMMA 01: Trasporto ferroviario					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
PROGRAMMA 02: Trasporto pubblico locale					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	940.000,00	8.700.000,00	12.370.000,00
		Non ricorrente	392.213,42	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	29.072.000,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 03: Trasporto per vie d'acqua					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	0,00	1.000,00	0,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 04: Altre modalità di trasporto					
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	300.000,00
PROGRAMMA 05: Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	4.355.000,00	-2.082.095,58	-1.984.491,20
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	22.554.962,61	24.319.741,55	105.410.353,61
MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE					
PROGRAMMA 01: Sistema di protezione civile					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	5.195.000,00	5.810.000,00	5.720.000,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	-4.480.000,00	10.780.000,00	5.000.000,00
PROGRAMMA 02: Interventi a seguito di calamità naturali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	3.553.278,95	220.000,00	0,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RICORRENTE / NON RICORRENTE	VARIAZIONE ANNO 2024	VARIAZIONE ANNO 2025	VARIAZIONE ANNO 2026
<i>MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</i>					
PROGRAMMA 01: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	865.000,00 0,00	532.300,00 0,00	502.000,00 0,00
PROGRAMMA 02: Interventi per la disabilità					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	279.750,00 126.579,06	810.000,00 0,00	10.000,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente Non ricorrente	0,00 0,00	0,00 1.650.000,00	0,00 0,00
PROGRAMMA 03: Interventi per gli anziani					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	10.155.000,00 0,00	10.150.000,00 0,00	10.000.000,00 0,00
PROGRAMMA 04: Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	1.165.125,03 -3.118.115,68	1.197.940,00 16.069.300,00	851.040,00 -466.785,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente Non ricorrente	0,00 0,00	0,00 65.000,00	0,00 0,00
PROGRAMMA 05: Interventi per le famiglie					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	5.312.198,97 1.994.200,00	0,00 119.733,60	0,00 -61.500,00
PROGRAMMA 07: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	2.305.979,81 75.000,00	1.100.000,00 0,00	1.100.000,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente Non ricorrente	0,00 1.500.000,00	0,00 5.500.000,00	0,00 5.000.000,00
PROGRAMMA 08: Cooperazione e associazionismo					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	0,00 1.158.765,59	1.700.000,00 0,00	1.300.000,00 0,00
<i>MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE</i>					

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RICORRENTE / NON RICORRENTE	VARIAZIONE ANNO 2024	VARIAZIONE ANNO 2025	VARIAZIONE ANNO 2026
PROGRAMMA 01: Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	41.165.719,50 0,00	20.700.000,00 0,00	-100.000,00 0,00
PROGRAMMA 05: Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari					
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente Non ricorrente	0,00 417.550.000,00	0,00 13.900.000,00	0,00 5.670.000,00
PROGRAMMA 06: Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	0,00 289.920,21	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMMA 07: Ulteriori spese in materia sanitaria					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	200.000,00 0,00	500.000,00 0,00	0,00 0,00
MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'					
PROGRAMMA 01: Industria, PMI e Artigianato					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	801.000,00 4.699.632,83	911.000,00 100.000,00	897.000,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente Non ricorrente	0,00 52.790.718,99	0,00 32.729.668,00	0,00 3.748.815,87
PROGRAMMA 02: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	0,00 0,00	0,00 0,00	376.500,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente Non ricorrente	0,00 2.500.000,00	0,00 1.570.000,00	0,00 1.500.000,00
PROGRAMMA 03: Ricerca e innovazione					
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente Non ricorrente	0,00 25.562.755,00	0,00 12.435.646,00	0,00 12.172.859,63
PROGRAMMA 04: Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	0,00 115.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RICORRENTE / NON RICORRENTE	VARIAZIONE ANNO 2024	VARIAZIONE ANNO 2025	VARIAZIONE ANNO 2026
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente Non ricorrente	0,00 0,00	0,00 180.000,00	0,00 180.000,00
MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					
PROGRAMMA 01: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	1.200.000,00 0,00	1.200.000,00 0,00	1.200.000,00 0,00
PROGRAMMA 02: Formazione professionale					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	0,00 -1.425.000,00	0,00 1.175.000,00	0,00 250.000,00
PROGRAMMA 03: Sostegno all'occupazione					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	0,00 -2.800.000,00	8.760.000,00 2.325.000,00	0,00 500.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente Non ricorrente	0,00 1.500.000,00	0,00 5.600.000,00	0,00 5.600.000,00
MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA					
PROGRAMMA 01: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	1.479.362,00 145.000,00	1.870.000,00 0,00	1.470.000,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente Non ricorrente	0,00 15.770.643,00	0,00 8.667.403,00	0,00 103.603,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	Ricorrente Non ricorrente	0,00 5.000.000,00	0,00 5.000.000,00	0,00 5.000.000,00
MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI					
PROGRAMMA 01: Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	-47.439.074,33 2.392.166,03	2.014.000,00 2.352.166,03	890.000,00 2.332.166,03
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente Non ricorrente	0,00 40.276.526,61	0,00 12.170.040,01	0,00 6.060.940,00
MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI					

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RICORRENTE / NON RICORRENTE	VARIAZIONE ANNO 2024	VARIAZIONE ANNO 2025	VARIAZIONE ANNO 2026
PROGRAMMA 01: Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	0,00	16.000,00	0,00
		Non ricorrente	0,00	220.000,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	700.000,00	2.320.000,00	820.000,00
PROGRAMMA 02: Cooperazione territoriale					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	60.000,00	120.000,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	1.214,09	0,00	50.000,00
MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI					
PROGRAMMA 01: Fondi di riserva					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	162.663.150,00	87.161.500,00	128.761.500,00
		Non ricorrente	66.098.237,47	4.409.049,43	14.671.721,41
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	-3.909.017,40
PROGRAMMA 02: Fondo crediti di dubbia esigibilità					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	148.000,00	-78.000,00	-78.000,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	-477.000,00	-1.000,00	0,00
PROGRAMMA 03: Altri fondi					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	543.614,65	-350.000,00	-400.000,00
		Non ricorrente	-203.614,65	0,00	0,00
MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO					
PROGRAMMA 01: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	0,00	-3.151.000,00	-3.094.000,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 02: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RICORRENTE / NON RICORRENTE	VARIAZIONE ANNO 2024	VARIAZIONE ANNO 2025	VARIAZIONE ANNO 2026
Titolo 4	Rimborso Prestiti	Ricorrente Non ricorrente	0,00 0,00	-1.425.000,00 0,00	-1.482.000,00 0,00
TOTALE MISSIONI		Totale Spese di cui	1.015.464.465,83	419.839.996,60	352.683.096,39
		Ricorrente	197.087.207,55	150.027.765,42	159.069.363,80
		Non ricorrente	818.377.258,28	269.812.231,18	193.613.732,59

STANZIAMENTI ASSESTATI SPESE RICORRENTI - NON RICORRENTI
(al netto del Fondo pluriennale vincolato degli anni precedenti)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO		2024	2025	2026
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01.01 Organi istituzionali	1 Spese correnti	Ricorrente	17.983.000,00	19.983.000,00	19.983.000,00
			Non ricorrente	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	01.02 Segreteria generale	1 Spese correnti	Ricorrente	14.342.000,00	14.342.000,00	14.342.000,00
	01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1 Spese correnti	Ricorrente	7.372.000,00	7.372.000,00	7.372.000,00
			Non ricorrente	119.272,55	0,00	0,00
		3 Spese per incremento attività finanziarie	Ricorrente	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
			Non ricorrente	11.000.000,00	0,00	0,00
		4 Rimborso prestiti	Non ricorrente	8.389.357,03	8.389.357,03	8.389.357,03
	01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1 Spese correnti	Ricorrente	9.859.000,00	9.859.000,00	9.859.000,00
			Non ricorrente	2.239.336,88	0,00	0,00
	01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1 Spese correnti	Ricorrente	28.008.100,00	26.499.100,00	26.669.100,00
			Non ricorrente	587.240,00	587.240,00	587.240,00
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	72.007.129,41	31.392.325,87	20.609.880,43
		3 Spese per incremento attività finanziarie	Non ricorrente	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1 Spese correnti	Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
	01.08 Statistica e sistemi informativi	1 Spese correnti	Ricorrente	22.386.749,00	22.334.000,00	22.334.000,00
			Non ricorrente	1.750.247,72	1.433.716,87	148.714,32
	01.10 Risorse umane	2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	40.587.725,79	33.402.357,38	10.450.000,00
			Non ricorrente	40.587.725,79	33.402.357,38	10.450.000,00
		1 Spese correnti	Ricorrente	76.949.878,04	66.629.556,00	64.744.000,00
04 Istruzione e diritto allo studio	04.01 Istruzione prescolastica	1 Spese correnti	Ricorrente	132.970.922,09	131.522.202,09	131.396.202,09
			Non ricorrente	1.177.122,00	1.080.889,00	903.205,00
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	557.000,00	100.000,00	0,00
			Non ricorrente	557.000,00	100.000,00	0,00
		1 Spese correnti	Ricorrente	14.656.500,05	13.669.643,20	13.289.643,20
			Non ricorrente	3.610.808,73	3.095.777,73	2.406.542,00
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	70.000,00	0,00	0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO		2024	2025	2026
04 Istruzione e diritto allo studio	04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria	1 Spese correnti	Ricorrente	695.118.621,68	685.991.407,91	684.699.657,91
			Non ricorrente	4.799.869,24	10.323.363,12	10.461.638,88
	04.03 Edilizia scolastica	2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	7.345.918,89	3.243.158,60	2.904.765,52
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	23.977.893,34	20.277.922,77	7.562.935,48
	04.04 Istruzione universitaria	1 Spese correnti	Ricorrente	99.029.674,60	100.304.674,60	100.486.674,60
			Non ricorrente	339.301,83	212.478,72	124.108,98
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	30.689.434,43	21.198.353,43	13.198.353,43
		1 Spese correnti	Ricorrente	23.111.800,00	22.345.100,00	21.365.100,00
	04.06 Servizi ausiliari all'istruzione		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	1 Spese correnti	Ricorrente	569.000,00	562.000,00	462.000,00
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	5.063.451,75	1.312.451,75	35.000,00
	05.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1 Spese correnti	Ricorrente	55.512.259,65	50.556.002,00	50.406.002,00
			Non ricorrente	10.268.948,40	5.277.391,38	4.288.333,33
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	20.048.633,71	10.839.641,25	8.803.000,00
		3 Spese per incremento attività finanziarie	Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	06.01 Sport e tempo libero	1 Spese correnti	Non ricorrente	9.554.000,00	7.025.000,00	1.625.000,00
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	37.121.675,97	77.902.541,88	44.675.571,34
	06.02 Giovani	1 Spese correnti	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
			Non ricorrente	1.580.000,00	1.500.000,00	1.350.000,00
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
07 Turismo	07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	1 Spese correnti	Ricorrente	2.606.000,00	2.606.000,00	2.606.000,00
			Non ricorrente	1.989.000,00	1.644.000,00	1.644.000,00
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	92.286.557,30	56.694.246,83	45.349.246,83
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	08.01 Urbanistica e assetto del territorio	1 Spese correnti	Ricorrente	19.385.166,00	18.937.000,00	18.832.000,00
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	2.233.804,49	2.416.030,00	1.912.280,00
	08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1 Spese correnti	Ricorrente	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO		2024	2025	2026
08 Assetto del territorio ed edilizia	08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale	1 Spese correnti	Non ricorrente	935.000,00	0,00	0,00
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	61.482.104,03	61.170.546,10	35.509.383,62
		3 Spese per incremento attività finanziarie	Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	09.01 Difesa del suolo	2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	44.812.955,39	30.162.550,00	21.310.482,08
	09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1 Spese correnti	Ricorrente	36.726.000,00	36.376.000,00	36.376.000,00
			Non ricorrente	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	3.098.000,00	8.950.000,00	8.560.000,00
		4 Rimborso prestiti	Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
	09.03 Rifiuti	1 Spese correnti	Ricorrente	3.659.000,00	3.659.000,00	3.659.000,00
			Non ricorrente	5.500.000,00	0,00	0,00
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	21.318.317,03	0,00	20.609,00
	09.04 Servizio idrico integrato	1 Spese correnti	Ricorrente	81.000,00	60.000,00	60.000,00
			Non ricorrente	2.412.500,00	2.362.500,00	2.010.000,00
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	32.755.814,49	18.887.460,22	15.627.460,22
	09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1 Spese correnti	Ricorrente	8.660.756,65	7.819.424,40	7.711.424,40
			Non ricorrente	77.000,00	72.000,00	60.000,00
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	26.438.887,93	18.175.985,70	11.712.960,00
	09.08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1 Spese correnti	Non ricorrente	1.292.000,00		
10 Trasporti e diritto alla mobilità	10.01 Trasporto ferroviario	1 Spese correnti	Ricorrente	25.059.662,88	24.200.000,00	25.912.515,00
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	1.653.690,00	1.100.000,00	1.100.000,00
		3 Spese per incremento attività finanziarie	Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
	10.02 Trasporto pubblico locale	1 Spese correnti	Ricorrente	73.971.185,41	75.560.000,00	79.230.000,00
			Non ricorrente	492.213,42	100.000,00	0,00
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	166.545.133,91	51.167.848,01	26.010.739,41
		3 Spese per incremento attività finanziarie	Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
		4 Rimborso prestiti	Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
	10.03 Trasporto per vie d'acqua	1 Spese correnti	Ricorrente	8.000,00	8.000,00	0,00
	10.04 Altre modalità di trasporto	1 Spese correnti	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	0,00	0,00	300.000,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO		2024	2025	2026
10 Trasporti e diritto alla mobilità	10.05 Viabilità e infrastrutture stradali	1 Spese correnti	Ricorrente	56.802.250,00	52.602.454,42	54.261.508,80
			Non ricorrente	52.667,15	12.250,00	0,00
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	272.937.762,86	242.254.701,12	225.624.385,22
11 Soccorso civile	11.01 Sistema di protezione civile	1 Spese correnti	Ricorrente	41.052.000,00	36.436.000,00	36.346.000,00
			Non ricorrente	6.000,00	0,00	0,00
	11.02 Interventi a seguito di calamità naturali	2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	14.271.119,38	21.093.200,00	13.543.200,00
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	35.037.369,93	11.571.000,00	12.135.000,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1 Spese correnti	Ricorrente	17.056.223,97	16.064.697,57	16.033.978,00
			Non ricorrente	1.022.878,00	677.428,00	183.928,00
	12.02 Interventi per la disabilità	1 Spese correnti	Ricorrente	48.406.166,41	48.311.180,36	47.500.350,00
			Non ricorrente	2.578.611,97	731.224,16	0,00
	2 Spese in conto capitale	Non ricorrente		3.457.001,80	3.020.000,00	0,00
		1 Spese correnti	Ricorrente	86.315.000,00	86.310.000,00	86.160.000,00
	12.03 Interventi per gli anziani		Non ricorrente	673.000,00	390.000,00	0,00
		1 Spese correnti	Ricorrente	15.253.605,89	11.821.500,00	9.879.425,00
	12.04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		Non ricorrente	20.621.851,00	22.221.319,14	4.432.480,00
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	1.045.000,00	530.000,00	0,00
	12.05 Interventi per le famiglie	1 Spese correnti	Ricorrente	109.295.568,27	103.800.000,00	103.800.000,00
			Non ricorrente	17.546.194,78	13.089.733,60	12.408.500,00
	12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1 Spese correnti	Ricorrente	16.948.979,81	15.703.000,00	15.703.000,00
			Non ricorrente	3.503.000,00	320.000,00	180.000,00
	2 Spese in conto capitale	Non ricorrente		2.200.000,00	5.550.000,00	5.000.000,00
	12.08 Cooperazione e associazionismo	1 Spese correnti	Ricorrente	2.710.000,00	2.650.000,00	1.600.000,00
			Non ricorrente	2.305.343,59	1.054.000,00	1.054.000,00
	2 Spese in conto capitale	Non ricorrente		0,00	0,00	0,00
13 Tutela della salute	13.01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	1 Spese correnti	Ricorrente	1.413.053.299,50	1.385.095.357,00	1.390.195.357,00
			Non ricorrente	10.191.022,76	10.297.098,44	57.800,00
	13.02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	1 Spese correnti	Ricorrente	19.860.000,00	19.860.000,00	19.860.000,00
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	583.676.090,69	50.112.660,25	69.062.962,97
	13.06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	1 Spese correnti	Non ricorrente	289.920,21	0,00	0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO		2024	2025	2026
13 Tutela della salute	13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria	1 Spese correnti	Ricorrente	200.000,00	500.000,00	0,00
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitività'	14.01 Industria, PMI e Artigianato	1 Spese correnti	Ricorrente	11.223.000,00	11.004.000,00	10.911.000,00
			Non ricorrente	6.293.755,23	816.256,30	545.304,80
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	189.884.041,14	124.477.903,84	70.826.452,72
		3 Spese per incremento attività finanziarie	Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
	14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1 Spese correnti	Ricorrente	430.000,00	430.000,00	376.500,00
			Non ricorrente	175.750,00	140.000,00	140.000,00
	2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	14.859.000,00	10.129.000,00	9.559.000,00	
	14.03 Ricerca e innovazione	2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	114.372.961,50	114.641.534,73	109.741.122,04
	14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	1 Spese correnti	Ricorrente	6.372.817,74	6.372.817,74	6.372.817,74
			Non ricorrente	140.098,72	20.000,00	0,00
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	5.748.446,63	3.936.000,00	3.936.000,00
		3 Spese per incremento attività finanziarie	Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	15.01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	1 Spese correnti	Ricorrente	15.650.000,00	15.650.000,00	15.650.000,00
	15.02 Formazione professionale	1 Spese correnti	Non ricorrente	4.222.093,37	7.222.660,00	5.074.500,00
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
	15.03 Sostegno all'occupazione	1 Spese correnti	Ricorrente	19.958.000,00	28.660.000,00	19.900.000,00
			Non ricorrente	2.215.000,00	6.205.000,00	630.000,00
	2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	48.685.000,00	46.650.000,00	46.600.000,00	
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1 Spese correnti	Ricorrente	14.542.362,00	14.210.000,00	13.810.000,00
			Non ricorrente	4.426.761,83	3.014.390,00	2.692.300,00
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	50.637.593,63	23.453.831,24	13.661.111,38
		3 Spese per incremento attività finanziarie	Non ricorrente	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	16.02 Caccia e pesca	1 Spese correnti	Non ricorrente	1.472.000,00	700.000,00	700.000,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	18.01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	1 Spese correnti	Ricorrente	654.222.659,65	677.660.281,11	676.405.581,11

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO		2024	2025	2026
18 Relazioni con le altre autonomie	18.01 Relazioni finanziarie con le altre	1 Spese correnti	Non ricorrente	2.445.416,03	2.352.166,03	2.332.166,03
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	252.210.823,27	184.965.039,80	154.348.801,02
		3 Spese per incremento attività finanziarie	Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
		4 Rimborso prestiti	Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	19.01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	1 Spese correnti	Ricorrente	736.000,00	736.000,00	720.000,00
			Non ricorrente	1.081.421,20	1.115.000,00	775.000,00
	19.02 Cooperazione territoriale	2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	1.515.000,00	2.865.000,00	1.365.000,00
		1 Spese correnti	Non ricorrente	252.220,00	310.150,00	108.240,00
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	2.182.657,53	1.829.070,68	1.001.686,40
20 Fondi e accantonamenti	20.01 Fondi di riserva	1 Spese correnti	Ricorrente	184.960.650,00	109.509.000,00	151.061.500,00
			Non ricorrente	116.450.644,89	39.885.409,34	51.307.555,71
	20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	0,00	0,00	5.045.252,60
		1 Spese correnti	Ricorrente	3.321.000,00	2.832.000,00	2.685.000,00
	20.03 Altri fondi	2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	75.000,00	2.000,00	0,00
		1 Spese correnti	Ricorrente	2.147.229,30	1.000.000,00	1.000.000,00
			Non ricorrente	2.193.586,43	250.000,00	250.000,00
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		3 Spese per incremento attività finanziarie	Non ricorrente	218.000.000,00	212.000.000,00	210.000.000,00
	50 Debito pubblico	50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1 Spese correnti	Ricorrente	0,00	0,00
50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		4 Rimborso prestiti	Ricorrente	0,00	0,00	2.056.000,00
60 Anticipazioni finanziarie	60.01 Restituzioni anticipazioni di tesoreria	1 Spese correnti	Ricorrente	20.000,00	20.000,00	20.000,00
99 Servizi per conto terzi	99.01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	7 Partite di giro	Ricorrente	394.745.000,00	385.735.000,00	385.748.000,00
			Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
Totale complessivo				7.319.847.539,77	6.083.040.558,71	5.805.719.892,64
			di cui			
			Ricorrente	4.532.508.088,59	4.403.368.398,40	4.443.598.336,85
			Non ricorrente	2.787.339.451,18	1.679.672.160,31	1.362.121.555,79

**ELENCO ANALITICO DELL'UTILIZZO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026
DELLE QUOTE ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023
(art. 11, comma 5, lettera c) D. Lgs. n. 118/2011)**

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023 (a)	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2024 (b)	Risorse accantonate non applicate al bilancio dell'esercizio 2024 (c)=(a)-(b)
Fondo anticipazioni liquidità				
		0,00	0,00	0,00
Totale Fondo anticipazioni liquidità		0,00	0,00	0,00
Fondo perdite società partecipate				
953148	FONDO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE	6.162.124,17	623.614,65	5.538.509,52
Totale Fondo perdite società partecipate		6.162.124,17	623.614,65	5.538.509,52
Fondo contenzioso				
953145	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSI	8.400.000,00	2.500.000,00	5.900.000,00
Totale Fondo contenzioso		8.400.000,00	2.500.000,00	5.900.000,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità				
953200	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - CORRENTI	52.064.318,81	0,00	52.064.318,81
954200	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - C/CAPITALE	953.120,87	0,00	953.120,87
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità		53.017.439,68	0,00	53.017.439,68
Fondo di garanzia debiti commerciali				
		0,00	0,00	0,00
Totale Fondo di garanzia debiti commerciali		0,00	0,00	0,00
Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)				
907500	RESIDUI PERENTI C/CAPITALE	137.551,01	0,00	137.551,01
Totale Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)		137.551,01	0,00	137.551,01
Altri accantonamenti				
999999	FONDO ACCANTONAMENTO PER LA RESTITUZIONE DEI RISOTRI RICEVUTI IN ECCESSO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 823 DELLA L. 178/2020	155.000.000,00	0,00	155.000.000,00
Totale Altri accantonamenti		155.000.000,00	0,00	155.000.000,00
TOTALE		222.717.114,86	3.123.614,65	219.593.500,21

**ELENCO ANALITICO DELL'UTILIZZO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026
DELLE QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023
(art. 11, comma 5, lettera c) D. Lgs. n. 118/2011)**

Cap. di entrata	Descrizione risorsa vincolata	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023 (a)	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2024 (b)	Risorse vincolate non applicate al bilancio dell'esercizio 2024 (c) = (a)-(b)
Vincoli derivanti da legge (I/1):						
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023	QUOTE DIRITTI SEGRETERIA DI SPETTANZA DELLA PAT	202000-2	FORMAZIONE SEGRETARI COMUN. E INDENNITA' RISARCIT.	18.461,96	18.461,96	0,00
Totale vincoli derivanti da legge (I/1)				18.461,96	18.461,96	-
Vincoli derivanti da trasferimenti (I/2):						
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023	ASS.STAT.ECOSISTEMI FORESTALI E MONTANI			1.444.510,10		0,00
		805520-0	LAVORI DIRETTI PER POTENZIAMENTO AREE BOSCADE		680.096,10	
		805530-0	PIANIFICAZIONE FORESTALE E MONTANA		138.020,00	
		805560-2	POTENZIAMENTO AREE FORESTALI E LORO RISORSE		450.000,00	
		903550-3	RESTITUZIONE SOMME STATALI		176.394,00	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023	CONTRIBUTI U.E. PER PATNER			1.214,09		0,00
		908253-0	CONTRIBUTI DA VERSARE AI PARTNER		1.214,09	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023	ASS. STAT. PROG.RICERCA O SPERIM.SOCIALI			2.625.663,65		0,00
		402150-0	VOLONTARIATO SOCIALE		958.765,59	
		903550-3	RESTITUZIONE SOMME STATALI		460.918,25	
		959501-14	CONTRIBUTI SOCIALI PROGRAMMA 12.07		337.071,36	
		959502-14	PERSONALE PAT - IRAP PROGRAMMA 12.07		337.071,36	
		959510-14	RETRIBUZIONI RIFERITE AL PROGRAMMA 12.07		531.837,09	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023	ASS.STAT.FONDO NAZIONALE ASILO			35.125,03		0,00
		402450-5	IMMIGRAZIONE - PROGETTI SAI		35.125,03	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023	ASS.STAT.NON ALTROVE RICOMPRESE			203.265,53		0,00
		506160	INIZIATIVE BIODIVERSITA' AGRICOLA E ALIMENTARE		52.471,83	
		903550-003	RESTITUZIONE SOMME STATALI		5.093,43	
		507060-0	SVILUPPO AGRICOLTURA - CONTRIB. AMMINISTR. LOCALI		47.040,00	
		252704	FONDO QUALITA' SCUOLA - SERVIZI		24.367,48	
		401000-6	FONDO ACCOGLIENZA GENITORI DETENUTI		74.292,79	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023	TRASF.CORR. AA.CC. TURISMO ACCESSIBILE			90.000,00		0,00
		402030-5	POLITICHE FAMILIARI-SOSTEGNO NATALITA'-ALTRI ENTI		90.000,00	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023	CONTRIB. INVESTIMENTI AMM.NI LOCALI - PROGETTI UE			865.351,44		0,00
		617625-2	INTERVENTI COLLEGATI A PROGETTI EUROPEI COFINANZ.		865.351,44	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023	TRASF. CORRENTI AMM.NI LOCALI - PROGETTI UE			357.052,17		0,00
		617624-0	PROGETTI COMUNITARI - SPESE CORRENTI		334.269,60	
		959510-017	PERSONALE PAT - RETRIBUZIONI		9.362,00	
		743000-005	PROGETTO MERIDIAN C/CAP		13.420,57	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023	TRASF. CORR. P.O.N. INCLUSIONE SOCIALE E I FEAD			340.981,77		0,00
		903550-3	RESTITUZIONE SOMME STATALI		340.981,77	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023	TRASF. CORR. A.C. QUOTA PREMIALE C.P.T. 2014-2020			1.878,04		0,00
		959503-0	PERSONALE PAT - MISSIONI		1.878,04	

Cap. di entrata	Descrizione risorsa vincolata	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2024	Risorse vincolate non applicate al bilancio dell'esercizio 2024
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023	TRASF. CORR. DA AACC PER INIZIATIVE CASSA AMMENDE	401000-5	PROGETTO CASSA DELLE AMMENDE	167.591,53	167.591,53	0,00
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023	TRASF. CORR. DA AA.CC. EMERGENZA COVID-19	441155-0	ASSEGNAZIONE APSS EMERGENZA COVID-19 - COF. STATO	249.688,00	177.327,00	0,00
		441310-0	SOMME DA RESTITUIRE ALLO STATO		72.361,00	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023	TRASF. CORR. DA AA.CC. IN MATERIA SANITARIA	441310-0	SOMME DA RESTITUIRE ALLO STATO	273.278,71	217.559,21	0,00
		441000-1	ASSEGNAZ. AZ. SANIT. PRESTAZ. SANITARIE ORDinarie		55.719,50	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023	TRASF. CORR. DA AA.CC. PERS.CON DISABILITA'	203000-0	TRASFERIMENTI CORRENTI AI COMUNI	110.300,98	110.300,98	0,00
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023	TRASF. CORR. DA AA.CC.FONDO PERS.SORDE E IPOACUSIA	402200-0	FONDO A FAVORE PERSONE CON DISABILITA'	279.593,31	23.274,71	0,00
		402213-0	FONDO A FAVORE PERSONE SORDE E CON IPOACUSIA		256.318,60	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023	TRASF. CORR. AACC FONDO DISTURBO SPETTRO AUTISTICO	402205-0	APSS - INIZIAT. PERS. DISTURBO AUTISTICO	509.564,42	509.564,42	0,00
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023	TRASF. CORR. DA AA.CC. PROTEZ. TEMP. UCRAINI	206500-2	COMUNITA' - ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALE	674.163,95	674.163,95	0,00
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023	TRASF.CORR.DA AACC CONTR.AZIENDE TPL PER COVID-19	745000-1	FONDO TRASPORTI - CONTRIBUTI - NON RILEVANTE IVA	2.770.848,29	1.911.185,41	0,00
		745000-4	FONDO TRASPORTI -CORRISPETTIVI- NON RILEVANTE IVA		859.662,88	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023	TRASF.CORR.DA AACC PER T.P.L. CARO ENERGIA	745000-7	FONDO TRASPORTI - CARO ENERGIA	392.213,42	392.213,42	0,00
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023	TRASF.COR.DA AACC PER FONDO MONTAGNA (COVID-19)	903550-3	RESTITUZIONE SOMME STATALI	8.814,39	8.814,39	0,00
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023	PNRR-M1C1-1.7.2 TRASF.CORR. FACILITAZIONE DIGITALE	154500-5	PNRR-M1C1-1.7.2 FACILITAZIONE DIGITALE	24.754,96	24.754,96	0,00
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023	TRASFERIMENTI DA AA.LL. NON ALTROVE RICOMPRESI	402600-0	ASSEGNAZIONE APAPI - FUNZIONI DELEGATE REGIONE	220.800,00	220.800,00	0,00
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023	TRASFERIMENTI DA AA.LL. PER POLITICHE FAMILIARI	402030-5	POLITICHE FAMILIARI-SOSTEGNO NATALITA'- ALTRI ENTI	1.398,97	1.398,97	0,00
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023	TRASF.CORR. DA APSS PER SICUREZZA LUOGHI LAVORO	612875-0	SICUREZZA SUL LAVORO - IMPRESE	4.365.363,23	2.365.363,23	0,00
		612876-0	SICUREZZA SUL LAVORO - ENTI STRUMENTALI		2.000.000,00	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023	CONTR. INVEST. DA AA.CC. NON ALTROVE RICOMPRESI	903550-3	RESTITUZIONE SOMME STATALI	1.255,23	1.255,23	0,00
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023	CONTR.INVEST. AA.CC. FSC 2014-20 INFRASTRUTTURE	743150-0	OPERE PER VIABILITA'	143,69	143,69	0,00
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023	CONTR.INVEST. AA.CC. CALAMITA' OTTOBRE '18	743151-0	OPERE PER VIABILITA' - CALAMITA' OTTOBRE 2018	1.899.202,13	1.599.202,13	0,00
		808200-8	PREVENZIONE URGENTE-CONTR. COMUNI CALAMITA' 2018		300.000,00	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023	CONTRIB. INVEST. AA.CC. PER CICLOVIA DEL GARDA			5.924.170,84		0,00

Cap. di entrata	Descrizione risorsa vincolata	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2024	Risorse vincolate non applicate al bilancio dell'esercizio 2024
		408504-0 408506-0	CICLOVIA DEL GARDA - TRASFERIMENTO ALTRE REGIONI CICLOVIA DEL GARDA - LAVORI		2.500.791,53 3.423.379,31	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023	CONTR.INVEST. AA.CC. PER LE AREE INTERNE			1.004.280,70		0,00
		408507-0 408508-0	PISTE CICLABILI TESINO (AREE INTERNE) PISTE CICLABILI TESINO (AREE INTERNE) - INCARICHI		970.483,88 33.796,82	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023	CONTR.INVEST.AACC EVENTI CALAM. OTTOBRE 2020			230.909,02		0,00
		805720-12 808200-6	ESECUZIONE OPERE CALAMITA' OTTOBRE 2020 CONTRIBUTI COMUNI SOMMA URGENZA - CALAMITA' 2020		177.630,07 53.278,95	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023	CON.INV.AACC MITIGAZ. RISCHIO IDROG-DM 82/2023			4.990.686,30		0,00
		743166-0 743167-0	MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO INCARICHI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO		4.800.686,30 190.000,00	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023	CONTR.INV.AACC PIANO NAZIONALE INCENDI BOSCHIVI			432.767,96		0,00
		806930-0	ASSEGN. CASSA P.A. - PIANO NAZ. INCENDI BOSCHIVI		432.767,96	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023	PNC-M5C3 SICUR.STRADE AREE INTERNE VAL DI SOLE			81.258,97		0,00
		743161-0	PNC-M5C3 SICUR.STRADE AREE INT. VAL SOLE INCARICHI		81.258,97	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023	PNRR-M2C2-INT.4.1-CICLOVIA DEL GARDA			68.875,58		0,00
		408515-0 408516-0	PNRR-M2C2-4.1CICLOVIA DEL GARDA - LAVORI PNRR-M2C2-4.1CICLOVIA DEL GARDA - INCARICHI		4.094,93 64.780,65	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023	CONTR.INVEST.AA.CC. PER F.DO STRATEGIA FORESTALE			1.672.483,47		0,00
		805522-0 903550-3	STRATEGIA FORESTALE NAZIONALE - SPESE DIRETTE RESTITUZIONE SOMME STATALI		579.943,47 1.092.540,00	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023	CONTR.INVEST.AACC SALVAGUARDIA AREE PROTETTE			169.176,75		0,00
		806400-2 806400-5	INVESTIMENTI BIODIVERSITA' E RETI DI RISERVE FONDO CONTROLLO SPECIE ESOTICHE INVASIVE		6.834,84 162.341,91	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023	CONTRIB. INVEST. AA.CC. TURISMO ACCESSIBILE			411.666,67		0,00
		615545-0	FONDO PROMOZIONE TURISTICA TERR. AMBITO LOCALE		411.666,67	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023	CONTR.INVEST. DA R.T.A.A. PER POLO GIUDIZIARIO			29.227.119,29		0,00
		157550-12 157550-13	POLO GIUDIZIARIO - LAVORI POLO GIUDIZIARIO - INCARICHI		28.265.209,02 961.910,27	
Totale vincoli derivanti da trasferimenti (I/2)				62.127.412,58	62.127.412,58	-
Vincoli derivanti da finanziamenti (I/3):						0,00
Totale Vincoli derivanti da finanziamenti (I/3)				-	-	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (I/4):						
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023	SOMME AGGIUNTIVE MIGLIORAMENTO AMBIENTALE			889.959,31		0,00
		619013-0	SAN FLORIANO - SPESE DIRETTE		889.959,31	
Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (I/4)				889.959,31	889.959,31	0,00
Altri vincoli (I/5):						
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023	INIZIATIVA "ADOTTA UN ALBERO"			79.656,00		0,00
		805590	ASSEGNAZIONI AGENZIA FORESTE DEMANIALI		79.656,00	

Cap. di entrata	Descrizione risorsa vincolata	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2024	Risorse vincolate non applicate al bilancio dell'esercizio 2024
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023	FONDO "EMERGENZA UCRAINA 2022"			175,40		0,00
		807100-0	INTERVENTI EMERGENZA UCRAINA 2022, TURCHIA E SIRIA 2023		175,40	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023	FONDO "EMERGENZA TURCHIA E SIRIA 2023"			31.656,02		0,00
		807100-0	INTERVENTI EMERGENZA UCRAINA 2022, TURCHIA E SIRIA 2023		31.656,02	
Totale altri vincoli (I/5)				111.487,42	111.487,42	0,00
Totale risorse vincolate (L/1+I/2+I/4+I/5)				63.147.321,27	63.147.321,27	- 0,00

VARIAZIONE ALL'ELENCO DEI PROGRAMMI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON LE RISORSE DISPONIBILI

(al netto degli stanziamenti della missione 20 Fondi e accantonamenti)

(importi in euro)

MISSIONE	PROGRAMMA	2024	2025	2026
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	+11.946.064,56	+8.117.445,44	+3.780.540,00
	01.08 Statistica e sistemi informativi	+90.231,52	+5.150.000,00	
04 Istruzione e diritto allo studio	04.01 Istruzione prescolastica	+280.000,00	+100.000,00	
	04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria	+1.374.000,00	+750.000,00	+750.000,00
	04.03 Edilizia scolastica	+3.922.500,00	+88.958,07	+3.422.935,48
	04.04 Istruzione universitaria	+15.076.081,00	+5.500.000,00	-8.566.081,00
05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	+2.901.000,00	+950.000,00	
	05.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	+2.934.150,60	+2.023.000,00	+1.023.000,00
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	06.01 Sport e tempo libero	+200.000,00	+10.476.060,00	+476.060,00
07 Turismo	07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	+23.510.000,00	+10.700.000,00	
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	08.01 Urbanistica e assetto del territorio	-56.504,00	+845.000,00	+740.000,00
	08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	+13.488.341,00	+22.000.000,00	+1.000.000,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	09.01 Difesa del suolo	+6.407.630,07	+12.092.550,00	+4.860.482,08
	09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	+208.000,00	+6.200.000,00	+6.060.000,00
	09.03 Rifiuti	+17.000.000,00		
	09.04 Servizio idrico integrato	+13.075.000,00	+55.000,00	+25.000,00
	09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	+5.893.000,00	+8.574.233,50	+3.172.000,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	10.01 Trasporto ferroviario		+1.100.000,00	+1.100.000,00
	10.02 Trasporto pubblico locale	+29.072.000,00		
	10.04 Altre modalità di trasporto			+300.000,00
	10.05 Viabilità e infrastrutture stradali	+22.554.962,61	+24.319.741,55	+105.410.353,61
11 Soccorso civile	11.01 Sistema di protezione civile	-4.480.000,00	+10.780.000,00	+5.000.000,00
	11.02 Interventi a seguito di calamità naturali	+3.553.278,95	+220.000,00	
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	12.02 Interventi per la disabilità		+1.650.000,00	
	12.04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		+65.000,00	
	12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	+1.500.000,00	+5.500.000,00	+5.000.000,00
13 Tutela della salute	13.05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	+417.550.000,00	+13.900.000,00	+5.670.000,00
14 Sviluppo economico e competitività	14.01 Industria, PMI e Artigianato	+52.790.718,99	+32.729.668,00	+3.748.815,87
	14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	+2.500.000,00	+1.570.000,00	+1.500.000,00
	14.03 Ricerca e innovazione	+25.562.755,00	+12.435.646,00	+12.172.859,63
	14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilità		+180.000,00	+180.000,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	15.03 Sostegno all'occupazione	+1.500.000,00	+5.600.000,00	+5.600.000,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	+15.770.643,00	+8.667.403,00	+103.603,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	18.01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	+40.276.526,61	+12.170.040,01	+6.060.940,00
19 Relazioni internazionali	19.01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	+700.000,00	+2.320.000,00	+820.000,00
	19.02 Cooperazione territoriale	+1.214,09		+50.000,00
Totale complessivo		+727.101.594,00	+226.829.745,57	+169.460.508,67

	(dati in euro)		
	2024	2025	2026
TOTALE COMPLESSIVO VARIAZIONI SU SPESE D'INVESTIMENTO	727.101.594,00	226.829.745,57	169.460.508,67
di cui finanziate con DANC	-79.900.000,00	0,00	79.900.000,00
- su MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione - PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-4.300.000,00	0,00	0,00
- su MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio - PROGRAMMA 03 Edilizia scolastica	-5.000.000,00	0,00	0,00
- su MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità - PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali	-70.600.000,00	0,00	79.900.000,00
di cui finanziate con le RISORSE DISPONIBILI	807.001.594,00	226.829.745,57	89.560.508,67

VERIFICA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INVESTIMENTI
(stanziamenti attuali comprensivi del presente assestamento di bilancio 2024-2026)

Nell'esercizio 2024 costituisce copertura degli investimenti, oltre alle entrate imputate al titolo 4 -5 - 6, il saldo corrente risultante dai prospetti degli equilibri di bilancio.

(in milioni di euro)	
MARGINE CORRENTE 2024 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	1.052.953.801,45
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO IN PARTE CAPITALE	586.762.581,53
ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti	593.042.438,21
ENTRATE TITOLO 5: variazione delle attività finanziarie al netto del titolo di spesa 3.01.01	50.681.175,03
ENTRATE TITOLO 6	0,00
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI	2.283.439.996,22
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2024 (al netto FPV anni precedenti e delle somme destinate a confluire nel risultato di amministrazione)	2.283.439.996,22

Negli esercizi 2025-2026 costituisce copertura degli investimenti, oltre alle entrate imputate al titolo 4 -5 - 6, la quota del saldo corrente risultante dai prospetti degli equilibri di bilancio non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati.

(in milioni di euro)	
MARGINE CORRENTE 2025 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	861.170.112,81
MARGINE CORRENTE 2026 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	724.783.913,10

MEDIA SALDO CORRENTE di COMPETENZA ULTIMI TRE ESERCIZI RENDICONTATI

(in milioni di euro)				
	2021	2022	2023	MEDIA TRIENNIO
MARGINE CORRENTE	887.171.010,24	1.169.012.861,90	1.486.321.902,87	1.180.835.258,34
MARGINE COPERTURA 2025				861.170.112,81
ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti				272.107.633,39
ENTRATE TITOLO 5: variazione delle attività finanziarie al netto del titolo di spesa 3.01.01				47.397.615,25
ENTRATE TITOLO 6				115.300.000,00
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI				1.295.975.361,45
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2025 (al netto FPV anni precedenti)				1.295.975.361,45

MARGINE COPERTURA 2026	724.783.913,10
ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti	189.413.448,14
ENTRATE TITOLO 5: variazione delle attività finanziarie al netto del titolo di spesa 3.01.01	18.706.280,47
ENTRATE TITOLO 6	84.700.000,00
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI	1.017.603.641,71
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2026 (al netto FPV anni precedenti)	1.017.603.641,71

Negli esercizi non compresi nel bilancio (non oltre il limite di dieci esercizi decorrenti dall'imputazione del primo impegno) costituisce copertura degli investimenti il minore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati.

MEDIA SALDO CORRENTE di CASSA ULTIMI TRE ESERCIZI RENDICONTATI

(in milioni di euro)

	2021	2022	2023	MEDIA TRIENNIO
ENTRATE CORRENTI (riscossioni totali)	4.943.905.101,55	5.076.666.305,43	5.306.518.866,20	
SPESE CORRENTI (pagamenti totali)	3.583.336.977,81	3.703.729.164,03	3.964.198.271,27	
MARGINE CORRENTE	1.360.568.123,74	1.372.937.141,40	1.342.320.594,93	1.358.608.620,02

MARGINE COPERTURA 2027 ed esercizi successivi	1.180.835.258,34
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2027	586.763.456,20
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2028	505.348.310,23
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2029	374.999.892,73
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2030	360.052.682,93
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2031	305.994.959,88
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2032	215.389.958,97
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2033	134.777.942,13
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2034	124.470.105,43
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2035	204.373.866,62
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2036	9.191.590,30

ELENCO GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI

DESTINATARIO GARANZIA	TOTALE INIZIALE GARANTITO	TOTALE GARANTITO AL 31/12/2024
CASSA DEL TRENTINO S.p.A.	22.000.000	12.604.543
CASSA DEL TRENTINO S.p.A.	165.000.000	17.631.507
CASSA DEL TRENTINO S.p.A.	40.250.000	10.730.249
CASSA DEL TRENTINO S.p.A.	50.500.000	13.262.014
CASSA DEL TRENTINO S.p.A.	40.000.000	20.888.094
CASSA DEL TRENTINO S.p.A.	27.600.000	2.847.594
CASSA DEL TRENTINO S.p.A.	61.600.000	6.568.139
CASSA DEL TRENTINO S.p.A.	59.225.000	45.891.892
CASSA DEL TRENTINO S.p.A.	165.000.000	25.982.890
CASSA DEL TRENTINO S.p.A.	66.000.000	14.027.566
CASSA DEL TRENTINO S.p.A.	146.000.000	66.440.845
CASSA DEL TRENTINO S.p.A.	184.000.000	110.512.574
CASSA DEL TRENTINO S.p.A.	146.710.288	103.188.696
CASSA DEL TRENTINO S.p.A.	38.080.000	31.879.730
CASSA DEL TRENTINO S.p.A.	20.900.000	18.897.201
		0
PATRIMONIO DEL TRENTINO S.p.A.	34.500.000	17.155.182
PATRIMONIO DEL TRENTINO S.p.A.	39.100.000	20.440.514
PATRIMONIO DEL TRENTINO S.p.A.	36.300.000	22.156.476
PATRIMONIO DEL TRENTINO S.p.A.	40.260.000	24.462.818
PATRIMONIO DEL TRENTINO S.p.A.	39.050.000	16.299.576
PATRIMONIO DEL TRENTINO S.p.A.	27.390.000	8.401.241
PATRIMONIO DEL TRENTINO S.p.A.	33.925.000	16.962.500
PATRIMONIO DEL TRENTINO S.p.A.	13.640.000	7.082.837
		0
TRENTINO TRASPORTI S.p.A.	63.250.000	20.827.530
TRENTINO TRASPORTI S.p.A.	67.275.000	33.907.911
TRENTINO TRASPORTI S.p.A.	19.415.000	10.840.777
TRENTINO TRASPORTI S.p.A.	22.660.000	13.707.217
	-	
SET	115.500.000	115.500.000
TOTALE	1.785.130.288	829.098.113

Allegato Delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere
Rif. DDL 35 Assestamento del bilancio 2024-2026
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
					in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma:	01	Organi istituzionali					
Titolo	1	Spese correnti	Residui presunti:				
			Previsioni competenza:			2.000.000,00	
			Previsioni cassa:			1.897.799,00	
Totale Programma	01	Organi istituzionali	Residui presunti:				
			Previsioni competenza:			2.000.000,00	
			Previsioni cassa:			1.897.799,00	
Programma:	02	Segreteria generale					
Titolo	1	Spese correnti	Residui presunti:				
			Previsioni competenza:			290.000,00	
			Previsioni cassa:			550.086,00	
Totale Programma	02	Segreteria generale	Residui presunti:				
			Previsioni competenza:			290.000,00	
			Previsioni cassa:			550.086,00	
Programma:	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo	1	Spese correnti	Residui presunti:				
			Previsioni competenza:			559.272,55	
			Previsioni cassa:			614.411,55	
Titolo	3	Spese per incremento attività finanziarie	Residui presunti:				
			Previsioni competenza:			11.000.000,00	
			Previsioni cassa:			11.000.000,00	

Allegato Delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere
Rif. DDL 35 Assestamento del bilancio 2024-2026
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma:	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Residui presunti: Previsioni competenza: Previsioni cassa:	11.559.272,55 11.614.411,55		
Programma:	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo	1	Spese correnti	Residui presunti: Previsioni competenza: Previsioni cassa:	970.402,88 2.239.336,88		
Totale Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Residui presunti: Previsioni competenza: Previsioni cassa:	970.402,88 2.239.336,88		
Programma:	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo	1	Spese correnti	Residui presunti: Previsioni competenza: Previsioni cassa:	1.930.000,00 1.977.957,00		
Titolo	2	Spese in conto capitale	Residui presunti: Previsioni competenza: Previsioni cassa:	11.946.064,56 8.211.584,79		
Totale Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Residui presunti: Previsioni competenza: Previsioni cassa:	13.876.064,56 10.189.541,79		
Programma:	08	Statistica e sistemi informativi				

Allegato Delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere
Rif. DDL 35 Assestamento del bilancio 2024-2026
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma:	08	Statistica e sistemi informativi				
Titolo	1	Spese correnti	Residui presunti:			
			Previsioni competenza:	124.754,96		
			Previsioni cassa:	124.754,96		
Titolo	2	Spese in conto capitale	Residui presunti:			
			Previsioni competenza:	90.231,52		
			Previsioni cassa:	45.115,76		
Totale Programma	08	Statistica e sistemi informativi	Residui presunti:			
			Previsioni competenza:	214.986,48		
			Previsioni cassa:	169.870,72		
Programma:	10	Risorse umane				
Titolo	1	Spese correnti	Residui presunti:			
			Previsioni competenza:		16.598.121,96	
			Previsioni cassa:	6.144.791,04		
Totale Programma	10	Risorse umane	Residui presunti:			
			Previsioni competenza:		16.598.121,96	
			Previsioni cassa:	6.144.791,04		
Programma:	11	Altri servizi generali				
Titolo	1	Spese correnti	Residui presunti:			
			Previsioni competenza:	490.000,00		
			Previsioni cassa:	500.000,00		

Allegato Delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Rif. DDL 35 Assestamento del bilancio 2024-2026

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma:	11	Altri servizi generali				
Totale Programma	11	Altri servizi generali	Residui presunti: Previsioni competenza: Previsioni cassa:	490.000,00 500.000,00		
TOTALE MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Residui presunti: Previsioni competenza: Previsioni cassa:	8.802.604,51 29.510.238,98		
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio				
Programma:	01	Istruzione prescolastica				
Titolo	1	Spese correnti	Residui presunti: Previsioni competenza: Previsioni cassa:	1.567.000,00 1.280.000,00		
Titolo	2	Spese in conto capitale	Residui presunti: Previsioni competenza: Previsioni cassa:	280.000,00 140.000,00		
Totale Programma	01	Istruzione prescolastica	Residui presunti: Previsioni competenza: Previsioni cassa:	1.847.000,00 1.420.000,00		
Programma:	02	Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo	1	Spese correnti	Residui presunti: Previsioni competenza: Previsioni cassa:	3.858.700,88 4.044.398,26		

Allegato Delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere
Rif. DDL 35 Assestamento del bilancio 2024-2026
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio				
Programma:	02	Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo	2	Spese in conto capitale	Residui presunti:			
			Previsioni competenza:	1.374.000,00		
			Previsioni cassa:	687.000,00		
Totale Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	Residui presunti:			
			Previsioni competenza:	5.232.700,88		
			Previsioni cassa:	4.731.398,26		
Programma:	03	Edilizia scolastica				
Titolo	2	Spese in conto capitale	Residui presunti:			
			Previsioni competenza:	3.922.500,00		
			Previsioni cassa:	4.361.250,00		
Totale Programma	03	Edilizia scolastica	Residui presunti:			
			Previsioni competenza:	3.922.500,00		
			Previsioni cassa:	4.361.250,00		
Programma:	04	Istruzione universitaria				
Titolo	1	Spese correnti	Residui presunti:			
			Previsioni competenza:	60.000,00		
			Previsioni cassa:	60.000,00		
Titolo	2	Spese in conto capitale	Residui presunti:			
			Previsioni competenza:	15.076.081,00		
			Previsioni cassa:	7.538.040,50		

Allegato Delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere
Rif. DDL 35 Assestamento del bilancio 2024-2026
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio				
Programma:	04	Istruzione universitaria				
Totale Programma	04	Istruzione universitaria	Residui presunti: Previsioni competenza: Previsioni cassa:	15.136.081,00 7.598.040,50		
Programma:	06	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo	1	Spese correnti	Residui presunti: Previsioni competenza: Previsioni cassa:	729.000,00 729.000,00		
Totale Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione	Residui presunti: Previsioni competenza: Previsioni cassa:	729.000,00 729.000,00		
TOTALE MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio	Residui presunti: Previsioni competenza: Previsioni cassa:	26.867.281,88 18.839.688,76		
MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali				
Programma:	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico				
Titolo	1	Spese correnti	Residui presunti: Previsioni competenza: Previsioni cassa:	90.000,00 90.000,00		
Titolo	2	Spese in conto capitale	Residui presunti: Previsioni competenza: Previsioni cassa:	2.901.000,00 1.375.500,00		

Allegato Delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere
Rif. DDL 35 Assestamento del bilancio 2024-2026
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
Programma:	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico				
Totale Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Residui presunti: Previsioni competenza: Previsioni cassa:	2.991.000,00 1.465.500,00		
Programma:	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo	1	Spese correnti	Residui presunti: Previsioni competenza: Previsioni cassa:	7.933.733,61 8.077.565,44		
Titolo	2	Spese in conto capitale	Residui presunti: Previsioni competenza: Previsioni cassa:	2.934.150,60 1.467.075,30		
Totale Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Residui presunti: Previsioni competenza: Previsioni cassa:	10.867.884,21 9.544.640,74		
TOTALE MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Residui presunti: Previsioni competenza: Previsioni cassa:	13.858.884,21 11.010.140,74		
MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma:	01	Sport e tempo libero				
Titolo	1	Spese correnti	Residui presunti: Previsioni competenza: Previsioni cassa:	4.118.500,00 3.363.500,00		

Allegato Delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere
Rif. DDL 35 Assestamento del bilancio 2024-2026
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma:	01	Sport e tempo libero				
Titolo	2	Spese in conto capitale	Residui presunti:			
			Previsioni competenza:	200.000,00		
			Previsioni cassa:	0,00		
Totale Programma	01	Sport e tempo libero	Residui presunti:			
			Previsioni competenza:	4.318.500,00		
			Previsioni cassa:	3.363.500,00		
Programma:	02	Giovani				
Titolo	1	Spese correnti	Residui presunti:			
			Previsioni competenza:	50.000,00		
			Previsioni cassa:	24.450,00		
Totale Programma	02	Giovani	Residui presunti:			
			Previsioni competenza:	50.000,00		
			Previsioni cassa:	24.450,00		
TOTALE MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Residui presunti:			
			Previsioni competenza:	4.368.500,00		
			Previsioni cassa:	3.387.950,00		
MISSIONE	07	Turismo				
Programma:	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo				
Titolo	1	Spese correnti	Residui presunti:			
			Previsioni competenza:	1.170.000,00		
			Previsioni cassa:	1.156.608,00		

Allegato Delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere
Rif. DDL 35 Assestamento del bilancio 2024-2026
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 07	Turismo					
Programma: 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo 2	Spese in conto capitale	Residui presunti:				
		Previsioni competenza:		23.510.000,00		
		Previsioni cassa:		12.210.000,00		
Totale Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Residui presunti:				
		Previsioni competenza:		24.680.000,00		
		Previsioni cassa:		13.366.608,00		
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	Residui presunti:				
		Previsioni competenza:		24.680.000,00		
		Previsioni cassa:		13.366.608,00		
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma: 01	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 1	Spese correnti	Residui presunti:				
		Previsioni competenza:		1.068.504,00		
		Previsioni cassa:		1.241.812,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	Residui presunti:				
		Previsioni competenza:			56.504,00	
		Previsioni cassa:			92.104,00	
Totale Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	Residui presunti:				
		Previsioni competenza:		1.012.000,00		
		Previsioni cassa:		1.149.708,00		
Programma: 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					

Allegato Delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere
Rif. DDL 35 Assestamento del bilancio 2024-2026
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma:	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
Titolo	2	Spese in conto capitale	Residui presunti:			
			Previsioni competenza:	13.488.341,00		
			Previsioni cassa:	5.744.170,50		
Totale Programma	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Residui presunti:			
			Previsioni competenza:	13.488.341,00		
			Previsioni cassa:	5.744.170,50		
TOTALE MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Residui presunti:			
			Previsioni competenza:	14.500.341,00		
			Previsioni cassa:	6.893.878,50		
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma:	01	Difesa del suolo				
Titolo	2	Spese in conto capitale	Residui presunti:			
			Previsioni competenza:	6.407.630,07		
			Previsioni cassa:	3.203.815,03		
Totale Programma	01	Difesa del suolo	Residui presunti:			
			Previsioni competenza:	6.407.630,07		
			Previsioni cassa:	3.203.815,03		
Programma:	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo	1	Spese correnti	Residui presunti:			
			Previsioni competenza:	2.700.000,00		
			Previsioni cassa:	3.428.198,00		

Allegato Delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere
Rif. DDL 35 Assestamento del bilancio 2024-2026
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma:	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo	2	Spese in conto capitale	Residui presunti:			
			Previsioni competenza:	208.000,00		
			Previsioni cassa:	120.000,00		
Totale Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Residui presunti:			
			Previsioni competenza:	2.908.000,00		
			Previsioni cassa:	3.548.198,00		
Programma:	03	Rifiuti				
Titolo	1	Spese correnti	Residui presunti:			
			Previsioni competenza:	270.000,00		
			Previsioni cassa:	252.739,00		
Titolo	2	Spese in conto capitale	Residui presunti:			
			Previsioni competenza:	17.000.000,00		
			Previsioni cassa:	9.000.000,00		
Totale Programma	03	Rifiuti	Residui presunti:			
			Previsioni competenza:	17.270.000,00		
			Previsioni cassa:	9.252.739,00		
Programma:	04	Servizio idrico integrato				
Titolo	1	Spese correnti	Residui presunti:			
			Previsioni competenza:	10.000,00		
			Previsioni cassa:	10.000,00		

Allegato Delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere
Rif. DDL 35 Assestamento del bilancio 2024-2026
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma:	04	Servizio idrico integrato				
Titolo	2	Spese in conto capitale	Residui presunti:			
			Previsioni competenza:	13.075.000,00		
			Previsioni cassa:	6.537.500,00		
Totale Programma	04	Servizio idrico integrato	Residui presunti:			
			Previsioni competenza:	13.085.000,00		
			Previsioni cassa:	6.547.500,00		
Programma:	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
Titolo	1	Spese correnti	Residui presunti:			
			Previsioni competenza:	821.315,00		
			Previsioni cassa:	821.315,00		
Titolo	2	Spese in conto capitale	Residui presunti:			
			Previsioni competenza:	5.893.000,00		
			Previsioni cassa:	2.934.000,00		
Totale Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Residui presunti:			
			Previsioni competenza:	6.714.315,00		
			Previsioni cassa:	3.755.315,00		
Programma:	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento				
Titolo	1	Spese correnti	Residui presunti:			
			Previsioni competenza:	1.292.000,00		
			Previsioni cassa:	1.292.000,00		

Allegato Delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Rif. DDL 35 Assestamento del bilancio 2024-2026

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma:	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento				
Totale Programma	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Residui presunti: Previsioni competenza: Previsioni cassa:	1.292.000,00 1.292.000,00		
TOTALE MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Residui presunti: Previsioni competenza: Previsioni cassa:	47.676.945,07 27.599.567,03		
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma:	02	Trasporto pubblico locale				
Titolo	1	Spese correnti	Residui presunti: Previsioni competenza: Previsioni cassa:	1.332.213,42 1.332.213,42		
Titolo	2	Spese in conto capitale	Residui presunti: Previsioni competenza: Previsioni cassa:	29.072.000,00 14.561.000,00		
Totale Programma	02	Trasporto pubblico locale	Residui presunti: Previsioni competenza: Previsioni cassa:	30.404.213,42 15.893.213,42		
Programma:	05	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo	1	Spese correnti	Residui presunti: Previsioni competenza: Previsioni cassa:	4.355.000,00 5.147.289,00		

Allegato Delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere
Rif. DDL 35 Assestamento del bilancio 2024-2026
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma:	05	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo	2	Spese in conto capitale	Residui presunti:			
			Previsioni competenza:	22.554.962,61		
			Previsioni cassa:	47.619.294,94		
Totale Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	Residui presunti:			
			Previsioni competenza:	26.909.962,61		
			Previsioni cassa:	52.766.583,94		
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	Residui presunti:			
			Previsioni competenza:	57.314.176,03		
			Previsioni cassa:	68.659.797,36		
MISSIONE	11	Soccorso civile				
Programma:	01	Sistema di protezione civile				
Titolo	1	Spese correnti	Residui presunti:			
			Previsioni competenza:	5.195.000,00		
			Previsioni cassa:	5.177.579,00		
Titolo	2	Spese in conto capitale	Residui presunti:			
			Previsioni competenza:		4.480.000,00	
			Previsioni cassa:		2.646.672,00	
Totale Programma	01	Sistema di protezione civile	Residui presunti:			
			Previsioni competenza:	715.000,00		
			Previsioni cassa:	2.530.907,00		
Programma:	02	Interventi a seguito di calamità naturali				

Allegato Delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere
 Rif. DDL 35 Assestamento del bilancio 2024-2026
 SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 11	Soccorso civile					
Programma: 02	Interventi a seguito di calamità naturali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	Residui presunti:				
		Previsioni competenza:		3.553.278,95		
		Previsioni cassa:		1.776.639,47		
Totale Programma 02	Interventi a seguito di calamità naturali	Residui presunti:				
		Previsioni competenza:		3.553.278,95		
		Previsioni cassa:		1.776.639,47		
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	Residui presunti:				
		Previsioni competenza:		4.268.278,95		
		Previsioni cassa:		4.307.546,47		
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma: 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo 1	Spese correnti	Residui presunti:				
		Previsioni competenza:		865.000,00		
		Previsioni cassa:		842.000,00		
Totale Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Residui presunti:				
		Previsioni competenza:		865.000,00		
		Previsioni cassa:		842.000,00		
Programma: 02	Interventi per la disabilità					
Titolo 1	Spese correnti	Residui presunti:				
		Previsioni competenza:		406.329,06		
		Previsioni cassa:		406.329,06		

Allegato Delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere
Rif. DDL 35 Assestamento del bilancio 2024-2026
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma:	02	Interventi per la disabilità				
Totale Programma	02	Interventi per la disabilità	Residui presunti:			
			Previsioni competenza:	406.329,06		
			Previsioni cassa:	406.329,06		
Programma:	03	Interventi per gli anziani				
Titolo	1	Spese correnti	Residui presunti:			
			Previsioni competenza:	10.155.000,00		
			Previsioni cassa:	10.155.000,00		
Totale Programma	03	Interventi per gli anziani	Residui presunti:			
			Previsioni competenza:	10.155.000,00		
			Previsioni cassa:	10.155.000,00		
Programma:	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale				
Titolo	1	Spese correnti	Residui presunti:			
			Previsioni competenza:		1.952.990,65	
			Previsioni cassa:		1.952.990,65	
Totale Programma	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Residui presunti:			
			Previsioni competenza:		1.952.990,65	
			Previsioni cassa:		1.952.990,65	
Programma:	05	Interventi per le famiglie				
Titolo	1	Spese correnti	Residui presunti:			
			Previsioni competenza:	7.306.398,97		
			Previsioni cassa:	7.306.398,97		

Allegato Delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere
Rif. DDL 35 Assestamento del bilancio 2024-2026
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma:	05	Interventi per le famiglie				
Totale Programma	05	Interventi per le famiglie	Residui presunti: Previsioni competenza: Previsioni cassa:	7.306.398,97 7.306.398,97		
Programma:	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
Titolo	1	Spese correnti	Residui presunti: Previsioni competenza: Previsioni cassa:	2.380.979,81 1.651.795,00		
Titolo	2	Spese in conto capitale	Residui presunti: Previsioni competenza: Previsioni cassa:	1.500.000,00 750.000,00		
Totale Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Residui presunti: Previsioni competenza: Previsioni cassa:	3.880.979,81 2.401.795,00		
Programma:	08	Cooperazione e associazionismo				
Titolo	1	Spese correnti	Residui presunti: Previsioni competenza: Previsioni cassa:	1.158.765,59 1.158.765,59		
Totale Programma	08	Cooperazione e associazionismo	Residui presunti: Previsioni competenza: Previsioni cassa:	1.158.765,59 1.158.765,59		

Allegato Delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere
Rif. DDL 35 Assestamento del bilancio 2024-2026
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Residui presunti: Previsioni competenza: Previsioni cassa:	21.819.482,78 20.317.297,97		
MISSIONE	13	Tutela della salute				
Programma:	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA				
Titolo	1	Spese correnti	Residui presunti: Previsioni competenza: Previsioni cassa:	41.165.719,50 40.915.719,50		
Totale Programma	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	Residui presunti: Previsioni competenza: Previsioni cassa:	41.165.719,50 40.915.719,50		
Programma:	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari				
Titolo	2	Spese in conto capitale	Residui presunti: Previsioni competenza: Previsioni cassa:	417.550.000,00 208.775.000,00		
Totale Programma	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	Residui presunti: Previsioni competenza: Previsioni cassa:	417.550.000,00 208.775.000,00		
Programma:	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN				
Titolo	1	Spese correnti	Residui presunti: Previsioni competenza: Previsioni cassa:	289.920,21 289.920,21		

Allegato Delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere
Rif. DDL 35 Assestamento del bilancio 2024-2026
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 13	Tutela della salute					
Programma: 06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN					
Totale Programma 06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	Residui presunti:				
		Previsioni competenza:		289.920,21		
		Previsioni cassa:		289.920,21		
Programma: 07	Ulteriori spese in materia sanitaria					
Titolo 1	Spese correnti	Residui presunti:				
		Previsioni competenza:		200.000,00		
		Previsioni cassa:		0,00		
Totale Programma 07	Ulteriori spese in materia sanitaria	Residui presunti:				
		Previsioni competenza:		200.000,00		
		Previsioni cassa:		0,00		
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	Residui presunti:				
		Previsioni competenza:		459.205.639,71		
		Previsioni cassa:		249.980.639,71		
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitivita'					
Programma: 01	Industria, PMI e Artigianato					
Titolo 1	Spese correnti	Residui presunti:				
		Previsioni competenza:		5.500.632,83		
		Previsioni cassa:		5.556.669,83		
Titolo 2	Spese in conto capitale	Residui presunti:				
		Previsioni competenza:		52.790.718,99		
		Previsioni cassa:		31.267.859,49		

Allegato Delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere
Rif. DDL 35 Assestamento del bilancio 2024-2026
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività				
Programma:	01	Industria, PMI e Artigianato				
Totale Programma	01	Industria, PMI e Artigianato	Residui presunti:			
			Previsioni competenza:	58.291.351,82		
			Previsioni cassa:	36.824.529,32		
Programma:	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
Titolo	2	Spese in conto capitale	Residui presunti:			
			Previsioni competenza:	2.500.000,00		
			Previsioni cassa:	1.250.000,00		
Totale Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Residui presunti:			
			Previsioni competenza:	2.500.000,00		
			Previsioni cassa:	1.250.000,00		
Programma:	03	Ricerca e innovazione				
Titolo	2	Spese in conto capitale	Residui presunti:			
			Previsioni competenza:	25.562.755,00		
			Previsioni cassa:	13.396.392,50		
Totale Programma	03	Ricerca e innovazione	Residui presunti:			
			Previsioni competenza:	25.562.755,00		
			Previsioni cassa:	13.396.392,50		
Programma:	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità				
Titolo	1	Spese correnti	Residui presunti:			
			Previsioni competenza:	115.000,00		
			Previsioni cassa:	115.000,00		

Allegato Delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere
Rif. DDL 35 Assestamento del bilancio 2024-2026
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
					in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività					
Programma:	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Totale Programma	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Residui presunti:				
			Previsioni competenza:		115.000,00		
			Previsioni cassa:		115.000,00		
TOTALE MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività	Residui presunti:				
			Previsioni competenza:		86.469.106,82		
			Previsioni cassa:		51.585.921,82		
MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
Programma:	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
Titolo	1	Spese correnti	Residui presunti:				
			Previsioni competenza:		1.200.000,00		
			Previsioni cassa:		1.139.380,00		
Totale Programma	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Residui presunti:				
			Previsioni competenza:		1.200.000,00		
			Previsioni cassa:		1.139.380,00		
Programma:	02	Formazione professionale					
Titolo	1	Spese correnti	Residui presunti:				
			Previsioni competenza:			1.425.000,00	
			Previsioni cassa:			925.000,00	
Totale Programma	02	Formazione professionale	Residui presunti:				
			Previsioni competenza:			1.425.000,00	
			Previsioni cassa:			925.000,00	

Allegato Delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere
Rif. DDL 35 Assestamento del bilancio 2024-2026
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
Programma:	03	Sostegno all'occupazione				
Titolo	1	Spese correnti	Residui presunti:			
			Previsioni competenza:		2.800.000,00	
			Previsioni cassa:		2.800.000,00	
Titolo	2	Spese in conto capitale	Residui presunti:			
			Previsioni competenza:	1.500.000,00		
			Previsioni cassa:	750.000,00		
Totale Programma	03	Sostegno all'occupazione	Residui presunti:			
			Previsioni competenza:		1.300.000,00	
			Previsioni cassa:		2.050.000,00	
TOTALE MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Residui presunti:			
			Previsioni competenza:		1.525.000,00	
			Previsioni cassa:		1.835.620,00	
MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
Programma:	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare				
Titolo	1	Spese correnti	Residui presunti:			
			Previsioni competenza:	1.624.362,00		
			Previsioni cassa:	1.596.360,00		
Titolo	2	Spese in conto capitale	Residui presunti:			
			Previsioni competenza:	15.770.643,00		
			Previsioni cassa:	7.885.321,50		

Allegato Delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere**Rif. DDL 35 Assestamento del bilancio 2024-2026****SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
Programma:	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare				
Titolo	3	Spese per incremento attività finanziarie	Residui presunti:			
			Previsioni competenza:	5.000.000,00		
			Previsioni cassa:	5.000.000,00		
Totale Programma	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Residui presunti:			
			Previsioni competenza:	22.395.005,00		
			Previsioni cassa:	14.481.681,50		
TOTALE MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Residui presunti:			
			Previsioni competenza:	22.395.005,00		
			Previsioni cassa:	14.481.681,50		
MISSIONE	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
Programma:	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali				
Titolo	1	Spese correnti	Residui presunti:			
			Previsioni competenza:		45.046.908,30	
			Previsioni cassa:		45.046.908,30	
Titolo	2	Spese in conto capitale	Residui presunti:			
			Previsioni competenza:	40.276.526,61		
			Previsioni cassa:		168.453,05	
Totale Programma	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	Residui presunti:			
			Previsioni competenza:		4.770.381,69	
			Previsioni cassa:		45.215.361,35	

Allegato Delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere
Rif. DDL 35 Assestamento del bilancio 2024-2026
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
TOTALE MISSIONE	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Residui presunti: Previsioni competenza: Previsioni cassa:		4.770.381,69 45.215.361,35	
MISSIONE	19	Relazioni internazionali				
Programma:	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo				
Titolo	2	Spese in conto capitale	Residui presunti: Previsioni competenza: Previsioni cassa:	700.000,00 350.000,00		
Totale Programma	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	Residui presunti: Previsioni competenza: Previsioni cassa:	700.000,00 350.000,00		
Programma:	02	Cooperazione territoriale				
Titolo	1	Spese correnti	Residui presunti: Previsioni competenza: Previsioni cassa:	60.000,00 60.000,00		
Titolo	2	Spese in conto capitale	Residui presunti: Previsioni competenza: Previsioni cassa:	1.214,09 607,04		
Totale Programma	02	Cooperazione territoriale	Residui presunti: Previsioni competenza: Previsioni cassa:	61.214,09 60.607,04		

Allegato Delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere
Rif. DDL 35 Assestamento del bilancio 2024-2026
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	19	Relazioni internazionali				
TOTALE MISSIONE	19	Relazioni internazionali	Residui presunti: Previsioni competenza: Previsioni cassa:	761.214,09 410.607,04		
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti				
Programma:	01	Fondi di riserva				
Titolo	1	Spese correnti	Residui presunti: Previsioni competenza: Previsioni cassa:	228.761.387,47 1.540.605.125,65		
Totale Programma	01	Fondi di riserva	Residui presunti: Previsioni competenza: Previsioni cassa:	228.761.387,47 1.540.605.125,65		
Programma:	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità				
Titolo	1	Spese correnti	Residui presunti: Previsioni competenza: Previsioni cassa:	148.000,00 148.000,00		
Titolo	2	Spese in conto capitale	Residui presunti: Previsioni competenza: Previsioni cassa:		477.000,00 0,00	
Totale Programma	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	Residui presunti: Previsioni competenza: Previsioni cassa:		329.000,00	
Programma:	03	Altri fondi				

Allegato Delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere
Rif. DDL 35 Assestamento del bilancio 2024-2026
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti					
Programma: 03	Altri fondi					
Titolo 1	Spese correnti	Residui presunti:				
		Previsioni competenza:		340.000,00		
		Previsioni cassa:		0,00		
Totale Programma 03	Altri fondi	Residui presunti:				
		Previsioni competenza:		340.000,00		
		Previsioni cassa:		0,00		
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	Residui presunti:				
		Previsioni competenza:		228.772.387,47		
		Previsioni cassa:		1.540.753.125,65		
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		Residui presunti:				
		Previsioni competenza:		1.015.464.465,83		
		Previsioni cassa:		2.014.053.708,18		
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		Residui presunti:				
		Previsioni competenza:		1.015.464.465,83		
		Previsioni cassa:		2.014.053.708,18		

Allegato Delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere
Rif. DDL 35 Assestamento del bilancio 2024-2026
ENTRATE

MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
utilizzo avanzo di amministrazione			Residui presunti:			
			Previsioni competenza:	560.646.427,30		
			Previsioni cassa:	0,00		
fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			Residui presunti:			
			Previsioni competenza:	0,00		
			Previsioni cassa:	2.014.053.708,18		
TITOLO						
TITOLO	10	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia	101	Imposte tasse e proventi assimilati	Residui presunti:			
			Previsioni competenza:	39.600.000,00		
			Previsioni cassa:	0,00		
Tipologia	103	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	Residui presunti:			
			Previsioni competenza:	560.400.000,00		
			Previsioni cassa:	0,00		
TOTALE TITOLO	10	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Residui presunti:			
			Previsioni competenza:	600.000.000,00		
			Previsioni cassa:	0,00		
TITOLO	20	Trasferimenti correnti				
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Residui presunti:			
			Previsioni competenza:	6.359.658,49		
			Previsioni cassa:	0,00		
Tipologia	105	Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	Residui presunti:			
			Previsioni competenza:		3.825.625,84	
			Previsioni cassa:	0,00		

Allegato Delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere
Rif. DDL 35 Assestamento del bilancio 2024-2026
ENTRATE

MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
						in aumento	in diminuzione	
TITOLO	20		Trasferimenti correnti					
TOTALE TITOLO	20		Trasferimenti correnti	Residui presunti: Previsioni competenza: Previsioni cassa:		2.534.032,65 0,00		
TITOLO	30		Entrate extratributarie					
	Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Residui presunti: Previsioni competenza: Previsioni cassa:		329.000,00 0,00		
	Tipologia	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	Residui presunti: Previsioni competenza: Previsioni cassa:		750.000,00 0,00		
	Tipologia	400	Altre entrate da redditi da capitale	Residui presunti: Previsioni competenza: Previsioni cassa:		6.263.000,00 0,00		
	Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	Residui presunti: Previsioni competenza: Previsioni cassa:			91.311.462,41 0,00	
TOTALE TITOLO	30		Entrate extratributarie	Residui presunti: Previsioni competenza: Previsioni cassa:			83.969.462,41 0,00	
TITOLO	40		Entrate in conto capitale					
	Tipologia	200	Contributi agli investimenti	Residui presunti: Previsioni competenza: Previsioni cassa:		5.504.573,74 0,00		

Allegato Delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere
 Rif. DDL 35 Assestamento del bilancio 2024-2026
 ENTRATE

MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
					in aumento	in diminuzione	
TITOLO	40	Entrate in conto capitale					
	Tipologia	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	Residui presunti: Previsioni competenza: Previsioni cassa:	5.648.894,55 0,00		
TOTALE TITOLO	40	Entrate in conto capitale		Residui presunti: Previsioni competenza: Previsioni cassa:	11.153.468,29 0,00		
TITOLO	50	Entrate da riduzione di attività finanziarie					
	Tipologia	200	Riscossione crediti di breve termine	Residui presunti: Previsioni competenza: Previsioni cassa:	5.000.000,00 0,00		
TOTALE TITOLO	50	Entrate da riduzione di attività finanziarie		Residui presunti: Previsioni competenza: Previsioni cassa:	5.000.000,00 0,00		
TITOLO	60	Accensione Prestiti					
	Tipologia	300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Residui presunti: Previsioni competenza: Previsioni cassa:		79.900.000,00 0,00	
TOTALE TITOLO	60	Accensione Prestiti		Residui presunti: Previsioni competenza: Previsioni cassa:		79.900.000,00 0,00	

Allegato Delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere
Rif. DDL 35 Assestamento del bilancio 2024-2026
ENTRATE

MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		Residui presunti:				
		Previsioni competenza:		454.818.038,53		
		Previsioni cassa:		0,00		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		Residui presunti:				
		Previsioni competenza:		1.015.464.465,83		
		Previsioni cassa:		2.014.053.708,18		

NOTE ESPLICATIVE

Avvertenza

Gli uffici del consiglio provinciale hanno scritto l'indice che precede la legge e le note che la seguono, per facilitarne la lettura. Le note e l'indice non incidono sul valore e sull'efficacia degli atti.

I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questa legge. Per ulteriori informazioni su queste modificazioni si possono consultare le banche dati della provincia (e soprattutto: <https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/>). Nelle note le parole modificate da questa legge sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate.

Nota all'articolo 1

- L'articolo 4 della legge provinciale 29 dicembre 2017 n. 18, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 4

Disposizioni in materia di imposta sulle attività produttive

1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2017, per le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale entro il 31 dicembre 2019 le aliquote dell'IRAP di cui all'articolo 16, comma 1 e comma 1 bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) sono ridotte a zero per i primi cinque anni di imposta. Non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione, scissione o da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già esercitata nel territorio provinciale.

1 bis. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019, per le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale le aliquote dell'IRAP di cui all'articolo 16, comma 1 e comma 1 bis, del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono ridotte a zero per i primi cinque anni di imposta se risulta almeno un addetto impiegato con continuità, a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operante per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi nel primo anno di attività e a dodici mesi per le annualità successive nel territorio provinciale. Nel caso in cui in una singola annualità non sia rispettata la condizione, l'agevolazione non spetta nemmeno per le successive annualità. Per addetti si intendono, oltre ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, anche i titolari e i soci attivi regolarmente iscritti alle forme previdenziali che partecipano all'attività dell'impresa. Non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione, scissione o da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già esercitata nel territorio provinciale.

2. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2017, l'agevolazione di cui al comma 1 si applica anche alle nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale che attuano progetti di sviluppo aziendale comprendenti il rilancio di attività esercitate sul territorio provinciale da imprese cessate o in fase di cessazione, garantendo i livelli occupazionali. L'agevolazione può essere concessa solo se la nuova impresa non ha un assetto proprietario sostanzialmente coincidente con quello dell'impresa cessata o in fase di cessazione, o non è in rapporto di collegamento o controllo con quest'ultima. Si applicano, in quanto compatibili, i criteri e le modalità di attuazione stabiliti con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 12, comma 2 bis, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25. L'agevolazione prevista da questo comma si applica solo alle nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale entro il 31 dicembre 2020.

3. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2017, sono esentate dal pagamento dell'IRAP le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), individuate dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale). Tale esenzione si applica fino alla data di abrogazione dell'articolo citato, determinata secondo quanto previsto dall'articolo 102, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore). **Questo comma s'interpreta nel senso che fino alla data di abrogazione ivi stabilita l'esenzione è riconosciuta, senza soluzione di continuità, anche**

alle ONLUS che hanno perso tale qualifica a seguito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

3 bis. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 che esercitano in misura prevalente l'attività di assistenza di persone con disabilità cognitiva, nelle more della definizione dei servizi di interesse economico generale relativi a tale attività, per il periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore della legge di stabilità provinciale 2020 e per il successivo l'esenzione dall'IRAP non è soggetta ai limiti di cui al comma 4. L'efficacia della presente disposizione è subordinata alla decisione di autorizzazione resa dalla Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

3 ter. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore di questo comma, per le ONLUS che hanno subito nell'anno 2021 un calo di fatturato superiore al 10 per cento rispetto all'anno 2019 l'esenzione IRAP di cui al comma 3 è concessa ai sensi degli articoli 54 e 61 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in applicazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni. Per le ONLUS che non hanno subito il calo di fatturato di cui al precedente periodo, l'esenzione IRAP di cui al comma 3 continua ad essere concessa, ai sensi del comma 4, nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

3 quater. Ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto speciale e dell'articolo 82, comma 8, del decreto legislativo n. 117 del 2017 a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore di questo comma sono esentati dal pagamento dell'IRAP gli enti del terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017. L'agevolazione si applica nei limiti del regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

4. Le agevolazioni previste dai commi 1, 1 bis, 2 e 3 sono concesse nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis). **A decorrere dal periodo d'imposta 2024 queste agevolazioni si applicano nei limiti del regolamento (UE) n. 2023/2831.**

4 bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di abrogazione dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 la disposizione di cui al comma 3 si applica alle cooperative sociali nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis).

5. Le agevolazioni previste dall'articolo 12, commi 2, 2 bis e 2 ter, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 si applicano solo alle nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale entro il 31 dicembre 2017."

Nota all'articolo 2

- L'articolo 1 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 1

Disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)

1. Per gli anni d'imposta 2020 e 2021, ai soggetti passivi aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non superiore a 15.000 euro è riconosciuta, ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto speciale, una deduzione dalla base imponibile di 15.000 euro.

2. Per gli anni d'imposta 2020 e 2021, la deduzione prevista dal comma 1 non spetta ai soggetti passivi aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF superiore a 15.000 euro.

2 bis. ~~Per gli anni d'imposta 2022, 2023 e 2024~~ **Per gli anni d'imposta 2022 e 2023**, ai soggetti passivi aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non superiore a 25.000 euro è riconosciuta, ai sensi

dell'articolo 73 dello Statuto speciale, una deduzione dalla base imponibile di 25.000 euro. La deduzione prevista da questo comma non spetta ai soggetti passivi aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF superiore a 25.000 euro.

2 ter. *omissis (abrogato)*

2 quater. Per gli anni d'imposta 2024 e 2025, ai soggetti passivi aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a 30.000 euro è riconosciuta, ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto speciale, una deduzione dalla base imponibile di 30.000 euro. Questa deduzione non spetta ai soggetti passivi aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF superiore a 30.000 euro.

3. Ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto speciale, per il periodo d'imposta 2020 e per il successivo l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aumentata di 0,5 punti percentuali per la quota di reddito imponibile eccedente l'importo di 55.000 euro.

3 bis. Ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto speciale, ~~per i periodi d'imposta 2022, 2023 e 2024~~ **per i periodi d'imposta 2022, 2023, 2024 e 2025** l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 201 del 2011 è aumentata di 0,5 punti percentuali per la quota di reddito imponibile eccedente l'importo di 50.000 euro.

4. Alla copertura delle minori entrate derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C."

Nota all'articolo 4

- L'articolo 2 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 2

Disposizioni per la riduzione e la razionalizzazione delle spese relative a incarichi di studio, ricerca e consulenza

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 quater della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali), per favorire il controllo, il contenimento e la razionalizzazione delle spese relative a incarichi di studio, di ricerca e di consulenza, previsti dall'articolo 39 sexies della legge sui contratti e sui beni provinciali, a decorrere dall'anno 2012 le spese relative a nuovi incarichi sono ridotte di almeno il 65 per cento rispetto alle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008 e 2009.

2. Gli obiettivi di contenimento e razionalizzazione sono perseguiti pure dalle agenzie e dagli enti strumentali previsti dagli articoli 32 e 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino). A tal fine la Giunta provinciale adotta delle direttive rivolte a questi soggetti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge. ~~Le predette direttive assicurano comunque, con riguardo alle agenzie e agli enti strumentali previsti dagli articoli 32 e 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006, una riduzione della spesa di almeno il 40 per cento rispetto alle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008 e 2009.~~ **(soppresse)**

3. La Giunta provinciale stabilisce le modalità per l'attuazione del comma 1 e i livelli di riduzione delle predette spese per gli anni successivi al 2010 ed emana direttive alle strutture della Provincia per il contenimento delle stesse."

Nota all'articolo 5

- L'articolo 7 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 7

Esclusioni, esenzioni, riduzioni

1. Sono esenti dall'IMIS:

a) i terreni qualificati a qualsiasi titolo come agricoli dagli strumenti urbanistici comunali, tranne quelli indicati dall'articolo 6, comma 3, lettera c);

a bis) gli immobili derivanti dalle demolizioni di cui all'articolo 111 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015), fermo restando l'articolo 6, comma 3, lettera c), della presente legge;

a ter) a partire dal periodo d'imposta 2024 gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si verificano i presupposti, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione è trasmessa quando cessa il diritto all'esenzione. Per i periodi d'imposta antecedenti al 2024 si applica l'articolo 10, comma 9;

- b) i fabbricati di civile abitazione e le relative pertinenze destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità europea). L'esenzione spetta anche per i periodi d'inutilizzo, se il fabbricato mantiene la stessa destinazione;
- c) gli immobili indicati nell'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g) e i), del decreto legislativo n. 504 del 1992;
- d) gli immobili soggetti a vincolo d'uso civico destinati esclusivamente ai fini istituzionali del possessore;
- e) gli immobili indicati nell'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, anche se non direttamente utilizzati dai soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), se sono oggetto di contratto di comodato registrato in favore dei soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), e dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e sono utilizzati nel rispetto dell'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992;
- f) gli immobili concessi in comodato gratuito ad enti pubblici per l'esercizio di funzioni, servizi o attività pubbliche.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'IMIS gli immobili posseduti da Stato, regioni, province, comuni, comunità istituite dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), consorzi fra questi enti, se non soppressi, enti del servizio sanitario nazionale e aziende sanitarie, a qualsiasi fine destinati o utilizzati.

3. La base imponibile dell'IMIS è ridotta nella misura del 50 per cento, senza possibilità di cumulo, per:

- a) i fabbricati d'interesse storico o artistico indicati nell'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), iscritti con quest'indicazione nel libro fondiario, e quelli privi dell'iscrizione ma notificati ai sensi dell'allora vigente legge 20 giugno 1909, n. 364 (Norme per l'inalienabilità delle antichità e delle belle arti);
- b) i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono queste condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti del presente comma i comuni possono disciplinare con regolamento le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria;

b bis) *omissis (abrogata)*

b ter) i fabbricati di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19),

ad eccezione delle tipologie coincidenti con quelle di cui all'articolo 14 bis di questa legge. La deduzione è applicata per il solo periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente lettera ed esclusivamente ai fabbricati per i quali vi sia coincidenza tra soggetto passivo dell'imposta e gestore dell'attività in essi esercitata, e comunque a condizione che il soggetto passivo stesso presenti, entro il termine di prescrizione del 31 gennaio 2021, una comunicazione ai sensi dell'articolo 11, comma 4, con l'indicazione dei fabbricati e l'attestazione della sussistenza degli altri presupposti previsti dalla presente lettera e dall'articolo 2, comma 4. Si applica l'articolo 10, comma 9. Le disposizioni di questa lettera si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche."

Nota all'articolo 7

- L'articolo 4 della legge provinciale 13 marzo 2024, n. 3, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 4

Determinazione degli oneri per la contrattazione collettiva per il triennio contrattuale 2022 - 2024 e per i nuovi ordinamenti professionali

1. L'onere annuo derivante dalla contrattazione collettiva provinciale per il triennio contrattuale 2022 - 2024, relativa al personale degli enti a cui si applica la contrattazione collettiva provinciale in base all'articolo 54 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), nonché al personale delle scuole dell'infanzia equiparate e dei centri di formazione professionale, è determinato, in aggiunta a quanto già stanziato per i fini di cui all'articolo 12, comma 6 bis, della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22, in euro 102.000.000 a decorrere dall'anno 2024.

2. L'importo indicato nel comma 1 è al netto delle risorse già destinate alla corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale per il triennio 2022 - 2024, previste dall'articolo 12 della legge provinciale n. 22 del 2021 nonché delle risorse già destinate e da destinare secondo le disposizioni vigenti al riconoscimento delle posizioni retributive nei confronti del personale a cui si applica il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento).

2 bis. L'onere annuo derivante dalla contrattazione collettiva provinciale previsto dal comma 1 è incrementato di 20.669.500 euro per l'anno 2024 e di 22.461.500 euro dall'anno 2025. Per l'attuazione di questo comma si applica quanto previsto dai commi 4 e 5. Il predetto onere è ulteriormente incrementato di 333.000 euro per l'anno 2024 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2025 a favore del personale a cui si applica il decreto del Presidente della Repubblica n. 405 del 1988 nonché di 833.000 euro per l'anno 2024 e di 2.500.000 euro a decorrere dall'anno 2025 a favore del personale del comparto sanitario.

3. Per le finalità dell'articolo 66, commi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies, della legge sul personale della Provincia 1997, nonché per il finanziamento del trattamento economico accessorio, con riferimento al personale degli enti a cui si applica la contrattazione collettiva provinciale in base all'articolo 54 della medesima legge, è autorizzata a decorrere dal 2024 la spesa di 17 milioni di euro.

4. Il riparto delle risorse previste dai commi 1 e 3 tra i singoli comparti e aree di contrattazione previsti dall'articolo 54 della legge sul personale della Provincia 1997 è definito con le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.

5. I trasferimenti di risorse agli enti diversi dalla Provincia, volti a coprire gli oneri derivanti dai commi 1 e 3, sono effettuati in favore dei relativi bilanci con le modalità di finanziamento previste dalle leggi provinciali che disciplinano questi enti. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 60, comma 4 bis, della legge sul personale della Provincia 1997, inserito dall'articolo 5 della presente legge, i predetti enti, in sede di applicazione dei contratti collettivi, possono utilizzare risorse, a carico dei rispettivi bilanci, aggiuntive rispetto a quelle assegnate in sede di riparto tra i singoli comparti e aree di contrattazione.

6. La spesa prevista dall'articolo 11, commi 1 e 2, della legge provinciale n. 22 del 2021 è aumentata della quota degli oneri autorizzati dal presente articolo riferita al personale appartenente al comparto autonomie locali, al comparto ricerca e al comparto scuola.

7. Per i fini dei commi 1 e 3, con l'allegato C è stanziata la spesa di 119 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, quantificato in 119 milioni di euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali."

Nota all'articolo 9

- Gli articoli 12 bis, 34 bis, 40, 47 bis, 52, 59 e 67 bis della legge sul personale della Provincia 1997, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 12 bis

Strutture organizzative

1. Le strutture organizzative dirigenziali della Provincia si distinguono in strutture complesse e strutture semplici.

2. Sono strutture complesse le strutture dirigenziali che svolgono l'insieme delle funzioni amministrative della Provincia, organizzate per macro-aree individuate secondo criteri di omogeneità di prodotti e servizi o in relazione a funzioni di supporto trasversale all'azione amministrativa, e che si articolano in una o più strutture dirigenziali semplici.

3. Le strutture complesse svolgono compiti di programmazione delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali nonché d'indirizzo, di coordinamento e di controllo delle strutture organizzative in cui si articolano. Le strutture complesse provvedono direttamente alla gestione delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali loro assegnate dalla Giunta provinciale, per quanto non rientra nelle competenze delle strutture organizzative dirigenziali in cui si articolano.

4. Sono strutture semplici le strutture dirigenziali che svolgono funzioni amministrative omogenee di carattere continuativo o attività volte al raggiungimento di specifici obiettivi nell'ambito delle funzioni attribuite alle strutture complesse.

5. Sono strutture complesse:

- a) la direzione generale della Provincia;
- b) i dipartimenti;
- c) l'avvocatura della Provincia;
- d) le agenzie istituite ai sensi dell'articolo 32 della legge provinciale n. 3 del 2006 per le quali le leggi istitutive prevedono, per la loro direzione, la preposizione di un dirigente con incarico di dirigente generale e, in ogni caso, quelle articolate in almeno una struttura dirigenziale.

6. Sono strutture semplici:

- a) i servizi della Provincia e le strutture dirigenziali in cui sono articolate le agenzie complesse;
- b) le agenzie istituite ai sensi dell'articolo 32 della legge provinciale n. 3 del 2006 non rientranti tra quelle previste dal comma 5, lettera d).

7. In attuazione di questa legge la Giunta provinciale approva con propria deliberazione, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, l'atto organizzativo della Provincia, che definisce la denominazione e le competenze di ciascuna struttura complessa e semplice. L'atto organizzativo rappresenta in modo unitario tutta la struttura organizzativa della Provincia ed è costantemente aggiornato. Sono sottoposte al parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale le modifiche all'atto organizzativo che riguardano le attribuzioni delle strutture organizzative complesse di cui al comma 5 di questo articolo. ~~Annualmente è trasmesso al Consiglio provinciale l'atto organizzativo aggiornato comprensivo di tutte le modificazioni intervenute.~~ **(soppresse)**

Art. 34 bis

Sostituzione provvisoria per incarico vacante

1. Nel caso di vacanza degli incarichi dirigenziali la Giunta provinciale, se non dispone la soppressione della struttura organizzativa, in attesa del conferimento dell'incarico al titolare, affida provvisoriamente, per il periodo massimo di un anno, l'incarico al dirigente di un'altra struttura organizzativa, integrando a tal fine il contratto relativo all'incarico già conferitogli. Una volta avviate le procedure per l'individuazione degli incaricati, l'incarico può essere mantenuto anche per l'ulteriore periodo necessario per il completamento di queste procedure e per la conseguente assegnazione dell'incarico. Per l'esercizio provvisorio dell'incarico al dirigente spetta una specifica indennità, definita nel contratto collettivo previsto dal titolo V. Se non risulta possibile affidare provvisoriamente l'incarico di sostituzione al dirigente di un'altra struttura, anche in relazione al necessario possesso di eventuali particolari abilitazioni professionali richieste al titolare dell'incarico, la Giunta provinciale, per ragioni motivatamente espresse nell'atto d'incarico ed entro i limiti di durata previsti da questo comma, può incaricare della sostituzione personale privo della qualifica di dirigente, nel numero massimo del 10 per cento del contingente massimo dei dirigenti definito dall'articolo 21 e comunque entro il limite stabilito dall'atto di programmazione del fabbisogno.

1 bis. Quando è incaricato della sostituzione personale privo della qualifica di dirigente, ai sensi del comma 1, tale personale è individuato in esito a un avviso volto a verificare l'interesse alla sostituzione da parte del personale provinciale in possesso dei requisiti di accesso alla qualifica di dirigente, sulla base delle esperienze professionali e delle attitudini personali valutate dal dirigente generale del dipartimento in cui è incardinata la struttura dirigenziale, ~~coadiuvato dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di personale o dal direttore generale~~ **coadiuvato dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di personale o dal direttore generale, o da dirigenti delegati da questi ultimi.** In caso di mancanza di manifestazioni di interesse la Giunta provinciale provvede direttamente all'affidamento dell'incarico di sostituzione.

2. Nel caso di vacanza degli incarichi di direttore d'ufficio la Giunta provinciale, se non dispone la soppressione dell'ufficio, in attesa della copertura del posto provvede all'affidamento dell'incarico a personale con qualifica di dirigente o di direttore o con incarico di sostituto dirigente o di sostituto direttore, integrando a tal fine il contratto relativo all'incarico già conferitogli. L'affidamento di un ulteriore incarico è conferito per il periodo massimo di un anno, entro il quale, se non si procede alla soppressione della struttura organizzativa, è preposto il responsabile o è bandito il concorso per la copertura del posto. Una volta avviate le procedure concorsuali l'affidamento di un ulteriore incarico è comunque prorogato fino al loro completamento e alla conseguente assegnazione dell'incarico. In via subordinata, la Giunta provinciale provvede alla sostituzione provvisoria ai sensi del comma 2 bis motivando in relazione alle esigenze dell'amministrazione che giustificano tale scelta. L'incarico di sostituzione è conferito per il periodo massimo di 18 mesi, entro il quale, se non si procede alla soppressione della struttura organizzativa, è preposto il responsabile. Il concorso per la copertura del posto è bandito in tempo utile per il rispetto di tale termine. Gli incarichi di sostituzione non possono superare il 15 per cento del contingente massimo dei direttori definito dall'articolo 29, comma 4 bis. Se la sostituzione del responsabile di ufficio perdura per un periodo superiore a quello fissato dal contratto collettivo al sostituto spetta, a decorrere dal giorno d'inizio della sostituzione, una specifica indennità, definita nel contratto collettivo previsto dal titolo V. Per l'affidamento dell'incarico aggiuntivo rispetto a quello ricoperto, al direttore spetta una specifica indennità, stabilita nel contratto collettivo previsto dal titolo V.

2 bis. Quando l'incarico di sostituzione è affidato a personale privo della qualifica di direttore, ai sensi del comma 2, tale personale è individuato previo avviso rivolto a verificare l'interesse all'assunzione dell'incarico di sostituzione da parte del personale provinciale, sulla base delle esperienze professionali, dei titoli di studio e delle attitudini personali, valutate dal dirigente generale del dipartimento in cui è incardinato l'ufficio ~~coadiuvato dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di personale o dal direttore generale~~ **coadiuvato dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di**

personale o dal direttore generale, o da dirigenti delegati da questi ultimi. In caso di mancanza di manifestazioni di interesse la Giunta provinciale provvede direttamente all'affidamento dell'incarico di sostituzione.

Art. 40

Approvazione della graduatoria

1. La Giunta provinciale approva la graduatoria degli idonei e dichiara i vincitori del concorso. Con il regolamento di cui all'articolo 37 si definisce la durata di validità e gli eventuali limiti di utilizzo della graduatoria.

~~2. La graduatoria approvata è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.~~

2. L'avviso dell'approvazione della graduatoria è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 47 bis

Disposizioni in materia di incarichi

1. Lo svolgimento di incarichi di collaudo tecnico-amministrativo di opere pubbliche di competenza della Provincia e dei suoi enti strumentali rientra negli obblighi di servizio del personale provinciale e può essere attribuito a personale in possesso dei requisiti individuati dall'articolo 24, commi 1 e 6, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici); la Giunta provinciale stabilisce criteri per l'affidamento di detti incarichi, nel rispetto dei principi di trasparenza e di rotazione.

2. Se ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 39 quinquies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali), oppure si verifica quanto previsto dall'articolo 24, comma 6, della legge provinciale sui lavori pubblici, l'incarico di collaudo può essere affidato a personale dipendente di altri enti o ad altri soggetti.

3. *omissis (abrogato)*

4. Rientra negli obblighi di servizio del personale provinciale in possesso dei necessari requisiti anche l'espletamento di incarichi di amministratore o di revisore dei conti presso le agenzie e gli enti strumentali individuati rispettivamente dagli articoli 32 e 33 della legge provinciale n. 3 del 2006. L'incarico è disposto sentito il personale interessato. Le relative indennità di carica o i compensi comunque denominati compresi gli oneri riflessi ed esclusi i rimborsi spese che sono corrisposti direttamente, sono versati dagli enti interessati al bilancio della Provincia e affluiscono al fondo per la retribuzione di posizione e risultato per il personale con qualifica di dirigente e direttore e al fondo produttività per il restante personale e sono corrisposti annualmente a favore dei titolari degli incarichi nella misura fissata dalla contrattazione collettiva. In ogni caso l'importo corrisposto annualmente non può essere superiore al 25 per cento della retribuzione lorda fondamentale spettante al personale interessato in quello stesso anno.

5. I commi 1, 3 e 4 si applicano agli incarichi attribuiti o autorizzati a decorrere dal 1° gennaio 2011; il comma 4 si applica anche per i compensi da attribuire dal 1° gennaio 2011 per incarichi già conferiti alla data di entrata in vigore di quest'articolo.

5 bis. Lo svolgimento degli incarichi per la partecipazione alle commissioni tecniche, di cui all'articolo 20 bis della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016), della Provincia e dei suoi enti strumentali rientra negli obblighi di servizio del personale dei predetti enti. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabilite, anche per le finalità di cui all'articolo 21, comma 1, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, le modalità per l'individuazione del personale cui si applica questo comma; i nominativi del personale individuato sono inseriti d'ufficio nell'elenco telematico previsto dal medesimo articolo.

5 ter. Lo svolgimento delle funzioni di esperto nelle commissioni di concorso ai sensi dell'articolo 39 nelle procedure concorsuali effettuate dalla Provincia e dai suoi enti strumentali rientra negli obblighi di servizio del personale dei predetti enti. Gli incarichi sono attribuiti al personale dotato della necessaria professionalità ed esperienza.

5 quater. La partecipazione in qualità di presidente o componente del collegio consultivo tecnico, previsto dall'articolo 215 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.

36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), della Provincia e dei suoi enti strumentali da parte del personale dei medesimi enti è svolto in orario di lavoro e dà diritto a un compenso determinato secondo quanto previsto dalla normativa statale.

Art. 52

Procedure di licenziamento

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 51, comma 7, secondo periodo, il licenziamento è disposto, per i dirigenti, dalla Giunta provinciale e, per il restante personale, dal dirigente competente in materia di gestione del personale, su proposta del dirigente della struttura di assegnazione.

1 bis. La risoluzione del rapporto di lavoro decorre dalla prima data utile prevista dalla disciplina vigente in materia di accesso al trattamento pensionistico, secondo le modalità indicate dalla Giunta provinciale per i diversi comparti di contrattazione e le specifiche qualifiche e figure professionali cui si applica la contrattazione collettiva provinciale. Per esigenze inderogabili di servizio la Giunta provinciale può disporre il mantenimento in servizio, previo accordo con l'interessato. L'ente comunica all'interessato, almeno sei mesi prima del verificarsi della condizione prevista, la risoluzione del rapporto di lavoro.

2. Al licenziamento per motivi soggettivi si applicano le disposizioni in materia di procedimento disciplinare.

Art. 59

Indirizzi per la contrattazione e controllo della spesa

1. L'agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale è tenuta al rispetto delle direttive impartite dalla Giunta relative agli obiettivi cui deve ispirarsi la contrattazione, ai limiti di spesa determinati dal Presidente della Giunta provinciale in relazione alle risorse finanziarie complessivamente disponibili e comunque nel rispetto dei limiti massimi di spesa autorizzati con legge finanziaria provinciale, ai criteri di distribuzione delle risorse al personale e ad ogni altro elemento utile per il rispetto degli indirizzi impartiti.

1 bis. Le risorse autorizzate per i rinnovi dei contratti del pubblico impiego ai sensi della lettera b) dell'articolo 26 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979), rappresentano limite esclusivamente per la quantificazione dei costi derivanti da disposizioni contrattuali che determinano maggiori oneri a carico del bilancio.

2. La Giunta provvede annualmente alla valutazione della spesa per il personale impiegato presso la Provincia e i suoi enti funzionali, per verificare l'eventuale superamento dei limiti di spesa sulla base di rilevazioni organizzative e finanziarie.

3. Per consentire la verifica della spesa, i contratti collettivi sono corredati da appositi prospetti contenenti la quantificazione degli oneri, nonché la indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale. I contratti collettivi prevedono la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dei limiti di spesa.

Art. 67 bis

Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento

1. Presso la Provincia autonoma di Trento opera il corpo permanente dei vigili del fuoco previsto dall'articolo 1, quinto comma, numero 1), della legge regionale 2 settembre 1978, n. 17 (Ordinamento del servizio antincendi e delega delle funzioni alle province autonome di Trento e di Bolzano).

2. La Giunta provinciale, con regolamento di organizzazione, definisce le funzioni - compresa quella di supporto tecnico - la composizione e le modalità di accesso al corpo permanente dei vigili del fuoco.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 36, il rapporto d'impiego del personale appartenente al corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento, a esclusione di quello riguardante il personale in possesso della qualifica di dirigente, è

disciplinato in regime di diritto pubblico, e la sua disciplina si armonizza con quanto previsto dalla normativa statale in materia, in particolare per gli aspetti assistenziali, previdenziali e assicurativi, in quanto compatibile con le previsioni di quest'articolo e con l'assetto organizzativo e ordinamentale della Provincia.

3 bis. Il personale appartenente al corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento è assicurato contro gli infortuni occorsi in servizio e le infermità contratte per causa diretta di servizio mediante iscrizione all'assicurazione generale gestita dall'Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro (INAIL). Per quanto non compreso in questa copertura assicurativa possono essere attivate le assicurazioni previste dall'articolo 2 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi). Con deliberazione della Giunta provinciale sono disciplinate le modalità attuative di questo comma. L'onere derivante dall'applicazione di questo comma è compreso nei limiti di spesa di personale fissati ai sensi dell'articolo 63.

4. Il rapporto di impiego previsto dal comma 3 è regolato da appositi accordi negoziali, nel rispetto di quanto disposto dalle relative norme di legge e di regolamento.

5. Gli accordi negoziali sono stipulati dal Presidente della Provincia e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto delle autonomie locali, nel rispetto dei limiti massimi di spesa appositamente autorizzati con legge finanziaria. Questi accordi sono recepiti con deliberazione della Giunta provinciale. Per la durata e per l'efficacia degli accordi negoziali si applica quanto previsto dall'articolo 54, comma 8. Per la disciplina delle aspettative, dei permessi e dei distacchi sindacali si applica la disciplina dei contratti collettivi provinciali quadro.

6. Il personale con qualifica di direttore, finché appartiene al corpo permanente dei vigili del fuoco, è disciplinato da quest'articolo."

Nota all'articolo 10

- Gli articoli 1 e 2 della legge provinciale 30 luglio 2008, n. 13, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 1

Istituzione della giornata dell'autonomia

1. La Provincia autonoma di Trento istituisce la giornata dell'autonomia per celebrare la ricorrenza del riconoscimento alla comunità trentina dell'autonomia speciale e promuovere, nel rispetto del pluralismo culturale, lo studio e l'approfondimento storico-giuridico dell'autonomia trentina e delle istituzioni locali, nonché la conoscenza delle prerogative statutarie. Nella giornata dell'autonomia sono valorizzate le peculiarità culturali della comunità trentina, in particolare quelle delle minoranze linguistiche.

2. La giornata dell'autonomia è celebrata il 5 settembre, ricorrenza della sottoscrizione dell'accordo De Gasperi - Gruber.

3. Il Presidente della Provincia definisce d'intesa con il Presidente del Consiglio provinciale e il presidente del Consiglio delle autonomie locali il programma della giornata dell'autonomia e le relative modalità organizzative. La conferenza delle minoranze di cui all'articolo 9 della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali), può proporre specifiche iniziative da realizzare nell'ambito del programma della giornata dell'autonomia.

4. In occasione della giornata dell'autonomia, il Presidente della Provincia attribuisce riconoscimenti o onorificenze, anche alla memoria, a persone, associazioni ed istituzioni che si sono particolarmente distinte nella promozione e valorizzazione dell'autonomia provinciale o, comunque, in iniziative rilevanti sul piano sociale, politico, istituzionale, culturale ed economico.

4 bis. Nell'ambito delle celebrazioni della giornata dell'autonomia, o in altre ricorrenze legate alla storia dell'autogoverno e alle istituzioni autonomistiche, la Provincia può organizzare, direttamente o mediante i propri enti strumentali, eventi e manifestazioni previsti dall'articolo 4 della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 19, rivolti alla cittadinanza al fine di promuovere e diffondere i valori dell'autonomia.

Art. 2

Iniziative per la valorizzazione dell'autonomia

1. La Provincia promuove iniziative di studio e di approfondimento storico, culturale e giuridico sulla storia dell'autonomia trentina, nonché di commemorazione e di promozione, in particolare tra le giovani generazioni, dei costumi e delle tradizioni della comunità trentina, delle peculiarità culturali delle minoranze linguistiche, dei significati di pacifica convivenza da cui deriva la speciale autonomia e dei valori su cui si fonda la cultura dell'autogoverno locale, anche al fine di proporre e valorizzare iniziative e modalità per un loro costante rinnovamento.

2. La Provincia cura l'attività di informazione e di comunicazione istituzionale in relazione alla valorizzazione dell'autonomia, in particolare nell'ambito degli interventi previsti dalle leggi provinciali 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), e 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attività culturali).

2 bis. La Provincia, per il tramite dell'assessorato competente in materia di promozione della conoscenza dell'autonomia, coordina le iniziative per la valorizzazione dell'autonomia previste da quest'articolo avvalendosi delle strutture provinciali e degli enti strumentali competenti, al fine di garantire un'offerta organica e orientata alla crescita generale della percezione dell'istituzione e di accrescere il ruolo della Provincia quale punto di riferimento per la definizione delle politiche di autogoverno dei territori. Sono fatte salve le iniziative realizzare dal Consiglio provinciale."

Nota all'articolo 12

- L'articolo 10 della legge provinciale sul difensore civico 1982 - e cioè della legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 (Istituzione dell'ufficio del difensore civico) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 10

Indennità e rimborsi

1. Al difensore civico spetta un trattamento economico pari ai due terzi dell'indennità lorda percepita dai consiglieri provinciali.

2. Ai garanti spetta un trattamento economico pari ad un terzo dell'indennità lorda percepita dai consiglieri provinciali.

3. Al difensore civico, al garante dei diritti dei detenuti e al garante dei diritti dei minori spettano inoltre i rimborsi per le spese di viaggio sostenute per l'espletamento dell'incarico in misura analoga a quella prevista per i consiglieri provinciali. ~~Se sono lavoratori in quiescenza che svolgono l'incarico a titolo gratuito, inoltre, spetta loro anche il rimborso delle spese sostenute per viaggi effettuati dal luogo di residenza alla sede dell'ufficio. (soppresse)"~~

Nota all'articolo 13

- L'articolo 1 ter della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 1 ter

Indicatore composito del grado di sviluppo su base territoriale

1. Per le finalità dell'articolo 1 bis, comma 2, e per assicurare la rispondenza delle politiche pubbliche a criteri di equità sostanziale, la Provincia può graduare il proprio intervento in base al grado di sviluppo locale, valutato con riferimento a parametri demografici, geo-morfologici e socio-economici.

2. Per il perseguimento degli obiettivi previsti dal comma 1, la Giunta provinciale, acquisiti i pareri del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, approva con propria deliberazione l'indicatore composito di sviluppo territoriale, che può essere applicato anche con criteri diversi di gradualità e di modularità rispetto ai parametri indicati nel comma 1.

2 bis. L'indicatore composito costituisce lo strumento di individuazione dei territori nei quali attuare le politiche provinciali di coesione territoriale, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta provinciale.

~~3. La Giunta provinciale con successive deliberazioni, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, individua le politiche pubbliche oggetto di applicazione dell'indicatore previsto dal comma 2~~ **La Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, può individuare altre politiche pubbliche cui applicare l'indicatore previsto dal comma 2 e definisce, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa di settore, purché nel rispetto della disciplina dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, termini e modalità di applicazione dell'indicatore nonché, se necessaria, l'integrazione con l'indicatore per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi (ICEF).**"

Nota all'articolo 14

- L'articolo 29 della legge provinciale 4 agosto 2022, n. 10, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 29

Misura straordinaria per la determinazione del contributo integrativo in favore di nuclei familiari in locazione sul libero mercato

1. ~~Per gli anni 2023 e 2024~~ **Per gli anni 2023, 2024 e 2025** per sostenere il bisogno abitativo dei nuclei familiari in locazione sul libero mercato, la Provincia incrementa il contributo integrativo previsto dall'articolo 3 della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)". A tal fine il valore medio del canone a metro quadrato utilizzato per la determinazione dello stesso contributo integrativo ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto del Presidente della Provincia 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg (Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica), è stabilito nella misura pari a 5,50 euro.

2. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023 nell'ambito della missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare)."

Nota all'articolo 20

- Gli articoli 2, 8 bis, 36, 65, 95, 109 bis e 120 della legge provinciale sulla scuola 2006 - e cioè della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 2

Finalità e principi generali

1. In attuazione dei principi sanciti dagli articoli 2, 3, 29, 30, 33 e 34 della Costituzione e tenuto conto della tradizione sociale e culturale del Trentino, al fine di garantire il diritto alla piena realizzazione della persona, questa legge disciplina le condizioni e le misure dirette a:

- a) sviluppare il sistema educativo provinciale in base al principio della centralità della scuola pubblica ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), e di unitarietà con il sistema nazionale, riconoscendo le peculiarità dell'istruzione e della formazione professionale nonché dell'alta formazione professionale, anche in relazione agli specifici strumenti e metodologie;
- b) promuovere nella scuola dell'infanzia l'educazione integrale dei bambini e delle bambine favorendo lo sviluppo delle competenze e delle potenzialità individuali, con particolare attenzione alla crescita emotiva e relazionale attraverso anche la continuità del progetto pedagogico con i nidi d'infanzia e con gli altri servizi del sistema dei servizi

socio-educativi per la prima infanzia, nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, che sono informati compiutamente sulle attività;

- c) qualificare l'insegnamento al fine di migliorare l'apprendimento per perseguire lo sviluppo umano, culturale, sociale e professionale degli studenti, in un'ottica d'integrazione e di relazione con gli altri e con il territorio, favorendo il pluralismo culturale e garantendo la libertà d'insegnamento;
- d) promuovere la consapevolezza della specialità trentina, la conoscenza degli usi, dei costumi e delle tradizioni trentine nonché la conoscenza della storia locale e delle istituzioni autonomistiche;
- e) istruire e formare giovani capaci di concorrere allo sviluppo sociale ed economico del territorio, nel rispetto dell'ambiente e delle esigenze di una crescita sostenibile, sviluppandone le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locale, nazionale ed europea;
- f) educare ai principi della vita, della legalità e della cittadinanza responsabile, della pace, **del rispetto, delle pari opportunità**, della solidarietà e della cooperazione anche internazionale, rafforzando nei giovani la dimensione globale della loro cittadinanza;
- f bis) favorire la conoscenza della storia e dell'Europa;

f bis a) promuovere l'educazione alla cittadinanza digitale, lo sviluppo delle competenze digitali, l'uso consapevole e responsabile delle tecnologie e il benessere digitale;

- f ter) garantire anche alle scuole paritarie l'inserimento nell'attività di formazione continua e aggiornamento;
- g) favorire e sostenere l'educazione permanente sia nell'ambito dell'istruzione che della formazione, per garantire l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita;
- h) attivare servizi e iniziative per il sostegno e l'integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali, derivanti da disabilità, da disturbi e da difficoltà di apprendimento ovvero da situazioni di svantaggio determinate da particolari condizioni sociali o ambientali;
- i) promuovere la specificità della formazione professionale, valorizzando le competenze riconosciute e sviluppando le metodologie acquisite, nell'ottica del rafforzamento e del miglioramento dell'offerta;
- j) incentivare la prosecuzione degli studi successivi al secondo ciclo, compresa l'alta formazione professionale, anche nell'Unione europea e all'estero;
- k) favorire l'accoglienza e l'integrazione culturale dei cittadini stranieri e degli immigrati;
- l) promuovere l'integrazione e la collaborazione del sistema educativo provinciale con il territorio e valorizzare la partecipazione delle famiglie;
- m) riconoscere e valorizzare la differenza di genere attraverso la realizzazione di interventi volti al sostegno delle pari opportunità tra uomo e donna;
- n) promuovere la conoscenza del territorio montano e la valorizzazione delle attività e del patrimonio alpino.

2. Il sistema educativo provinciale realizza le finalità indicate nel comma 1 mediante:

- a) l'individuazione e la programmazione degli obiettivi e degli interventi;
- a bis) le misure di raccordo tra scuola dell'infanzia e scuola primaria, per agevolare, in un'ottica di continuità, la transizione dei bambini;
- b) la reciproca integrazione delle politiche dell'istruzione e della formazione nel complesso unitario delle politiche pubbliche di settore perseguite dalla Provincia e in particolare delle politiche attive del lavoro;
- c) la partecipazione a iniziative di istruzione e di formazione interregionali anche transfrontaliere, nazionali, europee e internazionali;
- d) l'erogazione del servizio educativo provinciale da parte delle istituzioni scolastiche e formative;
- e) il controllo e la valutazione dei risultati raggiunti dal sistema educativo nel suo complesso, dalle istituzioni scolastiche e formative e dal personale che vi opera;
- f) l'attività d'informazione e di comunicazione istituzionale;

- f bis) il potenziamento del sistema di orientamento, anche ai fini del contrasto della dispersione scolastica, e di accompagnamento per le transizioni scuola - lavoro e scuola - università; ai fini di migliorare gli strumenti di orientamento, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale, sono resi noti in forma statistica gli esiti scolastici delle istituzioni scolastiche e formative;
- f ter) la promozione della formazione continua e dell'aggiornamento degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie, per valorizzarne le competenze professionali;
- f quater) il coinvolgimento delle associazioni sportive nell'ambito del sistema educativo d'istruzione e formazione professionale, anche in relazione alla collaborazione in ambito didattico.

Art. 8 bis

Tutela della salute nell'ambito del sistema educativo provinciale

1. La Provincia, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, promuove azioni sull'educazione alla salute e ai corretti stili di vita per gli studenti, con particolare riguardo ai rischi da dipendenze, soprattutto da alcolismo e da tossicodipendenza. Le azioni sono svolte anche in collaborazione con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, i comuni e le comunità previste dalla legge provinciale n. 3 del 2006, i soggetti del terzo settore, del volontariato, dell'associazionismo e le forze dell'ordine, privilegiando l'adozione di metodologie educative fondate sull'educazione alla pari e finalizzate all'apprendimento e al rafforzamento delle abilità cognitive, relazionali ed emotive degli studenti.

2. Fermo restando il divieto di fumare previsto dall'articolo 18 della legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13 (Disposizioni in materia di politiche sociali e sanitarie), è vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nei luoghi aperti di pertinenza delle scuole dell'infanzia e delle istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo provinciale e comunque in ogni contesto scolastico o ricreativo in presenza di alunni. Per le violazioni si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico). Si osserva, a tal fine, la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

2 bis. Le istituzioni scolastiche e formative favoriscono il potenziamento delle discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano e al benessere della persona, con riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport anche promuovendo misure atte a non pregiudicare la pratica sportiva agonistica **e a sostenere gli studenti e le studentesse che praticano discipline sportive in modo continuativo**. E' disposto un minimo di due ore settimanali di lezione per l'attività motoria a partire dall'ultimo anno della scuola primaria. Inoltre le istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado promuovono la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, anche in collaborazione con la struttura provinciale competente, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, le associazioni di volontariato e con il contributo delle realtà del territorio. Per la scuola primaria questo comma si applica per l'ultimo anno.

2 ter. Il sistema educativo provinciale, nell'ambito delle azioni previste dall'articolo 11, promuove anche interventi di informazione a favore delle famiglie con riguardo alle tematiche delle dipendenze, in particolare da alcolismo e da tossicodipendenza, coordinandole con quelle in favore degli studenti previste da quest'articolo.

2 quater. Ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto speciale, per concorrere agli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica e garantire efficienza nell'organizzazione delle attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro a favore del personale delle scuole del sistema educativo provinciale individuate nell'articolo 8, comma 2, la Provincia può fornire in forma aggregata corsi rivolti a questo personale, effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

Art. 36

Affidamento dei percorsi di formazione professionale

1. In attuazione del piano provinciale per il sistema educativo la Provincia può affidare direttamente l'attuazione dei servizi di formazione professionale rientranti nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione a fondazioni, associazioni o altri enti senza scopo di lucro che, anche attraverso proprie articolazioni a ciò legittimate in base al proprio ordinamento, abbiano ottenuto il riconoscimento della parità ai sensi dell'articolo 30 e svolgano la loro attività in prevalenza a favore della Provincia, e nei cui confronti la Provincia ha la facoltà di determinare gli obiettivi dell'attività, i poteri d'indirizzo e coordinamento nonché di controllo.

2. Il contratto di servizio regola le modalità, i criteri, i tempi e i rapporti finanziari per lo svolgimento dei servizi di formazione professionale di cui al comma 1. In ogni caso deve essere assicurata separazione contabile tra le attività affidate ai sensi del comma 1, il cui finanziamento non può superare la spesa riconosciuta, e quelle non riconducibili a servizi d'interesse pubblico generale. Se dall'applicazione di contratti collettivi di lavoro per il personale docente differenti da quello provinciale deriva un risparmio di spesa per l'ente affidatario relativo alla realizzazione del contratto stesso, se ne tiene conto nell'assegnazione del finanziamento relativo al periodo successivo.

~~2 bis. La Provincia pubblica annualmente i dati riferiti al grado di occupazione conseguito dai soggetti che hanno fruito dei percorsi di formazione professionale disciplinati dai commi 1 e 2 dopo tre e cinque anni dal termine del percorso. (abrogato)~~

3. La Provincia, inoltre, può affidare la realizzazione di singole attività o di specifici progetti formativi, non costituenti assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, nonché corsi formativi di alta specializzazione tecnica e manifatturiera idonei ad offrire ai frequentanti una preparazione d'avanguardia e conforme alle mutate esigenze di mercato, a soggetti pubblici e privati individuati nel rispetto della normativa comunitaria. Le modalità di affidamento sono definite da un apposito contratto.

Art. 65

Alternanza scuola - lavoro

1. Nell'ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione la Giunta provinciale individua modalità per la promozione e la valorizzazione dell'apprendimento in alternanza tra scuola e lavoro, in relazione ai bisogni individuali di istruzione e formazione dei giovani, sviluppando l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. La Giunta provinciale in particolare stabilisce i criteri e le modalità per l'organizzazione didattica, il sistema tutoriale, la valutazione e la certificazione dei percorsi in alternanza. La valutazione degli apprendimenti degli studenti che frequentano i percorsi in alternanza si attua secondo quanto disciplinato dall'articolo 60. Le istituzioni scolastiche e formative garantiscono la durata dei percorsi di alternanza scuola-lavoro secondo il monte orario stabilito dalla Giunta provinciale anche in misura superiore rispetto a quello previsto quale livello minimo dalla legislazione statale e, per quanto riguarda la formazione professionale, secondo quanto previsto dai piani di studio provinciali. **Nelle attività di alternanza scuola - lavoro delle istituzioni scolastiche rientrano le attività per l'orientamento degli studenti.** Possono essere riconosciute, all'interno dei percorsi di alternanza scuola - lavoro, anche le ore di lavoro retribuito e di volontariato svolte dallo studente e riconosciute dall'istituzione scolastica e formativa secondo quanto previsto con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

1 bis. L'alternanza scuola - lavoro può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche, compreso il periodo estivo, secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite, nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza scuola - lavoro si può realizzare anche all'estero. E' altresì possibile per le istituzioni scolastiche e formative attivare percorsi di alternanza scuola - lavoro all'interno dell'istituto stesso, purché sia rispettata una quota minima del monte orario di alternanza scuola - lavoro da completare al di fuori dell'istituto scolastico pari ad almeno il 50 per cento, salvo che non sia diversamente disposto con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

1 ter. Il dirigente dell'istituzione individua all'interno del registro nazionale per l'alternanza scuola - lavoro istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 1, comma 41, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi, e stipula apposite convenzioni finalizzate a favorire l'orientamento scolastico e universitario dello studente. Il dirigente, al termine di ogni anno scolastico, redige una scheda di valutazione dei soggetti con i quali sono state stipulate le convenzioni, evidenziando la specificità del potenziale formativo e le difficoltà incontrate nella collaborazione. A tal fine possono essere anche sottoscritti accordi di rete ai sensi dell'articolo 19.

1 quater. Per le finalità di quest'articolo le istituzioni scolastiche e formative provinciali possono individuare docenti cui affidare le attività di orientamento e accompagnamento per le transizioni scuola - lavoro e scuola - università.

1 quinquies. Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola - lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

2. L'attività in alternanza scuola - lavoro per l'apprendimento in una situazione lavorativa non costituisce rapporto individuale di lavoro. La Giunta provinciale adotta la carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola - lavoro, con particolare riguardo alla possibilità per lo studente di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio. Della valutazione espressa dallo studente si tiene conto nella redazione della scheda di valutazione prevista dal comma 1 ter.

Art. 95

Personale docente della formazione professionale e personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore

1. Per la copertura dei posti di insegnamento del personale docente della formazione professionale trova applicazione la normativa vigente; per i posti relativi alle discipline di tipo culturale sono utilizzate le graduatorie formate ai sensi degli articoli 92 e 93. Resta fermo l'obbligo di esaurimento delle graduatorie vigenti relative al predetto personale.

2. Salvo quanto diversamente disposto con il regolamento relativo all'accesso all'impiego del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente linguistico nonché quanto diversamente disposto per il personale assistente educatore, al medesimo personale si applica la vigente normativa che disciplina l'assunzione del restante personale provinciale.

2.1. Per i concorsi relativi al personale di cui ai commi 1 e 2 si applica l'articolo 84, comma 4 bis 1.

2 bis. Per l'accesso all'impiego a tempo indeterminato del personale docente ai sensi del comma 1 e del personale scolastico ai sensi del comma 2 si possono esperire procedure concorsuali nelle modalità del corso-concorso.

2 ter. Il dirigente dell'istituzione scolastica e formativa provinciale può stipulare contratti a tempo determinato, mediante l'utilizzo di apposite graduatorie d'istituto, per la copertura dei posti vacanti e disponibili o solo disponibili, non coperti dalla Provincia mediante assunzioni a tempo indeterminato o determinato secondo quanto previsto dal regolamento in materia, nonché per le supplenze temporanee. Le graduatorie d'istituto sono formate in base alle previsioni del regolamento e possono essere articolate in fasce. In ogni caso le graduatorie d'istituto mantengono la loro validità fino all'applicazione prevista dal regolamento per le graduatorie d'istituto formate in esito a una nuova procedura concorsuale.

2 quater. Per garantire continuità nell'attività amministrativo-contabile relativa ai progetti - finanziati, in tutto o in parte, con risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o del piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) -

delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, i relativi dirigenti possono rinnovare, se risulta disponibile il medesimo posto e per un massimo di ulteriori due anni, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale amministrativo stipulati l'anno scolastico precedente. Il rinnovo ha ad oggetto contratti su posto disponibile vacante o non vacante, a condizione che il dipendente sia inserito nelle graduatorie d'istituto previste da quest'articolo o altri canali di reclutamento previsti con deliberazione della Giunta provinciale.

3. Ferme restando le attribuzioni e le responsabilità del dirigente scolastico, presso ogni istituzione scolastica e formativa opera un responsabile amministrativo che costituisce la figura di riferimento per il coordinamento organizzativo dei servizi amministrativi e contabili dell'istituzione.

4. Al personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore utilizzato in modo prevalente presso sedi di istituzioni scolastiche e formative situate nei comuni ladini, mocheni o cimbri si applica quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 592 del 1993.

4 bis. La Provincia assume o riammette in servizio a tempo indeterminato il personale docente delle istituzioni formative provinciali e il personale amministrativo tecnico e ausiliario e assistente educatore delle istituzioni scolastiche e formative provinciali esclusivamente in presenza di posti vacanti.

4 ter. *omissis (abrogato)*

Art. 109 bis

Piano provinciale per la scuola digitale

1. Per sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti del sistema educativo provinciale, anche con particolare riguardo all'utilizzo critico e consapevole dei servizi di rete sociale e dei mezzi di comunicazione, e per rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, la Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, adotta il piano provinciale per la scuola digitale.

2. Il piano persegue i seguenti obiettivi:

- a) realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese;
- a bis) promozione dell'educazione alla cittadinanza digitale, dello sviluppo delle competenze digitali, dell'uso consapevole e responsabile delle tecnologie, del benessere digitale;**
- b) potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche e formative provinciali;
- c) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire l'amministrazione, la trasparenza e la condivisione di dati, la dematerializzazione degli atti, nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra istituzioni scolastiche e formative provinciali;
- d) formazione dei docenti, per l'innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti;
- e) formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, degli assistenti educatori delle istituzioni scolastiche e formative per l'innovazione digitale dell'amministrazione;
- f) promozione di attività formative in alternanza scuola - lavoro presso enti ospitanti ad alta digitalizzazione e di percorsi formativi che incentivano l'imprenditorialità digitale;
- g) individuazione e analisi degli elementi di criticità, anche sotto il profilo dell'apprendimento, dell'utilizzo a fini didattici degli strumenti informatici;
- g bis) definizione di ambiti e tempistiche per l' utilizzo delle piattaforme e degli strumenti digitali a supporto della didattica per gli studenti, nonché per le comunicazioni e scambio di informazioni scuola - famiglia.**

Art. 120

Disposizioni transitorie e di prima applicazione

1. Gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche e formative provinciali in carica alla data di entrata in vigore di questa legge continuano a operare fino alla nomina di quelli previsti dalla sezione III del capo II del titolo II.

2. *omissis (abrogato)*

3. La Provincia, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, individua il personale assunto con contratto a tempo indeterminato dagli enti locali che svolge attività riconducibile alla figura professionale di collaboratore scolastico presso le istituzioni scolastiche da trasferire alla Provincia, per essere assegnato alle istituzioni scolastiche secondo quanto previsto dall'articolo 86, nonché la data del trasferimento e la quantificazione dei relativi oneri. Il trasferimento del personale non deve comportare oneri aggiuntivi per il bilancio della Provincia, fatti salvi i maggiori oneri derivanti dalla contrattazione collettiva. Il trattamento di fine rapporto, compresa la quota a carico dell'INPDAP, maturato dal predetto personale assunto dalla Provincia si cumula a tutti gli effetti con il trattamento di fine rapporto maturato per i periodi successivi presso la Provincia. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni per l'iscrizione dei maggiori oneri sui relativi capitoli della spesa per il personale della Provincia, con la conseguente riduzione della spesa autorizzata sul fondo per i trasferimenti correnti ai comuni.

3 bis. Per l'accesso all'impiego secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Provincia 12 giugno 2006, n. 11-64/Leg (Regolamento per l'accesso all'impiego del personale amministrativo, tecnico, ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e degli istituti di formazione professionale provinciali), il servizio svolto presso istituzioni scolastiche da personale assunto dai comuni della provincia di Trento con contratto di lavoro a tempo determinato con mansioni riconducibili alla figura professionale di collaboratore scolastico è equiparato al servizio svolto dal corrispondente personale alle dipendenze della Provincia. La Giunta provinciale stabilisce i criteri di attribuzione del relativo punteggio, tenuto conto delle modalità di svolgimento delle suddette mansioni, previa concertazione con le organizzazioni sindacali.

4. Per consentire la graduale applicazione dell'articolo 30, al fine del riconoscimento della parità alle istituzioni formative, per il personale docente in servizio presso le predette istituzioni alla data di entrata in vigore di questa legge non si applica il requisito previsto dalla lettera j) del comma 4 dell'articolo 30; il medesimo requisito non si applica, inoltre, per il personale assunto, entro l'anno formativo 2009-2010, sulla base delle graduatorie relative al medesimo personale.

4 bis. Similmente a quanto previsto dalla normativa statale, gli aspiranti docenti che non sono in possesso dell'abilitazione all'insegnamento possono accedere alle graduatorie e agli elenchi formati in attuazione degli articoli 93 e 93 bis aventi validità per gli anni scolastici dal 2017-2018 al 2019-2020, fermi restando gli altri requisiti previsti dalla disciplina provinciale.

~~4 ter. In via sperimentale, per gli anni scolastici dal 2020-2021 al 2023-2024 per le sedute del consiglio dell'istituzione, del collegio docenti e delle sue articolazioni, nonché dei consigli di classe, è ammessa la partecipazione nella modalità della videoconferenza. (abrogato)~~

4 quater. Per gli anni 2022 e 2023, in considerazione degli effetti negativi sul piano psicologico prodotti dalla pandemia da COVID-19 su studenti, docenti e genitori, anche in relazione al rischio di abbandono scolastico, la Provincia incrementa il sostegno alle scuole di ogni ordine e grado per il rafforzamento dei servizi di consulenza psicologica di cui all'articolo 7, comma 3 bis, con un finanziamento di 350.000 euro.

4 quinquies. In via transitoria, fino alla nomina del componente di cui all'articolo 43, comma 1, lettera f bis), le funzioni previste dalla medesima lettera sono svolte, con il supporto del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dai dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, secondo quanto previsto dal piano triennale per la prevenzione della corruzione per la trasparenza nel sistema educativo provinciale 2023-2025.

~~4 sexies. In attesa di avviare la contrattazione collettiva a livello provinciale, per l'anno scolastico 2023-2024, al fine di rafforzare le attività didattiche di orientamento e le attività di~~

~~sostegno allo sviluppo delle competenze degli studenti e al contrasto della dispersione scolastica all'interno del sistema scolastico provinciale, attraverso il coinvolgimento del personale docente, la Provincia introduce specifici finanziamenti per le istituzioni scolastiche provinciali pari ad 1 milione di euro per l'anno 2024. Con deliberazione della Giunta provinciale, da adottare sentite le organizzazioni sindacali, sono determinati i criteri di riparto delle risorse fra le istituzioni scolastiche provinciali e le modalità di utilizzo delle risorse stesse. La spesa prevista dall'articolo 11, comma 2, della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22 (legge provinciale di stabilità 2022), è aumentata delle risorse autorizzate da questo comma. (abrogato)"~~

Nota all'articolo 22

- Gli articoli 48 e 50 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 - e cioè della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 48

Finanziamenti della Provincia

1. La Provincia assegna finanziamenti alle scuole equiparate fino alla concorrenza della spesa ammissibile per:

- a) le spese per il personale;
- b) le spese per l'ammissione gratuita o semigratuita al servizio di mensa degli alunni di disagiate condizioni economiche di famiglia, nonché per l'ammissione agevolata del personale addetto alla scuola determinate con le modalità di cui al comma 6 dell'articolo 20;
- c) le spese di organizzazione, comprese quelle di consulenza pedagogico-didattica e amministrativa, quelle per l'aggiornamento del personale insegnante, quelle per la formazione in ordine alla normativa in materia di sicurezza sul posto di lavoro del personale in servizio presso le scuole, quelle per la prevenzione con finalità di sicurezza e protezione del personale, quelle per il miglioramento dell'efficienza del servizio e quelle relative all'attività di ricerca, innovazione e sperimentazione;
- d) le spese per materiale didattico, le spese di manutenzione e conservazione di arredi e di attrezzature nonché le spese di acquisto e di rinnovo degli arredi e delle attrezzature di importo inferiore a quello previsto ai sensi dell'articolo 54 bis;
- e) le spese generali di funzionamento della scuola.

2. I finanziamenti relativi alle spese di personale di cui alla lettera a) del comma 1 sono determinati, nel rispetto di quanto stabilito dal numero 7) del secondo comma dell'articolo 46, in misura corrispondente al trattamento economico spettante al corrispondente personale delle scuole provinciali dell'infanzia, fatti salvi comunque gli obblighi previsti dalle vigenti norme in materia di indennità di fine servizio e di contributi previdenziali ed assistenziali nonché gli eventuali oneri derivanti dalla copertura assicurativa presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro. La spesa ammissibile di cui alla lettera b) del comma 1 è pari all'ammontare del costo effettivamente sostenuto dal gestore della scuola. La spesa ammissibile per le attività di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 è determinata sulla base di parametri generali, stabiliti con il piano annuale di cui all'articolo 54, commisurati ai costi di gestione delle scuole provinciali dell'infanzia.

2 bis. Per l'anno scolastico 2008-2009 il finanziamento per le spese previste dal comma 1, lettera c), è quantificato in misura pari a euro 5.124.418,47. A partire dall'anno scolastico 2009-2010 e fino all'anno scolastico 2012-2013 il finanziamento per le spese previste dal comma 1, lettera c), è determinato dal corrispondente finanziamento dell'anno scolastico precedente rivalutato, per una quota definita dal piano annuale in misura non superiore al 65 per cento, sulla base del tasso medio di incremento del costo del personale insegnante e non insegnante operante nella scuola dell'infanzia provinciale, e per la restante quota in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Il finanziamento previsto da questo comma e dal comma 2 ter è ripartito tra le scuole dell'infanzia equiparate in base al numero di sezioni attivate ad inizio anno scolastico dal piano annuale previsto dall'articolo 54 ed è ridotto nella misura del 5 per cento per quelle

scuole che richiedono di usufruire per il proprio personale insegnante dei corsi di aggiornamento di cui all'articolo 7. Inoltre la Giunta provinciale, nell'ambito del piano annuale previsto dall'articolo 54, può costituire un fondo aggiuntivo per il finanziamento di specifici progetti di sviluppo e innovazione, di prevenzione con finalità di sicurezza e protezione del personale, di miglioramento dell'efficienza del servizio, afferenti le attività di cui al comma 1, lettera c).

2 ter. A partire dall'anno scolastico 2013-2014 e per i successivi quattro anni scolastici, il finanziamento per le spese previste dal comma 1, lettera c), è determinato dal corrispondente finanziamento dell'anno scolastico precedente ridotto annualmente di una quota fissata dalla Giunta provinciale, in grado di garantire, al termine del quinquennio, un risparmio di spesa in linea con gli obiettivi previsti dal piano di miglioramento della Provincia di cui all'articolo 3 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino). Al fine di rendere più efficaci e condivisi gli interventi previsti da questo comma, la Giunta provinciale istituisce un tavolo tecnico con i rappresentanti delle istituzioni coinvolte nell'attuazione degli stessi. Le deliberazioni attuative di questo comma sono sottoposte al parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

2 quater. Per l'anno scolastico 2017-2018 il finanziamento per le spese previste dal comma 1, lettera c), come determinato ai sensi dei commi 2 bis e 2 ter, è aumentato in misura pari a 260.000 euro, per tener conto dell'incremento del costo del personale operante nella scuola dell'infanzia provinciale conseguente al rinnovo contrattuale 2016-2018. Ai medesimi fini, dall'anno scolastico 2018-2019 il finanziamento delle spese previste dal comma 1, lettera c), è determinato in misura pari al finanziamento riconosciuto per l'anno scolastico 2016-2017 in applicazione del comma 2 ter e incrementato di 200.000 euro; tale finanziamento è incrementato di 300.000 euro per l'anno scolastico 2023-2024 e di 100.000 euro a partire dall'anno scolastico 2024-2025.

2 quinquies. Il finanziamento per le spese previste dal comma 1, lettera c), come determinato ai sensi dei commi 2 bis, 2 ter e 2 quater, è aumentato di 85.000 euro una tantum per il solo anno scolastico 2023-2024. A partire dall'anno scolastico 2024-2025, il finanziamento è aumentato di 35.000 euro all'anno nonché una tantum, per il solo anno scolastico 2024-2025, di 167.000 euro.

3. Il finanziamento provinciale sarà corrispondentemente diminuito dell'ammontare degli interessi attivi maturati sui conti correnti di cui al comma 5 nonché delle altre entrate patrimoniali della scuola valutate al netto degli oneri per la gestione del patrimonio e per il funzionamento della scuola.

4. La Giunta provinciale assegna i suddetti finanziamenti secondo la ripartizione prevista dal piano annuale di cui all'articolo 54 ai gestori delle scuole equiparate, distinguendo le quote per ciascuna spesa di cui al comma 1.

5. L'erogazione ai gestori delle scuole equiparate dei finanziamenti assegnati è disposta mediante versamento degli stessi sui conti correnti di cui all'articolo 49, in via anticipata ed in relazione ai fabbisogni relativi a periodi stabiliti dalla Giunta provinciale.

6. A tal fine i gestori invieranno, a richiesta dell'assessorato competente i dati relativi al fabbisogno periodico di cassa diviso per capitoli di spesa.

7. La Giunta provinciale può altresì concedere alle scuole equiparate finanziamenti per l'acquisto ed il rinnovo di arredi ed attrezzature, nei limiti della spesa ritenuta ammissibile, a valere sul fondo previsto dall'articolo 54 bis. I finanziamenti relativi a tali spese sono assegnati previo impegno da parte del gestore a tenere apposito inventario dei beni acquistati con il finanziamento provinciale e a cedere a titolo gratuito, su richiesta della Provincia, ai comprensori o ad altre scuole equiparate i beni medesimi, per le necessità delle scuole dell'infanzia, in caso di cessazione dell'attività.

8. Su richiesta dei gestori di scuole equiparate che provvedono ai compiti di cui alla lettera c) del comma 1 attraverso associazioni comprendenti almeno trenta sezioni, la relativa quota di finanziamento è erogata direttamente alle associazioni da essi indicate, con le modalità di cui al comma 5.

Art. 50

Disposizioni particolari sul personale

1. Le scuole equiparate garantiscono, nel limite dei posti disponibili, la priorità nell'assunzione del personale insegnante al personale perdente posto presso altra scuola equiparata per effetto di riduzione d'organico conseguente alle previsioni del piano annuale di cui all'articolo 54. Le scuole equiparate garantiscono, inoltre, successivamente a quanto previsto per il personale perdente posto, la priorità nell'assunzione di personale insegnante al personale già in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso altra scuola equiparata ovvero presso la provincia, nonché agli idonei dei concorsi provinciali per insegnante di scuola dell'infanzia.

2. L'assunzione e la conservazione del posto del personale insegnante appartenente ad ordini o congregazioni religiose presso le scuole equiparate ove lo stesso presti servizio sono effettuate nel rispetto di apposite disposizioni emanate dalla Giunta provinciale.

3. Nelle scuole equiparate dell'infanzia soggette al vincolo delle assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), il personale assunto ai sensi della predetta legge è mantenuto in servizio, anche in eccedenza alla dotazione organica prevista dal piano annuale di cui all'articolo 54. Tale personale rientra nella normale dotazione organica prevista dal piano annuale non appena nella medesima scuola si rende disponibile un posto d'organico. Secondo criteri e modalità definiti dalla Provincia, anche in eccedenza alla dotazione organica prevista dal piano annuale di cui all'articolo 54, può essere autorizzata l'assunzione ~~fino a cinque unità~~ **fino a dieci unità** di operatori d'appoggio a tempo pieno - ~~e più di cinque o più di dieci~~ se a tempo parziale ma comunque non oltre il limite di ~~cinque unità a tempo pieno~~ **dieci unità a tempo pieno** -, di persone con disabilità intellettiva di cui all'articolo 1, lettera a), della legge n. 68 del 1999, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 8 della stessa legge, per ogni anno scolastico, in scuole equiparate, purché detto personale abbia svolto in scuole dell'infanzia, per due anni, un tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione).

4. Nelle scuole equiparate dell'infanzia il personale a tempo indeterminato che sia assente e tutelato ai sensi degli articoli 54 e 56 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), qualora interessato dalla perdita del posto, è mantenuto in servizio in eccedenza alla dotazione organica fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale si verifica la condizione del compimento di un anno di età del bambino. Nel caso in cui rientri in servizio nel corso dell'anno scolastico, il personale interessato è utilizzato anche per la sostituzione nella medesima scuola del personale eventualmente assente dal servizio."

Nota all'articolo 23

- L'articolo 7 bis della legge provinciale sui giovani 2007 - e cioè della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (Sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili, disciplina del servizio civile universale provinciale e modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino)) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 7 bis***Sportello giovani***

1. La Provincia promuove l'attivazione dello sportello giovani per favorire l'informazione sui diritti e i servizi esistenti sul proprio territorio, per rendere accessibili i servizi ai giovani e aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nei loro confronti.

2. Lo sportello è gestito utilizzando anche le nuove tecnologie e i social network e svolge, a favore dei giovani, le seguenti attività:

a) orienta e informa sui diritti e i servizi previsti da questa legge e dalle altre discipline settoriali provinciali, **nonché sugli altri servizi erogati sul territorio provinciale, ivi**

inclusi quelli a supporto del benessere psicofisico dei giovani e quelli finalizzati all'orientamento professionale;

- b) fornisce le informazioni sulle opportunità offerte dai piani giovani di zona e d'ambito;
- c) favorisce la creazione di network anche al fine di promuovere aggregazioni di supporto per le progettazioni europee.

3. La Provincia favorisce la diffusione delle informazioni relative ad attività e servizi destinati ai giovani anche a livello locale mediante l'attivazione di sportelli periferici da parte dei piani giovani."

Nota all'articolo 24

- Gli articoli 9 e 25 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 - e cioè della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attività culturali) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 9

Interventi della Provincia

1. La Provincia assume le iniziative e gli interventi per il conseguimento degli obiettivi generali fissati da questa legge in conformità alle indicazioni contenute nelle linee guida per le politiche culturali. In particolare, la Provincia assicura lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) promozione e realizzazione di iniziative e di manifestazioni culturali di rilievo provinciale anche rivolte alla valorizzazione, conoscenza e fruizione dei beni culturali e del patrimonio paesaggistico-ambientale;
- b) finanziamento di progetti e iniziative culturali di rilievo provinciale proposti da istituzioni e da operatori culturali, compresi i soggetti che costituiscono il sistema museale e il sistema bibliotecario trentino;
- c) promozione e sostegno della formazione musicale di base erogata dalle scuole musicali e delle iniziative di formazione delle federazioni delle associazioni di volontariato culturale rappresentative dei cori e dei corpi bandistici, ivi compresa la formazione musicale erogata dalle medesime federazioni, gestita direttamente o tramite soggetti terzi individuati dalle stesse;
- d) acquisizione, costruzione, sistemazione, ristrutturazione e ampliamento di strutture destinate alle attività culturali, ivi compresi l'acquisto e la manutenzione di arredi, di attrezzature, beni mobili, software compreso, strumenti, materiale di scena, costumi e altri accessori;
- e) sostegno e promozione delle iniziative proposte da giovani artisti, sia in forma individuale che collettiva, anche attraverso la messa a disposizione di spazi e di strutture;
- f) promozione e sostegno delle attività di produzione e distribuzione cinematografiche e audiovisive;
- g) definizione di standard di qualità delle istituzioni culturali e dei soggetti culturali per la qualificazione degli stessi al fine della concessione delle agevolazioni provinciali; la definizione di tali standard di qualità è approntata in coerenza con le direttive e gli studi maggiormente accreditati a livello nazionale e internazionale;
- h) sostegno delle nuove professionalità e dell'imprenditorialità in campo culturale;
- h bis) sostegno alla formazione e all'aggiornamento degli operatori culturali, comprese le guide turistiche per quanto riguarda l'ambito culturale, anche attraverso l'attivazione di corsi formativi e di specializzazione forniti dagli enti strumentali della Provincia di cui all'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, anche in collaborazione con l'Università degli studi di Trento e con il Conservatorio di musica Francesco Antonio Bonporti, nonché attraverso la concessione di borse di studio e l'organizzazione di tirocini;
- i) promozione e diffusione della conoscenza delle attività culturali, dell'ambiente, della storia e delle tradizioni del Trentino, nonché della realtà contemporanea attraverso l'utilizzo di mezzi di comunicazione;

- j) gestione del catalogo bibliografico trentino e sostegno alle biblioteche di rilievo provinciale qualificate secondo quanto previsto dall'articolo 16, tenuto conto dell'articolo 17 bis;
- k) realizzazione di iniziative per agevolare l'accesso alle attività culturali, volte a incrementare la domanda anche da parte di fasce di pubblico in condizioni di difficoltà di accesso all'offerta culturale;
- l) promozione delle attività e delle iniziative culturali realizzate sul territorio provinciale attraverso l'utilizzo di mezzi di comunicazione;
- m) effettuazione di studi e ricerche nell'ambito delle attività culturali;
- m bis) programmazione, sostegno e partecipazione a progetti di carattere interregionale e internazionale, che mirano a un più efficace posizionamento del Trentino nella geografia culturale europea;
- m ter) programmazione e sostegno a progetti mirati a potenziare gli effetti positivi sul sistema del benessere sociale;
- m quater) promozione dello sviluppo delle industrie culturali e creative;
- n) promozione e sostegno di progetti volti al perfezionamento e aggiornamento della formazione artistica di giovani nell'ottica di una migliore integrazione europea;
- n bis) diffusione e promozione, anche mediante il portale provinciale della cultura, delle iniziative provinciali, nazionali ed europee a sostegno delle attività culturali e del patrimonio culturale; attivazione di forme di assistenza e consulenza per l'individuazione delle opportunità di sostegno finanziario e per la realizzazione di partenariati.

2. La Provincia, al fine di garantire e di valorizzare il pluralismo nel campo degli studi e della ricerca storica, ~~promuove il coordinamento degli enti, degli istituti e delle associazioni operanti in ambito provinciale nel campo della ricerca storica riguardante il territorio del Trentino e sostiene in particolare l'attività della Società di studi trentini di scienze storiche, anche con ricorso allo strumento della convenzione~~ **promuove il coordinamento degli enti, degli istituti e delle associazioni operanti in ambito provinciale nel campo della ricerca storica riguardante il territorio del Trentino e ne sostiene l'attività, anche con ricorso allo strumento della convenzione**, previsto dall'articolo 11. La Provincia, nel promuovere l'attività di coordinamento, assicura la consultazione e la partecipazione dei predetti enti e organismi nella definizione dei progetti di carattere provinciale, ivi compresa la promozione delle reti territoriali della memoria.

3. La Provincia attua gli interventi previsti dal comma 1 direttamente, oppure mediante convenzioni e altre forme di collaborazione con istituzioni, con operatori culturali e con altri soggetti pubblici e privati, nonché mediante la concessione di agevolazioni economiche non superiori all'80 per cento della spesa ammissibile.

3 bis. Con riferimento alle iniziative e agli interventi previsti da quest'articolo e finanziati dalla Provincia si applica l'articolo 5, comma 3 bis, della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato), per semplificare gli adempimenti nei confronti della società italiana degli autori e degli editori (SIAE) anche a favore degli operatori culturali.

3 ter. La Provincia promuove l'accesso al credito delle imprese che operano nel settore delle attività culturali, mediante i fondi previsti dall'articolo 34 quater, comma 3, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese).

4. Con deliberazione la Giunta provinciale stabilisce i criteri per definire le iniziative culturali di rilievo provinciale nonché le azioni previste dagli articoli 9 bis e 9 ter e gli interventi diretti previsti dalla presente legge, sentiti il Consiglio delle autonomie locali e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, nonché le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni economiche a sostegno delle attività culturali, assicurando particolare riconoscimento ai progetti e alle iniziative proposti in modo coordinato da più soggetti.

Art. 25

Ordinamento dei musei della Provincia

1. I musei della Provincia sono enti di diritto pubblico aventi personalità giuridica e il loro ordinamento è disciplinato, secondo quanto previsto dall'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, da specifici regolamenti, che in particolare definiscono:

- a) la previsione eventuale di un consiglio di amministrazione e, qualora previsto, la sua composizione, il cui numero non può essere superiore a tre, il funzionamento e i compiti attribuiti allo stesso che, ferme restando le attribuzioni del direttore, comprendono in ogni caso l'adozione dei programmi di attività, dei bilanci e dei conti consuntivi, nonché dei regolamenti interni di organizzazione; la nomina del consiglio di amministrazione e del presidente, ove previsti, spetta alla Giunta provinciale;
- b) l'articolazione organizzativa del museo e il funzionamento delle strutture operative, qualora previste;
- c) le modalità per l'utilizzo dei beni mobili, immobili e delle relative attrezzature anche eventualmente forniti dalla Provincia;
- d) le modalità di utilizzo del personale messo a disposizione dalla Provincia, per garantire l'efficienza e la funzionalità del singolo museo, nonché la facoltà di acquisizione di beni e di altre risorse organizzative, nel rispetto delle norme vigenti nelle singole materie e dei contratti collettivi di lavoro;
- e) i rapporti tra il museo e la Provincia, ivi compresa la previsione di poteri di direttiva e di indirizzo della Giunta provinciale, prevedendo anche gli atti generali soggetti all'approvazione della Giunta provinciale tra cui, in ogni caso, il piano delle attività, i bilanci preventivi e consuntivi;
- f) le modalità per consentire la partecipazione, anche finanziaria, organizzativa e decisionale, di soggetti pubblici e privati alla realizzazione di iniziative, progetti ed eventi culturali;
- ~~g) la previsione di un direttore, cui sono affidati i poteri di amministrazione del museo, a esclusione di quanto espressamente attribuito al consiglio di amministrazione e al suo presidente; il direttore è nominato dalla Giunta provinciale, sulla base di un curriculum professionale e formativo coerente con le competenze e l'esperienza necessari per la direzione del museo, sentito il consiglio di amministrazione; per la nomina del direttore si applica la disciplina prevista per la nomina dei dirigenti della Provincia di cui alla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997); il trattamento del direttore è definito nel contratto collettivo di lavoro provinciale per l'area dirigenziale; qualora il direttore sia assunto con contratto a tempo determinato, per la durata dell'incarico il trattamento economico è stabilito dalla Giunta provinciale tenuto conto delle caratteristiche del museo da dirigere e dei programmi da realizzare;~~
- g) la previsione di un direttore, responsabile dell'attuazione e dello sviluppo del progetto culturale e scientifico del museo nonché della gestione nel suo complesso, al quale sono affidati i poteri di amministrazione del museo che non rientrano nella competenza del consiglio di amministrazione e del suo presidente. Per il conferimento dell'incarico da direttore si applica la disciplina per la nomina dei dirigenti della Provincia prevista dalla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997); il direttore è selezionato dalla Giunta provinciale tra soggetti in possesso di un'adeguata formazione ed esperienza professionale, coerente con le specifiche competenze tecnico-scientifiche necessarie per la direzione del museo. Il trattamento del direttore è definito nel contratto collettivo di lavoro provinciale per l'area dirigenziale; se il direttore è assunto con contratto a tempo determinato, il trattamento economico è stabilito dalla Giunta provinciale per la durata dell'incarico, tenuto conto delle caratteristiche del museo da dirigere e dei programmi da realizzare;**
- h) un organo di controllo disciplinato in base all'articolo 32, comma 6, lettera b), della legge provinciale n. 3 del 2006;
- i) il comitato scientifico, con compiti di supporto e di consulenza tecnico-scientifica, nominato dal direttore o, ove previsto, dal consiglio di amministrazione.

1 bis. La programmazione delle attività dei musei provinciali avviene tramite il piano triennale delle attività previsto dall'articolo 78 bis 2 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979), formulato anche tenendo conto degli impegni presi dal CMT."

Nota all'articolo 25

- Gli articoli 2 e 4 bis della legge provinciale 18 maggio 2021, n. 8, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 2***Coordinamento provinciale per le olimpiadi e le paralimpiadi invernali 2026***

1. È istituito il coordinamento provinciale per le olimpiadi e le paralimpiadi invernali 2026, per coordinare le azioni e gli interventi sul territorio provinciale funzionali alla riuscita degli eventi sportivi relativi ai giochi e con funzione di interlocutore locale per la fondazione "Milano Cortina 2026".

2. Il coordinamento provinciale è nominato dalla Giunta provinciale e ne fanno parte massimo otto componenti, tra i quali:

- a) il rappresentante della Provincia in seno alla fondazione "Milano Cortina 2026";
- b) tre proposti dalla Giunta provinciale, di cui due sentiti i comuni ospitanti le sedi agonistiche di gara;
- c) un rappresentante designato dall'Università degli studi di Trento;
- d) un rappresentante designato dal coordinamento provinciale imprenditori;
- e) due rappresentanti designati dal CONI, di cui uno espressione degli sport paralimpici.

3. Il coordinamento provinciale svolge, in particolare, le funzioni di:

- a) interlocutore privilegiato per il territorio trentino della fondazione "Milano Cortina 2026";
- b) regia e monitoraggio degli investimenti infrastrutturali, raccordandosi allo scopo con i soggetti attuatori degli interventi previsti;
- c) raccordo organizzativo per il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati nella realizzazione dell'evento, operanti, tra l'altro, nel settore della sanità, della protezione civile, del volontariato, delle telecomunicazioni e dell'energia.

3 bis. In relazione alle funzioni previste dal comma 3, il coordinamento provinciale garantisce anche l'accoglienza e l'ospitalità dei soggetti coinvolti nell'organizzazione dei giochi ed è autorizzato a sostenerne le relative spese.

4. La Giunta provinciale approva le disposizioni per l'organizzazione e le modalità di svolgimento delle attività del coordinamento provinciale e individua la struttura provinciale a cui affidare le funzioni di supporto e di segreteria del coordinamento.

5. Ai lavori del coordinamento provinciale possono essere invitati a partecipare altri soggetti che si sono particolarmente distinti nel campo dell'organizzazione o della sponsorizzazione di grandi eventi sportivi nel territorio trentino.

6. Ai componenti del coordinamento provinciale spettano i rimborsi delle spese previsti dalla normativa provinciale vigente in materia di organi collegiali; ai componenti del coordinamento che non sono pubblici dipendenti può essere riconosciuto un compenso definito dalla Giunta provinciale, nel limite massimo previsto dall'articolo 50, quinto comma, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento); il compenso è escluso per i componenti del coordinamento che rivestono le cariche di presidente di regione, presidente di provincia, consigliere regionale o provinciale, deputato o senatore del Parlamento italiano.

Art. 4 bis***Disposizioni particolari per l'organizzazione***

1. La Provincia è autorizzata a sostenere spese per eventuali attività o iniziative necessarie e funzionali all'organizzazione delle olimpiadi invernali 2026 anche nell'ambito delle attività svolte dal coordinamento provinciale per le olimpiadi e le paralimpiadi invernali 2026, **secondo quanto previsto dall'articolo 3 bis, comma 1, del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10 (Disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 s.p.a."), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2024, n. 42.**

1 bis. Ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 3, del decreto-legge n. 10 del 2024 la Provincia può disporre, anche su richiesta del comitato organizzatore dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 (OCOG), l'occupazione temporanea delle aree previste nei documenti di pianificazione del programma di realizzazione dei giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026 che

rientrano nel territorio provinciale, se ciò risulta necessario ad assicurare la fruibilità e funzionalità degli impianti e delle infrastrutture e lo svolgimento dell'evento. In tal caso si applicano gli articoli 27 e 28 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (legge provinciale sugli espropri 1993)."

Nota all'articolo 26

- L'articolo 37 della legge provinciale sullo sport 2016 - e cioè della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 (Promozione dello sport e dell'associazionismo sportivo trentino) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 37

Sostegno all'associazionismo sportivo e al CONI

1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi fino al 70 per cento della spesa ammissibile per le spese di funzionamento dei comitati provinciali delle federazioni sportive, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP operanti a livello provinciale nel settore dell'attività dilettantistica. Sono comprese tra le spese ammissibili a contributo quelle per l'organizzazione di manifestazioni sportive, quelle per lo svolgimento di attività di consulenza tecnico-organizzativa a favore delle associazioni sportive, quelle per lo svolgimento, anche tramite le società sportive affiliate, di attività di specializzazione agonistica.

2. Tra le spese ammissibili a contributo previste dal comma 1 sono comprese le spese sostenute dalle associazioni e dalle società sportive affiliate per l'assicurazione obbligatoria e integrativa degli atleti di età inferiore a venticinque anni, dei tecnici e dei dirigenti per l'esercizio delle attività sportive regolamentate dalle federazioni sportive, dalle discipline sportive associate e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP e operanti a livello provinciale nel settore dell'attività dilettantistica. I contributi sono accordati cumulativamente alle federazioni e agli enti secondo i criteri, le modalità e nei limiti stabiliti dalla Giunta provinciale. In deroga a quanto previsto dal comma 1, per le spese previste da questo comma la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi fino alla misura del 100 per cento della spesa ammissibile.

3. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere al comitato provinciale del CONI e al comitato provinciale del CIP contributi fino al 70 per cento della spesa ammissibile per progetti mirati a sostenere servizi di supporto, di coordinamento e di promozione nelle attività sportive organizzate nel territorio provinciale.

3 bis. Per garantire la continuità delle attività svolte dal comitato provinciale del CONI, dal comitato provinciale del CIP e dai soggetti indicati nel comma 1 sul territorio provinciale, la Giunta provinciale può anche assicurare, tramite l'opera universitaria, la disponibilità del compendio sportivo che, per le predette attività, è stato oggetto dell'accordo di programma previsto dall'articolo 7 ter della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (legge provinciale sullo sport 1990), nonché il sostenimento delle spese di gestione e funzionamento del suddetto compendio."

Nota all'articolo 27

- Gli articoli 37 bis e 43 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 - e cioè della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 37 bis

Alloggi per uso turistico

1. La Provincia acquisisce, nell'ambito del proprio sistema informativo del turismo, i dati relativi alla ricettività degli alloggi in locazione ad uso turistico diversi dalle tipologie degli esercizi extra-alberghieri previsti dall'articolo 30, **secondo quanto stabilito con deliberazione della Giunta provinciale. I comuni accedono al sistema informativo del turismo per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo di loro competenza.**

2. Per i fini di cui al comma 1, chi offre in locazione ai turisti case o appartamenti di cui ha la disponibilità a qualsiasi titolo deve presentare al comune competente per territorio

un'apposita comunicazione e deve provvedere ai relativi aggiornamenti; i contenuti della comunicazione e i casi di aggiornamento sono previsti dal regolamento di esecuzione. Il comune trasmette alla Provincia le comunicazioni pervenute e i relativi aggiornamenti. L'omessa o incompleta presentazione della comunicazione o degli aggiornamenti entro i termini previsti ai sensi del comma 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 600 euro per ciascuna casa o appartamento. **Resta fermo quanto previsto dalla normativa statale in materia di locazioni turistiche gestite in forma imprenditoriale.**

3. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce altresì i termini e le modalità di presentazione della comunicazione.

Art. 43

Sanzioni

1. Chiunque offra ospitalità turistica in uno degli esercizi extra-alberghieri di cui al presente titolo senza la presentazione della denuncia di inizio attività prevista dall'articolo 38, comma 1, o senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 38, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro.

2. Il gestore di un esercizio extra-alberghiero che non comunichi la variazione dei requisiti intervenuta successivamente alla presentazione della denuncia di inizio attività o al rilascio dell'autorizzazione ovvero la chiusura temporanea dell'esercizio o la cessazione della sua attività, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 euro a 1.000,00 euro; alla stessa sanzione è soggetto il subentrante che non comunichi il trasferimento dell'azienda in proprietà o in gestione.

3. Chiunque utilizzi abusivamente le dizioni riservate alle tipologie previste dal presente titolo per gli esercizi extra-alberghieri, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.500,00 euro.

4. Il gestore di un esercizio extra-alberghiero che offre servizio di alloggio in locali diversi da quelli autorizzati, ovvero in misura maggiore a quanto consentito è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.500,00 euro. Alla stessa sanzione è soggetto il gestore dell'esercizio extra-alberghiero previsto dall'articolo 36 in caso di violazione del comma 2 del medesimo articolo.

~~4 bis. Coloro che non ottemperano agli obblighi previsti dall'articolo 37 ter, commi 2, 2 bis e 3, sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata. In caso di reiterazione della violazione la sanzione è maggiorata del doppio. (abrogato)~~

5. *omissis (abrogato)*

6. Per la violazione delle ulteriori norme previste dal presente titolo, non punita ai sensi di questo articolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 euro a 500,00 euro.

7. Le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo e dal regolamento di esecuzione sono raddoppiate in caso di recidiva. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte nel corso del medesimo quinquennio.

8. Per le violazioni previste dai commi 2, 3 e 4, l'autorità competente all'irrogazione della sanzione pecuniaria può inoltre applicare, nei casi di particolare gravità o di recidiva di cui al comma 7, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività fino ad un massimo di tre mesi; in caso di ulteriore violazione della stessa disposizione nel corso del medesimo quinquennio, l'autorizzazione può essere revocata e non è consentita la presentazione di una nuova denuncia di inizio attività o il rilascio di una nuova autorizzazione se non sia trascorso almeno un anno dal giorno della revoca.

9. Gli importi delle sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo possono essere aggiornati ogni triennio con determinazione del dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo, sulla base dell'andamento della dinamica del livello generale dei prezzi al consumo delle famiglie rilevato dall'ISTAT.

Nota all'articolo 28

- L'articolo 13 bis della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 13 bis***Disposizioni in materia di realizzazione di villaggi alberghieri e di residenze turistico alberghiere***

1. Nel caso di realizzazione di villaggi alberghieri e di residenze turistico alberghiere previste dalle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 5, la proprietà di tali strutture non può essere frazionata per tutto il periodo di permanenza del vincolo urbanistico di destinazione alberghiera dell'area interessata. Il vincolo di non frazionabilità è annotato nel libro fondiario a cura del comune e a spese del concessionario, secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione.

1 bis. Per tutti gli esercizi alberghieri è comunque fatto divieto di divisione delle unità abitative come definite all'articolo 2 in unità immobiliari autonome. Il mancato rispetto del divieto comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria, irrogata al proprietario dell'esercizio alberghiero, pari al valore venale del bene frazionato.

1 ter. Il valore venale del bene al quale è commisurata la sanzione pecuniaria è quello risultante dalla valutazione dello stesso quale unità immobiliare autonoma considerata finita ed agibile. La determinazione del valore venale è effettuata dall'agenzia del territorio su richiesta del servizio provinciale competente in materia di turismo. La stima dell'agenzia e le spese per la valutazione sono comunicate ai destinatari della sanzione in allegato al provvedimento d'irrogazione della sanzione medesima; i responsabili dell'abuso provvedono direttamente al pagamento delle spese all'agenzia del territorio.

1 quater. Al fine di promuovere la riqualificazione, anche energetica, e il miglioramento qualitativo del patrimonio alberghiero, il vincolo di non frazionabilità previsto dal comma 1 e il divieto di divisione stabilito dal comma 1 bis possono essere limitati nel caso di interventi di ristrutturazione o di demolizione e ricostruzione degli esercizi alberghieri di cui all'articolo 5, lettere a), b), c), d), anche se l'attività è cessata o sospesa, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) gli interventi assicurino o confermino l'attribuzione di un livello di classifica dell'esercizio di almeno 3 stelle, ottenuto nel rispetto dei parametri previsti dall'articolo 9 di questa legge e senza ricorso alle deroghe previste dal medesimo articolo;
- b) l'esclusione del vincolo e del divieto interessi una porzione dell'edificio in misura complessivamente non superiore al 25 per cento del volume tale limite è ridotto della volumetria corrispondente agli interventi eventualmente realizzati utilizzando la facoltà prevista dal comma 5 bis dell'articolo 5;
- b bis) presenza di almeno sette unità abitative, al netto della porzione dell'edificio di cui alla lettera b), all'esito degli interventi di riqualificazione, ubicate in una o più unità immobiliari inserite in un contesto unitario e collocate nel medesimo comune, a una distanza non superiore a 200 metri lineari dall'edificio alberghiero sede del ricevimento;
- c) *omissis (abrogata)*
- d) siano rispettate le disposizioni previste con deliberazione della Giunta provinciale per la gestione funzionalmente integrata dell'esercizio alberghiero con la porzione dell'edificio di cui alla lettera b). La deliberazione individua anche le tipologie di utilizzo, escluso quello abitativo, cui può essere destinata la porzione dell'edificio di cui alla lettera b). La deliberazione è adottata previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

1 quinquies. *omissis (abrogato)*

1 sexies. Gli interventi previsti dai commi 1 quater e 1 quinquies sono compatibili con la destinazione alberghiera prevista dagli strumenti urbanistici, salvo che il comune con variante al PRG non stabilisca diversamente, e comunque nel rispetto del piano urbanistico provinciale; ~~il visto di corrispondenza previsto dall'articolo 13 attesta anche la conformità alle disposizioni adottate ai sensi del comma 1 quater, lettere a), b) e b bis).~~ **(soppresse)** Nel caso di violazione delle prescrizioni sulla gestione unitaria il gestore dell'esercizio alberghiero è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 7.000 a 15.000 euro."

Nota all'articolo 29

- L'articolo 16 della legge sulla promozione turistica provinciale 2020 - e cioè della legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8 (Disciplina della promozione territoriale e del marketing turistico in Trentino, e modificazioni della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, relative ai contratti pubblici) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 16***Finanziamento del sistema di marketing turistico***

1. La Giunta provinciale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 7, ripartisce il gettito dell'imposta provinciale di soggiorno con le seguenti modalità:

- a) alla società per la promozione territoriale e il marketing turistico del Trentino, che lo destina alle agenzie territoriali d'area nella misura definita dalla Giunta provinciale, pari almeno al 5 per cento dell'imposta raccolta in tutti gli ambiti territoriali di cui è costituita la relativa area, differenziabile con riferimento a singole agenzie territoriali d'area **e anche con riferimento a singoli ambiti territoriali**. Essa può essere destinata dalla Giunta provinciale direttamente alla società Trentino sviluppo s.p.a., se coinvolta nella realizzazione dei progetti previsti dall'articolo 8, comma 2, lettera f);
- b) con riferimento alla rimanente quota dell'imposta raccolta in ciascun ambito territoriale di riferimento:

1) alle APT, come finanziamento delle attività previste dall'articolo 7, comma 2, fino alla misura massima del 100 per cento della spesa ammessa, da erogare secondo criteri, termini, modalità e condizioni definiti dalla Giunta provinciale con propria deliberazione, da sottoporre al parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale; nella definizione dei criteri è valorizzato il grado di apporto finanziario da parte degli enti pubblici del territorio di riferimento; ciascuna APT può devolvere una quota dell'imposta di soggiorno di sua spettanza alla società prevista dall'articolo 14, per il finanziamento delle attività dell'agenzia territoriale d'area di riferimento;

2) alla Provincia che, sentita l'APT interessata, sostiene nell'ambito delle discipline di settore azioni riguardanti la mobilità, il marketing turistico o altre iniziative, progetti di interesse generale anche a carattere culturale e investimenti funzionali allo sviluppo di nuovi prodotti turistici, nonché ulteriori interventi in materia di turismo destinati ad arricchire l'offerta dei diversi ambiti territoriali in cui è stata raccolta.

2. L'ammontare complessivo dell'imposta provinciale di soggiorno da ripartire è calcolato sulla base dell'imposta effettivamente riscossa nell'anno precedente a quello di riferimento.

3. La Giunta provinciale può finanziare le APT e la società per la promozione territoriale e il marketing turistico del Trentino anche attraverso ulteriori risorse.

4. I comuni e le altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici possono finanziare le attività delle APT.

5. In ogni caso il finanziamento delle attività e funzioni previste dall'articolo 7 non può superare il limite del 49 per cento del totale del valore della produzione del conto economico. Concorrono a formare la quota massima del 49 per cento i finanziamenti o i trasferimenti comunque denominati da parte di amministrazioni o di enti pubblici.

6. Con la deliberazione prevista dal comma 1, lettera b), sono stabiliti i criteri, le modalità e le tempistiche per la quantificazione e il calcolo della percentuale nel limite massimo del 49 per cento rispetto al totale del valore della produzione del conto economico.

7. La quota dell'imposta di soggiorno che in base a quanto previsto dal comma 5, e in applicazione della deliberazione prevista dal comma 6, non è finalizzata al finanziamento delle APT è attribuita alla società per la promozione territoriale e il marketing turistico del Trentino per lo sviluppo di specifiche attività promozionali dedicate all'ambito territoriale dove l'imposta è stata raccolta o per le attività proprie dell'agenzia territoriale d'area dove l'imposta è stata raccolta.

8. *omissis (abrogato)*"

Nota all'articolo 30

- L'articolo 12 della legge provinciale 29 dicembre 2022, n. 19, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 12***Disposizione transitoria concernente le aziende per il turismo***

1. La deroga prevista dall'articolo 26, comma 5, della legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8 (legge sulla promozione turistica provinciale 2020), è prorogata ~~fino al 31 dicembre 2024~~ **fino al 31 dicembre 2025.**"

Nota all'articolo 31

- L'articolo 13 bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 - e cioè della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 13 bis**~~Contributi a soggetti diversi dalle aziende per il turismo, dalle associazioni pro loco e dai loro consorzi per iniziative e manifestazioni di rilievo provinciale~~ **Contributi per iniziative e manifestazioni di rilievo provinciale****

1. Per promuovere l'incremento del turismo la Provincia può concedere contributi, nella misura massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, ~~a soggetti diversi da quelli previsti dagli articoli 6, 9, 12 ter e 12 quater~~ **a soggetti diversi dalla società per la promozione territoriale e il marketing turistico del Trentino prevista dall'articolo 14 della legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8 (legge sulla promozione turistica provinciale 2020), da quelli finanziati ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge e da quelli che possono accedere ai contributi previsti dall'articolo 18 della legge stessa** per la realizzazione, anche ripetuta negli anni, di iniziative e manifestazioni, comprese quelle a carattere sportivo, all'interno o all'esterno del territorio provinciale che assumano rilevanza particolare per la valorizzazione turistica dell'intera provincia o di parte della stessa.

2. Le spese ammesse ad agevolazione ai sensi di quest'articolo non possono essere finanziate con altre provvidenze disposte da questa o da altre leggi provinciali.

3. La Giunta provinciale individua con propria deliberazione, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, la tipologia delle iniziative finanziabili e stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dal comma 1."

Nota all'articolo 32

- Gli articoli 9 e 21 della legge provinciale sui campeggi 2012 - e cioè della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6, in materia di soggiorni socio-educativi) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 9***Disposizioni in materia urbanistica***

1. ~~Per coordinare questa legge con le norme di carattere edilizio, l'allestimento delle strutture ricettive all'aperto e la realizzazione al loro interno di interventi soggetti a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia urbanistica sono subordinati alla verifica della conformità delle opere da realizzare a questa legge e al relativo regolamento di esecuzione, ivi compresi i parametri strutturali per i diversi livelli di classificazione. La conformità è verificata secondo quanto previsto dall'articolo 10.~~ **(abrogato)**

2. L'allestimento di un campeggio e di un campeggio-villaggio è ammesso solo se espressamente previsto dagli strumenti urbanistici. L'allestimento del campeggio e del campeggio-villaggio, nonché gli interventi da realizzare nel suo interno, sono soggetti a titolo edilizio se questo è richiesto dalla normativa urbanistica; il titolo edilizio non può essere ottenuto se il progetto non rispetta i parametri strutturali minimi previsti per il livello di classificazione a una stella.

3. Il piano regolatore generale definisce i criteri per la localizzazione e per il dimensionamento delle strutture edilizie permanenti presenti nell'area destinata a campeggio o a campeggio-villaggio, per garantire il loro corretto inserimento nel contesto territoriale e paesaggistico. Sulla base degli stessi criteri il piano regolatore generale definisce i parametri edilizi delle strutture permanenti.

4. Per i fini della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale), allegato B, articolo 22, comma 5, nelle aree di protezione dei laghi s'intendono interventi di riqualificazione funzionale del campeggio e del campeggio-villaggio quelli che comportano l'aumento del suo livello di classificazione di almeno una stella.

Art. 21

Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni di questa legge comportano l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- a) il pagamento di una somma da 1.500 a 4.500 euro in caso di esercizio di campeggio e campeggio-villaggio senza il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 13 e senza la segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'articolo 14; inoltre l'autorità competente all'irrogazione della sanzione ordina l'immediata chiusura dell'attività;
- b) il pagamento di una somma da 500 a 1.500 euro in caso di superamento della capacità ricettiva dichiarata; in caso di recidiva la sanzione è raddoppiata;
- b bis) il pagamento di una somma da 500 a 1.500 euro in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione a seguito della perdita o della variazione dei parametri strutturali e funzionali, qualora tale perdita o variazione comporti la modifica del livello di classificazione o della tipologia. Alla medesima sanzione è soggetto il titolare o il gestore della struttura ricettiva che ometta di fornire agli equipaggi, senza giustificato motivo, i servizi corrispondenti al livello di classificazione attribuito;
- b ter) il pagamento di una somma da 300 a 900 euro in caso di mancata presentazione della comunicazione a seguito della perdita o della variazione dei parametri strutturali e funzionali, qualora tale perdita o variazione non comporti la modifica del livello di classificazione o della tipologia;
- c) il pagamento di una somma da 300 a 900 euro in caso di occupazione di aree comuni o di servizio con mezzi mobili di soggiorno;
- d) il pagamento di una somma da 300 a 900 euro in caso di diffusione di pubblicazioni contenenti false indicazioni sulle attrezzature, sui servizi e sulla classificazione;
- e) il pagamento di una somma da 300 a 900 euro in caso di inottemperanza all'obbligo di custodia stabilito dall'articolo 16;
- f) il pagamento di una somma da 300 a 900 euro in caso di violazione dell'obbligo di apertura previsto dall'articolo 17;
- g) *omissis (abrogata)*
- h) il pagamento di una somma da 150 a 450 euro in caso di violazione dell'obbligo di esposizione al pubblico previsto dall'articolo 19; la stessa sanzione si applica in caso di difformità tra gli atti esposti e quelli trasmessi alla struttura provinciale competente in materia di turismo, e al comune;
- i) il pagamento di una somma da 150 a 450 euro in caso di violazione del divieto di campeggio stabilito dall'articolo 7;
- j) il pagamento di una somma da 500 a 1.500 euro in caso di messa a disposizione del turista delle piazzole, delle strutture fisse di appoggio, delle unità abitative e degli allestimenti mobili per un periodo superiore a dodici mesi; il pagamento di una somma da 1.500 a 4.500 euro se il periodo di locazione è superiore a tre anni; in caso di recidiva la sanzione è raddoppiata;
- k) il pagamento di una somma da 1.000 a 4.000 euro da parte del titolare o del gestore della struttura ricettiva in caso di violazione della percentuale, dei requisiti e delle caratteristiche previsti per la struttura accessoria da accostare al mezzo mobile di soggiorno;
- k bis) **salvo che il fatto costituisca reato**, il pagamento di una somma da 3.000 a 10.000 euro da parte del titolare o del gestore della struttura ricettiva in caso di violazione dei

requisiti e delle caratteristiche previsti per le unità abitative e le strutture fisse d'appoggio;

k ter) **salvo che il fatto costituisca reato**, il pagamento di una somma da 2.000 a 6.000 euro da parte del titolare o del gestore della struttura ricettiva in caso di violazione della percentuale prevista per le unità abitative, gli allestimenti mobili e le strutture fisse d'appoggio;

k quater) **salvo che il fatto costituisca reato**, il pagamento di una somma da 3.000 a 10.000 euro da parte del titolare o del gestore della struttura ricettiva in caso di mancato rispetto dei requisiti e delle caratteristiche previsti per gli allestimenti mobili; ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa, l'autorità competente sospende l'attività e diffida l'interessato a ripristinare le condizioni di legittimità nel termine prescritto; decorso inutilmente il suddetto termine, è ordinata l'immediata chiusura dell'attività;

l) il pagamento di una somma da 500 a 1.500 euro da parte del titolare o del gestore della struttura ricettiva in caso di violazione dell'obbligo di rimozione della struttura accessoria e del mezzo mobile di soggiorno, nell'ipotesi di mancato rinnovo del contratto previsto dagli articoli 4, comma 8, e 5, comma 2; la sanzione è irrogata al turista titolare del contratto se il titolare o il gestore dimostra di aver effettuato una apposita diffida con raccomandata con ricevuta di ritorno;

m) il pagamento di una somma da 1.500 a 4.500 euro da parte del titolare o del gestore della struttura ricettiva in caso di violazione degli obblighi di adeguamento previsti dall'articolo 24, comma 3, e dall'articolo 25, comma 5.

2. In caso di violazione di disposizioni di questa legge diverse da quelle del comma 1 o delle norme dei regolamenti previsti dagli articoli 8 bis e 22 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 1.000 euro.

3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione spetta al comune, a eccezione delle sanzioni disposte in materia di classificazione per le quali l'emissione spetta alla Provincia. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio dell'ente competente a emettere l'ordinanza-ingiunzione."

Nota all'articolo 33

- Gli articoli 4 e 27 bis della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 4

Albo professionale delle guide alpine

1. L'esercizio stabile della professione di guida alpina, nei due gradi di aspirante guida e guida alpina-maestro di alpinismo, è subordinato all'iscrizione nel relativo albo professionale provinciale tenuto, sotto la vigilanza della Provincia, dal collegio provinciale delle guide alpine di cui all'articolo 17.

2. Il collegio provinciale delle guide alpine rilascia agli iscritti la tessera e il distintivo.

3. L'esercizio della professione da parte delle guide alpine - maestri di alpinismo e degli aspiranti guida, o figure professionali corrispondenti, provenienti dall'estero con i loro clienti, purché non svolto in modo stabile nel territorio della provincia di Trento, è consentito in conformità al regime della libera prestazione dei servizi previsto dal titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

4. Si considera esercizio stabile della professione l'attività svolta dalla guida alpina che abbia un recapito, anche stagionale, nel territorio della provincia di Trento, ovvero che in essa offra le proprie prestazioni ai clienti.

4 bis. Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, della Confederazione svizzera e degli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, firmato a Oporto il 2 maggio 1992, ratificato ai sensi della legge 28 luglio 1993, n. 300, in possesso di qualifiche professionali per l'esercizio dell'attività di guida alpina o aspirante guida alpina

conseguite in tali Stati, l'iscrizione all'albo professionale della provincia di Trento è subordinata alla procedura di riconoscimento professionale prevista dal decreto legislativo n. 206 del 2007.

4 ter. Per i cittadini stranieri provenienti da Stati diversi da quelli indicati nel comma 4 bis e in possesso di qualifiche professionali per l'esercizio dell'attività di guida alpina o aspirante guida alpina conseguite in tali Stati l'iscrizione all'albo professionale della provincia di Trento è subordinata al riconoscimento professionale disposto secondo quanto previsto dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

4 quater. Il riconoscimento professionale è effettuato dalla struttura provinciale competente in materia di turismo sulla base della valutazione delle qualifiche professionali acquisite all'estero, ~~espressa nell'ambito di una conferenza di servizi appositamente indetta ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo). La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione la composizione della conferenza di servizi e approva le altre disposizioni necessarie per l'attuazione di questo comma. (soppresse)~~

Art. 27 bis

Maestri di sci stranieri

1. L'esercizio stabile della professione, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, da parte di maestri di sci stranieri è consentito previa iscrizione all'albo professionale della provincia di Trento.

2. Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, della Confederazione svizzera e degli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo di cui alla legge n. 300 del 1993, in possesso di qualifiche professionali per l'esercizio dell'attività di maestro di sci conseguite in tali Stati, l'iscrizione all'albo professionale della provincia di Trento è subordinata al riconoscimento professionale previsto dal decreto legislativo n. 206 del 2007.

3. Per i cittadini stranieri provenienti da Stati diversi da quelli indicati nel comma 2 e in possesso di qualifiche professionali per l'esercizio dell'attività di maestro di sci conseguite in tali Stati, l'iscrizione all'albo professionale della provincia di Trento è subordinata al riconoscimento professionale disposto secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 286 del 1998.

4. Il riconoscimento professionale è effettuato dalla struttura provinciale competente in materia di turismo sulla base della valutazione delle qualifiche professionali acquisite all'estero, ~~espressa nell'ambito di una conferenza di servizi appositamente indetta ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge provinciale sull'attività amministrativa. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione la composizione della conferenza di servizi e le altre disposizioni necessarie per l'attuazione di questo comma. (soppresse)~~

5. L'esercizio temporaneo della professione sul territorio provinciale da parte di cittadini stranieri è consentito dalla Provincia in conformità al regime della libera prestazione dei servizi previsto dal decreto legislativo n. 206 del 2007; per i cittadini stranieri provenienti da Stati diversi da quelli indicati nel comma 2, l'esercizio temporaneo è consentito solo in accompagnamento dei propri clienti o all'interno di una scuola riconosciuta. La Giunta provinciale, sentito il parere del collegio provinciale dei maestri di sci, stabilisce i criteri e le modalità per la valutazione, caso per caso, del carattere temporaneo dell'esercizio della professione di maestro di sci, tenuto conto della durata della prestazione, della frequenza, della periodicità e della continuità."

Nota all'articolo 34

- L'articolo 61 della legge provinciale sul commercio 2010 - e cioè della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (Disciplina dell'attività commerciale) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 61***Interventi per favorire l'insediamento e la permanenza di attività economiche in zone montane***

1. Per favorire l'insediamento, il ripristino o la permanenza di attività nei comuni privi o carenti di servizi commerciali la Provincia può concedere ai comuni medesimi, tenuto conto della dislocazione dei centri abitati e del loro grado di accessibilità, contributi nella misura massima del 90 per cento della spesa ammessa per la costruzione o l'acquisto di immobili, nonché per l'ampliamento, la ristrutturazione e la trasformazione di immobili di proprietà degli stessi comuni da destinare, a titolo gratuito e per il periodo convenuto, alle imprese che ne fanno richiesta. In casi di particolare e documentata necessità la Giunta provinciale può estendere le agevolazioni all'acquisto degli arredi e delle attrezzature necessari allo svolgimento dell'attività.

2. Alle imprese che attivano servizi commerciali nelle zone previste dal comma 1 la Provincia può concedere, con i criteri, le condizioni e le modalità stabilite dalla Giunta provinciale:

- a) un premio d'insediamento nel limite massimo di 30.000 euro;
- b) contributi in conto capitale per la realizzazione delle tipologie d'intervento individuate dal comma 1, in misura non superiore al 70 per cento delle relative spese ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis).

3. Per favorire la permanenza di esercizi per la vendita al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità nonché di pubblici esercizi per la somministrazione di bevande, anche annessi ad esercizi alberghieri se aperti al pubblico in zone altrimenti prive di servizi analoghi la Provincia contribuisce annualmente, ~~nel limite massimo di 20.000 euro~~ **nel limite massimo di 28.000 euro**, in relazione alla localizzazione disagiata di tali esercizi, con i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

4. Per le iniziative relative alle attività indicate nei commi 1, 2 e 3 la Provincia, inoltre, può prevedere la riduzione o l'esenzione da tributi provinciali e l'ammissibilità a contributo, nella misura stabilita dalla Giunta provinciale, delle spese relative agli adempimenti di ordine amministrativo-contabile.

5. Gli interventi previsti da quest'articolo sono attuati nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

6. Agli esercizi commerciali previsti da quest'articolo è consentita la vendita di riviste e giornali indipendentemente dal possesso della relativa autorizzazione."

Nota all'articolo 35

- Gli articoli 6, 17, 21 e 31 della legge provinciale sugli interventi a favore dell'economia 2023 - e cioè della legge provinciale 6 luglio 2023, n. 6 (Interventi a sostegno del sistema economico trentino) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 6***Criteri per l'attuazione degli interventi***

1. La Giunta provinciale stabilisce i criteri per l'attuazione di questa legge mediante disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi e mediante disposizioni specifiche per singoli interventi. Le disposizioni possono anche essere differenziate per settori economici. Gli interventi previsti da questa legge, inoltre, possono essere realizzati tramite l'indizione di avvisi e bandi, che possono prevedere criteri e procedure specifici e distinti.

2. In particolare, la Giunta provinciale può individuare:

- a) i criteri e le modalità d'individuazione dei soggetti beneficiari degli interventi, fermo restando quanto previsto dagli articoli 1 e 3; beneficiano degli interventi previsti da questa legge le imprese che indicano e conseguentemente adottano, al momento della domanda di contributo, il contratto collettivo utilizzato nei confronti dei propri dipendenti all'atto dell'assunzione; tale contratto deve rientrare tra quelli che la Giunta provinciale,

d'intesa con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le rappresentanze provinciali degli imprenditori, individua fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e applicati in via prevalente sul territorio provinciale, **nonché fra i contratti collettivi territoriali di primo livello, stipulati dalle associazioni dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;**

- b) le modalità e le condizioni di presentazione delle domande, anche eventualmente in forma congiunta, nonché la relativa documentazione;
- c) le procedure con cui sono esaminate le domande ai sensi dell'articolo 24, tenendo conto delle soglie di spesa e dei settori economici di riferimento, e le eventuali deroghe alle procedure stesse;
- d) i criteri tecnici ed economici di valutazione delle domande;
- e) le spese ammissibili, nonché i limiti minimi e massimi di spesa; nel caso di aiuti concessi nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis) possono essere riconosciute spese sostenute anche prima della data di presentazione della domanda, ma comunque entro i diciotto mesi precedenti quest'ultima data;
- f) la misura dell'incentivazione ed eventuali maggiorazioni, fatto salvo il rispetto di principi di gradualità e proporzionalità correlati anche alla dimensione delle imprese beneficiarie e ai loro piani di sviluppo;
- g) la misura ed i criteri delle premialità a favore delle imprese che realizzano progetti di riduzione del divario salariale per le lavoratrici;
- h) il regime di aiuto ai sensi della normativa europea;
- i) le procedure di concessione dei contributi, con i relativi termini del procedimento e, quando previsto, un periodo di validità delle domande non accolte per l'esaurirsi delle disponibilità finanziarie nei singoli esercizi di riferimento;
- j) la possibilità di chiedere una valutazione positiva, effettuata da un istituto creditizio o da una società di leasing, per l'erogazione di un finanziamento riferito all'intervento oggetto della domanda;
- k) gli obblighi e i vincoli in capo ai beneficiari, anche relativi alla possibilità di ridefinizione dei vincoli nel tempo;
- l) le modalità di rendicontazione delle spese, nel rispetto dei principi dell'attività amministrativa e in particolare del principio di semplificazione e non aggravamento degli adempimenti richiesti, con possibilità di differenziazione in base alla natura giuridica dei beneficiari, alla tipologia delle iniziative agevolate e all'entità delle agevolazioni concesse;
- m) i casi e le modalità in cui è necessaria, oltre la rendicontazione, anche l'attestazione di verifica di professionisti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nel registro dei revisori legali, nell'albo dei consulenti del lavoro, di un centro di assistenza tecnica alle imprese di cui all'articolo 21 o di altri soggetti specificatamente indicati;
- n) le modalità di erogazione, anche in una o più soluzioni, nel rispetto della normativa contabile vigente, con la possibilità di acconti;
- o) le modalità, i criteri e i termini di realizzazione dei controlli sulle dichiarazioni rese e sulla documentazione prodotta, con possibilità di prevedere controlli a campione;
- p) le modalità di coinvolgimento delle parti sociali nei casi previsti dagli articoli 10, comma 4, 18, comma 1, e 24, comma 8;
- q) i casi di decadenza, totale o parziale, o di riduzione dell'agevolazione concessa;
- r) le procedure di subentro o trasferimento del contributo e l'eventuale previsione che gli obblighi previsti dall'articolo 26 possono essere trasferiti al soggetto subentrante;
- s) ogni altro aspetto necessario all'attuazione degli interventi.

3. La Giunta provinciale può concorrere a promuovere il rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e della contrattazione nazionale e territoriale applicata alla generalità dei

relativi dipendenti, anche nella definizione dei criteri e delle modalità d'individuazione dei soggetti beneficiari degli interventi.

4. Gli schemi di deliberazione della Giunta provinciale previsti da quest'articolo sono inviati alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, che possono far pervenire le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento. Ad avvenuta acquisizione dei pareri, o trascorso inutilmente il termine, la Giunta provinciale adotta comunque le deliberazioni. Per modificare le deliberazioni, relativamente ai contenuti stabiliti dal comma 2, lettere b), h), i), j), l), m), n), o), q), r) e s), e per adeguarle alle disposizioni dell'Unione europea si prescinde dalla procedura disciplinata dal presente comma. Si può prescindere da questa procedura, inoltre, per l'indizione di specifici avvisi e bandi.

5. Nei casi individuati dalla Giunta provinciale, per l'attuazione degli interventi è richiesto il parere del comitato per la ricerca e l'innovazione previsto dall'articolo 22 bis della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca 2005) o del comitato per gli incentivi alle imprese istituito dall'articolo 15 bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999.

6. Nel caso di aiuti corrisposti per sostenere progetti o iniziative in attuazione degli accordi previsti dall'articolo 5, comma 5, con deliberazione della Giunta provinciale possono essere definiti soggetti beneficiari, misure di aiuto, procedure di valutazione, di concessione e di erogazione anche in deroga a quanto previsto da questa legge, per garantire la coerenza con l'accordo raggiunto. La deliberazione può anche prevedere che la valutazione sia svolta dagli organismi consultivi previsti da questa legge o che gli organi di valutazione a tal fine costituiti siano integrati con componenti o con esperti appositamente nominati.

Art. 17

Linea d'intervento per gli investimenti nell'economia

1. La linea d'intervento per gli investimenti nell'economia è diretta a sostenere il consolidamento e la crescita del sistema economico.

2. La linea d'intervento per gli investimenti nell'economia è costituita dalle seguenti misure:

- a) aiuti per investimenti fissi in attivi materiali o immateriali, come definiti dalla normativa dell'Unione europea, anche volti alla crescita tecnologica delle imprese;
- b) aiuti per finanziare interessi bancari per l'indebitamento legato a operazioni di sviluppo in settori particolarmente strategici per il territorio provinciale;
- c) aiuti per investimenti aziendali per la transizione ecologica, la tutela dell'ambiente, l'economia circolare e l'efficienza energetica;
- d) aiuti per investimenti nelle tecnologie digitali, **anche per il monitoraggio finalizzato alla prevenzione di infortuni sul lavoro;**
- e) aiuti per investimenti che favoriscono il riequilibrio territoriale e l'insediamento e lo sviluppo di attività innovative nelle aree periferiche;
- f) aiuti per investimenti e spese funzionali alla rilocalizzazione, effettuati in caso di trasferimento d'impresa per motivi di tutela o di prevenzione ambientale;
- g) aiuti per investimenti a favore della connettività e per l'utilizzo di servizi per l'accesso a internet a banda larga, compatibilmente con la legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 (Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia);
- h) aiuti a favore del salvataggio, della ristrutturazione dell'impresa e per fronteggiare crisi di sistema, previsti dall'articolo 18.

Art. 21

Aiuti alle imprese per servizi di assistenza tecnica

1. Per sviluppare i processi di ammodernamento del tessuto imprenditoriale, la Provincia può concedere aiuti ai centri di assistenza tecnica alle imprese costituiti, anche in forma consortile o in collaborazione con altri soggetti interessati, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale e da soggetti che svolgono

attività di garanzia collettiva dei fidi, comunque denominati, per lo svolgimento a favore delle imprese di attività di assistenza tecnica e di formazione in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria d'impresa, accesso ai finanziamenti, sicurezza in materia di lavoro e tutela dell'ambiente, nonché di attività finalizzate alla certificazione di qualità delle aziende.

1 bis. Le disposizioni specifiche adottate ai sensi dell'articolo 6 possono individuare i beneficiari degli aiuti previsti dal presente articolo anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 3.

Art. 31

Disposizioni transitorie

1. ~~La Giunta provinciale adotta le deliberazioni previste dall'articolo 6 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge. Fino all'adozione della nuova disciplina attuativa~~ **Fino all'adozione delle deliberazioni della Giunta provinciale previste dall'articolo 6** continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti, comprese quelle relative ai contratti collettivi e agli accordi nazionali e provinciali stipulati fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

2. Alle domande presentate prima della data stabilita nelle deliberazioni indicate al comma 1 rimangono applicabili, ancorché abrogate, le disposizioni e i criteri approvati ai sensi della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999.

3. Le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore di questa legge continuano a disciplinare i rapporti sorti non ancora conclusi e gli impegni di spesa assunti in base ad esse.

3 bis. In prima applicazione degli aiuti per investimenti per la transizione ecologica, la tutela dell'ambiente, l'economia circolare e l'efficienza energetica concessi nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis), fino alla data individuata con deliberazione della Giunta provinciale possono essere riconosciute spese sostenute prima della data di presentazione della domanda anche oltre il termine di diciotto mesi previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera e), ma comunque entro i trenta mesi precedenti tale data."

Nota all'articolo 36

- Gli articoli 8, 12 ter, 16, 17 e 18 della legge provinciale sulla ricerca 2005 - e cioè della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (Riordino del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione. Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, 5 novembre 1990, n. 28, sull'Istituto agrario di San Michele all'Adige, e di altre disposizioni connesse) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 8

Statuto

1. Il Presidente della Provincia, nel rispetto di questa legge, è autorizzato ad assumere gli accordi e a compiere ogni atto necessario alla costituzione della fondazione, sottoscrivendo l'atto costitutivo, a condizione che lo statuto ad esso allegato abbia i contenuti indicati da quest'articolo.

2. Ai fini dell'elaborazione del primo statuto della fondazione la Provincia assicura il coinvolgimento dei soggetti definiti soci dall'articolo 3 dell'allegato (Statuto dell'Istituto trentino di cultura) alla legge provinciale 29 agosto 1962, n. 11, istitutiva dell'Istituto trentino di cultura. La deliberazione della Giunta provinciale che autorizza il Presidente della Provincia alla sottoscrizione dell'atto costitutivo ai sensi del comma 1 è approvata previo parere dei soci dell'istituto da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta.

3. Lo statuto della fondazione, nel rispetto di questa legge, prevede:

a) l'individuazione e le funzioni dei seguenti organi: consiglio d'amministrazione, presidente, comitato scientifico e collegio dei revisori; lo statuto può prevedere la presenza di altri organi; il presidente e i componenti del consiglio d'amministrazione sono scelti tra persone di alta e riconosciuta competenza scientifica o manageriale; i

- componenti del comitato scientifico sono scelti tra persone di alta e riconosciuta competenza scientifica;
- b) la competenza della Provincia, quale socio fondatore, a nominare la maggioranza dei componenti del consiglio d'amministrazione, dei quali uno designato dalle minoranze del Consiglio provinciale, e del collegio dei revisori, nonché il presidente della fondazione;
 - c) la riserva agli enti pubblici soci della fondazione della nomina dei due terzi dei componenti del consiglio d'amministrazione, inclusi quelli spettanti alla Provincia;
 - d) la riserva di uno dei componenti del consiglio d'amministrazione a un soggetto designato dal personale in servizio presso la fondazione tra persone di alta e riconosciuta competenza scientifica o manageriale anche facenti parte del personale purché non ne siano rappresentanti sindacali; in prima applicazione e fino alla designazione da parte del personale del predetto componente, il consiglio d'amministrazione si intende comunque costituito in presenza degli altri componenti;
 - e) maggioranze qualificate per le determinazioni più rilevanti per l'ente e la sua attività;
 - f) l'adozione di un programma triennale di attività, aggiornato annualmente;
 - g) che la fondazione cooperi con gli altri soggetti del sistema provinciale della ricerca;
 - h) che la fondazione invii alla Provincia copia della relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo annuale approvata dal consiglio d'amministrazione;
 - i) il vincolo di destinare tutti gli avanzi di gestione agli scopi istituzionali, con il divieto di distribuire utili;
 - j) l'obbligo di organizzare l'attività della fondazione per progetti, assegnando una priorità alla ricerca interdisciplinare;
 - k) l'obbligo di adottare, entro sei mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della notizia dell'avvenuta costituzione della fondazione, un progetto di riorganizzazione delle strutture di ricerca a essa conferite o che essa intende costituire nell'arco del primo triennio di attività; sul progetto sono preventivamente acquisite le osservazioni dei rappresentanti dei ricercatori e del restante personale; la fondazione Bruno Kessler può far uso delle denominazioni già utilizzate dall'Istituto trentino di cultura e dalle sue articolazioni organizzative;
 - l) la restituzione alla Provincia dei beni mobili e immobili di proprietà della fondazione, nel caso che essa sia sciolta.

4. Lo statuto prevede che la fondazione, per svolgere le sue attività, possa stipulare accordi, convenzioni o contratti con enti o istituti pubblici o privati, costituire e partecipare a consorzi, società e altri soggetti pubblici o privati dotati di personalità giuridica, nel rispetto delle finalità indicate dallo statuto.

5. Lo statuto prevede che le modifiche ad esso apportate sono approvate dal consiglio d'amministrazione, con una maggioranza dei due terzi dei componenti.

6. La fondazione può partecipare a bandi di ricerca adottati dalla Provincia ai sensi dell'articolo 22, dallo Stato, dall'Unione europea o da altri enti pubblici o privati. Ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, la fondazione è riconosciuta quale ente di ricerca regionale.

7. Per perseguire i propri fini la fondazione può svolgere attività commerciale in forma d'impresa, nel rispetto dei propri scopi istituzionali e dell'articolo 14. In questi casi la fondazione può richiedere i finanziamenti previsti ~~dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio)~~ **dalla normativa provinciale che disciplina gli interventi a sostegno dell'economia.**

Art. 12 ter

Statuto

1. Ai fini della sua partecipazione nella fondazione HIT la Provincia promuove, anche attraverso i propri enti strumentali che già partecipano alla fondazione HIT, le modifiche e le integrazioni da apportare allo statuto, che deve prevedere:

- a) l'individuazione e le funzioni del consiglio di amministrazione, del presidente, del collegio dei soci, del collegio dei revisori; lo statuto può prevedere la presenza di altri organi;
- b) l'esplicito riconoscimento della fondazione HIT quale ente strumentale della Provincia;
- c) il numero dei membri del consiglio di amministrazione in un massimo di cinque componenti, garantendo che due componenti appartengano al genere meno rappresentato, nonché la prevalenza del voto del presidente della fondazione HIT nei casi di parità; il presidente della fondazione HIT è anche presidente del consiglio di amministrazione della fondazione; il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone di riconosciuta competenza scientifica o manageriale;
- d) la competenza della fondazione Bruno Kessler, della fondazione Edmund Mach, dell'Università degli studi di Trento e di Trentino sviluppo s.p.a. a designare un membro del consiglio di amministrazione ciascuno, la cui nomina spetta alla Provincia;
- e) la competenza della Provincia a nominare un componente del consiglio di amministrazione, che assume la carica di presidente della fondazione HIT, e i membri del collegio dei revisori; per la nomina del presidente la Provincia acquisisce il parere obbligatorio e non vincolante dei soci;
- f) l'individuazione di maggioranze qualificate per le determinazioni più rilevanti per l'ente e la sua attività;
- g) la possibilità che enti, istituzioni e imprese pubbliche e private, provinciali, nazionali e internazionali partecipino, in qualità di soci sostenitori, con funzioni consultive;
- h) l'approvazione delle modifiche statutarie da parte del consiglio d'amministrazione con una maggioranza dei due terzi dei componenti; le modifiche statutarie sono soggette all'approvazione preventiva della Provincia;
- i) l'adozione di un programma triennale di attività, aggiornato annualmente;
- j) le caratteristiche e le modalità di gestione del patrimonio;
- k) la regolazione dei rapporti finanziari tra i soggetti partecipanti e le disposizioni per l'eventuale subentro nei rapporti pendenti;
- l) il vincolo di destinare tutti gli avanzi di gestione agli scopi istituzionali, con il divieto di distribuire utili;
- m) la destinazione alla Provincia del patrimonio della fondazione in caso di suo scioglimento.

2. Per perseguire i suoi fini la fondazione può svolgere attività commerciale in forma d'impresa, nel rispetto dei propri scopi istituzionali e dell'articolo 14, a condizione della separazione contabile delle attività commerciali dalle altre attività. In questi casi la fondazione può richiedere i finanziamenti previsti ~~dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)~~ **dalla normativa provinciale che disciplina gli interventi a sostegno dell'economia.**

Art. 16

Strumenti d'intervento della Provincia per lo sviluppo del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione

1. La Provincia, in coerenza con il programma pluriennale della ricerca previsto dall'articolo 18 e nel rispetto dell'ordinamento comunitario, promuove lo sviluppo del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione mediante:

- a) la definizione di un atto d'indirizzo con l'Università degli studi di Trento ai sensi dell'articolo 19 e la stipulazione di accordi di programma con la fondazione Bruno Kessler, la fondazione Edmund Mach, la fondazione Hub innovazione Trentino (HIT) e altri organismi di ricerca, come definiti dalla normativa dell'Unione europea, secondo quanto previsto dagli articoli 20 e 21; gli accordi di programma previsti dagli articoli 20 e 21 hanno durata di norma triennale;
- b) l'adozione di bandi per il finanziamento dei progetti di ricerca previsti dall'articolo 22, ai quali possono partecipare i soggetti indicati dall'articolo 4, comma 2;
- c) l'erogazione di agevolazioni per l'innovazione ~~nell'ambito dell'articolo 5 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6,~~ **nell'ambito delle misure previste a tal fine dalla normativa provinciale che disciplina gli interventi a sostegno dell'economia.**

1 bis. Per la realizzazione di quanto previsto negli atti di cui al comma 1, lettera a), la Provincia può mettere a disposizione a titolo gratuito, direttamente o tramite i propri enti strumentali di cui all'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), personale e attrezzature, anche acquisiti a tale scopo, secondo modalità definite in specifiche convenzioni tra gli enti interessati e con oneri a carico del fondo unico per la ricerca di cui all'articolo 17.

2. Per conseguire le finalità di questa legge la Provincia, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa statale adottata in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione e della normativa comunitaria in materia di accordi e d'intese di carattere internazionale, promuove la collaborazione fra i soggetti del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione e i soggetti nazionali e internazionali, anche mediante la sottoscrizione di accordi con governi locali per il finanziamento, la promozione, la valorizzazione e la divulgazione della ricerca scientifica. Gli accordi possono prevedere la realizzazione di attività di ricerca anche fuori dal territorio provinciale.

Art. 17

Fondo unico per la ricerca

1. Per i fini dell'articolo 1 è istituito, nell'ambito del bilancio provinciale, il fondo unico per la ricerca, alimentato da risorse della Provincia.

2. Il fondo unico è destinato al finanziamento di programmi, progetti e accordi di ricerca scientifica e tecnologica, ed è articolato in sezioni distinte per i fondi destinati agli accordi di programma di cui agli articoli 19, 20 e 21, per i fondi destinati all'iniziativa prevista dall'articolo 21 bis, per i fondi destinati al finanziamento dei bandi di ricerca previsti dall'articolo 22, per quelli necessari ai sensi dell'articolo 16, comma 2, nonché per quelli destinati ai progetti di ricerca disciplinati ~~dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese)~~ **dalla normativa provinciale che disciplina gli interventi a sostegno dell'economia.**

2 bis. Con il fondo previsto al comma 2 possono essere accordati premi a persone fisiche e persone giuridiche diverse dalle imprese per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti derivanti da attività di ricerca, nonché riconoscimenti di merito alle persone fisiche per i risultati di attività di ricerca e innovazione. La Giunta provinciale stabilisce i criteri, le modalità e le condizioni per l'attuazione di questo comma.

Art. 18

Programma pluriennale della ricerca

1. Ai fini della programmazione coordinata degli interventi previsti dall'articolo 16 la Giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente e assicurando il coinvolgimento dei soggetti che si occupano di ricerca ed innovazione sul territorio provinciale, approva un programma pluriennale della ricerca di durata massima pari a quella della legislatura, aggiornabile annualmente. L'efficacia del programma è prorogata fino all'entrata in vigore del programma successivo.

2. Il programma pluriennale della ricerca, strumento della programmazione provinciale ai sensi del capo II della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate), elaborato anche in relazione alle linee guida della programmazione nazionale in materia di ricerca, individua:

- a) gli obiettivi da perseguire e le linee generali d'intervento per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, nonché le relative priorità;
- b) le aree di ricerca d'interesse prioritario per il territorio provinciale, oggetto degli interventi della Provincia;
- c) i criteri generali per la valutazione delle attività e dei progetti di ricerca, nonché per la verifica dei loro risultati;
- d) le aree di intervento prioritarie di ricerca a cui riservare i livelli massimi dell'intervento agevolativo della Provincia nel campo della ricerca, ~~ivi compreso quello previsto dall'articolo 5 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6~~ **compreso quello previsto a tal fine dalla normativa provinciale che disciplina gli interventi a**

sostegno dell'economia, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;

- e) con riguardo agli interventi previsti dall'articolo 22, le aree di intervento prioritarie di ricerca interessate, i contenuti, i termini e le modalità per l'adozione e la pubblicazione dei bandi;
- f) le tipologie di spesa ammissibile a finanziamento sul fondo unico per la ricerca, con esclusione di quelle disciplinate ~~dai criteri per l'applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6~~ **dai criteri per l'applicazione della normativa provinciale che disciplina gli interventi a sostegno dell'economia**;
- g) i criteri per il finanziamento dei progetti imputati al fondo, promuovendo la cooperazione tra i soggetti che svolgono attività di ricerca in ambito provinciale e incentivando il cofinanziamento da parte di altri soggetti pubblici e privati;
- h) le modalità di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti, con modalità semplificate per i soggetti sottoposti a procedure di certificazione della propria attività;
- i) le modalità di valutazione dei progetti.

3. Il programma è approvato previo parere del comitato per la ricerca e l'innovazione previsto dall'articolo 22 bis e sulla base delle indicazioni emerse nell'ambito delle procedure di concertazione esperite ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4."

Nota all'articolo 37

- Gli articoli 4, 5, 32 e 37 della legge provinciale sulle cave 2006 - e cioè della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (Disciplina dell'attività di cava) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 4

Approvazione del piano cave e relativi aggiornamenti e varianti

1. Sulla base dei dati indicati nell'articolo 1 quater, comma 5, la Giunta provinciale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, stabilisce gli obiettivi generali che s'intendono perseguire col piano cave e li pubblica per sessanta giorni consecutivi nel sito istituzionale della Provincia. Nel periodo di pubblicazione i comuni e le amministrazioni separate di uso civico possono inviare proposte in sintonia con questi obiettivi. Il termine previsto da questo comma è perentorio.

2. Entro centottanta giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione la Giunta provinciale, previo parere del comitato cave espresso dopo aver sentito la commissione urbanistica provinciale, approva una proposta di piano cave, che è depositata per la consultazione presso la struttura provinciale competente in materia mineraria ed è contestualmente pubblicata per trenta giorni consecutivi nel sito istituzionale della Provincia. Ogni comune pubblica tempestivamente nell'albo comunale la notizia dell'avvenuta pubblicazione. Chiunque può presentare osservazioni, nel periodo di pubblicazione, alla struttura provinciale competente in materia mineraria, che le trasmette tempestivamente al comune competente per territorio.

3. Entro ulteriori trenta giorni successivi alla scadenza del termine di pubblicazione, il comune trasmette alla struttura provinciale competente in materia mineraria e al Consiglio delle autonomie locali il proprio parere sulla proposta di piano cave e sulle osservazioni ricevute; trascorso inutilmente questo termine il parere s'intende favorevole.

4. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 3 è convocato il comitato cave per l'espressione del parere. Le posizioni espresse dal funzionario della struttura provinciale competente in materia di urbanistica e paesaggio, dal funzionario della struttura provinciale competente in materia di vincolo idrogeologico e dal funzionario della struttura provinciale competente in materia geologica vincolano il comitato cave se sono negative o esprimono prescrizioni.

4 bis. Il piano cave è sottoposto a valutazione ambientale strategica, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente.

5. La Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, approva il piano cave entro novanta giorni dalla data di espressione del parere finale del comitato

cave; in sede di approvazione possono essere apportate modifiche che non siano in contrasto con gli obiettivi previsti dal comma 1.

6. La deliberazione di approvazione del piano cave è pubblicata per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione e resa disponibile sul sito istituzionale della Provincia.

7. Il piano cave entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione della deliberazione di approvazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

8. Per gli aggiornamenti del piano cave si osserva la procedura prevista da questo articolo.

9. Le varianti del piano cave possono essere adottate d'ufficio o su proposta dei comuni o delle amministrazioni separate dei beni di uso civico, nei seguenti casi:

- a) risultati positivi rilevanti di ricerche autorizzate ai sensi dell'articolo 20;
- b) modifiche o inserimenti di aree estrattive che, per numero e dimensioni, non comportano la necessità di attivare la procedura di aggiornamento;
- c) insediamento di attività produttive con rilevanti riflessi socio-economici.

10. Per le varianti si osserva la procedura prevista dai commi 2, 3, 4, 4 bis, 5, 6 e 7 con la seguente deroga: il parere di cui al comma 2 è espresso sentita la struttura provinciale competente in materia urbanistica anziché la commissione urbanistica provinciale; possono essere presentate osservazioni limitate alle varianti. Se la Giunta non approva la proposta di variante nel termine previsto dal comma 2 o se si esprime negativamente sulla proposta di variante il procedimento è concluso.

10 bis. Il piano cave può essere modificato d'ufficio con una procedura semplificata nel caso di stralcio totale o parziale di aree esaurite o di aree per le quali il comune chiede il motivato stralcio, o nel caso di modifiche **amministrativo-procedurali** della relazione del piano cave che non comportano variazioni cartografiche. In tale caso la Giunta provinciale approva la modifica sentito il comitato cave, previo accertamento da parte del servizio competente in materia mineraria. Il provvedimento è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione ed è inviato al comune interessato. Analoga procedura è adottata per le modifiche di aree estrattive limitatamente agli adattamenti tecnici, anche connessi alla georeferenziazione, e per le modifiche di natura cartografica, che non comportano la modifica di aree estrattive. **Le modifiche previste da questo comma, ad eccezione dello stralcio di aree non esaurite o non ripristinate, costituiscono adeguamento tecnico-amministrativo che non comporta variante del piano cave.**

Art. 5

Coordinamento del piano cave con altri strumenti di pianificazione

1. Le previsioni del piano cave sono direttamente applicabili alle aree da esso individuate, a decorrere dalla data d'individuazione e fino al loro stralcio; le previsioni dei piani regolatori generali, comprese quelle approvate dopo l'individuazione delle aree da parte del piano cave, sono sospese, fatto salvo quanto previsto dal comma 2. I comuni adeguano le previsioni cartografiche dei piani regolatori generali ai contenuti del piano cave ai sensi dell'articolo 44, comma 1, della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015).

2. Nelle aree individuate dal piano cave, ~~se ciò è previsto dal piano regolatore generale o dagli altri strumenti di pianificazione di livello provinciale~~ **se ciò è previsto dal piano regolatore generale e dagli altri strumenti di pianificazione di livello provinciale o se è consentito dalla normativa vigente**, possono comunque essere realizzate:

- a) strutture e impianti del settore produttivo secondario destinati al servizio dell'attività di lavorazione e trasformazione del materiale estratto o di terre e rocce da scavo, nonché impianti, attività e discariche destinati alla gestione di rifiuti speciali non pericolosi; la realizzazione di queste strutture e impianti è subordinata all'acquisizione dei provvedimenti previsti dalle disposizioni vigenti, comprese le leggi provinciali in materia di ambiente e urbanistica; il rilascio del provvedimento a carattere urbanistico è subordinato alla preventiva acquisizione del parere vincolante della struttura provinciale competente in materia mineraria sulla compatibilità dell'intervento con lo sfruttamento del giacimento;

- b) opere pubbliche, previa acquisizione del parere obbligatorio della struttura provinciale competente in materia mineraria, che fornisce indicazioni circa la significatività della diminuzione delle disponibilità estrattive a livello provinciale;
- c) opere di infrastrutturazione del territorio, ~~come definite dalla normativa urbanistica provinciale vigente,~~ **e impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili**, previo parere vincolante della struttura provinciale competente in materia mineraria sulla compatibilità dell'intervento con la corretta e razionale coltivazione del giacimento.

2 bis. I materiali di scavo che non si configurano come rifiuto, provenienti da opere pubbliche o di interesse pubblico, da invasi o da discariche di porfido esaurite possono essere depositati temporaneamente nelle aree del piano cave, previo parere vincolante della struttura provinciale competente in materia mineraria sulla compatibilità dell'intervento con la corretta e razionale coltivazione del giacimento.

Art. 32

Sistemazione del suolo e ripristino ambientale dei luoghi

1. Chi esegue lavori di ricerca e di coltivazione di cava o di realizzazione di discarica per scarti derivanti dall'attività estrattiva del porfido oppure installa o realizza strutture o impianti di cui all'articolo 14 senza la prescritta autorizzazione o concessione, oltre ad essere sottoposto alla sanzione amministrativa prevista dall'articolo 29, comma 1, è tenuto ad eseguire a sue spese i lavori occorrenti per la sistemazione del suolo o il ripristino ambientale dei luoghi, entro il termine e con le modalità fissate da un'ordinanza del comune, emessa dopo aver acquisito il parere del comitato cave. Se ricorrono i presupposti, gli impianti o le strutture possono essere sanati e quindi mantenuti in posto a seguito di autorizzazione ai sensi dell'articolo 14. In tale caso, fermo restando l'obbligo di prestare la cauzione determinata dal comitato cave, ~~ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 14 ai sensi dell'articolo 14,~~ al comune è preventivamente versato un importo pari a quello della cauzione stessa. Se gli impianti o le strutture sono invece autorizzabili ai sensi della disciplina in materia urbanistica, restano ferme le sanzioni disposte da tale normativa.

2. Il comune emette l'ordinanza prevista dal comma 1 anche quando, alla scadenza dell'autorizzazione o della concessione, non sono stati realizzati i programmi di sistemazione del suolo o di ripristino ambientale, compresi i casi nei quali non sono stati rimossi gli impianti e le strutture di cui all'articolo 14.

3. In caso di mancata esecuzione dell'ordinanza il comune provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente, anche utilizzando la cauzione versata.

4. La somma necessaria per l'esecuzione d'ufficio, risultante da un'apposita perizia, è introitata con la procedura prevista per la riscossione delle entrate patrimoniali.

Art. 37

Altre disposizioni transitorie

1. *omissis (abrogato)*

2. *omissis (abrogato)*

3. L'articolo 5, comma 1, si applica anche con riguardo ai piani regolatori generali vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge.

4. *omissis (abrogato)*

5. Il contributo previsto dall'articolo 15 è dovuto a decorrere dal 1° gennaio 2013.

6. *omissis (abrogato)*

7. *omissis (abrogato)*

7 bis. Relativamente alle cave ricadenti nelle aree destinate a parco naturale provinciale, per le quali si applica questa legge sin dalla sua entrata in vigore, le stesse rimangono soggette alla medesima legge con le prescrizioni e le modalità fissate ai sensi dell'articolo 44, comma 4, lettera d), della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette).

7 ter. *omissis (abrogato)*

7 quater. L'articolo 7, comma 5, si applica anche alle autorizzazioni rilasciate antecedentemente alla data di entrata in vigore di questa legge.

7 quinquies. In ragione della situazione eccezionale venutasi a creare in conseguenza della pandemia da COVID-19, i programmi di attuazione di coltivazione di cave e la relativa

valutazione di impatto ambientale rilasciata o prorogata ai sensi della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 1988), che scadono entro il 30 giugno 2021, nonché i connessi progetti di coltivazione e le relative concessioni e autorizzazioni, sono prorogati di diciotto mesi se entro la data di scadenza del programma medesimo è presentato il nuovo programma di attuazione alla struttura provinciale in materia mineraria per l'acquisizione del parere del comitato cave previsto dall'articolo 6. Resta ferma la possibilità di richiedere, ai sensi della normativa provinciale in materia, il supporto tecnico delle strutture provinciali, degli enti strumentali e delle comunità e del Consiglio delle autonomie locali per l'effettuazione della valutazione strategica.

7 sexies. Con riguardo alle concessioni in corso alla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 19 del 2022 (legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2023), lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo previste dall'articolo 27, commi 3, 4, 6, e dall'articolo 27 bis, comma 2, nonché l'assunzione dei provvedimenti di decadenza e revoca della concessione nei casi previsti dall'articolo 28 restano di competenza del soggetto che ha rilasciato la concessione.

7 septies. Per le aree individuate nel piano cave per le quali, alla data di entrata in vigore di questo comma, non è prevista una destinazione urbanistica, i comuni individuano tale destinazione mediante l'approvazione di una variante semplificata al piano regolatore generale ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Nel caso di mancata adozione preliminare della variante entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di questo comma la Giunta provinciale, previa diffida, attiva l'intervento sostitutivo previsto dall'articolo 192 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige). Nelle aree esaurite, fino all'entrata in vigore della variante il titolare dell'autorizzazione o della concessione di cava può continuare a lavorare nelle strutture e negli impianti di cava, ai sensi dell'articolo 14; entro sei mesi dall'entrata in vigore della variante sono rimosse le strutture e gli impianti non compatibili con la destinazione urbanistica individuata."

Nota all'articolo 38

- L'articolo 7 della legge provinciale 11 dicembre 2020, n. 14, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 7

Ricerche minerarie effettuate dalla Provincia

1. Se la Provincia intende procedere direttamente a ricerche minerarie, **anche tramite studi preliminari in collaborazione con università o enti di ricerca**, individua la zona di esplorazione, le sostanze minerali oggetto di ricerca e la durata della ricerca. Il relativo provvedimento è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. Nelle aree delimitate ai sensi del comma 1, per il periodo di durata delle ricerche, è sospeso il rilascio di nuovi permessi di ricerca per la medesima sostanza minerale. Sono fatti salvi fino alla loro scadenza i permessi di ricerca in atto ricadenti in tutto o in parte nella zona di esplorazione.

2 bis. Per gli studi preliminari non è richiesta la pubblicazione prevista dal comma 1 e non si applica il comma 2."

Nota all'articolo 39

- Gli articoli 3, 22, 23 e 36 bis della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 - e cioè della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 3

Sussidiarietà e soggetti attivi del sistema provinciale delle politiche sociali

1. In attuazione del principio di sussidiarietà, questa legge riconosce il ruolo fondamentale dei comuni nella progettazione e nell'attuazione delle politiche sociali, esercitato in forma associata mediante le comunità di cui all'articolo 14, comma 2, della

legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

2. Per le finalità di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, gli enti locali e la Provincia favoriscono ~~le autonome iniziative in campo sociale realizzate dai soggetti privati previsti da quest'articolo~~ **valorizzano l'apporto dei soggetti privati previsti da quest'articolo nella realizzazione di attività in campo sociale e nell'attuazione degli interventi socio-assistenziali, anche in partenariato con enti locali e Provincia**, in particolare sottoscrivendo con i medesimi accordi di collaborazione. Tali accordi coordinano le azioni volte al perseguimento degli obiettivi prefissati, individuando tempi, modalità e responsabilità nell'attuazione dei rispettivi compiti e possono prevedere anche l'erogazione di contributi secondo quanto previsto dagli articoli 36 bis, 37 e 38 e dall'articolo 5 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato 1992), ai soggetti indicati nei medesimi articoli.

3. Gli enti locali e la Provincia promuovono inoltre l'autonoma iniziativa dell'individuo e delle aggregazioni cui egli aderisce, allo scopo di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alla costituzione del sistema integrato dei servizi sociali e la crescita della cultura della solidarietà. Gli enti locali e la Provincia, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono quali soggetti attivi del sistema provinciale delle politiche sociali:

- a) i cittadini, singoli o associati in organizzazione;
- b) le famiglie;
- c) le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- d) gli enti del terzo settore;
- d bis) gli altri soggetti privati non a scopo di lucro aventi finalità coerenti con gli obiettivi di questa legge;
- e) le organizzazioni sindacali operanti a livello provinciale.

4. In relazione ai rispettivi ambiti di competenza, gli enti locali e la Provincia coinvolgono i soggetti previsti dal comma 3, ciascuno secondo le proprie specificità, nella programmazione e nella progettazione degli interventi individuati nel capo V, rispettando i principi della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992), nonché nella gestione e nella valutazione di questi interventi.

4 bis. Gli enti locali e la Provincia, in particolare, coinvolgono gli enti del terzo settore nella realizzazione degli interventi individuati nel capo V attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale in materia.

5. In particolare, gli enti locali e la Provincia valorizzano il ruolo della famiglia, tenendo conto dei bisogni e dei diritti dei singoli nell'ambito dei rapporti familiari e dei rapporti delle famiglie con la società; riconoscono il ruolo del terzo settore nell'attuazione di processi di crescita del capitale sociale della comunità; assicurano l'informazione e la concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale, anche in merito agli atti di natura programmatoria e regolamentare derivanti da questa legge.

6. Gli enti locali e la Provincia riconoscono l'apporto peculiare del volontariato nella realizzazione del sistema integrato delle politiche sociali, in ragione del suo contributo alla risposta ai bisogni e della sua capacità di rafforzare la coesione sociale attraverso la realizzazione di reti a sostegno delle situazioni di marginalità e di disagio. Essi pertanto promuovono:

- a) la costruzione di una cultura del volontariato attraverso iniziative di sensibilizzazione e educazione sociale rivolte alla collettività;
- b) l'offerta da parte del volontariato di attività esercitate anche in raccordo con i servizi sociali e con i soggetti affidatari.

7. I soggetti privati aventi scopo di lucro partecipano al sistema delle politiche sociali, contribuendo a realizzare il distretto dell'economia solidale di cui all'articolo 5, unicamente attraverso:

- a) il concorso all'erogazione dei servizi previsti da questa legge che non rientrano tra quelli aventi le caratteristiche di cui all'articolo 22, comma 2;

- b) il cofinanziamento o la partecipazione a titolo gratuito ad attività e a progetti, previo accordo con l'ente pubblico titolare del servizio e con il soggetto erogatore del servizio medesimo;
- c) atti di liberalità;
- d) l'erogazione di servizi sociali senza finanziamento dell'ente pubblico, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19;
- e) accordi di collaborazione e iniziative di mutuo beneficio con soggetti senza scopo di lucro.

8. La Provincia favorisce l'adozione da parte di tutti i soggetti previsti da quest'articolo del modello di responsabilità sociale di impresa e dei relativi comportamenti attraverso campagne di sensibilizzazione e strumenti di coordinamento organizzativo.

Art. 22

~~Modalità di erogazione degli interventi~~ **Modalità di realizzazione degli interventi socio-assistenziali**

~~1. Gli interventi socio-assistenziali previsti da questa legge sono erogati con le modalità previste da quest'articolo. Fermo restando quanto stabilito dalle norme di settore per l'erogazione dei servizi socio-sanitari, gli interventi diversi da quelli socio-assistenziali, se non erogati direttamente dagli enti locali e dalla Provincia, sono affidati secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contratti.~~

1. In attuazione dei principi costituzionali di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, gli interventi socio-assistenziali sono realizzati privilegiando modalità che prevedono la collaborazione con gli enti del terzo settore e il loro coinvolgimento nella programmazione, nella progettazione e nell'organizzazione degli interventi.

~~2. Per i fini di quest'articolo s'intendono per interventi socio-assistenziali quelli che comportano l'instaurazione e la gestione di rapporti complessi e differenziati con le persone in ragione dei loro peculiari bisogni e condizioni di vita. (abrogato)~~

~~3. Gli enti locali e la Provincia assicurano l'erogazione degli interventi socio-assistenziali mediante:~~

- ~~a) l'erogazione diretta dei servizi con le modalità previste dall'articolo 13, comma 4, lettere a), b) e c), della legge provinciale n. 3 del 2006;~~
- ~~b) l'affidamento diretto dei servizi secondo modalità non discriminatorie a tutti i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 20 che ne facciano richiesta, anche mediante l'utilizzo di buoni di servizio;~~
- ~~c) l'affidamento del servizio a uno o più tra i soggetti accreditati, individuati secondo quanto previsto dal comma 5.~~

3. Gli interventi socio-assistenziali sono realizzati con le seguenti modalità:

- a) gestione diretta da parte della Provincia o degli enti locali, secondo le rispettive competenze, anche mediante la stipula di convenzioni con altri enti pubblici;**
- b) corresponsione di tariffe, anche mediante buoni di servizio, ai soggetti accreditati, secondo modalità non discriminatorie;**
- c) affidamento di un contratto pubblico a uno o più tra i soggetti accreditati;**
- d) co-progettazione con gli enti del terzo settore accreditati;**
- e) concessione di contributi a soggetti accreditati, secondo quanto previsto dall'articolo 36 bis;**
- f) stipula di convenzioni con le organizzazioni di volontariato e con le associazioni di promozione sociale accreditate.**

4. I buoni di servizio di cui al comma 3, lettera b), possono essere utilizzati nei settori individuati come idonei dagli enti locali e dalla Provincia. Essi costituiscono titolo di acquisto spendibile dal beneficiario presso tutti i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 20 che si sono resi disponibili.

5. Nel caso previsto dal comma 3, lettera c), l'ente competente affida il servizio a uno o più soggetti accreditati individuati attraverso adeguate procedure comparative disciplinate dall'ente medesimo. Per la valutazione dell'offerta tali procedure assicurano un'importanza prevalente alla qualità della prestazione, escludendo comunque il metodo del massimo ribasso. In ogni caso l'incidenza del prezzo offerto sul punteggio totale attribuibile non può superare il 10 per cento. L'ente affidante tiene altresì conto delle valutazioni conseguite, ai

sensi del capo IV, nel quinquennio precedente dai soggetti offerenti in relazione alla stessa tipologia di servizi oggetto di affidamento. La valutazione della qualità del servizio offerto tiene altresì conto della conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio, delle risorse sociali della comunità e del loro utilizzo, della qualificazione degli operatori, della capacità progettuale e organizzativa, nonché della capacità di coinvolgimento degli utenti e dei soggetti rappresentativi di interessi.

6. L'affidamento diretto del servizio a uno o più tra i soggetti accreditati, prescindendo dalle procedure di cui al comma 5, è consentito nei casi previsti dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici.

7. L'ente locale e la Provincia possono comunque richiedere ai soggetti affidatari, al fine dello svolgimento del servizio:

- a) il coinvolgimento del volontariato;
- b) la predisposizione di programmi di intervento individuali, concordati con gli utenti;
- c) il coinvolgimento degli utenti nella valutazione periodica del servizio e dei risultati, anche attraverso l'attivazione di strumenti per la raccolta di suggerimenti e reclami;
- d) l'attivazione di un servizio di tutoraggio a costante supporto dei beneficiari.

8. In tutti in casi di affidamento del servizio ai sensi di quest'articolo, l'ente affidante è tenuto a verificare l'assolvimento, da parte dell'affidatario, degli adempimenti retributivi e contributivi nei confronti del personale impiegato, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative; in caso di inadempimento è altresì tenuto, nei limiti del corrispettivo dovuto all'affidatario e previo invito alla regolarizzazione, a pagare direttamente ai lavoratori le prestazioni dovute nonché a sanare il debito assicurativo e previdenziale nei confronti degli istituti assicuratori.

9. Nel caso di mutamento del soggetto erogatore del servizio, il nuovo affidatario che, al fine dello svolgimento di tale servizio deve provvedere all'assunzione di nuovo personale, è tenuto prioritariamente all'assunzione dei lavoratori dipendenti già impegnati nei servizi medesimi presso il soggetto erogatore precedente. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 32 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016).

Art. 23

~~Convenzioni per l'erogazione di prestazioni sociali~~ **Disposizioni relative all'erogazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari**

~~1. Nel caso di affidamento ai sensi dell'articolo 22 di servizi concernenti l'erogazione di prestazioni sociali, i rapporti tra ente affidante e soggetto affidatario sono regolati da convenzione. L'ente affidante determina la durata della convenzione, anche tenendo conto degli investimenti connessi all'affidamento. (abrogato)~~

~~2. omissis (abrogato)~~

~~3. omissis (abrogato)~~

~~4. omissis (abrogato)~~

~~5. L'ente affidante revoca l'affidamento, in qualsiasi momento, in caso di revoca dell'accreditamento e nelle ulteriori fattispecie previste dalla convenzione prevista dal comma 1. L'ente affidante, inoltre, può revocare l'affidamento in caso di valutazione negativa del servizio prestato. (abrogato)~~

~~6. omissis (abrogato)~~

6 bis. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere agevolazioni ai soggetti indicati nell'articolo 3, comma 3, lettere d) e d bis), che gestiscono servizi socio-assistenziali e socio-sanitari sul territorio provinciale per sostenerli nel periodo loro necessario per dare attuazione a un piano pluriennale di razionalizzazione delle loro spese di funzionamento o per l'adeguamento alle condizioni economico-giuridiche previste dai contratti di lavoro richiesti per operare, per conto di un ente pubblico affidante, in ambito socio-assistenziale e socio-sanitario. La Giunta provinciale stabilisce con deliberazione le modalità e i termini di presentazione delle domande, le modalità di quantificazione e di erogazione dell'agevolazione nonché quanto altro necessario per l'attuazione. Per sostenere il processo di attuazione del piano pluriennale di razionalizzazione la Giunta provinciale può riconoscere temporaneamente l'agevolazione anche nella forma dell'integrazione del valore dell'intervento socio-assistenziale erogato ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera b), in

relazione alla tariffa necessaria a garantire l'attuazione del piano. L'integrazione può essere concessa ed erogata dalla Provincia o dagli enti locali competenti.

Art. 36 bis

Contributi per la realizzazione di servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili interventi socio-assistenziali

1. Gli enti locali e la Provincia possono concedere ai soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, lettere d) e d bis), contributi a copertura delle spese riconosciute ammissibili ~~relative alla realizzazione di servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili~~ **relative alla realizzazione di servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili**, individuati con deliberazione della Giunta provinciale in coerenza con gli strumenti di programmazione sociale.

1 bis. *omissis (abrogato)*

2. I contributi possono riguardare, tra l'altro:

- a) le spese per il personale;
- b) i costi derivanti dall'utilizzazione degli immobili e delle attrezzature;
- c) le spese per l'acquisto di materiali e piccole attrezzature;
- d) i costi per lo svolgimento di iniziative di formazione, riqualificazione e aggiornamento del personale e del volontariato coinvolto nelle attività.

3. La Giunta provinciale e gli organi competenti degli enti locali stabiliscono, per quanto di competenza, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dal comma 1, anche attraverso bandi, nell'osservanza dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento.

4. I contributi sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di stato."

Nota all'articolo 40

- L'articolo 28 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 28

Assegno unico provinciale

1. Per garantire equità nella concessione dei benefici pubblici, semplificazione amministrativa e razionalizzazione degli interventi, ai nuclei familiari è concesso un assegno unico provinciale.

2. L'assegno unico è composto da una o da entrambe le seguenti quote:

- a) una quota finalizzata a garantire il raggiungimento di un livello di condizione economica sufficiente al soddisfacimento di bisogni generali della vita;
- b) una quota diretta a sostenere la spesa necessaria al soddisfacimento di bisogni particolari della vita, quali, tra l'altro, la cura, l'educazione e l'istruzione dei figli, l'assistenza di soggetti deboli, invalidi o non autosufficienti, l'accesso a soluzioni abitative idonee.

3. Con uno o più regolamenti adottati previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono individuati, anche in modo graduale, i bisogni generali e particolari per il soddisfacimento dei quali sono erogate le quote che compongono l'assegno unico, nonché le condizioni e i requisiti di accesso; se le vigenti leggi provinciali di settore richiedono il requisito della residenza qualificata per l'accesso ai benefici, tale requisito è fissato in tre anni. Resta fermo il rispetto dei livelli essenziali stabiliti dallo Stato.

3 bis. In attesa della revisione della disciplina complessiva dei requisiti per l'accesso alle prestazioni comprese nell'assegno unico provinciale previsti da questo articolo, e in relazione a quanto previsto dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, per l'accesso alla quota prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Provincia 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg, concernente l'attuazione del presente articolo, sono richiesti - in aggiunta a quanto richiesto dal comma 3 - anche i requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), del decreto-legge n. 48 del 2023. Questo comma non si applica ai

nuclei familiari che presentano problematiche sociali complesse, ulteriori rispetto al semplice bisogno di natura economica, accertate dal servizio sociale secondo i criteri definiti con deliberazione della Giunta provinciale, previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera b), n. 2), del decreto del Presidente della Provincia n. 15-68/Leg del 2017, nonché previsti dall'articolo 4, comma 2, lettere a) e b), n. 1), del medesimo decreto del Presidente della Provincia se aderiscono ad un progetto sociale redatto dal servizio sociale.

4. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale e del Consiglio delle autonomie locali, sono stabilite le modalità di attuazione di quest'articolo e, in particolare:

- a) i criteri e le modalità per la determinazione e la quantificazione dell'assegno unico, fermo restando quanto previsto dal comma 5;
- b) le modalità e i termini di presentazione delle domande;
- c) le modalità e le condizioni per l'erogazione dell'assegno unico, anche alternative all'erogazione diretta in forma monetaria, privilegiando quelle rese disponibili dalla tecnologia informatica;
- d) i criteri e le modalità di utilizzo dell'assegno unico, anche in relazione ai bisogni per il soddisfacimento dei quali è erogato;
- e) i casi e i criteri di rideterminazione dell'assegno unico.

4 bis. La Provincia può erogare una parte della quota dell'assegno unico provinciale prevista per il soddisfacimento di bisogni generali della vita attraverso carte destinate all'acquisto di determinate tipologie di beni, in alternativa all'erogazione diretta in forma monetaria, secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 4. Per prevenire e contrastare fenomeni di impoverimento è fatto divieto di utilizzare la carta per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità. La carta acquisti è utilizzata presso esercizi commerciali con sede operativa in provincia, convenzionati con la Provincia. La gestione del servizio della carta acquisti può essere affidato a una società strumentale prevista dall'articolo 33, comma 1, lettera c), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

5. Nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti dallo Stato, per la quantificazione dell'assegno unico si tiene conto della condizione economica familiare del nucleo, dell'intensità dei bisogni, della tipologia dei beni e dei servizi necessari al loro soddisfacimento nonché di altri benefici o agevolazioni, anche di natura fiscale, che il nucleo familiare riceve dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia o da altri enti pubblici per soddisfare i medesimi bisogni.

5 bis. Nell'ambito dell'assegno unico, si tiene conto anche del canone di locazione per la prima casa di abitazione al fine di facilitare le famiglie che possono trovarsi in temporanea difficoltà economica.

6. L'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, istituita ai sensi dell'articolo 34 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, è competente alla concessione ed erogazione dell'assegno unico.

7. Contestualmente all'individuazione dei bisogni indicati nel comma 3 i regolamenti, a decorrere dalla data da essi individuata, abrogano le disposizioni provinciali di settore relative ai benefici dei quali non viene disposto il mantenimento. I regolamenti abrogano inoltre le disposizioni provinciali di settore che regolano la concessione di benefici a favore dei nuclei familiari, se queste sono incompatibili con la disciplina contenuta nei regolamenti o nella deliberazione prevista dal comma 4.

8. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B."

Nota all'articolo 41

- L'articolo 19 della legge provinciale sulle disabilità 2003 - e cioè della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone con disabilità) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 19***Partecipazione alle attività culturali, sportive, ricreative e turistiche***

1. La Provincia rimuove gli ostacoli che impediscono la piena ed effettiva partecipazione delle persone con disabilità alle attività culturali, sportive, ricreative e turistiche.

2. La Provincia, in particolare, favorisce e promuove:

- a) lo svolgimento di attività sportive da parte delle persone con disabilità, considerando la pratica delle stesse un servizio sociale ed un elemento fondamentale di formazione psicofisica;
- b) la partecipazione alla vita sociale e culturale delle persone con disabilità.

3. La Provincia sostiene l'opera dei vari organismi attivi in campo sportivo e culturale che favoriscono, rispettivamente, la partecipazione alla pratica sportiva e la formazione culturale ed il coinvolgimento nelle iniziative culturali delle persone con disabilità.

4. La Provincia e i comuni, singoli o associati, garantiscono l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone con disabilità, anche tramite l'adeguamento delle strutture esistenti o l'acquisto di specifiche attrezzature.

4 bis. Per le finalità di quest'articolo la Giunta provinciale promuove l'adozione di un marchio da assegnare ai soggetti pubblici e privati che garantiscono l'accessibilità e la fruibilità dei servizi da essi resi, anche al fine di qualificare l'offerta turistica trentina, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia e dell'articolo 81 (Marchi ed attestati di qualità dei servizi) del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. ~~La gestione del marchio può essere attribuita agli enti strumentali della Provincia previsti dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).~~ **(soppresse)**

4 ter. Il marchio previsto dal comma 4 bis può essere istituito dalla Provincia, che svolge le funzioni di ente di certificazione per la sua assegnazione, assicurando la separazione tra le funzioni di certificazione e le funzioni di gestione dei servizi che sono oggetto di certificazione. La Giunta provinciale definisce con deliberazione le modalità di attuazione di questo comma disciplinando, in particolare, il processo di certificazione, i ruoli e le funzioni dei soggetti coinvolti nel processo di certificazione e l'eventuale quota di compartecipazione ai costi sostenuti dalla Provincia per il rilascio della certificazione.

- L'articolo 16 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 - e cioè della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 16***Distretto per la famiglia***

1. La Provincia favorisce la realizzazione di un distretto per la famiglia, inteso quale circuito economico, educativo e culturale, a base locale, all'interno del quale attori diversi per ambiti di attività e finalità operano con l'obiettivo di promuovere e valorizzare la famiglia e in particolare la famiglia con figli. Il distretto per la famiglia consente:

- a) alle famiglie di esercitare con consapevolezza le proprie funzioni fondamentali e di creare benessere familiare, coesione e capitale sociale;
- b) alle organizzazioni pubbliche e private di offrire servizi, anche a carattere turistico, e interventi qualitativamente aderenti alle esigenze e alle aspettative delle famiglie, residenti e ospiti, e di accrescere l'attrattività territoriale, contribuendo allo sviluppo locale;
- c) di qualificare il territorio come laboratorio strategico all'interno del quale si sperimentano e si integrano le politiche pubbliche, si confrontano e si rilanciano le culture amministrative, si innovano i modelli organizzativi, in una dimensione di incontro e confronto nell'ambito del contesto nazionale ed europeo.

2. Per i fini del comma 1, con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, è istituito un registro dei soggetti pubblici e privati che aderiscono al distretto per la famiglia, distinto per tipologie di attività e ambiti d'intervento; la deliberazione disciplina anche gli standard familiari, i criteri, le modalità di accesso e le condizioni per l'iscrizione e la cancellazione dal registro. Nel registro sono iscritti gli operatori che supportano la realizzazione del distretto per la famiglia e le organizzazioni e i soggetti che partecipano al processo di certificazione previsto all'articolo 11, sia a livello locale che nazionale, **nonché all'articolo 19, comma 4 ter, della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (legge provinciale sulle disabilità 2003).**

2.1. Ai fini dell'iscrizione nel registro previsto dal comma 2, gli operatori devono essere in possesso della certificazione di competenze rilasciata nel rispetto delle disposizioni provinciali e statali vigenti in materia di validazione e certificazione di competenze, secondo quanto disciplinato dalla Giunta provinciale. **Questo comma non si applica agli operatori che partecipano ai processi di certificazione previsti dall'articolo 11 di questa legge e dall'articolo 19, comma 4 ter, della legge provinciale sulle disabilità 2003.**

2.2. Al fine di realizzare il sistema integrato delle politiche familiari, aumentare la conoscenza delle famiglie sulle opportunità esistenti e specializzare i territori come amici della famiglia, il registro è pubblicato sul sito internet della Provincia, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

2 bis. La Provincia, gli enti locali e le loro società strumentali possono riconoscere alle associazioni, fondazioni e alle altre organizzazioni pubbliche o private aderenti al distretto per la famiglia, iscritti al registro previsto dal comma 2 o in possesso del marchio famiglia di cui al comma 4, strumenti di premialità che possono consistere nella maggiorazione di punteggi per la concessione di contributi. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, possono essere definite le modalità di raccordo degli strumenti di premialità con le discipline amministrative di settore.

2 ter. La Provincia può riconoscere un contributo per sostenere il costo degli operatori che supportano la realizzazione del distretto, secondo modalità e criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

3. *omissis (abrogato)*

4. Per qualificare i servizi familiari dei soggetti aderenti al distretto per la famiglia la Giunta provinciale può disciplinare l'istituzione di uno o più marchi da rilasciare agli iscritti al registro previsto dal comma 2.

5. La Giunta provinciale costituisce una commissione tecnica, composta anche da esperti esterni, con il compito di definire gli interventi previsti da questo capo."

Nota all'articolo 42

- L'articolo 11 bis della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 11 bis

Gruppo interistituzionale per la protezione delle vittime di violenza ad alto rischio

1. La Provincia, acquisita la disponibilità del commissariato del Governo per la provincia di Trento, istituisce un gruppo interistituzionale avente il compito di elaborare piani coordinati di supporto e protezione delle vittime di violenza nei casi ad alto rischio, caratterizzati da grave minaccia o rischio di letalità.

2. Il gruppo interistituzionale è composto da rappresentanti:

- ~~a) del commissariato del Governo per la provincia di Trento; (abrogata)~~
- ~~b) della questura di Trento nelle articolazioni della divisione anticrimine e della squadra mobile; (abrogata)~~
- ~~c) di altre forze dell'ordine; (abrogata)~~
- ~~d) dell'ordine degli assistenti sociali della regione Trentino-Alto Adige;~~
- d) servizi sociali territoriali e dei corpi di polizia locale, designati dal Consiglio delle autonomie locali;**
- e) della struttura provinciale competente in materia di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne;

- f) dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- g) dei soggetti convenzionati per la gestione di centri antiviolenza e case rifugio.

~~3. Possono essere invitati a partecipare agli incontri del gruppo interistituzionale rappresentanti dei servizi sociali territoriali, di altri enti pubblici e di enti del terzo settore.~~

3 Possono far parte del gruppo interistituzionale rappresentanti del commissariato del Governo per la Provincia di Trento e delle forze dell'ordine, previa intesa con le amministrazioni di appartenenza. Possono inoltre essere invitati a partecipare agli incontri del gruppo rappresentanti di altri enti pubblici e di enti del terzo settore.

4. Per le finalità di cui al comma 1, la Provincia può prevedere la messa a disposizione di personale per lo svolgimento delle attività svolte dal gruppo interistituzionale.

5. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri di nomina e le modalità di funzionamento del gruppo interistituzionale."

Nota all'articolo 43

- L'articolo 26 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 - e cioè della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (Tutela della salute in provincia di Trento) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 26

Contenimento dei tempi di accesso alle prestazioni sanitarie

1. La Provincia promuove tutte le iniziative atte a garantire ai cittadini l'esecuzione degli accertamenti diagnostici, delle visite e degli interventi terapeutici appropriati, entro tempi che garantiscano la migliore gestione dei problemi clinici e un corretto sistema di prevenzione.

2. Il servizio sanitario provinciale persegue la puntuale erogazione delle prestazioni sanitarie, monitorando il rispetto dei relativi tempi di attesa e promuovendo il loro tendenziale allineamento a prescindere dal regime di svolgimento delle prestazioni.

3. Ai fini dei commi 1 e 2 si provvede mediante:

- a) la definizione dei tempi entro cui devono essere eseguiti gli esami diagnostici e gli interventi terapeutici, tenuto conto dei criteri di priorità clinica;
- b) la responsabilizzazione del direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, mediante la commisurazione del trattamento aggiuntivo anche al conseguimento di obiettivi inerenti al rispetto dei tempi massimi;
- c) la destinazione vincolata di finanziamenti a incremento dei fondi di produttività e risultato del personale coinvolto che tengano conto dei risultati raggiunti;
- d) la responsabilizzazione dei medici prescrittori, il monitoraggio e il controllo dei risultati raggiunti e dei dati di prescrizione;
- e) l'attivazione di forme di rimborso e di esecuzione alternativa per i cittadini in caso di superamento dei tempi;
- f) l'informazione ai cittadini sui tempi entro i quali devono essere eseguiti gli esami diagnostici e gli interventi terapeutici;
- g) la responsabilizzazione dei cittadini che non si presentano alle prestazioni prenotate senza giustificata motivazione;
- h) la progressiva introduzione di regole e pratiche per la semplificazione delle prescrizioni specialistiche e per il rilascio dei certificati medici, anche attraverso l'uso di modalità tecnologiche alternative alle prescrizioni e certificazioni cartacee;
- i) l'adozione di indirizzi per l'estensione dei tempi di accesso alle apparecchiature diagnostiche, anche attraverso il miglioramento del sistema di prenotazione centralizzato delle prestazioni sanitarie ambulatoriali.

4. La Giunta provinciale determina i tempi massimi delle principali prestazioni e approva i criteri previsti dal comma 3, lettere a), h) e i).

5. L'azienda, all'interno del programma annuale delle attività previsto dall'articolo 38, definisce le sedi, compresi i privati convenzionati mediante gli accordi contrattuali disciplinati dall'articolo 23, in cui sono garantiti i tempi massimi, tenendo conto di criteri di accessibilità geografica, delle caratteristiche e dei volumi dei servizi. Inoltre stabilisce il

rapporto tra i volumi delle prestazioni erogate nell'ambito delle attività istituzionali e dell'attività di libera professione intramuraria, anche ai fini del comma 2.

6. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge l'azienda stabilisce le modalità e i criteri per l'attuazione del comma 3, lettere e), f) e g).

7. Se rileva il mancato rispetto dei tempi massimi previsti dal comma 4 la Giunta provinciale valuta la necessità di procedere alla ridefinizione del rapporto tra i volumi delle prestazioni istituzionali e delle prestazioni libero-professionali intramurarie e, nel caso, richiede all'azienda di provvedere, fissando un termine per l'adempimento, decorso il quale provvede in via sostitutiva.

7 bis. Dalla data di entrata in vigore di questo comma fino al 31 dicembre 2023, per accelerare e consentire un maggior recupero delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-COV-2, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, nel rispetto dei limiti e delle condizioni contrattualmente previste dai CCPL e CCNL della dirigenza medica e veterinaria, può aumentare i fondi e i volumi delle prestazioni orarie aggiuntive negoziate annualmente con i dirigenti medici. Nel predetto periodo, la Provincia rafforza, inoltre, la misura straordinaria di assistenza indiretta volta al concorso agli oneri sostenuti dai cittadini che ricorrono a prestazioni di assistenza ambulatoriale non in regime istituzionale, secondo criteri e modalità definiti dalla Giunta provinciale, in relazione alle prestazioni con maggiori volumi di liste di attesa; tale misura costituisce livello aggiuntivo rispetto alle altre misure adottate per il medesimo fine con il piano operativo provinciale per il recupero delle liste di attesa.

7 ter. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate, nell'ambito del finanziamento all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, misure volte a favorire il recupero straordinario delle liste d'attesa, anche compartecipando agli oneri a carico dei cittadini che ricorrono a prestazioni svolte intramoenia, definendo criteri, condizioni e modalità per l'attuazione delle predette misure; tali misure costituiscono livello aggiuntivo rispetto alle altre misure adottate per il medesimo fine con il piano operativo provinciale per il recupero delle liste di attesa."

Nota all'articolo 44

- L'articolo 45 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 45

Dotazione organica e fabbisogno di personale

1. La dotazione organica complessiva del personale a tempo indeterminato dipendente dall'azienda è stabilita, tenendo conto dei criteri e dei limiti previsti dal comma 3, in un'apposita tabella allegata al bilancio annuale di previsione dell'azienda. In sede di approvazione del bilancio è stabilito il limite massimo della spesa concernente il personale dipendente dall'azienda, compreso il limite delle risorse da destinare all'indennità per area direttiva prevista dal contratto collettivo.

2. Il direttore generale, tenuto conto della contrattazione collettiva, determina la distribuzione del personale nell'ambito della dotazione complessiva, in relazione alle qualifiche, ai profili, alle discipline e alle professionalità.

3. La Giunta provinciale, in sede di determinazione e di riparto della spesa sanitaria corrente del servizio sanitario provinciale, detta criteri e limiti per le assunzioni di personale, anche per il contenimento della spesa.

3 bis. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari adotta un piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con le direttive approvate con deliberazione della Giunta provinciale. Il piano può essere oggetto di aggiornamento annuale. **Il piano considera la necessità di assunzione di psicologi da destinare al sostegno di malati oncologici."**

Nota all'articolo 45

- L'articolo 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 56***Disposizioni transitorie***

1. Gli articoli 16, 17, 18 e 19 si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore di questa legge. Sino a quel momento continuano ad applicarsi le corrispondenti disposizioni della legge sul servizio sanitario provinciale.

2. Le disposizioni dell'articolo 30 relative alla nomina del collegio sindacale si applicano a decorrere dalla legislatura provinciale successiva all'entrata in vigore di questa legge.

3. Il decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg (Regolamento concernente "Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 43 della legge provinciale 3 febbraio 1998, n. 3"), continua ad applicarsi fino all'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari attuative dell'articolo 22. Le autorizzazioni e gli accreditamenti rilasciati provvisoriamente alla data di entrata in vigore di questo periodo continuano ad operare fino alla data di conclusione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione o accreditamento ai sensi dell'articolo 22, commi 2 e 2 bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012.

3 bis. Fino alla data stabilita dalle disposizioni regolamentari attuative dell'articolo 22 sono provvisoriamente accreditate le strutture socio-sanitarie in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento); in tal caso l'autorizzazione continua a essere disciplinata dalla legge provinciale n. 14 del 1991 ancorché abrogata.

3 bis 1. Nel caso di operazioni di fusione che coinvolgono almeno un soggetto già in possesso dell'accREDITAMENTO socio-sanitario oppure accreditato provvisoriamente ai sensi del comma 3 bis, il soggetto risultante dalla fusione è provvisoriamente accreditato fino al termine della procedura di concessione dell'accREDITAMENTO istituzionale per attività socio-sanitaria.

3 ter. Nell'ambito del riordino dell'organizzazione dei servizi socio-sanitari ai sensi dell'articolo 21 l'Azienda provinciale per i servizi sanitari subentra ai comuni e alle comunità nelle convenzioni stipulate con i soggetti gestori di servizi socio-sanitari. Tali convenzioni, se hanno una scadenza anteriore al 31 dicembre 2014, possono essere prorogate fino a tale data. L'azienda, i comuni e le comunità provvedono eventualmente alla definizione dei rapporti pregressi mediante la stipulazione di una convenzione.

3 quater. *omissis (abrogato)*

3 quinquies. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni previste dall'articolo 16, comma 3 bis, per la definizione della quota di compartecipazione ai costi a carico delle persone che usufruiscono dei servizi socio-sanitari, comprese le prestazioni assistenziali di carattere non sanitario, si fa riferimento alle condizioni economiche dell'assistito e del suo nucleo familiare, fatti salvi i piani assistenziali in essere al 29 dicembre 2011, per i quali continuano ad applicarsi, fino al loro termine, le modalità di compartecipazione in vigore.

3 sexies. I programmi di sperimentazione gestionale avviati sul territorio provinciale ai sensi dell'articolo 54 quater della legge sul servizio sanitario provinciale, in corso alla data di entrata in vigore di questo comma, proseguono fino all'adozione delle linee guida previste dall'articolo 23 bis, comma 2. E' fatta comunque salva la facoltà dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di inserire in via stabile tra i propri strumenti organizzativi il modello gestionale innovativo sperimentato anche prima di tale data.

3 septies. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 aprile 2011 (Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo), i soggetti riconosciuti competenti per l'effettuazione delle verifiche periodiche obbligatorie prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo, iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge provinciale 9 febbraio 2007, n. 3 (Prevenzione delle

cadute dall'alto e promozione della sicurezza sul lavoro), continuano a esercitare le funzioni loro attribuite. A tal fine la Provincia assicura la tenuta dell'elenco provinciale istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2007, ancorché abrogato, e dal relativo regolamento di attuazione, nonché l'aggiornamento della formazione previsto dal medesimo regolamento.

4. Fino a quando non è stato adottato il regolamento previsto dall'articolo 37, per l'organizzazione e il funzionamento dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore di questa legge.

4 bis. *omissis (abrogato)*

4 ter. In ragione dell'incremento delle prestazioni legate al percorso nascita erogate dalle strutture pubbliche dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, conseguente alla revisione della programmazione sanitaria, il personale ostetrico e di puericoltura dipendente dall'ospedale classificato S. Camillo può essere messo a disposizione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, su richiesta dell'azienda stessa, per il tempo strettamente necessario alla riorganizzazione del servizio.

5. Il consiglio sanitario provinciale, nella composizione integrata ai sensi dell'articolo 8, cessa dalle funzioni allo scadere della legislatura in corso al momento dell'entrata in vigore di questa legge. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge cessano dalle funzioni l'assemblea dei distretti prevista dall'articolo 2 della legge provinciale n. 12 del 2005 e i comitati di distretto previsti dall'articolo 20 della legge sul servizio sanitario provinciale.

6. Fino alla costituzione degli organi delle comunità istituite ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2006, il consiglio per la salute previsto dall'articolo 10 è presieduto dal presidente del comprensorio previsto dalla legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10 (Nuove norme in materia di comprensori nella provincia di Trento).

6 bis. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 24, comma 2, la Provincia sostiene la realizzazione di un progetto volto all'adozione da parte dei medici di medicina generale di comportamenti indirizzati alla prescrizione di farmaci non coperti da brevetto. Il progetto è approvato con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere del consiglio sanitario provinciale e sentite le rappresentanze sindacali dei medici di medicina generale, ed è finanziato per un periodo di tre anni.

6 bis 1. Al fine di sviluppare nuovi modelli gestionali volti ad aumentare l'efficienza nella cura del paziente e a garantire continuità delle terapie farmacologiche, la Provincia promuove, nell'ambito del finanziamento all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, la realizzazione di progetti da parte della medesima azienda, volti in particolare all'automazione del processo di allestimento delle terapie oncologiche e alla distribuzione diretta di farmaci nei presidi ospedalieri dei territori periferici.

6 ter. Per assicurare un più efficiente funzionamento dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari garantendo una adeguata funzionalità complessiva dei processi decisionali, la Giunta provinciale può approvare, in via sperimentale, entro il 31 dicembre 2016, un nuovo modello organizzativo dell'Azienda, anche in deroga a quanto previsto in materia dagli articoli 31, 32, 33 e 34, nel rispetto dei principi contenuti nella legislazione statale e sentiti la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, il consiglio sanitario provinciale e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del comparto sanità. Il nuovo modello deve essere coerente con i seguenti principi e obiettivi:

- a) chiarezza nella definizione della struttura organizzativa con riferimento alla positiva ricaduta sulla catena decisionale e gerarchica;
- b) presenza di una apposita struttura di governo della rete ospedaliera e di raccordo con la sanità collettiva, territoriale e ospedaliera, a tutela dei percorsi di prevenzione, di diagnosi, di cura e di riabilitazione;
- c) produzione di risparmi per il servizio sanitario provinciale.

6 quater. Le modifiche all'assetto organizzativo adottate ai sensi della deroga prevista dal comma 6 ter cessano di avere effetto nelle date individuate dalla Giunta provinciale nell'ambito delle direttive per il ripristino dell'assetto organizzativo previsto da questa legge, e comunque entro il 31 agosto 2021.

6 quinquies. Per far fronte alla situazione emergenziale di carenza di medici specialisti in alcune discipline derivante dal persistente e inutile esperimento delle procedure concorsuali, al fine di garantire il diritto costituzionale di tutela della salute e la garanzia dei livelli essenziali di assistenza che il servizio sanitario provinciale è tenuto a garantire ai propri assistiti, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari può, nelle more dell'espletamento di ulteriori procedure concorsuali, affidare incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, per lo svolgimento di attività sanitarie, anche a carattere ordinario, purché sia stato previamente accertato che non vi sono professionisti disponibili individuati attraverso gli ordinari strumenti di acquisizione del personale oppure medici specializzati con contratti di formazione specialistica ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 (Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale infermieristico). Gli incarichi sono attribuiti con la clausola di anticipata cessazione nel caso in cui si sia verificato l'utile esperimento della procedura concorsuale. Per garantire la qualità del servizio, gli incarichi sono conferiti a seguito di un avviso formato secondo criteri di imparzialità, trasparenza e pubblicità e sulla base di un criterio di qualità curricolare. Nuovi incarichi al medesimo soggetto possono essere conferiti solo se persistono le condizioni previste da questo comma.

6 sexies. Per far fronte alla situazione emergenziale di carenza di medici specialisti nei servizi di emergenza e urgenza, al fine di garantire il diritto costituzionale di tutela della salute e le prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, in subordine a quanto previsto dal comma 6 quinquies e dopo aver accertato anche l'impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dal contratto collettivo provinciale di lavoro, l'azienda può assumere a tempo determinato, previa procedura concorsuale, medici privi del diploma di specializzazione per lo svolgimento di attività medico-chirurgiche di supporto in coerenza con il grado di conoscenze, competenze e abilità acquisite, con autonomia vincolata alle direttive ricevute da un dirigente medico responsabile, limitatamente alle prestazioni di pronto soccorso di grado non urgente o di urgenza minore o di guardie notturne e festive presso i dipartimenti ospedalieri con il supporto di medici specialisti in reperibilità integrativa o di assistenza sanitaria presso i servizi di trasporto secondari. A seguito di inutile o insufficiente espletamento della procedura concorsuale, a questi medici l'azienda può assegnare incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo. Ai medici privi del diploma di specializzazione reclutati ai sensi di questo comma sono garantiti percorsi formativi per l'acquisizione delle competenze teorico-pratiche necessarie in relazione all'ambito d'inserimento. Le assunzioni e gli incarichi previsti da questo comma sono attribuiti con la clausola di anticipata cessazione nei casi in cui ci sono professionisti disponibili in possesso del diploma di specializzazione richiesto o di altri requisiti previsti dalla normativa statale per le medesime finalità. Annualmente l'Azienda provinciale per i servizi sanitari comunica alla Giunta e al Consiglio provinciale i dati relativi alle assunzioni e agli incarichi previsti da questo comma. Questo comma si applica per un anno dalla relativa data di entrata in vigore.

6 sexies 1. Si applica l'articolo 12, commi 1 e 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 (Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.

6 septies. Al fine di rafforzare strutturalmente il servizio sanitario provinciale e consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari può, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), e dall'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies e 9-sexiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2024 e in coerenza con la propria dotazione organica di cui all'articolo 45, assumere a tempo indeterminato personale del ruolo sanitario e operatori socio-sanitari, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2 ter

del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 31 dicembre 2024 alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2022. Nell'assunzione sono tenuti in considerazione, nel seguente ordine di priorità:

- a) l'esistenza di un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari in essere alla data di pubblicazione dell'avviso di avvio della procedura di stabilizzazione;
- b) l'anzianità di servizio maturata presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari con contratti di lavoro dipendente nel profilo professionale previsto dalla procedura di assunzione nel periodo tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2022;
- c) l'anzianità di servizio maturata presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari con contratti di lavoro dipendente nel profilo professionale previsto dalla procedura di assunzione in periodi diversi da quello indicato nella lettera b).

6 octies. Se vi sono graduatorie in corso di validità per il medesimo profilo professionale approvate in esito a procedure di reclutamento a tempo indeterminato e a procedure di stabilizzazione ai sensi del comma 6 septies, è data priorità alla graduatoria il cui bando o avviso è stato pubblicato prima.

6 novies. I commi 6 septies e 6 octies si applicano anche alle aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP) che gestiscono servizi socio-sanitari convenzionate con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, alle condizioni previste dai medesimi commi: a tal fine l'anzianità di servizio prevista dal comma 6 septies si intende riferita al servizio svolto alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale o di un ente che gestisce servizi socio-sanitari convenzionato con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari o con il servizio sanitario nazionale e i criteri di priorità previsti dal comma 6 septies, lettere a), b) e c), si intendono riferiti alla APSP che procede alla stabilizzazione.

6 decies. In conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 9 septiesdecies, del decreto-legge n. 198 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2023, le procedure di cui ai commi 6 septies e 6 novies possono altresì riguardare, previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con la propria dotazione organica, il personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio-sanitario, amministrativo, tecnico e professionale reclutato anche con contratti di lavoro flessibile e anche qualora non più in servizio."

Nota all'articolo 46

- Gli articoli 1, 5, 7 e 10 della legge provinciale 11 marzo 2008, n. 2, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 1

Finalità

1. La Provincia autonoma di Trento tutela l'apicoltura e ne riconosce la funzione nella protezione e nella conservazione dell'ambiente naturale e della biodiversità e nel miglioramento della produzione agroforestale.

2. La Provincia, anche al fine dello sviluppo delle potenzialità produttive delle piante agrarie, forestali e spontanee, promuove e sostiene l'apicoltura attraverso:

- a) la tutela, la valorizzazione e la promozione dei prodotti dell'apicoltura trentina;
- b) il riconoscimento del ruolo dell'apicoltura nel miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni agricole, con particolare riguardo alla frutticoltura nonché alla forestazione ed alle superfici destinate all'attività di pastorizia o di allevamento;
- c) la difesa, la conservazione, l'inserimento di specie vegetali autoctone d'interesse apistico, compatibili con le condizioni ambientali negli interventi per la difesa del suolo;
- d) la formazione degli addetti del settore e in particolare di coloro che intraprendono per la prima volta l'attività di apicoltore.

2 bis. In materia di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali e in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali o all'uomo si applica la normativa statale.

Art. 5

~~Profilassi e denuncia delle malattie delle api~~ **Disposizioni in materia di profilassi**

1. La Provincia predispone piani di profilassi e di vigilanza in materia di apicoltura avvalendosi per la loro attuazione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, **nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali o all'uomo.**

~~2. E' fatto obbligo agli apicoltori di denunciare al sindaco e all'Azienda provinciale per i servizi sanitari le malattie sospette od accertate, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria), od indicate con deliberazione della Giunta provinciale. (abrogato)~~

~~3. Al ricevimento della comunicazione l'Azienda provinciale per i servizi sanitari provvede agli accertamenti diagnostici e propone al sindaco l'adozione delle misure previste dal suddetto regolamento di polizia veterinaria. (abrogato)~~

Art. 7

~~Disciplina del nomadismo~~ **Disposizioni in materia di nomadismo**

~~1. Per l'esercizio del nomadismo sul territorio provinciale si applica la normativa statale. Nei casi di registrazione nella banca dati dell'anagrafe apistica nazionale, è richiesta l'attestazione sanitaria. (abrogato)~~

~~2. omissis~~

3. Nel rilascio di autorizzazioni di uso, a qualsiasi titolo, di aree pubbliche per il posizionamento temporaneo degli apiari, gli enti pubblici proprietari di tali aree devono dare la preferenza agli apicoltori residenti nel comune dove l'area è collocata ed in subordine agli apicoltori residenti in un comune della provincia di Trento.

Art. 10

Api regine di razze dell'arco alpino

1. La Provincia promuove la selezione di api regine di razze o di ecotipi dell'arco alpino, sia sotto il profilo sanitario, con formazione di ceppi resistenti alle malattie, sia sotto il profilo produttivo, con formazione di ceppi adatti alle caratteristiche climatiche e nettarifere del Trentino.

2. Al fine di promuovere e di favorire la selezione e di sottoporre a controllo sanitario gli allevamenti di api regine, nonché di conseguire una maggiore qualificazione degli operatori del settore è istituito l'albo provinciale degli allevatori di api regine presso la struttura provinciale competente per l'apicoltura.

3. La permanenza nell'albo è subordinata al mantenimento delle condizioni previste per l'iscrizione.

4. L'allevamento di api regine a scopi commerciali deve avvenire in condizioni di isolamento sanitario e genetico, come stabilito dal regolamento, **nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa statale in materia.**

5. Con regolamento sono disciplinati gli allevamenti di api regine e le modalità di tenuta dell'albo provinciale degli allevatori di api regine."

Nota all'articolo 47

- Gli articoli 2, 8, 10 e 11 della legge provinciale 2 novembre 2022, n. 12, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 2

Il progettone

1. Per la realizzazione del progettone la Provincia può incaricare organizzazioni private o loro consorzi a realizzare contestualmente i servizi previsti dall'articolo 1, comma 2, a titolo non oneroso con il riconoscimento di finanziamenti, di contributi, di rimborsi o di vantaggi economici, che non possono in ogni caso superare la compensazione dei costi,

diretti e indiretti, connessi allo svolgimento degli obblighi di servizio pubblico relativi ai suddetti servizi, **comprensivi di un margine di utile ragionevole**, coinvolgendo i soggetti appartenenti alle particolari fasce deboli individuati dall'articolo 4.

2. Nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali e previo parere della commissione provinciale per l'impiego prevista dall'articolo 5 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983), declina con propria deliberazione gli interventi e i servizi disciplinati dagli articoli 7 e 8 che possono essere oggetto d'incarico ai sensi di questa legge, e stabilisce gli obblighi di servizio pubblico, anche ulteriori rispetto all'inserimento lavorativo dei soggetti appartenenti a fasce deboli, connessi allo svolgimento dei servizi d'interesse generale previsti dall'articolo 1.

3. In casi eccezionali, dovuti alle esigenze dei singoli interventi e servizi individuati dalla Provincia, gli obblighi di servizio pubblico possono essere determinati in occasione dell'avvio delle procedure per il conferimento dell'atto d'incarico previsto dall'articolo 9.

Art. 8

Interventi e servizi di pubblica utilità

1. Gli interventi e i servizi di pubblica utilità oggetto d'incarico al fine del reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti di cui all'articolo 4 sono riferiti a:

- a) conservazione del patrimonio ambientale e naturale e cura del verde, nonché conservazione del patrimonio culturale, archivistico e museale, quando hanno ad oggetto attività accessibili al pubblico gratuitamente o con versamento di un contributo che copre solo una parte marginale del costo effettivo;
- b) conservazione e cura di impianti sportivi, nonché conservazione ambientale funzionale alle attività turistiche, quando le strutture o gli interventi non generano reddito, sono realizzati nell'interesse del grande pubblico e sono ugualmente accessibili a tutti;
- c) sostegno a servizi sanitari e socio-assistenziali alla persona, anche presso le aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP);
- d) supporto alle attività in ambito di sicurezza pubblica e gestione di situazioni emergenziali in materia di protezione civile.

2. Gli interventi e i servizi previsti dal comma 1, lettere a) e b), possono riguardare:

- a) il recupero, la valorizzazione, il ripristino, la cura e la custodia di aree di particolare interesse ambientale e di parchi pubblici;
- b) la bonifica e il risanamento di aree dissestate o abbandonate;
- c) l'arredo a verde e la manutenzione di aree circostanti i centri abitati e di altre aree che richiedono interventi di decoro urbano;
- ~~d) attività in favore dell'educazione ambientale e di informazione al pubblico in materia ambientale e storico-culturale, anche in centri di informazione, in strutture di accoglienza o in percorsi naturalistici;~~
- d) **supporto alle attività di miglioramento della qualità della vita e del territorio, svolte in ambito di sicurezza integrata nelle forme e con gli strumenti previsti dal decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, e gestione di situazioni emergenziali in materia di protezione civile;**
- e) attività dirette alla custodia, al mantenimento dell'accessibilità e alla valorizzazione di strutture o aree di particolare interesse storico, culturale o turistico, fermo restando quanto disposto dalla normativa in materia di beni culturali e di tutela del patrimonio storico;
- f) attività ausiliare all'educazione culturale e artistica e a quelle svolte, in particolare, dalle biblioteche, dagli archivi e dai musei;
- g) interventi per garantire l'utilizzo gratuito da parte della collettività di piste ciclabili, percorsi in mountain bike, percorsi naturalistici - inclusa la segnaletica -, posti di osservazione, parcheggi, aree ricreative di sosta, servizi igienici pubblici, passeggiate, pontili, zone balneari e impianti di calpestio a margine d'acqua, non commercialmente sfruttabili e da utilizzare gratuitamente;
- h) attività relative a impianti sportivi liberamente accessibili al pubblico, su base non discriminatoria.

3. Per gli interventi e i servizi previsti dal comma 1, lettera d), la Giunta provinciale individua le attività corrispondenti con apposita deliberazione. In questi casi la Provincia è autorizzata ad assumere spese per la progettazione e la realizzazione di servizi, anche diversi da quelli previsti dal comma 2, mediante la struttura provinciale competente per l'attuazione del progetto.

4. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità di rimborso e compensazione dei costi, diretti e indiretti, sostenuti per lo svolgimento degli interventi e dei servizi di pubblica utilità.

5. I servizi d'interesse generale previsti da quest'articolo sono privi di rilevanza economica se vengono svolti nel rispetto delle condizioni e dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 2, comma 2. I finanziamenti, i contributi, i rimborsi o i vantaggi economici percepiti dagli incaricati, quale compensazione, non costituiscono aiuti di Stato.

Art. 10

Atto d'incarico

1. L'incarico ai soggetti selezionati ai sensi dell'articolo 9 riguarda contestualmente i servizi previsti dall'articolo 7 e gli interventi o i servizi di pubblica utilità previsti dall'articolo 8. A tal fine l'atto d'incarico individua dettagliatamente il servizio d'interesse economico generale di reinserimento nel mercato del lavoro di soggetti appartenenti a particolari fasce deboli e gli interventi e i servizi di pubblica utilità.

2. L'atto d'incarico per la gestione dei servizi d'interesse generale indica:

- a) l'oggetto e la durata degli obblighi di servizio pubblico connessi ai servizi e agli interventi previsti rispettivamente dagli articoli 7 e 8;
- b) i soggetti e le aree territoriali interessate;
- c) la natura dei diritti esclusivi o speciali eventualmente conferiti all'incaricato, dove previsti;
- d) i finanziamenti, i contributi, i rimborsi o i vantaggi economici riconosciuti agli incaricati, che non possono in ogni caso superare la compensazione dei costi, diretti e indiretti, connessi allo svolgimento degli obblighi di servizio pubblico, **comprensiva di un margine di utile ragionevole**, nonché la descrizione del sistema di compensazione e i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione stessa;
- e) le disposizioni intese a prevenire ed eventualmente recuperare le sovracompensozioni;
- f) la durata dell'incarico, non superiore a tre anni, rinnovabile al massimo per due volte, ciascuna per la durata di tre anni;
- g) un riferimento alla decisione della Commissione europea 2012/21/UE, se applicabile.

Art. 11

Compensazione degli obblighi di servizio

1. Tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, la compensazione degli obblighi di servizio consiste nella copertura totale o parziale dei costi, diretti e indiretti, sostenuti per lo svolgimento degli obblighi stessi, **comprensiva di un margine di utile ragionevole**.

2. I costi oggetto di compensazione sono quelli relativi ai servizi di cui all'articolo 7 e i costi sostenuti per lo svolgimento degli interventi e dei servizi di pubblica utilità di cui all'articolo 8; tra questi ultimi rientra il costo del personale oggetto di reinserimento lavorativo e i costi diretti a tal fine sostenuti. L'atto d'incarico definisce la compensazione per la copertura totale o parziale dei costi, secondo quanto previsto con le deliberazioni di cui all'articolo 7, comma 4, e all'articolo 8, comma 4.

3. Per le spese indirette, per le spese non facilmente rendicontabili e per la quota di spesa di funzionamento e organizzativa che l'incaricato sostiene la Giunta provinciale, nel definire i criteri e le modalità di compensazione ai sensi dell'articolo 7, comma 4, e dell'articolo 8, comma 4, può riferirsi a costi standard di intervento, buone pratiche di settore o dati medi relativi a servizi analoghi.

4. Gli incaricati gestiscono i servizi e gli interventi di cui al comma 2 nel rispetto della disciplina europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, adottando una contabilità separata relativa all'oggetto dell'incarico."

Nota all'articolo 48

- L'articolo 63 della legge provinciale 8 agosto 2023, n. 9, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 63***Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri***

1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle missioni e programmi indicati nella tabella A sono autorizzate, per ciascuna missione e programma, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

2. Per i fini dei commi 6 ter e 6 quater dell'articolo 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010, sostituito dall'articolo 8, comma 5, della legge provinciale n. 15 del 2020, con la tabella A è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 nell'ambito della missione 13 (Tutela della salute), programma 01 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, quantificato in 2 milioni di euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

~~3. Per i fini del rinnovo dei contratti dei dipendenti delle cooperative sociali con la tabella A è istituito un fondo di importo pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 nell'ambito della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 07 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali). Per gli anni successivi, alla copertura dell'onere a regime, stimato in 2,5 milioni di euro annui, si provvede con i relativi bilanci provinciali. (abrogato)~~

4. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità indicate nella tabella B."

- L'articolo 23 della legge provinciale 13 marzo 2024, n. 3, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 23***Disposizioni finanziarie e variazione al bilancio di previsione 2024 - 2026***

1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle missioni e programmi indicati nell'allegato A sono autorizzate, per ciascuna missione e programma, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

~~2. Per i fini del rinnovo dei contratti dei dipendenti delle cooperative sociali con l'allegato A il fondo di cui all'articolo 63, comma 3, della legge provinciale n. 9 del 2023 è incrementato di un importo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva). Per gli anni successivi, alla copertura dell'onere a regime, stimato in 1 milione di euro annui, si provvede con i relativi bilanci provinciali. (abrogato)~~

3. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità previste nell'allegato B.

4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2024 - 2026, di cui all'articolo 1 della legge provinciale 8 agosto 2023, n. 10, sono inserite le variazioni previste nell'allegato C.

5. In relazione alle variazioni apportate dal comma 4 lo stato di previsione dell'entrata e lo stato di previsione della spesa presentano le seguenti variazioni:

- a) per l'esercizio finanziario 2024, in termini di competenza: +131.292.809,85 euro;
- b) per l'esercizio finanziario 2025, in termini di competenza: +107.035.000 euro;
- c) per l'esercizio finanziario 2026, in termini di competenza: +107.035.000 euro.

6. In relazione alle variazioni apportate dal comma 4 sono approvati gli allegati al bilancio di cui all'allegato D, previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), per quanto modificati.

Nota all'articolo 49

- L'articolo 3 della legge provinciale 13 marzo 2024, n. 3, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 3***Progetti per il miglioramento della sicurezza stradale***

1. La Provincia può concedere contributi per il finanziamento di progetti finalizzati a rafforzare l'azione di prevenzione e controllo del territorio con riguardo alla sicurezza della circolazione stradale presentati dalle forze di polizia nazionali per l'acquisizione di mezzi volti al potenziamento della flotta a disposizione o mettere a disposizione mezzi per tali finalità, **anche mediante cessione in proprietà**.

2. Per i fini di questo articolo con l'allegato A è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2024 nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali)."

Nota all'articolo 50

- Gli articoli 15 ter, 42 e 54 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 - e cioè della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 15 ter***Contributi a sostegno della transizione ecologica e digitale***

1. Al fine di incentivare la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili nel settore agricolo, agro-alimentare, zootecnico e forestale, la Provincia può concedere contributi in conto capitale per la realizzazione di investimenti volti a dotare le aziende agricole, singole o associate, di impianti per la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili, nonché per interventi volti a ridurre il consumo di energia in fonti primarie, fino alla misura massima prevista dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato con finalità ambientali.

1 bis. Per realizzare e gestire congiuntamente impianti per la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili la Provincia può inoltre concedere i contributi previsti dal comma 1, nei limiti ivi indicati, ai consorzi costituiti tra imprese agricole.

1 ter. la Provincia, in particolare, può concedere contributi fino al 50 per cento della spesa ammessa per la realizzazione di impianti per il recupero e il trattamento anaerobico di effluenti zootecnici e prodotti vegetali per la produzione di energia da parte di aziende agricole singole o associate, autorizzati ai sensi dell'articolo 62 ter della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale). Possono inoltre essere concessi contributi fino al 50 per cento della spesa ammessa per la realizzazione di strutture accessorie agli impianti di trattamento, da parte dei consorzi e delle cooperative costituiti tra imprese agricole; le agevolazioni sono concesse applicando la normativa europea in materia di aiuti di Stato di importanza minore (de minimis).

1 ter 1. Al fine di favorire l'economia circolare la Provincia, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di stato, può inoltre concedere contributi fino al 50 per cento della spesa ammessa per la realizzazione, da parte di aziende agricole singole o associate e di consorzi o cooperative costituiti tra imprese agricole, di strutture, impianti o attrezzature di lavorazione dei materiali derivanti dal trattamento effettuato tramite gli impianti previsti dal comma 1 ter, funzionali all'ottenimento di prodotti destinati a essere impiegati agronomicamente.

1 quater. La Provincia può concedere contributi fino al 50 per cento della spesa ammessa per l'acquisto di macchinari necessari allo spargimento dei materiali derivanti dal trattamento effettuato tramite gli impianti previsti dal comma 1 ter.

1 quinquies. Per sviluppare e valorizzare la pratica della produzione di biogas a partire dai reflui zootecnici la Provincia elabora piani promozionali, campagne informative e momenti formativi per sensibilizzare la pubblica opinione e gli imprenditori agricoli sugli aspetti positivi e sulla sostenibilità di questi impianti.

1 sexies. Per il perseguimento degli obiettivi dell'Unione europea per la transizione ecologica e digitale, al fine di implementare meccanismi virtuosi d'innovazione tecnologica e digitale e accrescere il livello di sostenibilità dell'agricoltura, possono essere concessi contributi per la realizzazione di progetti di sviluppo tecnologico, anche a carattere sperimentale ed evolutivi di iniziative progettuali avviate nell'ambito del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) o nell'ambito dei gruppi operativi istituiti ai sensi della lettera h ter) del comma 1 dell'articolo 49.

1 septies. I contributi previsti dal comma 1 sexies possono essere concessi, fino alla percentuale massima dell'80 per cento della spesa ammessa, e comunque nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, ai soggetti indicati dall'articolo 2 nonché ai gruppi operativi istituiti ai sensi della disciplina dell'Unione europea concernente il partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura e ai sensi della lettera h ter) del comma 1 dell'articolo 49.

1 octies. I contributi previsti dal comma 1 sexies possono essere concessi nell'ambito di procedure di tipo negoziale a fronte dell'assunzione di specifici impegni da parte dei beneficiari, per il raggiungimento di obiettivi di sicurezza, innovazione, qualità o sostenibilità del sistema agricolo e agroalimentare, anche finalizzati alla valorizzazione del ruolo sociale e culturale dell'agricoltura. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere dettate disposizioni attuative del presente comma.

2. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione di quest'articolo, anche in relazione alle caratteristiche e alla durata dei progetti; nella definizione della misura tiene conto del regime di cumulabilità previsto dalla normativa dell'Unione europea. Resta ferma la cumulabilità della misura con altri interventi, anche statali, che non costituiscono aiuti di Stato.

3. Fatte salve le disposizioni dell'Unione europea che prevedono l'esenzione dall'obbligo di notificazione, quest'articolo ha effetto dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo alla decisione di autorizzazione della Commissione europea adottata ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 42

Agevolazioni per la zootecnia

1. Al fine di promuovere le produzioni zootecniche, ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), può essere concesso un contributo per:

- a) l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento delle strutture zootecniche e di macellazione aziendale, la viabilità di accesso e i relativi allacciamenti;
- b) l'acquisto di attrezzature e macchine;
- c) la realizzazione e adeguamento di strutture aziendali per la conservazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni zootecniche, purché la produzione aziendale trasformata sia prevalente;
- d) il primo acquisto di riproduttori selezionati, al fine del miglioramento genetico del patrimonio zootecnico;
- e) investimenti diretti alla tutela e al miglioramento ambientale o al miglioramento delle condizioni d'igiene e benessere degli animali o all'adeguamento alla normativa igienico-sanitaria.

~~2. Per poter beneficiare degli interventi di cui al comma 1, lettera a), i richiedenti devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti:~~

- ~~a) la densità di capi allevati in azienda non può essere superiore a 2,5 UBA per ettaro di superficie destinata all'alimentazione del bestiame; in tale superficie viene computata l'eventuale superficie dell'alpeggio in ragione di 0,3 ettari per ogni UBA alpeggiata;~~
- ~~b) la capacità produttiva in unità foraggiere dell'azienda, ivi compreso il pascolo, rispetto al fabbisogno alimentare del bestiame allevato deve essere almeno:~~

~~1) pari al 60 per cento per il bestiame bovino da latte o da allevamento, equino, ovino e caprino;~~

~~2) pari al 35 per cento per il bestiame bovino da ingrasso e suino.~~

2. Per poter beneficiare degli interventi di cui al comma 1, i criteri e le modalità per l'attuazione delle iniziative previsti dall'articolo 3 stabiliscono, a seconda delle specie allevate, i seguenti requisiti:

- a) la densità di capi allevati in azienda in termini di rapporto UBA per ettaro di superficie destinata all'alimentazione del bestiame;**
- b) la capacità produttiva in unità foraggiere dell'azienda, compreso il pascolo, rispetto al fabbisogno alimentare del bestiame allevato;**
- c) le dotazioni necessarie per la gestione delle deiezioni.**

3. Per il settore avicolo e suinicolo le agevolazioni per l'aumento della capacità produttiva delle aziende sono concesse solamente ai beneficiari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), nei limiti di dieci suini o cento uccelli mediamente presenti in azienda.

Art. 54

Interventi per la difesa passiva

1. Per diminuire i danni provocati dalle calamità naturali, dalle avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturale, da altre avversità atmosferiche o da epizootie e fitopatie, mediante l'attuazione della difesa passiva delle produzioni agricole intensive o pregiate, nonché per gli interventi previsti dall'articolo 43 bis, ai consorzi di difesa, alle cooperative e loro consorzi riconosciuti dalla Provincia e ai singoli produttori agricoli può essere concesso un contributo fino alla misura massima delle percentuali stabilite dalla normativa dell'Unione europea a copertura delle spese sostenute per il pagamento del premio delle polizze stipulate relativamente ai contratti di assicurazione previsti dalla normativa statale. Il contributo totale, derivante dalla somma degli interventi provinciale, statale e dell'Unione europea, non può superare i limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea.

2. Ai soggetti di cui al comma 1, che attuino la difesa passiva per i danni che derivano dalle calamità naturali, dalle avversità atmosferiche ad esse assimilabili, da altre avversità atmosferiche o da fitopatie alle colture agricole e alle strutture produttive per l'ortofloricoltura, che non sono ricompresi nei decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, può essere concesso un contributo fino alla misura massima delle percentuali stabilite dalla normativa dell'Unione europea. Il medesimo contributo può essere altresì concesso ai predetti soggetti che attuino la difesa passiva per i danni che derivano dalle suddette avversità agli impianti produttivi delle colture agricole.

3. *omissis (abrogato)*

4. *omissis (abrogato)*

5. Ai soggetti di cui al comma 1 che attuano la difesa passiva per i danni al bestiame può essere concesso un contributo fino al limite massimo stabilito dalla normativa dell'Unione europea a copertura delle spese per il pagamento dei premi assicurativi per i danni che derivano dalle calamità naturali, dalle avversità atmosferiche ad esse assimilabili, da altre avversità atmosferiche o da epizootie e per gli interventi previsti dall'articolo 43 bis, che non sono ricompresi nei decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali.

6. Per calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali e altre avversità atmosferiche ~~s'intendono gli eventi considerati negli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 204 del 1° luglio 2014~~ **s'intendono gli eventi naturali avversi considerati nella normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di stato nel settore agricolo.**

7. *omissis (abrogato)*

8. Per le finalità del comma 1, ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e g), ai consorzi di difesa, nonché ai consorzi di difesa contro la grandine costituiti ai sensi della legge regionale 17 marzo 1964, n. 16 (Norme per l'organizzazione e provvedimenti per il funzionamento di consorzi antigrandine), può essere concesso un contributo fino alla misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per l'acquisto e l'installazione di stazioni meteo contro il gelo-brina e di altri mezzi tecnici ritenuti idonei dalla Giunta provinciale che ne stabilisce la tipologia e la localizzazione.

9. Il fondo di dotazione concesso ai consorzi di produttori di cui all'articolo 14 della legge 25 maggio 1970, n. 364 (Istituzione del Fondo di solidarietà nazionale), ai sensi dell'articolo 14, primo comma, lettera b), della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 11

(Nuovi interventi a sostegno dell'economia), è restituito alla Provincia in caso di scioglimento dei consorzi."

Nota all'articolo 51

- Gli articoli 95 e 96 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 - e cioè del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 95

Impianti per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti speciali, tossici e nocivi e di liquami di risulta

1. *omissis (abrogato)*
2. *omissis (abrogato)*
3. *omissis (abrogato)*
4. *omissis (abrogato)*
5. La Giunta provinciale può inoltre provvedere alla realizzazione, presso i depuratori, di impianti di pretrattamento e di trattamento, nei quali possono essere accolti:
 - a) i liquami provenienti da fosse a tenuta stagna a servizio di insediamenti civili;
 - b) i liquami prelevati da impianti pubblici a sedimentazione meccanica o derivanti dalla pulizia di singole unità della rete fognaria pubblica;
 - c) le acque di lavaggio dei cassonetti e dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani, nonché il percolato derivante dalle discariche adibite allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili;
 - d) i liquami provenienti da insediamenti produttivi compatibili, per le loro caratteristiche chimico-fisiche, con l'impianto di depurazione biologica;
 - e) i fanghi provenienti da altri impianti biologici.

5 bis. Fino al 31 dicembre 2013, agli impianti di depurazione pubblici esistenti alla data di entrata in vigore di questo comma possono essere conferiti i rifiuti liquidi indicati dalla lettera d) del comma 5 che non contengono le sostanze pericolose disciplinate dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 6 novembre 2003, n. 367. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 ter, è sempre ammesso il conferimento ai medesimi impianti di depurazione pubblici, anche nelle forme indicate dall'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Provincia n. 9-99/Leg del 2002, dei rifiuti indicati dal comma 5, lettere a), b), c) ed e), ancorché contenenti sostanze pericolose previste dal decreto ministeriale n. 367 del 2003, prescindendo dai limiti di accettabilità indicati dal medesimo decreto ministeriale e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 96.

5 ter. Entro il 31 dicembre 2013, il servizio provinciale competente in materia di opere igienico-sanitarie provvede a dotare ciascun impianto di depurazione pubblico, individuato ai sensi dell'articolo 96, di idonei sistemi di pretrattamento dei rifiuti di cui al comma 5, in modo da garantire all'uscita dell'impianto di pretrattamento e all'ingresso dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane il rispetto dei limiti, anche per eventuali sostanze pericolose, stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi del medesimo articolo 96.

5 quater. I fanghi biologici derivanti dagli impianti di depurazione pubblici, anche se trattano rifiuti secondo quanto previsto dai commi 5 bis e 5 ter, possono essere destinati a scopi agronomici o utilizzati in agricoltura, nel rispetto delle norme tecniche e dei limiti stabiliti dalle disposizioni statali concernenti il compostaggio dei rifiuti e, rispettivamente, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura).

5 quinquies. Negli impianti di stoccaggio dei depuratori provinciali possono essere conferiti da parte di soggetti terzi rifiuti della medesima tipologia di quelli prodotti dai depuratori medesimi, nel rispetto delle condizioni fissate dall'Agenzia della depurazione.

Art. 96

Modalità di gestione

1. Gli oneri relativi all'attività di smaltimento e di trattamento di cui all'articolo 95 sono posti a carico degli utenti dei relativi servizi, dedotto l'importo di eventuali recuperi, secondo tariffe determinate dalla Giunta provinciale con la deliberazione di cui al comma 2, tenuto conto delle spese correnti di esercizio nonché dell'ammortamento dei costi pluriennali. La Giunta provinciale determina le tariffe in misura differenziata in rapporto alla quantità e alla tipologia dei liquami conferiti e provvede ad aggiornarle periodicamente.

2. Le modalità di gestione dei servizi stessi saranno stabilite da apposita deliberazione della Giunta provinciale al fine di favorire il recupero energetico, oltreché processi di riciclaggio e riutilizzazione dei rifiuti stessi. I rapporti fra il soggetto che intende fruire degli impianti di cui all'articolo 95 e l'ente gestore saranno normalmente regolati da apposita convenzione.

2 bis. La deliberazione della Giunta provinciale di cui al comma 2 e i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 95, comma 5 comportano altresì di diritto le autorizzazioni al pretrattamento, al trattamento e allo scarico previste dal presente testo unico nei confronti della Provincia, anche qualora la stessa vi provveda nelle forme previste dall'articolo 72, comma 1. Nell'esercizio dei servizi pubblici previsti dal presente comma, si prescinde da quanto previsto in materia dal decreto del ministro dell'ambiente 21 giugno 1991, n. 324 e successive modificazioni.

2 ter. La disciplina di cui al comma 2 bis si applica anche relativamente agli atti ivi richiamati, adottati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2 quater. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le tariffe per la gestione dei rifiuti previsti dall'articolo 95, comma 5 quinquies; alle operazioni di stoccaggio e smaltimento del vaglio prodotto dai rifugi alpini ed escursionistici, dotati delle attrezzature di grigliatura degli scarichi fognari previste dal piano stralcio al piano provinciale di risanamento delle acque per i rifugi alpini ed escursionistici, provvede la Provincia con oneri a proprio carico, nel rispetto della disciplina sugli aiuti di stato."

Nota all'articolo 52

- Gli articoli 18, 70 e 119 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 - e cioè della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 18

Limitazione del consumo del suolo

1. Gli strumenti di pianificazione territoriale perseguono l'obiettivo della limitazione del consumo del suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile, secondo quanto previsto da questa legge. A tal fine:

- a) favoriscono, anche prevedendo particolari misure di vantaggio, il riuso e la rigenerazione urbana delle aree insediate, attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica e di densificazione;
- b) mantengono e incrementano l'attrattività dei contesti urbani favorendo la compresenza delle funzioni;
- c) promuovono il miglioramento del livello di qualità del contesto urbano, anche favorendo la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'innovazione delle opere di urbanizzazione e delle dotazioni collettive;
- d) privilegiano la riclassificazione delle aree produttive di livello provinciale esistenti in aree produttive di livello locale, al fine di rispondere alle nuove esigenze insediative;
- e) consentono l'individuazione, da parte degli strumenti di pianificazione:
 - 1) di nuove aree destinate agli insediamenti residenziali e ai relativi servizi solo se sono dimostrati, con la valutazione dello strumento di pianificazione territoriale prevista dall'articolo 20, il necessario soddisfacimento del fabbisogno abitativo, l'assenza di soluzioni alternative e la coerenza con il carico insediativo massimo definito per quel territorio;

2) di nuove aree destinate a insediamenti produttivi - comprese quelle destinate alla lavorazione e trasformazione e conservazione su scala industriale di prodotti agroalimentari e forestali, ai sensi delle norme di attuazione del PUP - commerciali o misti, solo se è dimostrata, con la valutazione dello strumento di pianificazione territoriale prevista dall'articolo 20, sulla base dei contenuti del ~~quadro conoscitivo di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a)~~ **quadro conoscitivo di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a)**, l'assenza di soluzioni alternative con riferimento al possibile e razionale utilizzo delle aree esistenti o già insediate, nell'ambito del territorio della comunità;

2 bis) di nuove aree destinate alla realizzazione di esercizi alberghieri, escluse le residenze turistico-alberghiere, realizzati secondo criteri che consentano l'innalzamento della qualità dell'offerta turistica e che rispondano a elevati standard di qualità architettonica ed efficienza energetica, solo con riguardo ad aree agricole di cui all'articolo 37 delle norme di attuazione del PUP contigue ad aree già insediate e se sono dimostrati, con la valutazione dello strumento di pianificazione territoriale prevista dall'articolo 20 integrata con idonee valutazioni di carattere socio-economico in ordine alle esigenze di qualificazione e completamento dell'offerta turistica del territorio di riferimento, l'assenza di soluzioni alternative, con riferimento al possibile e razionale utilizzo delle aree esistenti o già insediate, e la coerenza con il carico insediativo massimo definito per quel territorio;

- f) verificano l'utilità dell'individuazione delle nuove aree ai sensi della lettera e), anche con ricorso alle procedure di partecipazione alle scelte pianificatorie previste dall'articolo 19.

1 bis. Per i fini di cui all'articolo 1, quando nel procedimento di adozione del PRG o di una variante è prevista l'individuazione di nuove aree destinate all'insediamento, il comune valuta:

- a) i livelli di densità territoriale e fondiaria attuali e previsti dai piani;
- b) la residua capacità insediativa consentita dalle vigenti norme di zona;
- c) attraverso la ricognizione delle aree dismesse, l'ulteriore capacità insediativa derivante da processi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di densificazione urbana;
- d) l'opportunità di conservare o eliminare dai piani vigenti le previsioni di zone di espansione non ancora implementate.

2. Al fine di contenere nuovi consumi del suolo, nella realizzazione di edifici da destinare a finalità di pubblica utilità gli enti locali promuovono l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente e, in particolare, di aree ed edifici degradati o dismessi.

Art. 70

Ricorsi e annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche

1. La Giunta provinciale può annullare motivatamente le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dalla sottocommissione della CUP e dalle CPC entro sessanta giorni dal rilascio. A tal fine le CPC trasmettono copia delle autorizzazioni rilasciate alla struttura provinciale competente in materia di paesaggio.

2. Gli interessati possono proporre ricorso alla Giunta provinciale avverso:

- a) i provvedimenti conclusivi dei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche della sottocommissione della CUP;
- b) i provvedimenti rilasciati ai sensi dell'articolo 66, per gli aspetti che riguardano la tutela del paesaggio;
- c) i provvedimenti delle CPC previsti dall'articolo 64, comma 2;
- d) i provvedimenti delle CEC, in materia di autorizzazione paesaggistica, quando hanno funzioni di CPC, nel caso del comune di Rovereto, del comune di Trento e degli altri comuni compresi nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), e comma 2 bis della legge provinciale n. 3 del 2006.

3. Gli interessati possono proporre ricorso alla giunta comunale avverso i provvedimenti del sindaco in materia di tutela del paesaggio, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, entro trenta giorni. La giunta si pronuncia entro sessanta giorni.

4. ~~La Giunta provinciale si esprime sui ricorsi presentati ai sensi del comma 2, sentito il parere della struttura provinciale competente in materia di tutela del paesaggio~~ **La Giunta provinciale si esprime sui ricorsi presentati ai sensi del comma 2, sentito il parere della struttura provinciale competente in materia di tutela del paesaggio, respingendo oppure accogliendo, anche con prescrizioni, il ricorso.** I ricorsi sono proposti entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione dei provvedimenti e decisi entro novanta giorni.

5. L'organo esecutivo del comune trasmette tempestivamente copia dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 3 alla Giunta provinciale, che può annullare questi provvedimenti per ragioni di legittimità o di merito entro novanta giorni dal ricevimento.

Art. 119

Disposizioni per le aree turistico-ricettive

1. Negli esercizi alberghieri e nelle strutture ricettive all'aperto la realizzazione dell'alloggio del gestore e di camere per il personale sono ammessi nei limiti strettamente necessari per garantire una gestione efficiente dell'esercizio alberghiero e della struttura ricettiva all'aperto. A tal fine, per quanto riguarda l'alloggio del gestore è ammesso solamente un alloggio per impresa, nel limite complessivo di 120 metri quadrati di superficie utile netta.

2. Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale stabilisce i casi e le condizioni in cui è consentita la realizzazione di un'ulteriore unità abitativa, nell'ambito del medesimo esercizio alberghiero o della medesima struttura ricettiva all'aperto, per garantirne la continuità gestionale, anche in presenza di ricambi generazionali. Disciplina inoltre le superfici ammesse per le camere per il personale, in rapporto alle dimensioni dell'albergo e al numero di dipendenti e collaboratori.

2 bis. Gli alberghi dismessi possono essere destinati a camere per il personale anche relativamente a più strutture alberghiere.

2 ter. A seguito della pronuncia di decadenza del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività alberghiera ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica dell'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale), le strutture alberghiere possono essere utilizzate temporaneamente da parte di uno o più datori di lavoro privati o pubblici per l'ospitalità dei propri lavoratori e collaboratori, con qualsiasi contratto di lavoro, nonché da parte di persone che svolgono un lavoro autonomo in convenzione o in qualità di socio o associato. L'utilizzazione temporanea ai sensi di questo comma non costituisce cambio di destinazione d'uso ed è subordinata alla presentazione di una comunicazione al comune in cui viene attestata la sussistenza dei requisiti previsti da questo comma e l'indicazione della durata dell'utilizzo temporaneo, comunque non superiore a cinque anni. Per le finalità di questo comma sono ammesse esclusivamente opere di manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi dell'articolo 78, comma 2. Resta fermo il rispetto del vincolo di non frazionabilità e del divieto di divisione previsti dall'articolo 13 bis, commi 1 e 1 bis, della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002.

2 quater. Il comune, anche su richiesta degli interessati, può consentire che gli alberghi dismessi siano destinati all'ospitalità, da parte di uno o più datori di lavoro privati o pubblici dei propri lavoratori e collaboratori, con qualsiasi contratto di lavoro, o all'ospitalità di persone che svolgono un lavoro autonomo in convenzione o una professione turistica in qualità di socio o associato, mediante l'approvazione di una variante semplificata al PRG ai sensi dell'articolo 39, comma 1. Alla riqualificazione degli edifici effettuata per le finalità di questo comma si applicano l'articolo 109, anche se sono stati realizzati da meno di quindici anni, e l'articolo 111; non è consentita la realizzazione di nuove costruzioni.

~~2 quinquies. Se l'attività alberghiera è cessata da almeno dieci anni, la variante semplificata al PRG prevista dal comma 2 quater può imprimere all'area altre destinazioni urbanistiche.~~

2 quinquies. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 quater, se l'attività alberghiera è cessata da almeno un anno il comune, con variante semplificata al PRG ai sensi dell'articolo 39, comma 1, può imprimere all'area esclusivamente una

destinazione residenziale ordinaria, attraverso l'apposizione del vincolo di destinazione.

3. Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale stabilisce gli interventi ammessi nelle aree sciabili, per lo svolgimento degli sport invernali, nei limiti di quanto previsto dalle norme di attuazione del PUP. Al di fuori delle aree sciabili sono consentite, nei limiti di quanto previsto dalle norme di attuazione del PUP, strutture e infrastrutture funzionali alla realizzazione e gestione di piste per la pratica dello sci da fondo e per lo slittino.

3 bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, comma 3, delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, il limite di aumento della volumetria esistente destinata alla ricettività è riferito agli incrementi del volume lordo fuori terra esistente ed è calcolato con riferimento al volume edilizio di ciascuna struttura ricettiva."

Nota all'articolo 53

- Gli articoli 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 113 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 - e cioè della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 107***Sanzioni in materia di difesa dei boschi dagli incendi***

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, nonché delle sanzioni previste in materia di prevenzione dagli inquinamenti e di gestione dei rifiuti, per le violazioni in materia di difesa dei boschi dagli incendi si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) il pagamento di una somma da 57 a 343 euro per chiunque violi i divieti previsti dall'articolo 11, commi 1, 2, e 3;
- b) il pagamento di una somma da 115 a 686 euro per chiunque violi i divieti previsti dall'articolo 11, comma 4;
- c) il pagamento di una somma da 172 a 1029 euro in caso di inosservanza degli ordini e delle modalità di ripristino previsti dall'articolo 11, comma 6;
- d) il pagamento di una somma da 23 a 137 euro per le violazioni delle disposizioni di questa legge o del regolamento in materia di difesa dei boschi dagli incendi non espressamente previste da questo articolo.

~~2. Le sanzioni amministrative previste dal comma 1, lettere a), b) e c) sono raddoppiate se nuovamente commesse. (abrogato)~~

Art. 108***Sanzioni in materia di protezione della flora alpina e della fauna inferiore***

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, per le violazioni delle disposizioni legislative e regolamentari che, ai sensi degli articoli 25 e 27, disciplinano la protezione della flora alpina, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) il pagamento di una somma da 6 a 57 euro:
 - 1) per ogni stelo fiorifero raccolto o detenuto oltre il limite giornaliero consentito dal regolamento, per ognuna delle specie della flora spontanea diverse da quelle elencate nel regolamento;
 - 2) per ogni pianta tutelata elencata nel regolamento, proveniente da colture fatte in giardino e in stabilimenti di floricoltura posta in commercio priva del certificato di provenienza redatto dal floricoltore;
- b) il pagamento di una somma da 11 a 115 euro per ogni pianta, o parte di essa, appartenente a una delle specie vegetali particolarmente tutelate elencate nel regolamento, distrutta, danneggiata, raccolta, detenuta o commercializzata;
- c) il pagamento di una somma da 23 a 137 euro:
 - 1) per ogni chilogrammo, o frazione di chilogrammo, di muschi allo stato fresco o di licheni, raccolto o detenuto oltre il limite giornaliero consentito dal regolamento;
 - 2) per ogni chilogrammo, o frazione di chilogrammo, per ognuna delle specie di piante erbacee indicate nel regolamento, raccolto o detenuto oltre il limite giornaliero o raccolto al di fuori del periodo o dell'orario consentiti dal regolamento;

- d) il pagamento di una somma da 29 a 172 euro per chiunque non ottempera alle prescrizioni indicate nell'autorizzazione rilasciata per la raccolta di piante protette o di parti di esse per scopi scientifici, didattici, farmaceutici od officinali;
- e) il pagamento di una somma da 35 a 206 euro per le violazioni della legge o del regolamento non espressamente previste da questo comma.

2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, per le violazioni delle disposizioni legislative e regolamentari che, ai sensi degli articoli 26 e 27, disciplinano la protezione della fauna inferiore, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) il pagamento di una somma da 29 a 172 euro:
 - 1) per chiunque altera, disperde o distrugge nidi di formiche o asporta uova, larve o adulti di tale specie o raccoglie uova o girini di anfibi;
 - 2) per la violazione delle prescrizioni indicate nell'autorizzazione rilasciata per scopi scientifici e didattici, nei casi previsti dal regolamento, per la raccolta di nidi di formiche, di uova, di larve o adulti di tale specie e per la cattura di specie della fauna inferiore;
- b) il pagamento di una somma da 35 a 206 euro:
 - 1) per chiunque raccoglie, offre in vendita e commercia nidi di formiche, nonché uova, larve o adulti di tale specie;
 - 2) per ogni chilogrammo o frazione di specie della fauna inferiore per le quali il regolamento non consente la raccolta, o di esemplari appartenenti al genere *Helix* o al genere *Rana* raccolti oltre il limite quantitativo giornaliero o al di fuori del periodo o dell'orario consentiti dal regolamento;
- c) il pagamento di una somma da 35 a 206 euro per le violazioni delle disposizioni di questa legge o del regolamento in materia di protezione della flora alpina e della fauna inferiore non espressamente previste da questo comma.

3. Le violazioni previste dal comma 1, lettere a), b), c) e d), comportano, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la confisca dell'intero prodotto raccolto, alla quale procede direttamente il personale che accerta l'infrazione.

4. Le violazioni previste dal comma 2 comportano, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la confisca dell'intero prodotto, alla quale procede direttamente il personale che accerta l'infrazione. Il prodotto della confisca, se morto e commestibile, è consegnato, previa ricevuta, a istituti di beneficenza o assistenza; se vivo è liberato; diversamente il personale procede alla distruzione. Della destinazione, della distruzione o della liberazione è fatta menzione nel verbale di accertamento dell'infrazione.

5. Gli agenti incaricati dell'osservanza di questa legge, per i necessari controlli, possono intimare formalmente l'apertura dei contenitori portatili e degli altri mezzi di trasporto indicati dal comma 7, oltre che nelle zone di naturale diffusione delle formiche, delle lumache e delle rane, anche lungo le strade di accesso a tali zone e lungo le strade che, pur restandone al di fuori, servono a chi vuole accedervi.

6. In caso di rifiuto, a seguito di formale intimazione, a consegnare il prodotto soggetto a confisca, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata, previa stima della quantità detenuta da parte dell'agente verbalizzante.

7. Le violazioni previste da questo articolo sono presunte quando, a formale intimazione, è opposto rifiuto all'apertura, per i necessari controlli, dei contenitori portatili e degli altri mezzi di trasporto, con esclusione di quelli costituenti luoghi di privata dimora come autovetture, roulotte e simili.

~~8. Le sanzioni amministrative previste dal comma 1, lettere b), c) e d), nonché quelle previste dal comma 2 sono raddoppiate se nuovamente commesse. (abrogato)~~

Art. 109

Sanzioni in materia di disciplina della raccolta dei funghi

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, per le violazioni delle disposizioni legislative e regolamentari che, ai sensi dell'articolo 28, disciplinano la raccolta dei funghi, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) il pagamento di una somma da 23 a 137 euro per ogni chilogrammo, o frazione di chilogrammo, di funghi raccolti oltre la quantità giornaliera consentita per persona o oltre l'orario consentito previsti dal regolamento;
- b) il pagamento di una somma da 29 a 172 euro per ogni chilogrammo, o frazione di chilogrammo, di funghi raccolti in difetto della denuncia o del pagamento della somma previsti dal regolamento;
- c) il pagamento di una somma da 35 a 206 euro per ogni chilogrammo, o frazione di chilogrammo, di funghi raccolti nelle zone interdette nei casi previsti dal regolamento;
- d) il pagamento di una somma da 11 a 69 euro per il raccoglitore che nella raccolta o nel trasporto dei funghi non si attenga alle modalità previste dal regolamento;
- e) il pagamento di una somma da 11 a 69 euro per chiunque danneggia o distrugge i funghi sul terreno;
- f) il pagamento di una somma da 35 a 206 euro per le violazioni delle disposizioni di questa legge o del regolamento in materia di disciplina della raccolta dei funghi non espressamente previste da questo articolo.

2. Le violazioni previste dal comma 1, lettere a), b) e c), comportano, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la confisca dell'intera quantità di funghi, alla quale procede direttamente il personale che accerta l'infrazione. I funghi confiscati sono consegnati, previa ricevuta, a istituti di beneficenza o assistenza. In caso di dubbia commestibilità i funghi confiscati sono distrutti. Della destinazione o della distruzione è fatta menzione nel verbale di accertamento dell'infrazione.

3. In caso di rifiuto, a seguito di formale intimazione, a consegnare il prodotto soggetto a confisca, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata, previa stima della quantità detenuta da parte dell'agente verbalizzante.

4. Le violazioni previste da questo articolo sono presunte quando, a formale intimazione, è opposto rifiuto all'apertura, per i necessari controlli, dei contenitori portatili e degli altri mezzi di trasporto, con esclusione di quelli costituenti luoghi di privata dimora come autovetture, roulotte e simili.

~~5. Le sanzioni amministrative previste dal comma 1, lettere b) e c), sono raddoppiate se nuovamente commesse. (abrogato)~~

Art. 110

Sanzioni in materia di disciplina della raccolta dei tartufi

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, per le violazioni delle disposizioni legislative e regolamentari che, ai sensi dell'articolo 29, disciplinano la ricerca, la raccolta e la commercializzazione dei tartufi, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) il pagamento di una somma da 115 a 686 euro per la ricerca e per ogni chilogrammo, o frazione di chilogrammo, di tartufi raccolto senza tesserino di idoneità;
- b) il pagamento di una somma da 115 a 686 euro per ogni chilogrammo, o frazione di chilogrammo, di specie non consentite dal regolamento o, per le specie consentite, in periodi di divieto o oltre la quantità consentita dal regolamento;
- c) il pagamento di una somma da 57 a 172 euro per la ricerca o per ogni chilogrammo, o frazione di chilogrammo, di tartufi raccolti in difformità rispetto alle modalità o agli orari previsti dal regolamento;
- d) il pagamento di una somma da 115 a 686 euro per la raccolta di tartufi immaturi o avariati;
- e) il pagamento di una somma da 115 a 686 euro per il commercio di tartufi freschi nel periodo in cui non è consentita la raccolta o appartenenti a specie non ammesse o senza il rispetto delle modalità prescritte dall'articolo 7 della legge n. 752 del 1985;
- f) il pagamento di una somma da 57 a 172 euro per la lavorazione e per il commercio dei tartufi conservati da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 8 della legge n. 752 del 1985;
- g) il pagamento di una somma da 57 a 172 euro per il commercio di tartufi conservati senza il rispetto delle modalità prescritte dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge n. 752 del 1985;

h) il pagamento di una somma da 57 a 172 euro per le violazioni delle disposizioni di questa legge o del regolamento in materia di disciplina della raccolta dei tartufi non espressamente previste da questo articolo.

2. Le violazioni previste dal comma 1, lettere a), b), c) e d), comportano, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la confisca dell'intero prodotto, alla quale procede direttamente il personale che accerta l'infrazione, nonché la sospensione del tesserino di idoneità per la raccolta dei tartufi per un periodo da uno a due anni, anche in caso di pagamento in misura ridotta. Il prodotto confiscato è consegnato, previa ricevuta, a istituti di beneficenza o assistenza. In caso di dubbia commestibilità i tartufi confiscati sono distrutti. Della destinazione o della distruzione è fatta menzione nel verbale di accertamento dell'infrazione.

3. In caso di rifiuto, a seguito di formale intimazione, a consegnare il prodotto soggetto a confisca, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata, previa stima della quantità detenuta da parte dell'agente verbalizzante.

4. Le violazioni previste da questo articolo sono presunte quando, a formale intimazione, è opposto rifiuto all'apertura, per i necessari controlli, dei contenitori portatili e degli altri mezzi di trasporto, con esclusione di quelli costituenti luoghi di privata dimora come autovetture, roulotte e simili.

~~5. Le sanzioni amministrative previste dal comma 1, lettere a), b) e c), sono raddoppiate se nuovamente commesse. (abrogato)~~

Art. 111

Sanzioni in materia di vincolo idrogeologico, di foreste e di pascoli

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, per le violazioni delle disposizioni legislative e regolamentari che, ai sensi del titolo III, capo II, disciplinano l'applicazione del vincolo idrogeologico e di quelle che, ai sensi dell'articolo 100, disciplinano la viabilità forestale, nonché delle disposizioni forestali approvate ai sensi dell'articolo 98, comma 1, delle previsioni contenute nei piani di gestione forestale aziendale o nei piani semplificati di coltivazione previsti dall'articolo 57, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) il pagamento di una somma da 6 a 35 euro per ogni metro cubo di terreno movimentato, calcolato a giudizio del verbalizzante allo scavo o al riporto, in violazione dell'articolo 16; di una somma da 172 a 1029 euro in caso di inosservanza di prescrizioni non valutabile in termini di volumetria del terreno movimentato; la sanzione prevista da questa lettera si applica anche per la movimentazione del terreno connessa alla realizzazione degli interventi sanzionati alla lettera b);
- b) il pagamento di una somma da 75 a 750 euro per ogni ara o frazione di ara di bosco, calcolato a giudizio del verbalizzante, trasformato in un'altra forma d'uso in violazione dell'articolo 16, se la superficie trasformata è pari o inferiore a due are; di una somma da 143 a 1430 euro per ogni ara o frazione di ara di bosco, calcolato a giudizio del verbalizzante, trasformato in un'altra forma d'uso in violazione dell'articolo 16, se la superficie trasformata è superiore a due are; di una somma da 172 a 1029 euro in caso di inosservanza di prescrizioni non valutabili in termini di superficie interessata dalla trasformazione;
- b bis) le sanzioni previste dalle lettere a) e b) si applicano anche per le opere che riguardano strade forestali, piste forestali e altre infrastrutture forestali poste all'interno delle aree boscate effettuate in violazione dell'articolo 16;
- c) il pagamento di una somma da 172 a 1029 euro in caso di inosservanza degli ordini e delle modalità di ripristino previsti dagli articoli 17 e 18;
- d) *omissis (abrogata)*
- e) il pagamento di una somma da 11 a 69 euro per ogni capo di bestiame lasciato pascolare in violazione delle prescrizioni, delle modalità o al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni forestali previste dall'articolo 98, nonché dai piani di gestione forestale aziendale o dai piani semplificati di coltivazione;
- f) il pagamento di una somma dal valore al quadruplo del valore della pianta per ogni pianta tagliata in assenza di titolo abilitativo al taglio o sradicata o danneggiata a morte; il valore della pianta è definito con le modalità e la procedura previste dal regolamento;

- g) il pagamento di una somma d'importo compreso tra la metà del valore e il doppio del valore della pianta per ogni pianta danneggiata, fatto salvo quanto previsto dalla lettera f);
- h) il pagamento di una somma da 57 a 572 euro per chiunque violi le disposizioni forestali previste dall'articolo 98 non espressamente richiamate da questo articolo;
- i) il pagamento di una somma da 57 a 572 euro per chiunque cerchi con un veicolo a motore di qualsiasi tipo sulle strade forestali, senza averne titolo;
- i bis) il pagamento di una somma da 115 a 1144 euro per chiunque cerchi con un veicolo a motore di qualsiasi tipo sulle piste di esbosco, sulle aree forestali, sulle aree pascolive, sugli improduttivi, sui sentieri, sulle mulattiere, sulle piste da sci e negli alvei, senza averne titolo;
- i ter) il pagamento di una somma pari al 20 per cento del costo dell'intervento in caso di mancata esecuzione degli interventi di rinverdimento e delle opere di regimazione previsti dall'articolo 98, comma 1, lettera e). In questi casi il dirigente del dipartimento competente in materia di foreste determina, sulla base delle voci dell'elenco prezzi vigente previsto dall'articolo 13 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), la somma dovuta ed emette la relativa ingiunzione di pagamento; per questa sanzione è escluso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);**
- j) il pagamento di una somma da 57 a 172 euro per le violazioni delle disposizioni di questa legge o del regolamento in materia di vincolo idrogeologico, di foreste e di pascoli non espressamente richiamate da questo articolo.

~~2. Le sanzioni amministrative previste dal comma 1, lettere a), b), b bis), c), f), i) e i bis), sono raddoppiate se nuovamente commesse. (abrogato)~~

2 bis. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge provinciale sugli impianti a fune, le sanzioni previste dal comma 1, lettere a) e b), si applicano anche ai movimenti di terra e alle trasformazioni di coltura realizzati in assenza dell'autorizzazione o in violazione delle prescrizioni impartite in materia di vincolo idrogeologico, espresse ai sensi dell'articolo 16, comma 2 bis, di questa legge nell'ambito della procedura disciplinata dalla legge provinciale sugli impianti a fune.

2 ter. Le sanzioni previste dal comma 1, lettere a), b) e b bis), non si applicano in caso di varianti in corso d'opera comprese entro il 10 per cento delle misure di progetto autorizzato ai sensi dell'articolo 16 e non superiori, rispettivamente, a duecento metri cubi di terreno movimentato e a un'ara di superficie trasformata, a condizione che vengano autorizzate ai sensi dell'articolo 16 entro la conclusione dei lavori.

Art. 112

Sanzioni in materia di aree protette

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 30, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e delle altre leggi vigenti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 57 a 343 euro per chiunque violi le disposizioni contenute nel titolo V, nonché le disposizioni contenute negli atti istitutivi dei parchi naturali provinciali e delle riserve, le disposizioni approvate dagli enti di gestione delle aree protette provinciali e quelle contenute nei rispettivi piani di gestione, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari alle quali rinviano le disposizioni del titolo V.

1 bis. In deroga al comma 1, per le violazioni dell'articolo 44, comma 4, lettera k), si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) il pagamento di una somma da 57 a 572 euro per chiunque cerchi con un veicolo a motore, senza averne titolo, sulle strade di qualsiasi categoria e tipo;
- b) il pagamento di una somma da 115 a 1144 euro per chiunque cerchi con un veicolo a motore, senza averne titolo, nelle riserve integrali o al di fuori delle strade di qualsiasi categoria e tipo, ivi comprese le aree forestali.

1 ter. In deroga al comma 1, per le violazioni dell'articolo 44, comma 4, lettera a), relative alla raccolta della flora spontanea si applicano le sanzioni amministrative previste

dall'articolo 108, intendendosi il limite giornaliero ivi previsto pari a zero per i non residenti in un comune del parco.

2. Per chiunque realizzi opere e interventi senza acquisire la preventiva valutazione d'incidenza ambientale o in violazione delle prescrizioni impartite ai fini della valutazione d'incidenza ambientale, secondo quanto previsto dall'articolo 39 o dal regolamento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 286 a 2860 euro.

3. Per le violazioni delle disposizioni più restrittive rispetto alle previsioni della legislazione provinciale di settore o di questa legge per le aree naturali protette, contenute negli atti istitutivi dei parchi naturali provinciali e delle riserve, nonché di quelle emanate dagli enti di gestione delle aree naturali protette, continuano ad applicarsi le sanzioni previste da tali leggi provinciali, raddoppiate nelle misure minima, massima e fissa. In tali casi l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione prevista dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), spetta alla struttura provinciale competente secondo la legge provinciale di settore.

4. Le sanzioni amministrative previste dai commi 1, 1 bis, **lettera b)**, e 2 sono raddoppiate se nuovamente commesse.

5. Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni previste dai commi 1, 2 e 3, o dalla denuncia all'autorità giudiziaria, l'ente di gestione dell'area protetta, sentito il responsabile della violazione, gli ordina di compiere entro un congruo termine o immediatamente, se è urgente, quanto risulta necessario per ridurre in pristino lo stato dei luoghi e comunque per riparare o impedire danni e pericoli dipendenti dall'infrazione commessa.

6. Se il responsabile non provvede al ripristino o questo comporta speciali cautele, il ripristino è eseguito a cura del competente ente di gestione dell'area protetta, con addebito dell'onere sostenuto a carico del responsabile. Per la riscossione delle somme corrispondenti si provvede con le modalità e le procedure previste dall'articolo 51 della legge provinciale n. 7 del 1979.

Art. 113

Disposizioni comuni alle sanzioni

1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni cinque anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei cinque anni precedenti. ~~All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni quinquennio, la Giunta provinciale fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. (soppresse)~~ La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie aggiornata è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a detto limite.

2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste da questo capo si osserva, se non diversamente stabilito, la legge n. 689 del 1981.

2 bis. Per le sanzioni previste da questo capo, a eccezione di quelle previste dall'articolo 112 e dall'articolo 112 bis, il trasgressore è ammesso a pagare una somma ridotta del 30 per cento rispetto alla somma corrispondente alla misura ridotta prevista dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 689 del 1981, se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 112, comma 3, l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione prevista dall'articolo 18 della legge n. 689 del 1981 spetta al dirigente del dipartimento competente in materia di risorse forestali e montane.

4. Le somme riscosse ai sensi di questo capo sono introitate nel bilancio della Provincia."

Nota all'articolo 54

- L'articolo 11 della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 - e cioè della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 11

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato ai sensi delle leggi vigenti, le attività e le opere compiute in violazione di questa legge sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative:

- a) il pagamento di una somma da 150 a 900 euro per l'occupazione e per l'uso, in mancanza di concessione ai fini idraulici, dei beni appartenenti al demanio idrico provinciale, anche mediante attraversamento con ponti, con funivie, con linee elettriche, telefoniche, fognature, acquedotti e simili;
- b) il pagamento di una somma da 20 a 120 euro per ogni metro cubo o quantità inferiore di materiale asportato dal demanio idrico, in mancanza di concessione ai fini idraulici; il trasgressore è tenuto anche al pagamento dell'importo del canone demaniale che sarebbe dovuto per il materiale estratto sulla base di una regolare concessione;
- c) il pagamento di una somma da 20 a 120 euro per ogni metro cubo o quantità inferiore di materiale depositato o movimentato sul demanio idrico;
- d) il pagamento di una somma da 10 a 60 euro per ogni metro cubo o quantità inferiore di materiale asportato, depositato o movimentato nella fascia di rispetto dei corpi idrici, in mancanza di autorizzazione ai fini idraulici;
- e) il pagamento di una somma da 30 a 180 euro per il transito e la sosta non autorizzati sul demanio idrico;
- f) il pagamento di una somma da 150 a 900 euro per la rimozione o l'alterazione dei termini che delimitano i confini del demanio idrico provinciale, delle segnaletiche e delle barriere di chiusura;
- g) il pagamento di una somma da 150 a 900 euro per la mancata osservanza delle prescrizioni generali o speciali delle concessioni e delle autorizzazioni idrauliche, nonché per l'inottemperanza agli ordini degli organi competenti in materia di polizia idraulica;
- h) il pagamento di una somma da 50 a 150 euro per qualsiasi altra violazione di questa legge.

1 bis. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata dalla Giunta provinciale ogni cinque anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - media nazionale - verificatasi nei cinque anni precedenti. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie aggiornata è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, per difetto se è inferiore.

2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste da questa legge si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

2 bis. Per le sanzioni previste da quest'articolo il trasgressore è ammesso a pagare una somma ridotta del 30 per cento rispetto alla somma corrispondente alla misura ridotta prevista dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 689 del 1981, se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

3. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione prevista dall'articolo 18 della legge n. 689 del 1981 spetta al dirigente del dipartimento competente in materia di demanio idrico.

4. Le somme riscosse ai sensi di questo articolo sono introitate nel bilancio della Provincia.

5. Con regolamento sono individuate le fattispecie di violazioni amministrative previste dalla legislazione in materia di demanio idrico alle quali si applicano le disposizioni procedurali dell'articolo 97 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)."

Nota all'articolo 55

- Gli articoli 46, 47, 48 e 49 della legge provinciale sulla caccia 1991 - e cioè della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

**"Art. 46
Sanzioni**

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000;
- b) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita senza autorizzazione o permesso la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e nelle riserve di diritto; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da lire 700.000 a lire 4.200.000. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un ambito territoriale vicinore a quello consentito;
- c) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi, ove non diversamente sanzionato, esercita la caccia in una giornata in cui non è consentito l'esercizio venatorio o in zone di divieto; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;
- d) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in fondo chiuso ovvero nel caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 1, concernenti la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;
- e) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000;
- f) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 36, comma 3, secondo periodo; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;
- g) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza di porto di fucile per uso di armi, la polizza di assicurazione o il permesso; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni;
- h) sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 60.000 per ciascun capo per chi viola le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 35;
- i) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul permesso ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera d);
- l) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per ciascun capo per chi introduce senza autorizzazione o destina a scopi diversi da quelli indicati dall'articolo 34 la selvaggina introdotta; per chi immette selvaggina viva estranea alla fauna autoctona o senza l'autorizzazione di cui allo stesso articolo 34 si applica la sanzione amministrativa da lire 250.000 a lire 1.500.000 per ciascun capo;
- m) sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000 per chi viola le prescrizioni tecniche adottate dal comitato faunistico provinciale ai sensi del comma 1, lettera f), dell'articolo 12, sempreché non si tratti di disposizioni o prescrizioni espressamente richiamate dal presente articolo o dall'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
- n) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 27;
- o) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 nel caso di violazione delle norme contenute nei regolamenti interni delle riserve di cui all'articolo 17;

- p) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chi viola i divieti di cui alle lettere j) ed o) dell'articolo 38;
- q) sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000 per la violazione della disciplina stabilita dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione relativa alla tabellazione dei terreni;
- r) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 nel caso di violazione delle norme contenute nel regolamento di esecuzione della presente legge;
- s) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo.

2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 30, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2 bis. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata dalla Giunta provinciale ogni cinque anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - media nazionale - verificatasi nei cinque anni precedenti. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie aggiornata è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, per difetto se è inferiore.

2 ter. Per le sanzioni previste da quest'articolo il trasgressore è ammesso a pagare una somma ridotta del 30 per cento rispetto alla somma corrispondente alla misura ridotta prevista dall'articolo 16, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

Art. 47

Procedimento per l'irrogazione delle sanzioni

1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si osservano, in quanto non diversamente previsto, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689 ~~spetta al dirigente del servizio faunistico~~ **spetta al dirigente del dipartimento competente in materia di fauna selvatica.**

3. Le somme riscosse ai sensi dell'articolo 46 sono introitate nel bilancio della Provincia.

Art. 48

Comunicazioni al questore

1. La comunicazione di cui all'articolo 32, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 al questore della provincia del luogo di residenza del trasgressore è effettuata ~~dal dirigente del servizio faunistico~~ **dal dirigente del dipartimento competente in materia di fauna selvatica** in relazione alla violazione delle disposizioni della presente legge corrispondenti ai casi di cui alle lettere b), d), f) e g) dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Art. 49

Ritiro e sospensione del permesso annuale e del permesso d'ospite annuale per l'esercizio della caccia

1. Nei casi previsti dall'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché dalle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 46, ~~il dirigente del servizio faunistico~~ **il dirigente del dipartimento competente in materia di fauna selvatica** può disporre il ritiro cautelare del permesso annuale o del permesso d'ospite annuale, con effetto immediato, fino alla definizione del procedimento penale o rispettivamente del procedimento amministrativo o del giudizio di opposizione. Il ritiro cautelare è disposto con provvedimento motivato, tenuto conto delle specifiche osservazioni che l'interessato potrà formulare entro dieci giorni dall'accertamento.

~~2. In relazione alle violazioni indicate dal comma 1 nonché per quelle di cui alla lettera b), primo periodo, e alle lettere l), m), n) ed o) del comma 1 dell'articolo 46, a definizione del procedimento penale e rispettivamente del procedimento amministrativo, anche qualora sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta o l'oblazione, il dirigente del servizio faunistico dispone su parere conforme dell'apposita commissione disciplinare la sospensione del permesso annuale o del permesso d'ospite annuale fino a tre anni con effetto dall'inizio dell'anno venatorio successivo a quello in cui è stato definito il procedimento.~~

2. In relazione alla violazione prevista dal comma 1 e, fermo restando quanto previsto dai commi 2 bis e 2 ter, in relazione alle violazioni previste dall'articolo 46, comma 1, lettera b), primo periodo, e lettere l), m) e o), a definizione del procedimento penale e del procedimento amministrativo, anche se è stato effettuato il pagamento in misura ridotta o l'oblazione, il dirigente del dipartimento competente in materia di fauna selvatica dispone la sospensione del permesso annuale o del permesso d'ospite annuale fino a tre anni, con effetto dall'inizio dell'anno venatorio successivo a quello in cui è stato definito il procedimento. A tal fine l'anno venatorio inizia con la prima domenica di settembre e si conclude il 31 gennaio dell'anno seguente.

2 bis. In relazione alla violazione prevista dall'articolo 46, comma 1, lettera m), la sospensione del permesso annuale o del permesso d'ospite annuale si applica se la violazione riguarda:

- a) le prescrizioni tecniche concernenti l'omessa o l'incompleta annotazione o l'omessa o l'incompleta denuncia degli abbattimenti di specie soggette ai programmi di prelievo previsti dall'articolo 28, oppure l'omessa denuncia di uscita;**
- b) la disciplina dell'accompagnamento.**

2 ter. In relazione alle violazioni previste dall'articolo 46, comma 1, lettera o), la sospensione del permesso annuale o del permesso d'ospite annuale si applica se la violazione riguarda un abbattimento che determina il mancato rispetto della ripartizione fra riserve dei capi da abbattere.

2 quater. La sospensione del permesso annuale o del permesso d'ospite annuale non si applica se il trasgressore comunica spontaneamente la violazione commessa al personale di vigilanza, per avviare gli accertamenti rispetto alla relativa violazione.

2 quinquies. Nel periodo della sospensione del permesso annuale o del permesso d'ospite annuale il trasgressore non può esercitare la caccia e non possono essergli rilasciati altri tipi di permesso.

~~3. La commissione disciplinare, nominata dalla Giunta provinciale, è composta dal dirigente del servizio faunistico con funzioni di presidente, da un membro designato dall'ente gestore e da un esperto in materia giuridico-amministrativa e resta in carica per cinque anni. Svolge le funzioni di segretario un dipendente assegnato al servizio faunistico. (abrogato)~~

~~4. Ai componenti la commissione sono corrisposti, ove spettanti, i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni. (abrogato)~~

~~5. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono immediatamente comunicati al presidente dell'ente gestore, il quale dispone per la loro attuazione.~~

~~6. Contro i provvedimenti di sospensione di cui al comma 2 è ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti stessi all'interessato. (abrogato)"~~

Nota all'articolo 56

- L'articolo 22 della legge provinciale sulla pesca 1978 - e cioè della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 (Norme per l'esercizio della pesca nella provincia di Trento) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 22

- 1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge, fatte salve le sanzioni di carattere penale e tributario, in quanto previste dalle leggi vigenti, e fatto salvo quanto

previsto dall'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) sanzione amministrativa da 50 a 300 euro per chiunque eserciti la pesca senza essere munito di licenza o senza abilitazione alla pesca o senza il permesso del concessionario;
- b) sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per chiunque eserciti la pesca con materiale esplosivo, con l'uso della corrente elettrica o con sostanze atte a intorpidire, stordire o uccidere la fauna ittica;
- c) sanzione amministrativa da 10 a 60 euro per ogni esemplare di salmonide, luccio e anguilla, e da 5 a 30 euro per ogni esemplare di pesce persico catturato oltre il limite giornaliero di catture stabilito ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, lettera b), o dai regolamenti interni previsti dal quarto comma del medesimo articolo;
- d) sanzione amministrativa da 15 a 90 euro per ogni esemplare di pesce catturato non avente le misure minime stabilite ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, lettera c), o dai regolamenti interni previsti dal quarto comma del medesimo articolo;
- e) sanzione amministrativa da 100 a 600 euro per chiunque eserciti la pesca nei periodi di divieto stabiliti ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, lettera c), o dai regolamenti interni previsti dall'articolo 6, quarto comma;
- f) sanzione amministrativa da 100 a 600 euro per chiunque eserciti la pesca nelle bandite istituite ai sensi dell'articolo 20 o in violazione delle disposizioni stabilite dall'articolo 6 bis;
- g) sanzione amministrativa da 150 a 900 euro per chiunque effettui semine di specie ittiche in violazione dell'articolo 8;
- h) sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro per chiunque violi gli articoli 17, 18 e 19;
- i) sanzione amministrativa da 25 a 150 euro per chiunque violi le disposizioni della presente legge o le prescrizioni particolari per l'esercizio della pesca stabilite dai regolamenti interni previsti dall'articolo 6, quarto comma, non espressamente richiamate dal presente articolo; per la violazione delle modalità d'uso e compilazione del libretto controllo catture la sanzione è ridotta alla metà.

1 bis. Per la violazione delle disposizioni statali in materia di esercizio illegale della pesca nelle acque interne dello Stato si applica l'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale). Rimane ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal comma 1 per quanto non diversamente disciplinato dal predetto articolo 40.

2. Chiunque, pur essendone munito, non è in grado temporaneamente di esibire la licenza di pesca, non è soggetto ad alcuna sanzione, purché provveda all'esibizione della stessa agli uffici provinciali competenti in materia di vigilanza ittica entro quindici giorni dalla richiesta di esibizione. In caso di mancata esibizione della stessa si applica la sanzione di cui al comma 1, lettera a).

3. Le specie ittiche e la fauna acquatica pescate o comunque catturate in violazione del comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e i) sono immediatamente confiscate: qualora i pesci siano vivi, si procede alla loro immediata reimmissione nelle acque; qualora siano morti, sono consegnati al concessionario che provvede alla loro destinazione.

3 bis. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni cinque anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - media nazionale - verificatasi nei cinque anni precedenti. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie aggiornata è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, per difetto se è inferiore.

4. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo si osservano, in quanto non diversamente disposto dal presente articolo, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4 bis. Per le sanzioni previste da quest'articolo il trasgressore è ammesso a pagare una somma ridotta del 30 per cento rispetto alla somma corrispondente alla misura ridotta prevista dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 689 del 1981, se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

5. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza-archiviazione previste dalla predetta legge 24 novembre 1981, n. 689 spetta al dirigente del dipartimento competente in materia di fauna ittica."

Nota all'articolo 57

- L'articolo 1 della legge provinciale 11 luglio 2018, n. 19, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 1

Misure di prevenzione e d'intervento concernenti i grandi carnivori ai fini della tutela del sistema alpicolturale provinciale

1. Al fine di conservare il sistema alpicolturale del territorio montano provinciale il Presidente della Provincia, per proteggere le caratteristiche fauna e flora selvatiche e conservare gli habitat naturali, per prevenire danni gravi, specificatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque e ad altre forme di proprietà, per garantire l'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente, può, acquisito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, limitatamente alle specie *Ursus arctos* e *Canis lupus*, autorizzare il prelievo, la cattura o l'uccisione, a condizione che non esista un'altra soluzione valida e che il prelievo non pregiudichi il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente della popolazione della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale. La Giunta provinciale informa con tempestività il Consiglio provinciale in merito alle misure assunte. La Provincia autonoma di Trento assicura le informazioni necessarie all'adempimento degli obblighi di comunicazione dello Stato alla Commissione europea.

1 bis. *omissis* (abrogato)

1 ter. Quando il Presidente autorizza ai sensi del comma 1, nel rispetto di tutte le condizioni esposte dall'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, il prelievo di esemplari previsti dal comma 1, quale misura di sottrazione permanente all'ambiente naturale, può disporre l'abbattimento dell'esemplare. Ai fini del periodo precedente il numero massimo dei capi di cui è consentito l'abbattimento è definito annualmente sulla base di valutazioni tecnico-scientifiche. In sede di prima applicazione, per il 2024 e il 2025, in base all'analisi demografica condotta dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nel 2023, a supporto della valutazione delle possibili opzioni gestionali, tale numero per la specie *Ursus arctos* è determinato nel massimo di otto esemplari all'anno, di cui non più di due femmine adulte e non più di due maschi adulti.

1 quater. Il Presidente può autorizzare, secondo quanto previsto dal comma 1, interventi volti a ripristinare la naturale diffidenza nei confronti dell'uomo e delle sue attività dei soggetti appartenenti alle specie previste dal comma 1.

1 quinquies. In relazione a quanto previsto dai commi 1 bis, 1 ter e 1 quater la Provincia informa il Consiglio provinciale e assicura le informazioni necessarie all'adempimento degli obblighi di comunicazione dello Stato alla Commissione europea, secondo quanto previsto dal comma 1.

1 sexies. Per l'attuazione delle misure previste da questo articolo e, in particolare, l'abbattimento e gli interventi volti al ripristino della naturale diffidenza nei confronti dell'uomo e delle sue attività dei soggetti appartenenti alle specie previste dal comma 1, anche con riferimento alla realizzazione di studi volti all'individuazione di nuove modalità operative e al ricorso a nuove tecnologie, la Provincia stanZIA per il 2024, 50.000 euro. Per assicurare la tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica l'abbattimento è autorizzato ai sensi del comma 1 in caso di comportamenti pericolosi, anche senza attacchi di persone con contatto fisico, nel rispetto del limite fissato ai sensi del comma 1 ter.

2. La Provincia informa tempestivamente i comuni e le comunità sul cui territorio si registrino situazioni critiche determinate dalle specie indicate al comma 1."

Nota all'articolo 58

- L'articolo 17 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 17***Prevenzione degli incendi***

1. L'esercizio delle funzioni di prevenzione degli incendi spetta alla Provincia, fatta eccezione per le attività di formazione, di addestramento, d'informazione alla popolazione, di studio e di ricerca in materia di servizi antincendi, alle quali provvedono la Provincia nonché gli altri enti e i soggetti individuati dal titolo V, capo III. Ai fini di questa legge la prevenzione degli incendi comprende:

- a) il rilascio del certificato di prevenzione incendi, dei provvedimenti autorizzativi, di benestare tecnico, di collaudo e di certificazione, comunque denominati, attestanti la conformità alla normativa sulla prevenzione degli incendi di attività e di costruzioni civili, industriali, artigianali e commerciali, di impianti, prodotti e attrezzature;
- b) lo svolgimento dei servizi di vigilanza antincendi nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico;
- c) la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni sulla prevenzione degli incendi;
- d) l'attività di consulenza e di assistenza in materia di prevenzione e di controllo degli incendi in favore di soggetti pubblici e privati;
- e) la sperimentazione e le prove su materiali, strutture, impianti, apparecchiature e processi, finalizzati a garantire la sicurezza in caso d'incendi;
- f) l'attività di formazione, di addestramento, di informazione alla popolazione, di studio e di ricerca in materia di servizi antincendi.

1 bis. La prevenzione degli incendi comprende anche lo svolgimento degli adempimenti connessi alla valutazione e alla qualificazione dei tecnici manutentori degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio, nonché il rilascio della relativa attestazione, secondo quanto previsto dalla normativa statale in materia. Resta ferma la possibilità di stipulare convenzioni con il corpo nazionale dei vigili del fuoco per avvalersi del suo supporto nello svolgimento di questi adempimenti.

2. La Provincia esercita la funzione di prevenzione degli incendi, avvalendosi del comitato provinciale di prevenzione degli incendi e del corpo permanente provinciale, per svolgere le attività previste dal comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) in collaborazione, limitatamente alle attività previste dalla lettera b), con i corpi volontari e con le relative unioni.

3. Per l'adozione del certificato di prevenzione incendi, dei provvedimenti autorizzativi, di benestare tecnico, di verifica, di collaudo e di certificazione, comunque denominati, attestanti la conformità alla normativa sulla prevenzione degli incendi, il corpo permanente provinciale, oltre ad eseguire direttamente le valutazioni e gli accertamenti necessari, acquisisce dai responsabili delle attività soggette all'applicazione della normativa sulla prevenzione degli incendi le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa stessa rilasciate da enti, da laboratori o da professionisti abilitati e autorizzati secondo le disposizioni statali.

4. I certificati di prevenzione incendi, i provvedimenti autorizzativi, di benestare tecnico, di verifica, di collaudo e di certificazione riguardanti la prevenzione degli incendi, gli esiti dei sopralluoghi di verifica e di vigilanza in ordine al rispetto della normativa sulla prevenzione degli incendi sono trasmessi agli interessati e al sindaco del comune territorialmente competente.

5. Al personale incaricato delle attività di prevenzione degli incendi è concesso l'accesso alle proprietà pubbliche e private per lo svolgimento dei compiti d'istituto, analogamente a quanto disposto per le corrispondenti figure previste dalla normativa statale.

6. Se i titolari delle attività soggette alla normativa sulla prevenzione degli incendi omettono di richiedere il rilascio o il rinnovo degli atti previsti dalla normativa stessa o lo svolgimento dei servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e nei luoghi dove i servizi medesimi sono obbligatori, o se è accertata l'inosservanza della normativa e delle prescrizioni in materia di prevenzione degli incendi, il corpo permanente

provinciale ne dà comunicazione al comandante del corpo volontario competente per territorio e al sindaco, il quale può disporre la sospensione delle attività per il tempo necessario alla loro regolarizzazione.

7. Se nell'esercizio delle attività di prevenzione degli incendi sono rilevate condizioni di rischio il comandante del corpo permanente provinciale prescrive tutte le misure necessarie e urgenti per la messa in sicurezza delle persone, delle opere e del territorio. Il corpo permanente provinciale attua le misure urgenti e indifferibili di propria competenza e dà immediata comunicazione della situazione di rischio, delle misure già adottate e di quelle da adottare al sindaco e alle autorità competenti per l'adozione delle determinazioni e degli atti di loro competenza, nonché al titolare delle attività interessate dal rischio e al comandante del corpo volontario competente per territorio.

8. Per prevenire gli incendi i comuni provvedono all'installazione e alla manutenzione dei dispositivi antincendi nei luoghi pubblici e al rifornimento idrico più appropriato alle possibilità locali.

9. Il comandante del corpo permanente provinciale e i comandanti dei corpi volontari territorialmente competenti fanno parte di diritto rispettivamente della commissione edilizia del Comune di Trento e delle commissioni edilizie costituite presso gli altri comuni della provincia di Trento, secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 16 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizio antincendi). Quando presso il medesimo comune sono costituiti più corpi volontari il sindaco individua il comandante di uno dei corpi per la partecipazione, quale componente di diritto, alla commissione edilizia comunale.

10. Con regolamento possono essere adottate disposizioni per la semplificazione e per il coordinamento dei procedimenti amministrativi di prevenzione degli incendi con i procedimenti di competenza della commissione di vigilanza, istituita ai sensi dell'articolo 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza). Il regolamento prevede la partecipazione di diritto del comandante del corpo permanente provinciale alla commissione di vigilanza e può disciplinare il rilascio all'interessato da parte della Provincia di autorizzazioni cumulative, anche con prescrizioni tecniche e organizzative, per lo svolgimento di una pluralità di spettacoli, di manifestazioni e di eventi appartenenti a una medesima tipologia di attività di pubblico spettacolo e d'intrattenimento soggetta al controllo della commissione di vigilanza o dei vigili del fuoco, che si svolgono, con carattere di ripetitività o di periodicità, nelle stesse strutture o negli stessi siti e in presenza di situazioni ambientali, strutturali e di sicurezza prevedibilmente invariate."

Nota all'articolo 60

- L'articolo 36 ter 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 36 ter 1

Organizzazione delle procedure di realizzazione di opere o di acquisti di beni e forniture

1. ~~Le stazioni appaltanti possono procedere autonomamente:~~

- ~~a) all'affidamento di contratti di forniture e servizi, anche mediante concessione, di importo non superiore alla soglia prevista per l'affidamento diretto;~~
- ~~b) all'affidamento di contratti di lavori d'importo inferiore a 500.000 euro;~~
- ~~c) all'affidamento di contratti di servizi e forniture d'importo inferiore alla soglia di rilevanza europea nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate;~~
- ~~d) ad effettuare ordini di qualunque importo mediante adesione agli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;~~
- ~~e) all'esecuzione di contratti sottoscritti in esito alle procedure di cui alle lettere a), b), c) e d).~~ **(abrogato)**

2. ~~Fuori dai casi previsti dal comma 1, le stazioni appaltanti per svolgere le procedure e per eseguire i contratti di lavori, servizi e forniture devono possedere idonea qualificazione; le stazioni appaltanti non qualificate affidano i contratti ricorrendo all'Agenzia~~

~~provinciale per gli appalti e i contratti, alle centrali di committenza o alle stazioni appaltanti qualificate. (abrogato)~~

~~2 bis. La Giunta provinciale può introdurre con propria deliberazione un sistema di qualificazione delle amministrazioni aggiudicatrici al fine di individuare, anche in deroga a quanto previsto da questo articolo, le amministrazioni aggiudicatrici che possono procedere autonomamente all'acquisizione di servizi e forniture o all'affidamento di lavori. Il sistema di qualificazione provinciale è orientato a criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione e tiene conto dei bacini territoriali in cui operano le amministrazioni aggiudicatrici e del carattere di stabilità dell'attività delle medesime. Nella qualificazione delle amministrazioni aggiudicatrici la Giunta provinciale può tenere conto della loro possibilità di avvalersi di loro forme associative o della comunità, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9 bis, comma 1, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino). Il sistema di qualificazione provinciale tiene conto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia di qualificazione. (abrogato)~~

~~2 ter. omissis (abrogato)~~

~~2 quater. omissis (abrogato)~~

~~2 quinquies. Per fornire strumenti e metodologie volti a migliorare le competenze e la professionalizzazione nel settore dei contratti pubblici, anche in un'ottica di speditezza e semplificazione delle procedure, la Provincia promuove la formazione destinata agli operatori del settore dei contratti pubblici in collaborazione con Trentino school of management s.r.l., Consorzio dei comuni trentini e Università degli studi di Trento, quali soggetti istituzionalmente deputati ad erogare formazione a livello provinciale.~~

~~3. Per lo svolgimento delle funzioni previste da quest'articolo **di centrale di committenza e di centrale di acquisto e soggetto aggregatore** l'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti può avvalersi dei competenti uffici delle amministrazioni aggiudicatrici o di personale messo a disposizione delle medesime, nonché degli organismi provinciali rappresentativi dei comuni trentini, stipulando una convenzione ai sensi dell'articolo 16 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992). Nella programmazione dell'attività dell'agenzia si tiene conto della disponibilità dell'amministrazione aggiudicatrice a mettere a disposizione le risorse ai sensi di questo comma. Per le predette finalità e ove la convenzione lo preveda, **stipulando appositi accordi. Per queste finalità e se l'accordo lo prevede** le competenti strutture degli enti pubblici strumentali di cui l'agenzia si può avvalere si considerano funzionalmente inserite nella struttura organizzativa di APAC che adegua in tal senso il proprio atto organizzativo; in tal caso il dirigente preposto alla struttura esercita, ai sensi del capo I del titolo III della legge sul personale della Provincia 1997, le funzioni spettanti all'APAC ed attribuite alla struttura medesima dal predetto atto organizzativo.~~

~~4. Ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto, per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica mediante l'aggregazione e la centralizzazione della domanda negli acquisti di beni e servizi omogenei della Provincia e degli altri enti previsti dall'articolo 79 dello Statuto, in luogo di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ad eccezione delle categorie merceologiche in ambito sanitario, con deliberazione della Giunta provinciale, da adottare entro il primo semestre di ogni anno sentito il Consiglio delle autonomie locali, sono individuate le categorie di beni e servizi a elevata standardizzabilità e i volumi, in termini di importo e quantità, al superamento dei quali l'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti definisce strategie comuni di acquisto, con le modalità stabilite dal comma 5, ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 32, comma 4 sexies, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016). A tale fine le amministrazioni aggiudicatrici, anche per il tramite dei loro soggetti rappresentativi, effettuano l'analisi dei loro fabbisogni, con le modalità individuate con deliberazione della Giunta provinciale.~~

~~5. L'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, sulla base dei fabbisogni rilevati e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 4, attiva procedure per la stipulazione di apposite convenzioni quadro che le amministrazioni del settore pubblico provinciale devono utilizzare per le acquisizioni di importo annuo, a base d'asta, superiore~~

alle soglie eventualmente individuate dalla Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, propone l'espletamento di procedure di gara in forma aggregata. Il ricorso alle convenzioni quadro è in ogni caso escluso quando l'amministrazione aggiudicatrice stipula convenzioni per l'acquisto di servizi o forniture ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 381 del 1991 o procede ad affidamenti ai sensi dell'articolo 29 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016) o nei casi previsti dall'articolo 32, comma 4 sexies, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016.

6. Quando non sono tenute a utilizzare le convezioni previste dal comma 5 le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, con le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale, provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'agenzia o, in mancanza di beni o servizi, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di quest'articolo. Resta in ogni caso ferma la facoltà per le amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da CONSIP s.p.a., ad eccezione dei casi di esclusione individuati dal comma 5. Rimane ferma la possibilità per la Provincia, per gli enti locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a.

6 bis. Anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le strutture operative della protezione civile di cui all'articolo 4, comma 1, lettere g), h) e i) della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento) possono prescindere dagli obblighi previsti dal comma 6, quando non sono tenuti a utilizzare le convenzioni previste dal comma 5, con riferimento ad acquisti di beni e servizi riguardanti l'esercizio delle loro funzioni istituzionali nel campo della gestione dell'emergenza di importo inferiore alle soglie europee.

7. *omissis (abrogato)*

8. *omissis (abrogato)"*

Nota all'articolo 61

- Gli articoli 13 bis, 17, 46 bis, 55 e 58 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 - e cioè della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 13 bis

Regolamenti e capitoli

1. Con uno o più regolamenti è dettata la disciplina attuativa della presente legge, previo parere del comitato tecnico-amministrativo previsto dall'articolo 55. Con la stessa procedura si provvede alle successive modificazioni e integrazioni dei regolamenti. I regolamenti possono prevedere anche eventuali disposizioni transitorie.

2. I regolamenti possono disciplinare, tra l'altro, quanto segue:

- a) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla progettazione e realizzazione dei lavori e relative competenze;
- b) norme tecniche connesse con la progettazione dei lavori;
- c) *omissis (abrogata)*
- d) *omissis (abrogata)*
- e) forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali;
- f) requisiti soggettivi, certificazioni di qualità, qualificazione degli esecutori e modalità di verifica, secondo i criteri stabiliti dalla presente legge;
- g) piano di sicurezza e coordinamento, piano operativo di sicurezza, cronoprogramma, programma e tempi di esecuzione dei lavori;
- h) modalità di approvazione del progetto, **delle relative varianti** e attività preliminari alla procedura di affidamento dei contratti;

- i) procedure di affidamento dei contratti, compresi i servizi di ingegneria e architettura e le prestazioni di consulenza e supporto tecnico-amministrativo, i requisiti e le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici e di gara, forme di comunicazione, verbali, informazioni ai candidati e agli offerenti, spese di pubblicità, inviti, comunicazioni;
- j) contenuti della progettazione definitiva in caso di contratti d'appalto aventi a oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori;
- k) modalità di stipulazione e contenuto del contratto;
- l) direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relative coperture assicurative e attività di supporto tecnico-amministrativo;
- m) disciplina delle penali e dei premi e loro modalità applicative;
- n) attività necessarie per l'avvio dell'esecuzione dei contratti e per le sospensioni disposte dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento;
- o) esecuzione dei lavori; forma e contenuto della contabilità dei lavori; proroghe; contestazioni, controversie e riserve;
- p) formulazione di nuovi prezzi;
- q) schemi-tipo di cauzioni e polizze assicurative;
- r) casi e procedure per l'esecuzione d'ufficio dei lavori;
- s) modalità di collaudo e attività di supporto tecnico-amministrativo, comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite certificazioni di qualità, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano capitolati speciali, contenenti la disciplina di dettaglio e tecnica della generalità dei propri contratti o di specifici contratti, nel rispetto della presente legge. I capitolati menzionati nel bando o nell'invito costituiscono parte integrante del contratto.

3 bis. Il regolamento di attuazione può disciplinare, promuovere o premiare l'adozione, da parte dell'appaltatore o del concessionario esecutore, di supporti bancari volti a garantire la sostenibilità finanziaria e la qualità della prestazione nonché la tutela dei lavoratori e dei subappaltatori.

Art. 17

Progettazione

1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola nel progetto di fattibilità tecnico-economica e nel progetto esecutivo, con i contenuti previsti dalla normativa statale e dal regolamento. Il primo livello di progettazione può essere omissso nei casi previsti dalla normativa statale.

1 bis. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti, secondo quanto previsto dalla normativa statale. Questo comma si applica a decorrere dalla data prevista dalla normativa statale, salvi i casi in cui è già stato affidato l'incarico di progettazione o è già stata avviata la relativa procedura di affidamento.

1 ter. Il comma 1 bis si applica ai lavori pubblici d'importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea.

2. La verifica della progettazione è effettuata secondo quanto previsto dalla normativa statale.

3. *omissis (abrogato)*

4. L'importo dei lavori e delle relative forniture da eseguire in economia non può superare il 20 per cento dell'importo complessivo posto a base d'appalto.

4 bis. Le somme accantonabili per imprevisti non possono superare il dieci per cento dell'importo complessivo dei lavori.

Art. 46 bis

Anticipazioni alle imprese appaltatrici

1. Subordinatamente all'avvenuta consegna dei lavori e alla costituzione da parte dell'appaltatore di idonea garanzia fideiussoria, le amministrazioni aggiudicatrici corrispondono all'appaltatore un'anticipazione sull'importo del contratto d'appalto ~~per un~~

~~valore pari al 5 per cento dell'importo stesso per un valore pari al 20 per cento dell'importo stesso.~~

1 bis. I documenti di gara possono prevedere un incremento dell'anticipazione del prezzo entro il limite previsto dalla normativa statale.

2. L'anticipazione è gradualmente recuperata in corso d'opera, mediante trattenute sui pagamenti in conto effettuate in una percentuale pari a quella dell'anticipazione stessa.

3. L'importo della garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è pari a quello dell'anticipazione da corrispondere, maggiorato del tasso d'interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori, ed è gradualmente ridotto in corso d'opera al totale dell'anticipazione ancora da recuperare.

~~4. L'anticipazione è erogata all'appaltatore entro trenta giorni dalla data di ricevimento da parte dell'amministrazione aggiudicatrice della documentazione comprovante l'avvenuta e regolare costituzione della garanzia fideiussoria, ma comunque non prima di venti giorni dalla data di consegna dei lavori.~~

4. L'anticipazione è erogata all'appaltatore nei termini previsti dalla normativa statale, a seguito dell'effettivo inizio dei lavori, anche in caso di consegna anticipata dei medesimi prima della stipula del contratto e comunque previa costituzione da parte dell'appaltatore di idonea garanzia fideiussoria.

4 bis. Nell'esercizio delle funzioni di coordinamento della finanza pubblica provinciale nell'ambito del sistema territoriale provinciale integrato ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto speciale di autonomia, in ogni caso l'anticipazione erogabile non può superare l'importo di 2 milioni di euro, o, in caso di contratti di importo superiore a 40 milioni di euro, il 5 per cento dell'importo di contratto.

5. Sull'importo dell'anticipazione, in caso di mancata erogazione, decorrono gli interessi di mora previsti dal regolamento di attuazione.

Art. 55

Organi consultivi

1. Il comitato tecnico amministrativo è organo consultivo della Giunta provinciale in materia di lavori pubblici ed esprime parere tecnico-amministrativo ed economico nei casi previsti dalla presente legge e dalle vigenti leggi.

2. In particolare, spetta al comitato tecnico-amministrativo:

- a) esprimere il parere di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), per progetti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea redatti dalle amministrazioni aggiudicatrici e per le relative varianti;
- b) esprimere il parere di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), solo quando sia chiesto un contributo alla Provincia per progetti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea redatti da soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici e per le relative varianti;
- c) esprimere parere nelle ipotesi previste dall'articolo 54, comma 1, lettere b) e c);
- d) esprimere il parere nelle ipotesi previste dall'articolo 54, comma 2;
- d bis) esprimere il parere previsto dall'articolo 13 bis, comma 1;
- d ter) esprimere parere, se richiesto dalla Giunta provinciale, sulle direttive della medesima nelle materie di questa legge o, se richiesto dalla struttura provinciale competente in materia di infrastrutture, su questioni di particolare rilievo.

2 bis. Ai fini del comma 2, per importo del progetto s'intende l'importo dei lavori posti a base d'appalto, comprese le eventuali opzioni previste e con esclusione delle ulteriori voci comprese nel quadro economico.

3. *omissis (abrogato)*

4. *omissis (abrogato)*

4 bis. Per le amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia e dai suoi enti funzionali il comitato esprime il parere previsto dall'articolo 54, comma 1, lettera c), solo su transazioni o accordi bonari relativi a lavori finanziati con specifici trasferimenti della Provincia.

5. *omissis (abrogato)*

6. Il parere di cui al presente capo sostituisce ogni altro parere tecnico-amministrativo in materia di lavori pubblici e di utilizzazione delle acque pubbliche richiesto ai sensi della normativa vigente ad organi consultivi statali, ad esclusione della valutazione di impatto ambientale e delle valutazioni dovute dal servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici.

7. Le amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia possono richiedere l'espressione del parere previsto dall'articolo 54 agli organi consultivi provinciali competenti, ancorché il medesimo parere non sia dovuto.

7 bis. I pareri degli organi consultivi previsti da questo capo sostituiscono quelli attribuiti dalla normativa vigente alla funzione consultiva del consiglio superiore dei lavori pubblici, del magistrato delle acque, del magistrato per il Po o di altri organi tecnici dell'amministrazione dello Stato, nell'ambito delle competenze spettanti alla Provincia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e relative norme di attuazione.

Art. 58

Deroghe alla richiesta di parere

1. Non è richiesto il parere degli organi consultivi di cui all'articolo 55 in ordine a:

- a) *omissis (abrogata)*
- b) varianti relative agli oneri fiscali, agli oneri per occupazioni, espropri e asservimenti ed agli oneri per spese tecniche;
- b bis) varianti a contratti in corso di esecuzione, senza aumento di spesa rispetto all'importo finanziato per l'opera e di importo inferiore al 20 per cento dell'importo originario di contratto, purché l'incidenza delle modifiche rientranti nel caso previsto dall'articolo 120, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 non superi il 5 per cento dell'importo originario di contratto;
- b ter) le varianti a contratti in corso di esecuzione che derivano dall'applicazione delle clausole di revisione prezzi e dalla rinegoziazione delle condizioni contrattuali;**
- c) progetti esecutivi redatti nel rispetto di progetti di fattibilità tecnico-economica già esaminati favorevolmente, purché l'importo complessivo dei lavori del progetto esecutivo non presenti variazioni superiori al venti per cento rispetto all'importo complessivo previsto nel progetto di fattibilità tecnico-economica;
- d) stralci di progetti esecutivi già esaminati favorevolmente;
- e) varianti che non alterino la natura e la destinazione dell'opera di progetti non sottoposti originariamente al parere dell'organo consultivo, anche se, per effetto delle stesse, il progetto variato rientri per importo nelle competenze dell'organo consultivo;
- e bis) controversie per prevenire e risolvere le quali è costituito il collegio consultivo tecnico;**
- f) *omissis (abrogata)*
- g) *omissis (abrogata)*
- g bis) *omissis (abrogata)*
- g ter) progetti relativi alle iniziative adottate dalla Provincia in attuazione della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10 (Sostegno della cooperazione allo sviluppo), e della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (Interventi a favore dei trentini emigrati all'estero e dei loro discendenti)."

Nota all'articolo 62

- Gli articoli 2, 10, 17 e 28 bis della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 - e cioè della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 2***Principi per l'aggiudicazione dei contratti pubblici***

01. Le amministrazioni aggiudicatrici applicano e interpretano l'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici in base ai principi del risultato, della reciproca fiducia e dell'accesso al mercato.

1. L'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici devono garantire la qualità delle prestazioni e si svolgono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento, inoltre, deve rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. Si applicano inoltre gli altri principi previsti dal codice dei contratti pubblici.

2. Al fine di promuovere l'integrazione socio-lavorativa di persone svantaggiate, la Provincia privilegia l'acquisto di beni e servizi con ricorso a cooperative sociali e, in generale, ad operatori economici il cui scopo principale è l'integrazione sociale e professionale delle persone svantaggiate, nel rispetto della vigente normativa in materia di contratti pubblici.

~~2 bis. Per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la Provincia definisce con apposite linee guida criteri premiali e modelli di clausole contrattuali differenziati per settore, tipologia e natura dell'appalto. (abrogato)~~

Art. 10***Disposizioni per la progettazione e gli incarichi relativi all'architettura e all'ingegneria***

1. Prima di procedere all'affidamento delle prestazioni di progettazione, l'amministrazione aggiudicatrice fissa le caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture oggetto della progettazione; inoltre indica l'importo della spesa complessiva presunta, suddiviso in lavori, servizi e forniture.

2. Tutte le progettazioni garantiscono il rispetto dei seguenti principi:

- a) rispondenza della progettazione alle prescrizioni funzionali ed economiche previste;
- b) correlazione di ciascuna singola voce del computo metrico estimativo agli elaborati grafici e alle specifiche tecniche.

3. Per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara o trattativa negli affidamenti degli incarichi tecnici previsti dalla legge provinciale sui lavori pubblici 1993, compreso il collaudo statico, si applica la normativa statale. Nel rispetto della disciplina statale, il regolamento può individuare forme di riconoscimento dell'attività di coordinamento della progettazione prestata dal professionista in caso di suddivisione in lotti.

4. *omissis (abrogato)*

5. *omissis (abrogato)*

6. *omissis (abrogato)*

7. *omissis (abrogato)*

7 bis. *omissis (abrogato)*

8. Gli incarichi di coordinatore per la sicurezza sono affidati a un soggetto diverso dal progettista e dal direttore dei lavori, a meno che il responsabile unico del progetto non ritenga opportuna la coincidenza tra queste figure. In tal caso il responsabile unico del progetto motiva l'affidamento dell'incarico, esponendo le ragioni a sostegno della scelta.

8 bis. *omissis (abrogato)*

8 ter. Al fine di garantire la qualità della prestazione, gli incarichi relativi ai servizi di ingegneria e architettura sono affidati di norma distintamente con riguardo alla progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza, in considerazione della natura, specificità e contenuto omogeneo di ciascuna prestazione.

Art. 17

Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1. L'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata secondo quanto previsto dalla normativa statale. Il peso da attribuire alla componente economica non può comunque essere superiore al 30 per cento o, in caso di appalti ad alta intensità di manodopera, al 15 per cento.

2. *omissis (abrogato)*

3. *omissis (abrogato)*

4. *omissis (abrogato)*

5. Gli elementi di valutazione dell'offerta, che possono essere considerati in relazione alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, sono, a titolo esemplificativo:

- a) la qualità, compreso il pregio tecnico e le caratteristiche estetiche e funzionali;
- b) le caratteristiche ambientali, il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o delle prestazioni;
- b bis) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea o di un marchio equivalente in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto;
- b ter) negli affidamenti per l'acquisizione di forniture, le minori emissioni di anidride carbonica prodotte per la consegna dei beni;
- c) l'impegno a fornire pezzi di ricambio degli impianti;
- d) la qualità realizzativa, intesa quale apporto di migliorie di carattere tecnico nell'esecuzione del contratto, su aspetti puntualmente indicati nei documenti di gara;
- e) la professionalità del personale incaricato dell'esecuzione del contratto;
- f) l'approvvigionamento, il conferimento e l'acquisizione delle forniture e le caratteristiche dei mezzi d'opera utilizzati, con riferimento alla tutela dell'ambiente, anche in relazione al contesto in cui è realizzata l'opera;
- g) l'organizzazione complessiva del cantiere, anche sotto il profilo della tutela dell'ambiente e della sicurezza per i lavoratori, da valutare mediante strumenti e metodi scientifici convalidati, individuati dal regolamento di attuazione della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 anche in una logica d'integrazione e miglioramento del piano di sicurezza;
- h) la durata della realizzazione dell'opera pubblica, intesa come congruità dei tempi realizzativi rispetto a quanto previsto dalla lettera g);
- i) la formazione professionale che l'appaltatore intende organizzare per il personale impiegato nell'esecuzione del contratto, intesa anche quale professionalizzazione di nuove maestranze tecniche e operative mediante contratti di lavoro e stage con premialità differenziata, se non retribuiti;
- j) la qualità del fascicolo delle manutenzioni, con riferimento alla qualità dei prodotti forniti e alle loro ricadute in termini di contenimento dei costi di manutenzione e di gestione dell'opera;
- k) il coinvolgimento da parte del concorrente di giovani professionisti o imprese di nuova costituzione nelle procedure di gara, a condizione che agli stessi soggetti siano affidati l'esecuzione di lavori o servizi;
- l) l'impegno del concorrente, in relazione alla qualità organizzativa delle risorse utilizzate, a garantire nella conduzione della commessa un'adeguata qualificazione dei rapporti di lavoro dipendente, con riferimento al miglior rapporto numerico tra i lavoratori a tempo parziale e a tempo pieno; è valutata, inoltre, la maggiore anzianità professionale dei lavoratori, l'adeguatezza delle professionalità strutturalmente presenti nell'impresa, in relazione all'inquadramento derivante da contratti collettivi, e l'impiego di maestranze con contratto a tempo indeterminato;

- m) il coinvolgimento da parte del concorrente delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese nell'esecuzione della prestazione, anche attraverso l'impegno ad affidare in subappalto l'esecuzione di parte della prestazione a queste imprese;
- m bis) *omissis (abrogata)*
- n) l'impegno del concorrente a utilizzare per l'esecuzione del contratto, anche in parte, manodopera o personale a livello locale;
- o) elementi attinenti alla territorialità o alla filiera corta, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente;
- p) nel conferimento di incarichi di fornitura di derrate alimentari, la preferenza per le forniture che comportano minori emissioni di anidride carbonica o che prevedono l'acquisto di prodotti alimentari derivanti da processi di produzione a ridotto impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente;
- q) nel conferimento del servizio di ristorazione collettiva, l'utilizzo di modalità organizzative e gestionali a basso impatto ambientale, per esempio con riferimento allo smaltimento dei rifiuti o ai consumi energetici, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente;
- r) le ricadute occupazionali, l'integrazione sociale di persone svantaggiate, l'assunzione di personale con forme contrattuali di avviamento o di reinserimento al lavoro, l'attuazione di azioni di formazione per disoccupati e giovani;
- r bis) per gli affidamenti aventi ad oggetto servizi o forniture, il progetto di inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, quando l'aggiudicatario esegue il contratto con l'impiego di tali lavoratori ai sensi dell'articolo 32, comma 3;
- s) la tutela della salute del personale coinvolto nei processi produttivi;
- t) negli incarichi di progettazione, oltre a quanto previsto dalle lettere da a) a s), l'applicazione dei principi di sobrietà, l'impostazione progettuale e l'idoneità del progetto a essere suddiviso in lotti, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione;
- u) in caso di concessioni, oltre a quanto previsto dalle lettere da a) a t), la durata del contratto, la redditività, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti;
- ~~v) la qualità organizzativa delle risorse umane, riferita in particolare alle modalità di gestione intese a realizzare con misure concrete la conciliazione fra lavoro e vita privata, risultante ad esempio da certificazioni - acquisite o il cui processo è avviato - quali "Family audit" o equivalenti; (abrogata)~~
- v bis) il possesso di certificazioni sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, sistemi di gestione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, certificazioni ambientali o l'adesione ai modelli di organizzazione e di gestione indicati dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

Art. 28 bis

Disposizioni organizzative concernenti le proposte di partenariato pubblico - privato

1. Le proposte di partenariato pubblico - privato che, ai sensi della normativa statale, sono destinate alle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 5, comma 1, sono presentate all'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC) con modalità esclusivamente telematiche.

~~2. L'APAC verifica il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo al soggetto proponente, nonché la completezza della documentazione. Se la proposta è ammissibile l'APAC la trasmette all'amministrazione aggiudicatrice cui la proposta è destinata, che valuta la fattibilità della proposta entro il termine perentorio di tre mesi.~~

2. L'APAC verifica il possesso dei requisiti di ordine generale in capo al soggetto proponente e la completezza della documentazione.

3. Il nucleo analisi e valutazione investimenti pubblici (NAVIP), istituito ai sensi dell'articolo 18 (Realizzazione di interventi della Provincia, dei comuni e delle comunità con strumenti di partenariato pubblico-privato e abrogazione di disposizioni connesse), commi 3 e 11, della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, continua ad operare con funzioni di supporto istruttorio per l'analisi economica, giuridica e tecnica delle proposte di partenariato

pubblico - privato presentate ai sensi della normativa statale, aventi ad oggetto opere di competenza della Provincia e delle altre amministrazioni aggiudicatrici previste dall'articolo 5. La Giunta provinciale definisce la composizione e le modalità organizzative di funzionamento del NAVIP, assicurando la partecipazione di dipendenti della Provincia o dei propri enti strumentali o di esperti nominati dalla Provincia medesima, nonché di soggetti individuati dalle amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia, limitatamente alle proposte di partenariato pubblico - privato ad esse destinate, senza oneri a carico della Provincia; la Giunta provinciale definisce inoltre le modalità e le condizioni per lo svolgimento delle proprie funzioni a favore delle medesime amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia.

4. Ai componenti esperti del NAVIP individuati dalla Provincia, che non sono dipendenti suoi o dei suoi enti strumentali, spettano i rimborsi delle spese previsti dalla normativa provinciale vigente in materia di organi collegiali, e può essere loro riconosciuto un compenso definito dalla Giunta provinciale nel limite massimo previsto dall'articolo 50, quinto comma, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento).

5. Quest'articolo si applica alle proposte di partenariato pubblico - privato presentate dopo la sua data di entrata in vigore."

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge 2 luglio 2024, n. 35, d'iniziativa della Giunta provinciale, su proposta del presidente Maurizio Fugatti, concernente "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2024 - 2026".
- Assegnato alla prima commissione permanente il 2 luglio 2024.
- Parere favorevole della prima commissione permanente espresso l'11 luglio 2024.
- Approvato dal consiglio provinciale il 27 luglio 2024.